

INDICE ANALITICO
IN QUINTE PARTI (D. L. 1082) 417 e 418 (1952)

★

BOLLETTINO UFFICIALE

del Comitato popolare circondariale dell'Istria

per l'anno 1952

INDICE ANALITICO

ai numeri dall' 1 (30. 1. 1952) all' 8 (14. 5. 1952)

AVVERTENZA: I numeri al margine sinistro indicano il numero della disposizione nel Bollettino ufficiale, i numeri al margine destro invece la pagina nel Bollettino ufficiale.

A	
Amministrazione pianificata:	
18. dell'economia popolare — decreto	27
Ammortamento:	
7. fondo d'ammortamento — ordinanza	9
Approvazione disposizioni:	
42. emesse dal Comitato esecutivo — deliberazione	127
Assicurazione sociale:	
23. integrazione del decreto — decreto	80
Assicurazioni sociali:	
6. doveri dei datori di lavoro, modifiche dell'ordinanza, ammontare e modo di versamento dei contributi — ordinanza	9
Autocorriere:	
10. facilitazioni nel traffico di autocorriere e marittimo — ordinanza	11
Aziende economiche:	
14. procedimento da seguirsi nella liquidazione — ordinanza	19
B	
Bevande alcoliche:	
2. modifica del decreto sul commercio delle stesse — decreto	1
Bilanci di previsione:	
20. decreto	36
C	
Camere alberghiere:	
39. tassa speciale — ordinanza	126
Carte d'identità:	
24. modifica dell'ordinanza — decreto	75
Catasto:	
29. disciplina del servizio catastale — decreto	93
Circondario dell'Istria:	
26. suddivisione dello stesso in distretti e comuni — decreto	81
Comitati popolari:	
32. applicazione del decreto sulla riorganizzazione degli stessi — istruzioni	95
1. finanziamento provvisorio del fabbisogno — ordinanza	1
25. riorganizzazione — decreto	77
Commissione di stima:	
4. istituzione della stessa — decisione	2
Contabilità:	
11. regolamento sui documenti contabili	12
Contributi:	
6. per le assicurazioni sociali, ammontare e modo di versamento — ordinanza	9
Contributo sociale:	
19. e imposte — decreto	30
Costruzioni:	
34. decreto	99
36. ispezione delle stesse — decreto	111
35. progettazione delle stesse — decreto	104
Croce Rossa:	
30. della Zona jugoslava del TLT — decreto	94
Cura gratuita:	
16. della tubercolosi — ordinanza	22
D	
Datori di lavoro:	
6. modifiche dell'ordinanza sui doveri dei datori di lavoro nell'attuazione delle assicurazioni sociali — ordinanza	9
Deliberazione:	
42. sull'approvazione delle disposizioni emesse dal Comitato esecutivo	127
Denaro:	
3. versamento obbligatorio dei depositi di denaro, tenuti dagli uffici pubblici e dagli enti, presso la Banca d'Istria — ordinanza	2
Denuncia obbligatoria:	
15. della tubercolosi — ordinanza	22
Depositi di denaro:	
3. versamento obbligatorio degli stessi, tenuti dagli uffici pubblici e dagli enti, presso la Banca d'Istria — ordinanza	2
Dispensari antitubercolari:	
17. istituzione, organizzazione e lavoro — regolamento	23
Disposizioni sulle trasgressioni:	
28. contenute nei decreti del CPCI, adeguamento alle disposizioni del decreto sulle trasgressioni — decreto	88
Documenti contabili:	
11. regolamento	12
E	
Economia:	
9. liquidazione delle obbligazioni nell'economia non estinte, riferentisi agli anni 1948, 1949, 1950 e 1951 — ordinanza	11
Economia popolare:	
18. amministrazione pianificata — decreto	27
Educazione e correzione:	
21. misure, esecuzione delle stesse — decreto	40
Esecuzione:	
21. delle pene, misure di sicurezza, misure di educazione e correzione — decreto	40
F	
Facilitazioni:	
10. nel traffico di autocorriere e marittimo — ordinanza	11

Finanziamento:

1. provvisorio del fabbisogno dei comitati popolari —
ordinanza 1

Fondo:

7. d'ammortamento — ordinanza 9
8. per le istituzioni sociali, costituzione e impiego dei
suoi mezzi — ordinanza 10

Francobolli:

33. del 75° anniversario dell'UPU — decisione 97
43. ordinari spontivi — decisione PTT 130

G

Giovani muti:

41. Istituto a Portorose — decisioni 127

I

Imposta:

37. aliquote della stessa e facilitazioni dell'imposta sul
reddito — ordinanza 113
19. decreto sul contributo sociale e sulle imposte 30
38. sul movimento prodotti — tariffa provvisoria 118
37. sul reddito, facilitazioni della stessa e aliquote del-
l'imposta — ordinanza 113

Ispezione:

36. delle costruzioni — decreto 111

Istituto sordomuti:

41. a Portorose, decisione sul cambiamento del nome 127

Istituzioni sociali:

8. costituzione del fondo delle stesse e impiego dei
suoi mezzi — ordinanza 10

Istruzioni:

32. per l'applicazione del decreto sulla riorganizzazione
dei comitati popolari 95

L

Liquidazione:

14. delle aziende economiche, procedimento — or-
dinanza 19
9. delle obbligazioni nell'economia non estinte, rife-
rentisi agli anni 1949, 1950 e 1951 — ordinanza 11

M

Misure:

21. di sicurezza e misure di educazione e correzione,
esecuzione delle stesse — decreto 40

N

Navigazione:

10. traffico marittimo, facilitazioni — ordinanza 11

O

Obbligazioni:

9. nell'economia non estinte degli anni 1948, 1949, 1950
e 1951, liquidazione — ordinanza 11

P

Pene:

21. misure di sicurezza e misure di educazione e cor-
rezione, esecuzione delle stesse — decreto 40

Piano sociale:

31. del Circondario dell'Istria, risoluzione nel proporre
lo stesso 95

Posti di lavoro:

12. sistemazione — istruzioni 15

Progettamento:

35. delle costruzioni — decreto 104

PTT:

43. emissione francobolli ordinari spontivi — decisione 130
33. emissione francobolli 75° anniversario UPU — de-
cisione 97
5. tariffa postale, telegrafica e telefonica per il traf-
fico interno ed estero 3

R

Rimborso:

13. delle spese di viaggio — istruzioni 16

Riorganizzazione:

25. dei comitati popolari — decreto 77
32. dei comitati popolari, istruzioni per l'applicazione
del decreto 95

Risoluzione:

31. Nel proporre il piano sociale del Circondario dell'I-
stria per l'anno 1952. 95

S

Sistemazione:

12. istruzioni 15

Sordomuti:

41. istituto a Portorose, decisione sul cambiamento del
nome 127

Spese di viaggio:

13. giornaliere, rimborso delle stesse — istruzioni 16

Stampa:

27. decreto 85

Stima:

4. istituzioni della commissione di stima — decisione 2

Suddivisione:

26. del Circondario dell'Istria in distretti e comuni —
decreto 81

T

Tariffa:

22. delle tasse giudiziarie 58
38. provvisoria dell'imposta sul movimento di prodotti 118

Tassa di soggiorno:

40. (tassa turistica nei luoghi turistici) — ordinanza 126

Tassa speciale:

39. per le camere alberghiere — ordinanza 126

Tassa turistica:

40. (tassa di soggiorno nei luoghi turistici) — ordinanza 126

Tasse:

22. decreto 55
tariffa 69

Tasse giudiziarie:

22. tariffa 58

Traffico:

10. di autocomiere e marittimo, facilitazioni — ordi-
nanza 11

Trasgressioni:

28. adeguamento delle disposizioni sulle trasgressioni
contenute nei decreti del CPCI, alle disposizioni
del decreto sulle trasgressioni — decreto 88

Tubercolosi:

16. cura gratuita — ordinanza 22
15. denuncia obbligatoria — ordinanza 22

V

Verbale:

- V. sessione ordinaria del CPCI di data 7. 12. 1951 127
VI. sessione ordinaria del CPCI di data 12. 4. 1952 129



BOLLETTINO UFFICIALE

DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA

ANNO VI.

CAPODISTRIA 1 gennaio 1952

No. 1

SOMMARIO:

- PRESCRIZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA.
1. Ordinanza sul finanziamento provvisorio dei fabbisogni dei comitati popolari.
 2. Decreto sulla modifica del decreto sul commercio di bevande alcoliche.
 3. Ordinanza sul versamento obbligatorio dei depositi di denaro, tenuti dagli uffici pubblici e dagli enti, presso la Banca d'Istria s. a.
 4. Decisione sull'istituzione della commissione di stima.
 5. Tariffa postale, telegrafica e telefonica per il traffico interno ed estero.
- ANNUNZI ED AVVISI.

Allegato: indice analitico per l'anno 1951

Prescrizioni del Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria

1.

In base all'art. 10 del decreto del 3 febbraio 1951 sulla compilazione ed esecuzione del bilancio di previsione (Boll. uff. 2-5/51) il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette la seguente

ORDINANZA

SUL FINANZIAMENTO PROVVISORIO DEL FABBISOGNO DEI COMITATI POPOLARI

Art. 1

Fino all'accoglimento dei bilanci di previsione nel Circondario dell'Istria ha luogo il finanziamento provvisorio del fabbisogno dei comitati popolari secondo i piani trimestrali delle entrate e uscite per i mesi di gennaio fino a marzo 1952.

I piani trimestrali delle entrate e uscite vengono compilati in base al progetto del bilancio di previsione per l'anno 1952.

Art. 2

Le entrate e uscite in base al piano trimestrale delle entrate e uscite per il periodo da gennaio a marzo 1952 formano parte integrante delle entrate e uscite del bilancio di previsione dei corrispondenti bilanci di previsione per l'anno 1952.

Art. 3

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore, viene però applicata con il 1 gennaio 1952.

Capodistria, li 25 gennaio 1952.

Il segretario:
f.to Fabio Valentič

Il presidente:
f.to Julij Beltram

2.

In base all'art. 1 del decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria del 3 agosto 1947 sull'autorizzazione data al Comitato esecutivo di emanare decreti ed ordinanze nel campo economico, il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette il seguente

DECRETO

SULLA MODIFICA DEL DECRETO SUL COMMERCIO DI BEVANDE ALCOOLICHE

Art. 1

Gli articoli 2, 5 e 8 del decreto sul commercio di bevande alcoliche del 15 agosto 1951 (Boll. uff. 9-58/51) vengono modificati ed acquistano il seguente tenore:

»Art. 2:

Il contributo sul vino ammonta a 30 dinari al litro, sulla grappa invece a 60 dinari al litro.»

»Art. 5:

Per il consumo in famiglia del produttore è consentito il quantitativo di 200 litri di vino e di 5 litri di grappa per ciascuna persona di età superiore agli anni 16 senza pagamento del contributo di cui all'art. 2 del presente decreto.

Se detti quantitativi vengono venduti, è dovuto anche su di essi il contributo a norma del presente decreto.»

»Art. 8:

Sul movimento di liquori e creme corrisponde il produttore dinari 490.— di contributo per grado di alcool all'ettolitro.»

Art. 2

Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

Capodistria, li 25 gennaio 1952.

Il segretario: _____ Il presidente:
f.to Fabio Valentič _____ f.to Julij Beltram

3.

In base all'art. 33 in relazione all'art. 30 del decreto sulla compilazione e l'esecuzione del bilancio di previsione del 3 febbraio 1951 (Boll. uff. N.ro 2-5/51), il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette la seguente

ORDINANZA

SUL VERSAMENTO OBBLIGATORIO DEI DEPOSITI DI DENARO, TENUTI DAGLI UFFICI PUBBLICI E DAGLI ENTI PRESSO LA BANCA D'ISTRIA

Art. 1

Gli uffici pubblici e gli enti possono tenere nelle proprie casse importi che per qualsiasi ragione non poterono venir versati ai beneficiari, al massimo per 5 giorni da quello del ricevimento. Dopo tale termine gli importi devono essere versati direttamente o tramite il più prossimo ufficio postale al conto corrente depositi presso la Banca d'Istria.

Art. 2

Tutti gli importi finora non pagati e non ancora versati alla Banca d'Istria devono dai responsabili per la resa dei conti venir versati alla Banca d'Istria entro 5 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 3

Se i mezzi dei depositi non vengono versati alla Banca d'Istria nel termine suddetto, il dirigente della ragioneria (responsabile per la resa dei conti) deve corrispondere a titolo di penalità il 6% d'interessi dell'importo del deposito che doveva essere versato alla Banca d'Istria per il periodo dal giorno in cui egli doveva effettuare il versamento fino al giorno in cui il versamento alla Banca d'Istria è stato effettivamente eseguito. Quale giorno di versamento vale anche il giorno in cui il deposito è stato versato alla posta rispettivamente alla più prossima unità d'esercizio della Banca d'Istria. L'ammontare degli interessi così accumulati si registra a favore dei proventi di quel bilancio di previsione, in cui si trova l'ufficio rispettivamente l'ente che tiene il deposito.

Art. 4

La Banca d'Istria s. a. registra i depositi separatamente per i singoli mandanti, mentre esegue i pagamenti in base agli ordini dei rispettivi mandati.

Art. 5

In nessun caso non è permesso l'impiego del conto depositi per il versamento dei mezzi del bi-

lancio di previsione. L'impiego dei depositi per la copertura temporanea delle uscite del bilancio di previsione oppure per pagamenti di qualsiasi specie di prestiti non è permesso.

Art. 6

La trasgressione delle disposizioni dell'art. 5 della presente ordinanza è punita a norma del decreto sulle trasgressioni finanziarie dd. 10 dicembre 1951.

Art. 7

La presente ordinanza entra in vigore l'ottavo giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 25 gennaio 1952.

Il segretario: _____ Il presidente:
f.to Fabio Valentič _____ f.to Julij Beltram

4.

In base all'art. 39 del regolamento del Comitato popolare circondariale dell'Istria e del suo Comitato esecutivo di data 29 giugno 1948, il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette la seguente

DECISIONE

SULL'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI STIMA

1. Presso il Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria, Dipartimento per le costruzioni, viene istituita la commissione di stima. La sfera d'azione di questa commissione comprende tutto il territorio del Circondario dell'Istria.

2. Il compito di questa commissione è:

- a) eseguire la descrizione e la stima dei beni immobili e mobili,
- b) controllare gli investimenti dei lavori di costruzione ed altri,
- c) eseguire compiti analoghi per ordine degli organi competenti.

3. La commissione consta di un presidente, del suo sostituto e di un dato numero di membri nominati dal Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria su proposta del Dipartimento per le costruzioni del Consiglio economico.

4. La commissione agisce secondo le norme professionali e secondo le istruzioni del Dipartimento per le costruzioni del Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

5. Gli elaborati della commissione acquistano carattere ufficiale allorché vengono firmati dal presidente rispettivamente dal suo sostituto e da due membri e dopo essere stati approvati dal Dipartimento per le costruzioni del Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

6. La commissione dispone di un proprio timbro con la dicitura: «Comitato popolare circondariale dell'Istria, commissione di stima».

7. La presente decisione entra in vigore immediatamente.

Capodistria, li 2 gennaio 1952.

Il segretario: f.to Fabio Valentič Il presidente: f.to Julij Beltram

Prescrizioni del direttore del servizio PTT

5. In base al decreto dell'AMAJ ris. no. 4/1951 ed al decreto sulla determinazione e controllo dei prezzi (Bollettino ufficiale della Delegazione del CRLN N.ro 13 del 4. 7. 1946) emetto la seguente

TARIFFA POSTALE, TELEGRAFICA E TELEFONICA PER IL TRAFFICO INTERNO ED ESTERO

A. Servizi postali

1. LETTERE

Interno

fino a 20 g	15.— din
" 50 g	25.— "
" 250 g	40.— "
" 500 g	60.— "
" 1000 g	150.— "
" 2000 g	200.— "

Estero

fino a 20 g	28.— din
oltre 20 g per ogni 20 g o parte di questo peso	17.— din.
Peso massimo	2.— kg.

2. CARTOLINE POSTALI

aperte	10.— din	aperte	17.— din
--------	----------	--------	----------

3. STAMPATI

fino a 50 g	5.— din	fino a 50 g	10.— din
" 100 g	10.— "	per ogni ulteriori 50 g o parte di questo peso	5.— din.
" 500 g	20.— "	Per l'estero peso massimo	3.— kg, in forma legata
" 1000 g	30.— "		5.— kg.
" 2000 g	50.— "		
" 3000 g	70.— "		
" 5000 g	100.— "		

Peso massimo 3.— kg, in forma legata al massimo 5.— kg.

4. GIORNALI E PERIODICI

a) giornali

Per ogni esemplare	indirizzati	non indirizzati
fino a 100 g	0.30 din	0.15 din
fino a 300 g	0.50 din	0.30 din
fino a 500 g	1.— din	0.50 din

Per l'estero i giornali e periodici vengono tassati come stampati.

b) periodici

Per ogni copia	indirizzati	non indirizzati
fino a 100 g	0.40 din	0.20 din
fino a 300 g	0.80 din	0.40 din
fino a 500 g	1.50 din	1.— din

5. CAMPIONI MERCI

fino a 100 g	10.— din	fino a 50 g	10.— din
fino a 500 g	25.— din	per ogni ulteriori 50 g o parte di tale peso	5.— din.
Peso massimo	500 g.	Peso massimo	500 g.

6. LETTERE ASSICURATE

La tassa postale è composta di:

a) tassa postale di lettera raccomandata dello stesso peso;

b) tassa postale secondo il valore;

fino a 500.— din	20.— din
" 1000.— "	30.— "
" 5000.— "	60.— "
" 10000.— "	80.— "
" 50000.— "	100.— "
" 100000.— "	200.— "
" 500000.— "	400.— "
" 1 milione "	600.— "

La tassa postale della lettera assicurata per l'estero è composta di:

a) tassa secondo il peso che corrisponde alla tassa della lettera raccomandata per l'estero del peso corrispondente e

b) tassa secondo il valore: per ogni 300 franchi oro o parte di tale valore 50.— din

7. PACCHI

a) La tassa postale secondo il peso:

fino a 3.— kg	100 din
" 5.— kg	120 "
" 10.— kg	180 "
" 15.— kg	250 "
" 20.— kg	300 "

La tassa postale è stabilita nella tariffa speciale internazionale per pacchi.

b) la tassa secondo il valore è eguale alle lettere assicurate.

8. VAGLIA POSTALI

fino a 500.— din	20.— din	Per l'estero il servizio vaglia postali non è ammesso.
" 1000.— "	30.— "	
" 3000.— "	50.— "	
" 5000.— "	70.— "	
" 10000.— "	100.— "	
" 30000.— "	150.— "	
" 50000.— "	200.— "	

Per vaglia telegrafici viene corrisposta oltre alla tassa postale per l'importo del vaglia anche la tassa per il telegramma del vaglia.

9. VERSAMENTI E PAGAMENTI SU CONII CORRENTI

(Movimento assegni)

Per riscossioni e pagamenti:

fino a 500.— din	10.— din
" 1000.— "	15.— "
" 3000.— "	25.— "
" 5000.— "	30.— "
" 10000.— "	35.— "
" 30000.— "	55.— "
" 50000.— "	70.— "
" 100000.— "	110.— "

Per ogni ulteriori 100.000 dinari o parte di tale importo din 10.—. La tassa postale viene pagata in contanti.

10. LETTERE DI TITOLARI DI CASELLE POSTALI

I titolari di caselle postali corrispondono per la corrispondenza locale reciproca per ogni pezzo din 5.—. La tassa di raccomandazione in tali casi viene pagata per intero.

11. TASSA DI RACCOMANDAZIONE

Interno	Estero
din 35.—	din 40.—

12. TASSA PER ESPRESSI

Per lettere din 35.—	per lettere din 60.—
per pacchi din 80.—	

13. RICEVUTA DI RITORNO

Ricevuta di ritorno 35 din	a) all'atto della consegna	30.— din
per lettere giudiziarie e lettere di comitati popolari 20.— din	b) dopo la consegna	40.— din

Dopo la consegna

70.— din

14. FERMO POSTA

a) Per lettere	15.— din	a) Per spedizioni in arrivo dall'estero ed indirizzate fermo posta viene esatta dal destinatario la tassa postale di fermo posta stabilita per l'interno e ciò nell'importo semplice.
b) per pacchi e lettere assicurate	20.— din	b) Per le spedizioni indirizzate all'estero fermo posta non viene esatta la tassa postale per la manipolazione di fermo posta.

15. SPEDIZIONI INGOMBRANTI

Oltre la tassa stabilita per i pacchi secondo il peso viene esatto dal mittente ancora il 50%.

16. RISPEDIZIONE

e restituzione di pacchi, la tassa postale viene conteggiata secondo il peso e il valore.

Tutte queste tasse vengono pagate dal destinatario.

17. RICEVUTA DI SPEDIZIONE REGISTRATA

Viene esatta la tassa di 50.— din.

La tassa stessa viene apposta in francobolli sulla ricevuta di spedizione registrata.

18. DISPOSIZIONI DI SPEDIZIONI DA PARTE DEL MITTENTE

Per la richiesta di restituzione della spedizione, cambiamento dell'indirizzo viene esatta la tassa di 35.— din

19. RECLAMI

35.— din 40.— din

20. DUPLICATO DEL VAGLIA

Se il vaglia è smarrito, distrutto o danneggiato per colpa del destinatario, viene riscossa per il rilascio del duplicato del vaglia la tassa di 50.— dinari.

Nel caso di smarrimento o danneggiamento del vaglia la tassa viene apposta sulla denuncia del destinatario del vaglia smarrito in francobolli segnatasse.

21. PROROGA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL VAGLIA

Per la proroga del termine per il pagamento del vaglia, quando rimane non pagato per colpa del destinatario, viene esatta la tassa di 50.— din

La tassa stessa viene corrisposta in francobolli segnatasse che vengono apposti sul vaglia.

22. RICOMPOSIZIONE PACCHI

Per il reimpallaggio del pacco senza riguardo al peso 50.— din

23. AUTORIZZAZIONE PER FRUIRE DELLA TARIFFA RIDOTTA

a) per giornali e periodici	300.— din
b) per la proroga dell'autorizzazione per l'anno successivo	200.— din

24. PROCURA POSTALE

a) La procura postale rilasciata per una volta	30.— din
b) annuale	100.— din

La tassa viene conteggiata in francobolli apposti sulla procura stessa.

25. TASSAZIONE

Per le lettere semplici, in parte o del tutto non affrancate, viene pagato l'importo doppio della tassa mancante.

26. TASSA DI SDOGANAMENTO

Per la mediazione del controllo doganale delle spedizioni postali da e per l'estero viene esatta la tassa:

a) per spedizioni di lettere e per assicurate, al pezzo	40.— din
b) per pacchi	80.— din

27. TASSA DI MEDIAZIONE PER BOLLATURA

Per la mediazione e bollatura di spedizioni postali dall'estero sottostanti al controllo doganale viene esatta la tassa di 50.— din

B. Servizi telegrafici

1. TELEGRAMMA SEMPLICE

per ogni parola	8.— din	La tassa per i telegrammi per l'estero è stabilita nella speciale tariffa internazionale.
almeno	80.— din	

2. TELEGRAMMI URGENTI

per ogni parola 16.— din
almeno 160.— din

3. TELEGRAMMI STAMPA

per ogni parola 4.— din
almeno 40.— din

4. TELEGRAMMA CON RISPOSTA PAGATA

La tassa per la risposta (RP) non può essere inferiore alla tassa per il telegramma semplice con dieci parole.

5. COPIA DEL TELEGRAMMA

- a) Per la copiatura del telegramma fino a 50 parole 60.— din
b) Per ogni ulteriori 50 parole o parte di 50 parole ancora 60.— din

6. RECAPITO DI TELEGRAMMA CON CORRIERE SPECIALE

Recapito di telegramma tramite corriere speciale per 1 km o parte di km

- a) di giorno 40.— din
b) di notte 80.— din

7. ABBONAMENTO PER L'INDIRIZZO TELEGRAFICO ABBREVIATO

Abbonamento per l'indirizzo telegrafico abbreviato al mese 200.— din

8. COMUNICAZIONE DI TELEGRAMMI PER TELEFONO

Per il ricevimento e spedizione di telegrammi per telefono per ogni 10 parole o parte di dieci parole 5.— din

9. RECLAMO DI TELEGRAMMA

La tassa per il reclamo è eguale a quella per la spedizione di lettere (A/19).

10. MANUTENZIONE DI LINEE TELEGRAFICHE

(Manutenzione di linee telegrafiche estere)

Per la manutenzione di linee telegrafiche estere locali ed interurbane la tassa annuale per ogni km ammonta a 600.— din

C) Servizi telefonici**1. COLLOQUI LOCALI**

Per una unità di colloquio locale dal posto telefonico pubblico 10.— din

2. COLLOQUI INTERURBANI

a) Durante il traffico intenso dalle ore 7 alle 21
Per colloqui interurbani semplici durante il traffico intenso la tassa per una unità ammonta a:

I. zona	fino a 25 km	70.— din
II. " da 25 km	" 50 "	120.— "
III. " " 50 "	" 100 "	160.— "
IV. " " 100 "	" 200 "	220.— "
V. " " 200 "	" 400 "	280.— "
VI. " " 400 "	" 600 "	320.— "
VII. " oltre	600 "	380.— "

b) Durante il traffico debole dalle ore 21 alle 7.
Per colloqui semplici interurbani durante il traffico debole la tassa per una unità ammonta a:

I. zona	fino a 25 km	50.— din
II. " da 25 km	" 50 "	80.— "
III. " " 50 "	" 100 "	100.— "
IV. " " 100 "	" 200 "	150.— "
V. " " 200 "	" 400 "	180.— "
VI. " " 400 "	" 600 "	200.— "
VII. " oltre	600 "	250.— "

c) Il colloquio è ritenuto interurbano quando viene svolto con l'intervento di due centrali di luoghi diversi senza riguardo alla loro distanza.

La tassa per colloqui telefonici internazionali è stabilita nella speciale tariffa internazionale.

3. COLLOQUI TELEFONICI URGENTI E URGENTISSIMI

Per colloqui urgenti viene corrisposta la tassa doppia, per urgentissimi invece la tassa quintupla di quella del colloquio semplice.

4. AVVISI TELEFONICI

Per avviso telefonico semplice si paga:

I. zona	fino a 25 km	30.— din
II. " da 25 km	" 50 "	40.— "
III. " " 50 "	" 100 "	50.— "
IV. " " 100 "	" 200 "	70.— "
V. " " 200 "	" 400 "	90.— "
VI. " " 400 "	" 600 "	110.— "
VII. " oltre	600 "	130.— "

Per l'avviso telefonico urgente si paga l'importo doppio dell'avviso telefonico semplice.

5. CONFERMA DI COLLOQUIO TELEFONICO EFFETTUATO

Per la conferma di colloquio telefonico effettuato si paga 10.— din

6. COMPUTAZIONE DEI SERVIZI A CREDITO dell'importo mensile 0.5%**7. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DEL CONTO**

Per il pagamento intempestivo del conto dei liquidati servizi telefonici a credito viene conteggiato il 2 % dell'importo fatturato, però almeno 100.— din

8. RIALLACCIAMENTO DEL TELEFONO

Per il riacciamento del telefono staccato dal circuito in seguito al mancato pagamento delle tasse telefoniche a credito viene conteggiata la tassa di 200.— din

9. ABBONAMENTI AL TELEFONO

Abbonamenti al telefono in luoghi con centralini a induzione

Abbonamento mensile per il telefono principale:

fino a 25 linee di abbonamento:

privati 400.— din
altri 700.— „

fino a 100 linee di abbonamento:

privati 700.— din
altri 1500.— „

fino a 100 ed oltre a 100 linee di abbonamento:

privati 800.— din
altri 2600.— „

10. ABBONAMENTO PER ALTRI IMPIANTI TELEFONICI INTERNI

a) Per la stazione secondaria, se l'abbonato del telefono principale e della stazione secondaria è la medesima persona, si paga il 50 % dell'abbonamento al telefono principale.

b) Per l'allacciamento doppio o in serie paga ogni abbonato il 75 % dell'abbonamento stabilito per il telefono principale.

c) Per l'allacciamento di gruppo paga ogni abbonato il 50 % dell'abbonamento per il telefono principale.

d) Per l'abbonamento al telefono secondario si paga il 20 % dell'abbonamento del telefono principale.

e) Per la suoneria — al mese 50.— din

f) Per il commutatore telefonico 50.— „

g) Per l'impianto di allacciamento interno si paga al mese 50.— „

Per ogni ulteriore allacciamento al mese 50.— „

h) Per la linea telefonica trasversale al mese 1000.— „

11. ABBONAMENTO PER IMPIANTI A CENTRALINO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE PIT

a) Per il centralino a induzione, per ogni telefono allacciato allo stesso, al mese 25.— „

b) Per il centralino con batteria centrale (SV) per ogni apparecchio telefonico, al mese 50.— „

c) Per ogni centralino automatico, per ogni apparecchio allacciato al centralino, al mese 100.— „

d) Per ogni linea, con la quale il centralino è collegato con la centrale pubblica telefonica, si paga l'abbonamento fissato per il telefono principale.

Oltre agli abbonamenti enumerati ai punti a, b, c e d si paga per ogni apparecchio allacciato al centralino ancora l'abbonamento fissato per ogni telefono secondario di abbonamento e per la stazione secondaria.

12. ABBONAMENTO PER CENTRALINI DI PROPRIETA' DELL'ABBONATO

a) Per ogni linea, con la quale il centralino è allacciato alla centrale telefonica, si paga l'abbonamento fissato per il telefono principale.

b) Per ogni apparecchio telefonico allacciato al centralino si paga l'abbonamento fissato per il telefono secondario di abbonamento rispettivamente per la stazione secondaria.

13. COLLEGAMENTO CONTINUO

Abbonamento:

a) Se il collegamento viene effettuato una volta al giorno, si paga al mese 300.— din

b) Se il collegamento si effettua due volte al giorno, si paga al mese 600.— „

14. COLLOQUI AD ORA FISSA

a) Per colloqui telefonici ad ora fissa effettuati durante il traffico intenso, si paga l'importo doppio del colloquio semplice durante il traffico intenso.

b) Per colloqui telefonici ad ora fissa effettuati durante il traffico debole si paga la tassa del colloquio telefonico semplice nel traffico debole.

15. CAMBIAMENTO DEL NUMERO TELEFONICO

Per il cambiamento del numero telefonico a richiesta dell'abbonato si paga la tassa di 300.— din

16. MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEGLI IMPIANTI TELEFONICI

a) Per la manutenzione di linee interurbane prese a nolo si paga il supplemento dell'ammontare delle spese effettive della manutenzione.

b) Per la manutenzione delle linee di abbonamento telefoniche nella circoscrizione locale più larga si paga secondo l'ammontare delle spese effettive della manutenzione.

c) Per la manutenzione delle linee di abbonamento telefoniche nella circoscrizione locale più ristretta non si paga alcuna tassa.

17. MANUTENZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI NOLEGGIATI

Per la manutenzione degli impianti telefonici noleggiati si pagano le spese effettive della manutenzione.

Impianti telefonici

18. IMPIANTI INTERNI

a) Per l'impianto interno del telefono principale o di un allacciamento doppio in serie 1000.— din

b) Per l'impianto interno della stazione secondaria con il commutatore 1000.— „

c) Per l'impianto interno del telefono secondario con il commutatore 1000.— „

d) Per l'impianto del secondo orciante telefonico 500.— „

- e) Per l'impianto della suoneria con il commutatore 1000.— „
 f) Per l'impianto del commutatore telefonico 500.— „
 g) Per l'impianto di un'installazione completa di allacciamento interno 1000.— „
 Per l'impianto di ulteriori allacciamenti, a 500.— „
 h) Per l'impianto del centralino si pagano le spese effettive.

19. IMPIANTI ESTERNI

- a) Per gli impianti esterni del telefono principale nella circoscrizione locale:
 1) In luoghi fino a 100 abbonati 3500.— d.n.
 2) In luoghi da 101 a 1000 abbonati 4500.— „
 3) In luoghi con oltre 1000 abbonati 5500.— „
 b) Se il nuovo abbonato occupa un locale con l'installazione esterna ed interna già eseguita, si paga per l'allacciamento 500.— „
 c) Per l'installazione esterna dell'allacciamento doppio e della stazione secondaria si paga il 75 % dell'importo fissato per l'installazione del telefono principale.
 d) Gli abbonati nella circoscrizione locale più larga pagano oltre alla tassa per l'installazione esterna ancora le spese effettive per la costruzione della linea.

20. TRASLOCO DEL TELEFONO

- a) Per il trasloco del telefono principale, della stazione secondaria, dell'allacciamento doppio o in serie nella circoscrizione locale si paga il 75 % dell'importo per l'installazione interna ed esterna per il telefono principale nel rispettivo luogo.
 b) Per il trasloco nella circoscrizione più larga si pagano inoltre le spese effettive per la costruzione della linea.
 c) Se l'abbonato occupa un locale con l'installazione interna ed esterna già eseguita, si paga per il trasloco la tassa di 500.— din
 d) Per il trasloco del telefono secondario 1000.— „
 Il trasloco del telefono secondario può venir effettuato soltanto contemporaneamente con il trasloco del telefono principale rispettivamente dell'installazione completa in serie o del centralino.

21. TRASLOCO DI ALTRI IMPIANTI TELEFONICI

- a) Per il trasloco dell'impianto stesso dell'installazione completa in serie e del centralino si pagano le spese effettive dello smontaggio e del montaggio nonché l'importo previsto per il trasloco di telefoni principali e secondari.
 b) Per il trasloco della suoneria 500.— din
 c) Per il trasloco del commutatore 500.— „
 d) Per il trasloco dell'installazione completa dell'allacciamento interno 1000.— „
 e) Per il trasloco di ulteriori allacciamenti, a 500.— „

22. TRASFERIMENTO DI IMPIANTI TELEFONICI

(Trasferimento del telefono)

- a) Per il trasferimento del telefono principale o secondario, della stazione secondaria, dell'allacciamento doppio in serie 1000.— din
 Se il trasferimento viene effettuato nello stesso locale 500.— „
 b) Se viene costruita la linea esterna da un edificio all'altro, si pagano le spese effettive.
 c) Lo smontaggio e l'allacciamento a nuovo dell'apparecchio telefonico a richiesta dell'abbonato 500.— „
 d) Per il cambio della specie dell'apparecchio a richiesta dell'abbonato o per il guasto dell'apparecchio 500.— „
 e) Il danno sugli impianti telefonici di abbonamento vengono conteggiati secondo le spese effettive.

23. TRASFERIMENTO DI ALTRI IMPIANTI TELEFONICI

- a) Per il trasferimento della suoneria 500.— din
 b) Per il trasferimento del commutatore telefonico 500.— „
 c) Per il trasferimento della installazione completa dell'allacciamento interno 1000.— din
 d) Per il trasferimento di ulteriori allacciamenti, a 500.— „

24. DANNI AGLI IMPIANTI TELEGRAFICI E TELEFONICI

In caso di danni agli impianti, linee e cavi telegrafici e telefonici ecc. paga il colpevole:

- a) Le spese effettive per la riparazione dell'impianto.
 b) Il supplemento per i proventi mancati per il tempo della durata della sospensione del traffico in seguito al guasto.

La presente tariffa entra in vigore per il traffico interno con il 15 novembre 1951 e per il traffico estero con il 6. 1. 1952.

Capodistria li 7 gennaio 1952.

N.o 144

Il direttore del servizio P.I.I.:
 f.to Gregor Hribar

Annunzi ed avvisi

Cons III 219/5

REGISTRO COOPERATIVE

Nel registro delle cooperative di questo Tribunale si accorda presso la Cooperativa di Consumo ed acquisti a g. l. di Verteneglio la trascrizione dei seguenti cambiamenti:

- Giorno della trascrizione: 15. 1. 1952.
 In base al verbale dell'assemblea generale ordinaria della nominata cooperativa dd. 1. 4. 1950 si trascrive:
 I nuovi membri del consiglio d'amministrazione sono:
 Kmet Giuseppe di Matteo, Verteneglio, vicepresidente,
 Sabadin Vittorio fu Giovanni, Buraki,
 Trento Basiglio fu Giorgio, Cattunari, membri,
 sostituiti:

Callegaris Giuseppe di Antonio e
Prodan Matteo fu Matteo.
Viene iscritto il bilancio per l'anno 1949.
Si cancellano i seguenti membri del consiglio d'amministrazione:

Delbello Giovanni, vicepresidente,
Kmet Giuseppe,
Fernetić Giovanni, membri.

Tribunale popolare circondariale
Capodistria, add. 11. maggio 1951.

Cons 247/2

Nel registro delle Cooperative di questo Tribunale si accorda presso la Cooperativa agricola acquisti e vendite a g. l. Strugnano la trascrizione dei seguenti cambiamenti:

Giorno della trascrizione: 17. 1. 1952.

In base al verbale dell'assemblea generale ordinaria della nominata Cooperativa dd. 16. 3. 1949 si trascrive:

I. All'entrata nella cooperativa ogni socio deve pagare almeno una quota. Le quote sociali ammontano a Lire 500.— per i capi-famiglia e Lire 100.— per i soci familiari. La tassa d'iscrizione è di Lire 50.— per i soci capo famiglia mentre i soci familiari non pagano la tassa d'iscrizione.

Le quote sociali non fruttano né interessi né dividendi e danno ad ogni socio il diritto di un voto solo.

II. I nuovi soci del consiglio d'amministrazione sono:

Simčić Ferdinando fu Giuseppe, Strugnano 12 e
Knez Klemente di Matteo, Strugnano 89, membri,
sostituiti:

Belčić Giovanni fu Antonio e
Valente Nicolò fu Valentino.

III. Si trascrive il deposito del bilancio per l'anno 1948.

IV. Si cancellano i seguenti membri del consiglio d'amministrazione:

Knez Mattia e
Valente Nicolò.

Tribunale popolare circondariale
Capodistria, li 14 dicembre 1951.

Cons III 288/1

Nel registro delle cooperative di questo Tribunale si accorda la seguente trascrizione:

Giorno della trascrizione: 24. 1. 1952.

In base al verbale dell'assemblea costituente della Cooperativa agricola di Ancarano dd. 23. 7. 1950 si trascrive:

I. Viene costituita con sede ad Ancarano una cooperativa a garanzia limitata sotto il nome: COOPERATIVA AGRICOLA ANCARANO.

La sfera d'azione: Il territorio del Comitato popolare locale Ancarano.

La Cooperativa viene costituita per un periodo di anni 20 che può essere prolungato o ridotto dall'assemblea generale dei soci.

II. La cooperativa si propone i seguenti compiti:

1. acquistare per vendere direttamente ai soci tutte le merci ed attrezzi necessari alla loro economia domestica, agricola ed altra,
2. vendere in comune i prodotti dei soci in stato grezzo o lavorati,
3. accendere ai soci anticipazioni sui prodotti ceduti allo scopo di vendita,
4. acquistare o prendere in affitto beni mobili ed immobili, macchinari, attrezzature ecc. necessari per il raggiungimento dei fini di cui sopra,
5. promuovere la frutticoltura, la viticoltura, l'allevamento del bestiame, la selvicoltura ed in genere la agricoltura istituendo speciali sezioni,
6. curare l'istruzione dei propri soci e sviluppare ed incrementare lo spirito di cooperazione tenendo delle conferenze, convegni e riunioni.

IV. La garanzia dei soci per gli obblighi della cooperativa è limitata a 5 volte l'ammontare della quota sociale.

Ciascun socio è tenuto a versare all'atto dell'ammissione almeno una quota sociale e pagare nel contempo la tassa d'iscrizione.

La quota sociale ammonta a din 150.— e la tassa d'iscrizione a din 6.—.

Le quote sociali non fruttano né interessi né dividendi e danno ad ogni socio il diritto di un voto solo.

L'assemblea generale ordinaria viene convocata ed effettuata dal consiglio d'amministrazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'invito all'assemblea deve essere inviato per iscritto a tutti i CPL nel cui ambito la cooperativa svolge i propri affari per la pubblicazione ed alla Federazione distrettuale di attività cooperativistica di Capodistria e pubblicato mediante affissione all'albo murale della cooperativa, delle sue filiali e spacci almeno 8 giorni prima che essa avesse luogo.

Tutti gli altri avvisi che la cooperativa è tenuta a fare ai propri soci vengono validamente fatti mediante invio per la pubblicazione a tutti i CPL del suo territorio e mediante affissione all'albo murale della cooperativa, delle sue filiali e spacci.

La ragione sociale e la manifestazione di volontà della cooperativa vengono sottoscritte da due membri del consiglio d'amministrazione e regolarmente dal presidente e dal segretario, uno dei quali può venir sostituito da un dipendente della cooperativa a ciò autorizzato dal consiglio d'amministrazione con il consenso dell'assemblea generale.

Il consiglio d'amministrazione è composto di 5 membri e due sostituiti eletti dall'assemblea generale a maggioranza semplice di voti e per la durata di un anno. La rielezione è ammessa.

I membri del consiglio d'amministrazione sono:

Maranzina Albino fu Andrea — presidente,
Eller Cesare di Giovanni — segretario,

Codarin Giuseppe di Giuseppe,
Sabadin Angelo di Carlo,

Visintin Boso di Antonio — tutti da Ancarano — membri,
sostituiti:

Garriera Giuseppe e
Petrucci Antonia.

Tribunale popolare circondariale
Capodistria, li 14 dicembre 1951.

Cons III 208/6

Nel registro delle cooperative di questo Tribunale si accorda presso la Cooperativa agricola acquisti e vendite a g. l. Momiano la trascrizione dei seguenti cambiamenti:

Giorno della trascrizione: 18. 1. 1952.

In base al verbale dell'assemblea generale ordinaria dei soci della nominata cooperativa dd. 15. 7. 1951 si trascrive:

Il nuovo membro del consiglio d'amministrazione è:

Dellosto Giovanni di Antonio da Cucibreg e
sostituiti:

Sveltini Mario e
Pelin Giuseppe.

Si trascrive il deposito del bilancio per l'esercizio 1950.

Si cancellano i seguenti membri del consiglio d'amministrazione:

Vigini Rodolfo e
Bubola Vittorio.

Tribunale popolare circondariale
Capodistria, li 10 gennaio 1952.

ORDINANZA

Go 6/52-2

Nella causa civile promossa dalla parte attrice De Domenico Ida nata Mahnić, Decani No. 246, contro la parte convenuta De Domenico Giovanni fu Letterio, ultima dimora Decani No. 246 ora assente e di dimora ignota, punto scioglimento matrimonio, essendo il convenuto irreperibile

viene alla parte convenuta nominato il curatore nella persona di Gombač Danilo, dipendente del Giudizio popolare distrettuale di Capodistria.

L'udienza viene fissata per il giorno 5. marzo 1952 alle ore 9.

La parte convenuta è citata di presentarsi all'udienza in persona oppure nominare il procuratore. Nel caso contrario la causa verrà trattata con il curatore nominato.

Tribunale popolare circondariale
Capodistria, li 23 gennaio 1952.



BOLLETTINO UFFICIALE

DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA

ANNO VI.

CAPODISTRIA 15 marzo 1952

No. 2

SOMMARIO:

PRESCRIZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA

6. Ordinanza sulle modifiche dell'ordinanza sui doveri dei datori di lavoro nell'attuazione delle assicurazioni sociali nonché sull'ammontare e sul modo di versamento dei contributi sull'assicurazione sociale.
7. Ordinanza sul fondo d'ammortamento.
8. Ordinanza sulla costituzione del fondo per le istituzioni sociali e sull'impiego dei suoi mezzi.
9. Ordinanza sulla liquidazione delle obbligazioni nell'economia non estinte, riferentisi agli anni 1948, 1949, 1950 e 1951.

10. Ordinanza sulle facilitazioni nel traffico di autocorrere e marittimo.
11. Regolamento sui documenti contabili.
12. Istruzione per la sistemazione.
13. Istruzioni sul rimborso delle spese di viaggio giornaliero agli operai e dipendenti, occupati nelle aziende economiche, negli enti e uffici pubblici.

RETTIFICA

ANNUNZI LEGALI

Prescrizioni del Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria

6. In base all'art. 8 del decreto sull'assicurazione sociale degli operai, dipendenti e loro famiglie di data 31 luglio 1951 il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette la seguente

ORDINANZA

SULLE MODIFICHE DELL'ORDINANZA SUI DOVERI DEI DATORI DI LAVORO NELLA ATTUAZIONE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI NONCHE' SULL'AMMONTARE E SUL MODO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SOCIALE

Art. 1

L'articolo 3 dell'ordinanza sui doveri dei datori di lavoro nell'attuazione delle assicurazioni sociali nonché sull'ammontare e sul modo di versamento dei contributi per le assicurazioni sociali del 14 agosto 1951 (Boll. uff. N.ro 9-47/51) viene modificato ed acquista il seguente tenore:

«Il contributo per le assicurazioni sociali degli operai e dei dipendenti viene fissato con il 36 % su tutte le retribuzioni dell'assicurato. Il contributo per le domestiche e le prestaservizi nell'economia domestica viene corrisposto nell'ammontare del 20% sulle retribuzioni.»

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale, viene però applicata dal 1. gennaio 1952 in poi.

Capodistria, li 8 febbraio 1952.

Il segretario:

f. to **Fabio Valentič**

Il presidente:

f. to **Julij Beltram**

7. In base all'articolo 7 del decreto sull'utile e sulla ripartizione dell'utile delle aziende economiche il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette la seguente

ORDINANZA

SUL FONDO D'AMMORTAMENTO

Art. 1.

Per assicurare i mezzi finanziari per la reintegrazione degli elementi del capitale fisso delle aziende amministrate dai collettivi di lavoro, le aziende devono versare gli importi d'ammortamento alla Banca d'Istria su un apposito conto individuale quale fondo d'ammortamento dell'azienda.

Art. 2.

Per i mezzi dei fondi d'ammortamento delle aziende la Banca d'Istria corrisponde l'interesse secondo il prescritto tasso di interesse. Il tasso di interesse viene stabilito dal Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 3.

I mezzi del fondo d'ammortamento si possono impiegare per le grandi riparazioni degli elementi del capitale fisso e per il ripristino degli elementi del capitale fisso sciupati, con dei nuovi.

Art. 4

Le aziende dispongono dei mezzi del fondo d'ammortamento a loro discrezione e precisamente:

a) per gli investimenti di costruzione in base al piano approvato fino alla concorrenza delle spese di costruzione previste dal preventivo secondo il decreto sull'esecuzione dei lavori d'investimento;

9.

In base all'art. 33 del decreto sulla compilazione ed esecuzione del bilancio di previsione emette il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria la presenta

ORDINANZA

SULLA LIQUIDAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI NELL'ECONOMIA NON ESTINTE, RIFERENTISI AGLI ANNI 1948, 1949, 1950 e 1951

Art. 1

Tutti i fornitori ed esecutori dei lavori devono presentare le fatture non saldate rispettivamente le situazioni per forniture e prestazioni degli anni 1948, 1949, 1950 e 1951 direttamente al compratore rispettivamente investitore allo scopo di procurarsi questi i mezzi presso il competente mandante rispettivamente organo finanziario.

Art. 2

I mandanti superiori raccolgono dai dipendenti mandanti, separatamente per ciascun anno, gli elenchi delle obbligazioni personali e materiali, dalle aziende economiche amministrate dai collettivi di lavoro invece anche gli elenchi delle obbligazioni per investimenti eseguiti dal 1 agosto 1951 in poi, previste dal bilancio di previsione per l'anno 1951, rimettendoli in seguito insieme con gli elenchi delle proprie obbligazioni al competente organo finanziario. Gli altri rapporti delle aziende economiche nei confronti del bilancio di previsione si regoleranno dopo l'avvenuta approvazione dei conti consuntivi annuali.

Art. 3

Gli elenchi delle obbligazioni degli organi dipendenti devono essere firmati dai loro mandanti e contabili responsabili per la resa dei conti. La richiesta per assicurarsi i mezzi che il mandante superiore inoltra al proprio organo di finanza, dev'essere sottoscritta dal mandante superiore e dal contabile responsabile per la resa dei conti.

Gli elenchi devono essere compilati separatamente e precisamente:

- a) per obbligazioni personali e materiali;
- b) per obbligazioni che si riferiscono a investimenti previsti dal piano d'investimento e
- c) per obbligazioni che si riferiscono a investimenti non compresi nel piano.

Gli elenchi delle obbligazioni, compilati separatamente per ciascun anno, devono contenere i seguenti dati:

Il numero progressivo, la persona alla quale l'obbligazione dev'essere pagata (venditore, esecutore della prestazione), quando è sorta l'obbligazione, causale di questa, importe dell'obbligazione (indicare nell'apposita colonna le obbligazioni, per le quali è stato stanziato il credito e separate quelle prive di tale stanziamento) e la motivazione. La motivazione deve contenere il motivo dell'intempestiva liquidazione e la persona responsabile della stessa. Se per l'obbligazione non vi era stanziamento di credito alcuno oppure se la stessa è sorta fuori piano, bisogna indicare

nella motivazione la causale dell'obbligazione. Se dal 1. agosto 1951 in poi trattasi di impiego dei mezzi circolanti nelle aziende per scopi d'investimento, bisogna chiarire il motivo per cui i mezzi circolanti sono stati impiegati a tale scopo ed indicare contemporaneamente la persona responsabile del fatto.

Art. 4

L'ultimo termine per la presentazione delle richieste dei mandanti superiori al proprio organo finanziario allo scopo di garantirsi i mezzi per le obbligazioni non estinte e riferentisi agli anni 1948, 1949, 1950 e 1951 è la data del 30 aprile 1952.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 5 marzo 1952.

Il segretario:
f. to Fabio Valentič

Il presidente:
f. to Julij Beltram

10.

In base all'art. 1 del decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria del 3 agosto 1947 sull'autorizzazione data al Comitato esecutivo di emanare decreti ed ordinanze nel campo economico, il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette la seguente

ORDINANZA

SULLE FACILITAZIONI NEL TRAFFICO DI AUTOCORRIERE E MARITTIMO

Art. 1.

Sulle tariffe vigenti nel traffico di autocorriere e marittimo vengono concesse le seguenti facilitazioni:

1) Gli operai e i dipendenti delle aziende amministrate dai collettivi di lavoro, degli enti e uffici dei comitati popolari e delle organizzazioni sociali, che hanno un periodo di lavoro ininterrotto di almeno 11 mesi o con interruzioni negli ultimi due anni di 18 mesi, come pure gli appartenenti alla difesa popolare e i pensionati diretti hanno diritto tre volte all'anno (sei corse) al 50% di riduzione, i membri della loro famiglia intima ed i pensionati indiretti invece godono di tale facilitazione una volta all'anno (due corse).

I figli dai compiuti 4 a 10 anni di età hanno diritto in base al sopra detto al 75% di riduzione.

Sono membri di famiglia intima il coniuge ed i figli sotto i 18 anni, se frequentano la scuola invece fino ai compiuti 24 anni di età.

2) Gli operai e i dipendenti organizzati nei sindacati, i soci delle cooperative agricole di produzione, come pure i membri della loro famiglia intima godono della riduzione del 75% nei viaggi di licenza annuale.

I nominati godono di tale riduzione soltanto una volta all'anno nel viaggio di andata e del ritorno.

Art. 4

I documenti devono esseri scritti a inchiostro, matita copiativa o macchina e precisamente in originale o con l'ausilio della copiatura.

Se i documenti sono emessi in più esemplari bisogna indicare in modo visibile quale degli esemplari serve d'appoggio per la registrazione.

Art. 5

I documenti, tanto nel testo quanto nei numeri non devono contenere rettifiche, cancellazioni o variazioni in seguito alle quali la regolarità del documento potrebbe dare sospetti.

Gli eventuali errori nei documenti occorre correggere in maniera di depennare il testo o importo originale e scrivere sopra di esso il nuovo testo o importo regolare.

La cancellazione dev'essere sottile, così da poter leggere il testo originale.

Oltre alla rettifica dell'errore bisogna indicare in tale documento ancora esplicitamente »rettificato«. La rettifica dell'essere confermata con la firma (marafa) della persona autorizzata a firmare il rispettivo documento apponendone la data della rettifica.

Gli ordini alla cassa o alla banca nei quali sono sorti errori non si possono correggere normalmente, ma bensì bisogna annullarli ed emettere nuovi.

Gli spazi destinati nei documenti per l'iscrizione del testo rispettivamente numeri sono da annullarsi, depennandoli normalmente nei casi in cui non occorre riempirli. Immediatamente dopo l'importo scritto in lettere occorre scrivere »dinari«, rispettivamente la denominazione della relativa unità di denaro, l'ulteriore spazio rimasto in bianco invece depennare. Altrettanto occorre annullare lo spazio in bianco davanti agli importi di denaro scritti in numeri.

Art. 6

Tutti i documenti che alla contabilità servono d'appoggio per la registrazione devono essere rimessi alla contabilità nel modo e termine fissati con apposita disposizione dal dirigente dell'azienda per assicurare così l'aggiornamento della contabilità.

Art. 7

I documenti che si riferiscono alle operazioni economiche eseguite devono prima della loro registrazione venir controllati, il che consiste nel verificare il loro contenuto formale, contabile e intrinseco.

L'esame del documento consiste nell'accertare se il medesimo contenga tutti i dati necessari, se il computo sia esatto, se le somme, le sottrazioni, le moltiplicazioni, le divisioni ed altre operazioni aritmetiche siano esatte, se l'operazione economica indicata nel documento sia verifera, se la medesima sia basata su una determinata ordinanza, decisione, decreto, contratto ed altro, come pure se l'operazione non sia illegale.

Dopo effettuato il controllo di cui sopra si appone sul documento la relativa clausola a firma della persona che ha eseguito il controllo e la data dell'effettuato controllo.

Se il documento non è compilato in conformità con le disposizioni rispettivamente esigenze del controllo, viene restituito a colui che l'ha presentato per dar luogo alla rettifica, completamento e motivazione.

Art. 8

Dopo effettuato il controllo del documento viene emesso l'ordine per la sua registrazione.

L'ordine di registrazione è atto scritto mediante il quale il caporagioniere rispettivamente colui che da questi è autorizzato ordina di effettuare la registrazione nei libri d'esercizio dell'azienda in base al documento controllato.

L'ordine di registrazione può venir emesso separatamente per ogni singolo documento oppure per più documenti affini insieme, contenenti operazioni analoghe del medesimo contenuto economico.

Gli ordini di registrazione devono essere emessi possibilmente per gruppi di tali documenti. Ciò vale anzitutto quando siano da compilarli diversi elenchi e resoconti sommari nella forma di tabelle che si possono impiegare quali ordini di registrazione e contemporaneamente anche quali dati riordinati per la parte operativa e per le necessarie analisi.

L'ordine di pagamento viene fatto su appositi moduli oppure sui documenti stessi. Se l'ordine di registrazione viene fatto sul documento stesso non si fa uso dell'apposito modulo, ma bensì l'ordine di registrazione viene iscritto sul documento, per cui si serve normalmente del relativo timbro.

L'ordine di registrazione è sottoscritto dal capo ragioniere rispettivamente contabile dell'azienda rispettivamente da colui che da questi è autorizzato.

Se il controllo del documento a sensi delle disposizioni del punto precedente è fatto da persona autorizzata anche ad emettere l'ordine di registrazione, deve oltre alla apposizione della clausola sull'eseguito controllo del documento emettere anche l'ordine di registrazione.

L'ordine di registrazione ha la seguente forma:

Ordine N.ro Da registrare nel mese di

Base per la registrazione (riferimento al documento e contenuto dell'operazione)	Addebito del conto		Accredito del conto		Importo
	sintetico	analitico	sintetico	analitico	

..... 195.....

Allegati

Il capo ragioniere:

Se l'ordine di registrazione è fatto sul documento stesso i dati della prima colonna (base per la registrazione) possono cadere.

Art. 9

La determinazione dei conti sui quali bisogna eseguire la registrazione secondo l'ordine più so-

pra dimostrato si effettuata in conformità con il contenuto dell'operazione economica nella forma del sistema semplice o composto:

a) un conto viene addebitato e l'altro accreditato (sistema semplice);

b) un conto viene addebitato e due o più conti accreditati o viceversa (sistema composto).

Non è lecito procedere secondo il sistema composto doppio in cui due o più conti contemporaneamente vengono addebitati e due o più conti contemporaneamente accreditati, poichè tale sistema aggrava nella contabilità il controllo della regolarità delle operazioni economiche, come pure il controllo delle registrazioni stesse.

Art. 10

Negli ordini di registrazione, come pure nelle registrazioni fatte nei libri d'esercizio si può indicare in luogo della denominazione scritta del conto il numero del medesimo risultante dal piano contabile.

Art. 11

Gli ordini di registrazione devono essere numerati indistintamente se emessi separatamente o sul documento stesso.

La numerazione va fatta nel modo in cui avviene il riordinamento dei documenti stessi rispettivamente secondo l'ordine con cui i documenti vengono depositi. Gli ordini di registrazione possono riordinarsi anche cronologicamente e dal numero 1 in avanti fino alla fine dell'anno oppure per mesi o perfino per giorni dal numero 1 in avanti. Gli ordini di registrazione possono essere sistemati anche per oggetto, ad esempio: separatamente i mandati di cassa per pagamenti, separatamente quelli di riscossione, separatamente le fatture in arrivo e separatamente quelle emesse, separatamente i documenti della banca, in seguito per ordini di lavoro, per reparti ecc. Il più delle volte si fa uso della combinazione dei due sistemi di numerazioni.

La numerazione degli ordini di registrazione deve garantire l'esattezza e la speditezza nel maneggiare i documenti.

Sui documenti che si allegano all'ordine di registrazione, quando il medesimo venga fatto separatamente, viene messa l'annotazione: »da allegarsi all'ordine di registrazione N.ro....., allegato N.ro....., data . . .«, sull'ordine di registrazione invece bisogna indicare quanti documenti si trovano in allegato e quali. Tale annotazione non è necessaria per quei documenti che con i loro dati indicano chiaramente su quale ordine di registrazione si riferiscono, quali ad esempio: i fogli d'ordinazione dei materiali, gli elenchi di lavoro rispettivamente resoconti della produzione, le calcolazioni e simili.

Art. 12

Dopo il decorso di ciascun mese di computazione occorre riordinare tutti gli ordini insieme con i relativi documenti in un dato modo secondo l'articolo precedente e deporli in appositi fascicoli nei quali devono essere fissati in maniera da non smarrirli.

Sulla copertina del fascicolo dev'essere scritto: a) la denominazione dell'azienda; b) la denomina-

zione ed il numero progressivo del fascicolo (oggetto), a incominciare dal primo dell'anno; c) periodo di computazione per il mese e l'anno; d) il primo e l'ultimo numero dell'ordine di registrazione depositi nel fascicolo.

Gli ordini di registrazione devono essere depositi secondo la loro numerazione. Se la numerazione è distinta per oggetto, la deposizione dev'essere fatta per numero progressivo degli ordini dei singoli oggetti. Se i documenti vengono staccati dagli ordini di registrazione, cosa che avviene ad esempio nello staccare i documenti degli ordini di lavoro, dei reparti e dei prodotti, bisogna indicare nei depositi ordini di registrazione il luogo dove i documenti tolti si trovano.

Art. 13

I documenti contabili, i resoconti sommari, le evidenze sul giro d'affari, gli stipulati, i bilanci con tutti gli allegati, il conto consuntivo, i libri d'esercizio e le schede rilegate sul tipo di libro mastro devono di regola fino all'approvazione del conto consuntivo essere custoditi in appositi ambienti o armadi nell'ordine più rigoroso e sotto la responsabilità del capo ragioniere, del contabile rispettivamente colui che all'uopo è designato.

Art. 14

Dopo il decorso dell'anno d'esercizio rispettivamente dopo l'approvazione del conto consuntivo tutti i documenti di cui all'art. 13 vengono consegnati all'archivio della contabilità per esservi conservati. I documenti destinati all'archivio della contabilità vengono registrati in un apposito libro archivio tenuto secondo il seguente modulo:

Data di ricevuta in custodia	N.ro del fascicolo (oggetto)	Indicazione dell'oggetto (fascicolo, libro)	Anno emessa	Contenuto		Osservazioni
				dal N.ro	dal N.ro	

Art. 15

Gli oggetti dell'archivio della contabilità possono venir ritirati dagli addetti dell'azienda soltanto con l'autorizzazione del capo ragioniere rispettivamente contabile verso certificato di ricevuta dell'addetto che ha preso l'oggetto richiesto.

A richiesta dell'autorità giudiziaria rispettivamente del competente organo di revisione i documenti contabili possono venir presi dall'archivio soltanto in base a richiesta scritta di tali organi. Il dirigente dell'azienda emette in base alla richiesta di tali organi l'ordine di consegna dei documenti richiesti. All'atto di prelievo del fascicolo o di singoli documenti occorre annotare il fatto nel libro archivio deponendo nel fascicolo in luogo dei documenti prelevati il relativo certificato e possibilmente il duplicato del documento.

2) con la decisione speciale di sistemazione: con questa vengono stabiliti oltre al numero complessivo dei posti di lavoro dei dipendenti e del personale tecnico ausiliario e della sua divisione per rami anche la qualifica (professione), l'importo per il grado di capacità professionale (gruppo di paga), l'importo per le condizioni specifiche del lavoro e l'importo per il grado di responsabilità separatamente per ciascun posto di lavoro; i singoli posti di lavoro devono risultare nella decisione suddivisi per unità organizzative interne;

3) con la decisione modificatrice della sistemazione, con la quale si permettono nuovi o sopprimono i già esistenti posti di lavoro.

Art. 5.

I posti di lavoro e le qualifiche (professioni) per i singoli posti di lavoro negli uffici, enti ed aziende pubbliche vengono stabiliti con decisione scritta secondo l'articolo precedente dal Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria, il quale dispone per l'esecuzione di tutti gli affari in materia di sistemazione di un'apposita commissione per la sistemazione.

Art. 6

La commissione per la sistemazione ha soprattutto i seguenti compiti:

1) propone l'emissione delle decisioni e di altri provvedimenti per la sistemazione negli uffici od enti; sorveglia la sistemazione dei posti di lavoro ed esamina le proposte di sistemazione, presentate dai comitati amministrativi delle aziende;

2) sorveglia l'esecuzione dei principi organizzativi e delle decisioni di sistemazione nonché delle disposizioni concernenti la categorizzazione a sensi del decreto sulle retribuzioni delle persone in rapporto di lavoro e d'impiego;

3) tiene evidenza dei posti di lavoro sistemati e segue da vicino la loro effettiva occupazione;

4) tiene d'occhio la tendenza di ridurre le spese amministrative nell'apparato amministrativo pubblico.

La commissione per la sistemazione disimpegna questi suoi compiti soprattutto nei modi seguenti:

a) procede all'accertamento, in base ai principi organizzativi, della composizione e dei compiti delle singole unità organizzative, della indispensabilità ed entità dei singoli posti di lavoro e, con riferimento ai compiti dei singoli posti di lavoro, della specie e grado di capacità professionale che i dipendenti devono possedere in questi posti di lavoro;

b) procede all'accertamento delle relazioni d'affari reciproche dei singoli posti di lavoro allo scopo di stabilire l'occorrenza vastità di affari dei singoli posti di lavoro e per conseguire una maggior evidenza e gestione razionale;

c) organizza la necessaria ispezione allo scopo di sorvegliare e accertare il modo con cui vengono osservate le decisioni di sistemazione e

d) compie le relative analisi organizzative ed altre, proponendo in base agli accertamenti i necessari provvedimenti.

Art. 7

La commissione per la sistemazione può proporre la sospensione del pagamento di spese straordinarie, se tali spese sono in contrasto con le disposizioni vigenti oppure con la decisione di sistemazione. La decisione di sospensione del pagamento è emessa dall'apparato amministrativo dei comitati popolari, per gli enti del bilancio di previsione invece dal Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria rispettivamente dall'organo competente per l'assunzione in servizio.

Art. 8

La commissione per la sistemazione può organizzare apposite commissioni per il controllo, lo studio e l'accertamento dei posti di lavoro e dell'entità dei lavori dei singoli posti di lavoro, dei loro rapporti reciproci, dell'organizzazione del lavoro, nonché per la determinazione di diversi normativi delle singole unità organizzative.

Tutti gli uffici, enti e aziende amministrati dai collettivi di lavoro devono fornire alla commissione per la sistemazione dati sull'occupazione, sul numero degli impiegati e operai, sulle retribuzioni delle persone occupate, sul fondo paghe, sul sistema organizzativo e sui compiti delle singole unità organizzative.

Art. 9

Le proposte per la sistemazione dell'apparato e del personale tecnico ausiliario delle aziende amministrati dai collettivi di lavoro vengono fatte dal comitato amministrativo dell'azienda.

Art. 10

Disposizioni più dettagliate per l'applicazione delle norme sulla sistemazione verranno emesse all'occorrenza dal Consiglio per la legislazione e l'edificazione del potere popolare.

Capodistria, li 5 marzo 1952.

Il segretario:

Il presidente:

f. to Fabio Valentič

f. to Julij Beltram

13.

In base all'art. 25 dell'ordinanza sulle spese di viaggio e trasferte per operai, impiegati e dipendenti del 14 agosto 1951 (Boll. uff. N.ro 9-52/51), il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette le seguenti

ISTRUZIONI

SUL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO GIORNALIERE AGLI OPERAI, IMPIEGATI E DIPENDENTI, OCCUPATI NELLE AZIENDE ECONOMICHE, NEGLI ENTI ED UFFICI PUBBLICI

1) Agli operai, impiegati e dipendenti occupati nelle aziende economiche, negli uffici ed enti pubblici possono venir rimborsate le spese di viaggio giornaliero per il viaggio di andata al lavoro e di ritorno dal medesimo.

2) Il rimborso delle spese di viaggio giornaliero viene fatto alle persone di cui al punto 1) delle presenti istruzioni solamente per le spese superiori a 600 dinari mensili. Le spese inferiori a 600 dinari mensili sono considerate spese ordinarie e non vengono rimborsate.

3) Del rimborso delle spese di viaggio giornaliero di cui ai punti 1) e 2) delle presenti istruzioni e dell'importo stesso da rimborsarsi decide il direttore dell'azienda rispettivamente il dirigente dell'ufficio o ente, tenuto conto della necessità di servirsi di determinate specie di mezzi di trasporto, della distanza e di altre circostanze che possono influire sull'ammontare di tali spese.

4) Gli operai, impiegati e dipendenti che nell'andata al lavoro e nel ritorno dal lavoro viaggiano col mezzo di trasporto dell'azienda, devono rimborsare le spese di viaggio e precisamente fino a 600 dinari. Le spese eccedenti i 600 dinari mensili vanno a carico dell'azienda.

5) Il rimborso delle spese di viaggio giornaliero degli operai, impiegati e dipendenti è a carico dell'azienda, ufficio rispettivamente ente in cui gli operai, impiegati o dipendenti lavorano (rapporto di lavoro e d'impiego).

6) La liquidazione del rimborso è fatto dalla cassa che corrisponde le paghe e precisamente alla fine del mese.

7) Le presenti istruzioni entrano in vigore con il 1. aprile 1952.

Capodistria, li 5 marzo 1952.

Il segretario:
f. to Fabio Valentič

Il presidente:
f. to Julij Beltram

RETTIFICA:

Nel decreto sulle trasgressioni di data 10 dicembre 1951 (Boll. uff. N.ro 14-104/51) il punto 2 dell'art. 6 dev'essere del seguente tenore:

«Per le singole trasgressioni può venir prescritta la pena pecuniaria o la pena dell'arresto, però soltanto alternativamente.»

LA REDAZIONE

Annunzi legali

O 3936/49

Nella vertenza ventilatoria in morte di Vascon Adriana fu Pietro di Capodistria, Calle S. Leonardo 2, deceduta addì 18. XI. 1941 a Capodistria, senza aver lasciato dei figli, sono a questo Giudizio sconosciuti gli eredi universali della defunta. La suddetta è proprietaria intavolata degli immobili trovatisi nel comune catastale di Capodistria e precisamente una casa d'abitazione con conte.

Dato che gli eredi dell'ereditanda sono sconosciuti, si invitano questi, di presentarsi non più tardi del giorno 1 maggio 1952 in questo Giudizio, ossia di rendere noti, entro il suddetto termine, i propri indirizzi. Contemporaneamente si invitano tutti coloro, che sono al corrente degli indirizzi degli eredi dell'ereditanda, di renderli noti a questo Giudizio tramite il tutore

nominato, degli immobili dell'ereditando, Gombač Danilo, impiegato presso questo Giudizio.

Nel caso che nessuno degli eredi universali della sunnominata Vascon Adriana non renderà noto il proprio indirizzo, tutto il patrimonio dell'ereditanda, passerà al Patrimonio popolare, rappresentato dal Comitato popolare circondariale dell'Istria a Capodistria.

Giudizio popolare distrettuale
Capodistria, addì 29 gennaio 1952.

R 54/52

Gamboz Marcello fu Giovanni e di Razza Caterina, nato a Pirano il 20. 10. 1914, ultimamente residente in Parezzago 138, venne nell'anno 1940 richiamato alle armi ed inviato al fronte greco, dove all'atto dell'armistizio Badoglio venne fatto prigioniero e trasferito in un campo di concentramento di Lipsia, dove venne a morire in seguito ai patimenti addì 22. 2. 1944.

Mancando una dichiarazione ufficiale della sua morte viene dietro istanza della cognata Gamboz Maria avviata la procedura allo scopo della comprovazione della morte dell'assente.

Viene quindi ognuno diffidato a dare al Giudizio o al suo curatore Močnik Valentino in Pirano, notizie della sunnominata persona fino al 20. 4. 1952. Trascorso tale termine il Giudizio deciderà sulla prova della morte.

Giudizio distrettuale popolare
Pirano, li 1. 2. 1952.

R 88/52

Ravalico Giacomo fu Giovanni e fu Elisabetta Fonda, nato a Pirano il giorno 11. 3. 1887 e già residente in Via Figarola 69, veniva chiamato alle armi nel Regg. LJR 5 ed inviato al fronte russo, dove nel mese di febbraio 1915 in un combattimento nei pressi di Przemysl veniva ferito a morte.

Mancando una dichiarazione ufficiale della sua morte viene dietro istanza della moglie Ruzzier Domenica in Ravalico avviata la procedura allo scopo della dichiarazione di morte, del suddetto.

Viene quindi ognuno diffidato a dare al Giudizio sottoscritto o al suo curatore Močnik Valentino in Pirano notizie della sunnominata persona fino al giorno 23. 3. 1952. Trascorso detto termine il Giudizio deciderà sull'istanza stessa.

Giudizio distrettuale popolare
Pirano, li 4. 2. 1952.

REGISTRO COOPERATIVE

Cons III 247/3

Nel registro delle Cooperative di questo Tribunale si accorda presso la Cooperativa agricola acquisti e vendite a g. l. Strugnano la trascrizione dei seguenti cambiamenti:

Giorno della trascrizione: 17. 1. 1952.

In base al verbale dell'assemblea generale ordinaria della nominata Cooperativa dd. 13 maggio 1950 si trascrive:

Il nome della cooperativa: Cooperativa agricola a g. l. Strugnano.

I nuovi membri del consiglio d'amministrazione sono:

Zancolich Romildo di Antonio, Strugnano 169 — presidente,
Gibac Stanko di Giuseppe, Corte — cassiere,
Giassi Giulio di Pietro, Strugnano 19 — segretario,
Belčić Giuseppe fu Antonio, Strugnano 27,
Krizman Giorgio di Antonio, Strugnano 34,
Lugnani Guerrino di Francesco, Strugnano 173 — membri e
sostituto:

Braico Mario di Maria.

Viene trascritto il deposito del bilancio per l'esercizio 1949.

Si cancellano i seguenti membri del consiglio d'amministrazione:

Giassi Pietro — presidente,
Zancolich Romildo — segretario,
Savron Pietro — cassiere,
Knez Luigi,
Simčić Ferdinando,
Knez Klemente — membri e
sostituto:

Belčić Giovanni.

Tribunale popolare circondariale
Capodistria, li 24. dicembre 1951.



BOLLETTINO UFFICIALE

DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA

ANNO VI.

CAPODISTRIA, 29 marzo 1952

No. 3

SOMMARIO:

14. Ordinanza sul procedimento da seguirsi nella liquidazione delle aziende economiche.
15. Ordinanza sulla denuncia obbligatoria della tubercolosi.
16. Ordinanza sulla cura gratuita della tubercolosi.
17. Regolamento sull'istituzione, organizzazione e lavoro dei dispensari antitubercolari.

Prescrizioni del Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria

14.

In base al decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria del 3 agosto 1947 sull'autorizzazione data al Comitato esecutivo di emanare decreti ed ordinanze nel campo economico, il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette la seguente

ORDINANZA

SUL PROCEDIMENTO DA SEGUIRSI NELLA LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE ECONOMICHE

I. Disposizioni generali

Art. 1

Se l'azienda economica cessa con la sua attività, viene ordinata ed eseguita la sua liquidazione.

Art. 2

La liquidazione dell'azienda viene fatta in base alla decisione di cessazione dell'azienda. La liquidazione viene ordinata dall'organo dell'amministrazione economica ed eseguita dalla commissione di liquidazione.

Art. 3

Con la decisione di liquidazione dell'azienda viene fissato d'accordo con l'organo finanziario anche il termine entro il quale la liquidazione dev'essere fatta.

L'organo che ha emesso la decisione di liquidazione dell'azienda può su proposta motivata della commissione di liquidazione prolungare per motivi fondati tale termine, di comune accordo con l'organo finanziario.

Art. 4.

E compito della commissione di liquidazione constatare lo stato finanziario dell'azienda, esigere i suoi crediti, estinguere con i mezzi disponibili dell'azienda i suoi debiti, adempiere gli altri suoi obblighi e portare a termine gli affari correnti e non definiti.

Art. 5

La commissione di liquidazione dirige gli affari dell'azienda in liquidazione, la rappresenta e nei limiti dei suoi affari conclude i contratti previsti dalla presente ordinanza.

Art. 6

La cessazione dell'azienda, l'ordine per la sua liquidazione e i nominativi dei membri della commissione di liquidazione vengono iscritti nel registro delle aziende economiche dei comitati popolari.

Le iscrizioni secondo il comma precedente e quelle concernenti le variazioni successive vengono denunciate senz'indugio dalla commissione di liquidazione.

Art. 7

Fino all'iscrizione della commissione di liquidazione nel registro delle aziende economiche dei comitati popolari, l'azienda, per la quale venne decisa la cessazione dell'attività rispettivamente il suo lavoro e la gestione sono diretti dai suoi organi.

Con quest'iscrizione cessano i doveri degli organi stessi.

Contemporaneamente cessano valere le procure dei rappresentanti e procuratori dell'azienda in quanto la commissione di liquidazione non mantenga tali procure in vigore all'atto dell'iscrizione nel registro delle aziende economiche dei comitati popolari.

Gli organi dell'azienda finora in carica rispettivamente i loro membri devono dare alla commissione di liquidazione su richiesta gli elementi concernenti la gestione precedente dell'azienda ed il loro lavoro in qualità di organi dell'azienda.

Art. 8.

Dopo emessa la decisione sulla cessazione dell'azienda gli organi della stessa, finchè sono in carica, e la commissione di liquidazione possono stipulare nuovi affari in nome dell'azienda solamente in quanto ciò si presenta necessario per ultimare gli affari non definiti.

Art. 9

L'organo dell'amministrazione economica ha anche nei confronti dell'azienda in liquidazione i diritti e doveri stabiliti dalle disposizioni legali vigenti, tuttavia solamente nei limiti della gestione dell'azienda in liquidazione.

Art. 10

Dopo emessa la decisione sulla liquidazione dell'azienda alla ditta dell'azienda viene aggiunta in calce l'indicazione »in liquidazione«.

II. Commissione di liquidazione

Art. 11.

La commissione di liquidazione è nominata dall'organo dell'amministrazione economica d'accordo con l'organo finanziario; egli anche esonera i suoi membri.

La commissione di liquidazione viene nominata con la decisione di liquidazione dell'azienda.

Art. 12

La commissione di liquidazione è composta del presidente e di due o quattro membri.

I membri della commissione di liquidazione sono di regola scelti tra i dipendenti dell'azienda in liquidazione.

Le persone che erano membri del comitato amministrativo dell'azienda in liquidazione, il capo ragioniere e il capo contabile nonché le persone che nell'azienda stessa avevano la manipolazione del denaro e dei materiali non possono essere membri della commissione di liquidazione.

Art. 13

La commissione di liquidazione è rappresentata dal suo presidente.

L'azienda in liquidazione viene sottoscritta dal presidente e da un membro della commissione di liquidazione.

Art. 14.

Per la validità delle deliberazioni della commissione di liquidazione è necessaria la presenza di tutti i suoi membri.

Si delibera a maggioranza di voti.

I verbali delle sedute della commissione di liquidazione vengono sottoscritti da tutti i suoi membri.

Art. 15

La commissione di liquidazione dispone del necessario personale ausiliario.

Il personale ausiliario è nominato ed esonerato secondo le disposizioni vigenti dal presidente della commissione di liquidazione d'accordo con l'organo finanziario; egli pure ne determina le retribuzioni.

Art. 16

Ai membri della commissione di liquidazione ed al suo personale ausiliario non può venir senza il consenso dell'organo finanziario assegnato nessun altro lavoro tanto fisso che provvisorio.

Art. 17

Il lavoro della commissione di liquidazione viene controllato dall'organo dell'amministrazione economica e dall'organo finanziario.

L'organo dell'amministrazione economica e l'organo finanziario controllano durante il procedimento di liquidazione il lavoro della commissione di liquidazione, impartiscono alla stessa istruzioni e decidono nei limiti della loro competenza.

III. Procedimento di liquidazione

Art. 18.

Non appena emessa la decisione sulla liquidazione s'incomincia con la consegna dell'azienda dalle mani del comitato amministrativo in quelle della commissione di liquidazione.

Il termine per la presa in consegna e la consegna viene stabilito dal presidente della commissione di liquidazione d'accordo con l'organo finanziario.

Art. 19.

Rilevata l'azienda la commissione di liquidazione compila il bilancio di apertura della liquidazione.

Il bilancio di apertura della liquidazione è il bilancio lordo ed il bilancio dei saldi, compilato secondo lo stato della contabilità alla data dell'emissione della decisione sulla liquidazione dell'azienda ed a cui devono venir aggiunti tutti gli allegati prescritti dall'istruzione sulla compilazione, controllo ed approvazione del conto consuntivo.

Art. 20

Dopo l'avvenuta iscrizione della liquidazione dell'azienda nel registro delle aziende economiche dei comitati popolari, la commissione di liquidazione avverte la Banca d'Istria di essere stato disposto per la liquidazione dell'azienda e che la procura delle persone autorizzate a firmare per l'azienda cessa di aver vigore.

La commissione di liquidazione deposita contemporaneamente presso la banca le firme dei propri membri.

Art. 21

All'atto di assunzione degli affari da parte della commissione di liquidazione, questa deve provvedere immediatamente all'inventario di liquidazione di tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare, vale a dire di tutti gli elementi sussistenti del capitale fisso e circolante a magazzino. L'inventario dev'essere firmato da tutti i membri della commissione d'inventario e compilato in base all'istruzione per l'assunzione a inventario degli elementi e delle loro fonti.

Art. 22.

La commissione di liquidazione pubblica immediatamente nel Bollettino ufficiale e nel giornale locale il fatto di essere stato disposto per la liquidazione dell'azienda e nominata la commissione di liquidazione.

Mediante tale annuncio la commissione di liquidazione invita i creditori ed i debitori dell'azienda in liquidazione di denunciare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso alla commissione stessa i propri crediti rispettivamente debiti verso l'azienda.

Con il consenso del competente organo finanziario il termine di denuncia dei crediti può essere prorogato al massimo fino a due mesi.

Art. 23.

La commissione di liquidazione, una volta accertati i crediti dell'azienda di liquidazione provvede all'esazione dei crediti liquidi ed esigibili.

Nel caso di accertamento di crediti inesigibili, la commissione di liquidazione rileva contemporaneamente anche il motivo dell'inesigibilità, provvedendo affinché i responsabili risarciscano il danno.

Art. 24

La commissione di liquidazione procede al pagamento dei debiti dai fondi disponibili dell'azienda in liquidazione, previo accertamento in base alle risultanze della contabilità o in altro modo che i debiti, e ciò soprattutto quelli denunciati nel termine fissato dall'avviso stesso, non siano stati ancora estinti.

Se l'azienda non dispone di mezzi con cui regolare i debiti di cui al comma precedente, l'organo finanziario le mette a disposizione i necessari mezzi, tuttavia al massimo fino alla concorrenza degli elementi dell'avviso stesso, non siano stati ancora estinti.

I debiti dell'azienda in liquidazione non denunciati alla commissione di liquidazione nemmeno dopo trascorso il termine fissato dall'avviso della stessa ed alla medesima comunque sconosciuti, vengono pagati a procedimento di liquidazione terminato dall'organo finanziario, tuttavia soltanto fino alla concorrenza, dell'ammontare eccedente gli elementi circolanti, versato dalla commissione di liquidazione nel bilancio di previsione.

Art. 25.

Gli elementi del capitale fisso dell'azienda in liquidazione vengono consegnati dalla commissione di liquidazione alle organizzazioni, enti ed organi economici, previsti dalla decisione sulla cessazione dell'azienda rispettivamente dalla decisione dell'altro organo all'uopo autorizzato con la decisione sulla cessazione dell'azienda.

Se con la decisione sulla cessazione dell'azienda non è stato disposto a chi siano da consegnarsi gli elementi del capitale fisso e comunque per la consegna di tali elementi non sia stato autorizzato altro organo, decide del fatto l'organo dell'amministrazione economica.

Il materiale, l'inventario minuto, le materie prime, i prodotti finiti ed i semifabbricati vengono venduti dalla commissione di liquidazione a prezzi di mercato.

Art. 26.

Con i mezzi dell'azienda in liquidazione destinati ai salari e stipendi degli operai e impiegati, l'azienda procede anzitutto alla liquidazione delle retribuzioni degli operai e impiegati dell'azienda a norma delle vigenti disposizioni sulle retribuzioni. Appena dopo l'eseguito pagamento di tali competenze può la commissione di liquidazione con la rimanenza procedere alla liquidazione delle altre obbligazioni dell'azienda in liquidazione.

Dei mezzi dell'azienda, rimasti dopo la sua liquidazione, dispone la commissione di liquidazione a sensi delle disposizioni emesse dal Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 27.

Se durante il procedimento di liquidazione si presenta la necessità di dover procedere alla stima delle singole parti del patrimonio dell'azienda in liquidazione, l'operazione viene fatta da uno o più esperti designati dal presidente della commissione di liquidazione.

Vengono nominati esperti le persone di adeguate cognizioni professionali.

Art. 28

La commissione di liquidazione compila a liquidazione ultimata il bilancio di chiusura della liquidazione.

Il bilancio di chiusura della liquidazione corredato dei relativi documenti e della relazione dettagliata sul lavoro svolto va rimesso dalla commissione di liquidazione al più tardi entro giorni otto dal decorso del termine per l'esecuzione della liquidazione all'organo finanziario per la relativa approvazione.

Art. 29

L'organo finanziario conferma il bilancio di chiusura della liquidazione, procede alla cancellazione dell'azienda dal registro delle aziende economiche dei comitati popolari, dando l'assolutorio ai membri della commissione di liquidazione come pure al direttore ed al comitato amministrativo dell'azienda.

L'assolutorio dato al direttore ed al comitato amministrativo non riguarda però l'esonero dalla responsabilità per atti irregolari compiuti nell'azienda che eventualmente potessero sorgere dopo l'avvenuta convalidazione del bilancio di chiusura della liquidazione.

Della liquidazione ultimata e dell'assolutorio dato ai membri della commissione di liquidazione, al direttore ed al comitato amministrativo dell'azienda, l'organo finanziario avverte l'organo che ha emesso la decisione di liquidazione dell'azienda.

Art. 30

Le spese del procedimento di liquidazione vengono pareggiate con i mezzi disponibili dell'azienda in liquidazione.

In mancanza di tali mezzi, le spese del procedimento di liquidazione vengono sopportate dall'organo finanziario.

Il preventivo delle spese del procedimento di liquidazione è compilato dalla commissione di liquidazione e dev'essere approvato dall'organo finanziario.

Art. 31.

L'archivio dell'azienda in liquidazione consegna la commissione di liquidazione in custodia all'organo che ha emesso la decisione di liquidazione dell'azienda.

IV. Disposizioni transitorie e finali

Art. 32.

Il procedimento di liquidazione delle aziende, iniziatosi prima dell'entrata in vigore della presente or-

dinanza e non ancora ultimato, viene eseguito a norma delle disposizioni della medesima.

La commissione di liquidazione dell'azienda di cui al comma precedente deve conformare il procedimento di liquidazione con le disposizioni della presente ordinanza entro giorno quindici dalla sua entrata in vigore.

Art. 33

Le disposizioni della presente ordinanza valgono analogamente anche per la liquidazione delle altre aziende amministrate dai collettivi di lavoro, per la liquidazione delle agenzie, dei servis e degli enti di competenza degli organi pubblici nonché per la liquidazione delle aziende, direzioni, agenzie e servis delle organizzazioni sociali e delle cooperative, federazioni cooperative, delle loro aziende, direzioni, agenzie e servis.

Art. 34.

Il Consiglio per le finanze del Comitato popolare circondariale dell'Istria è autorizzato ad emettere all'occorrenza istruzioni per l'applicazione della presente ordinanza.

Art. 35.

La presente ordinanza entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 6 marzo 1952.

Il segretario:

Il presidente:

f.to Fabio Valentič

f.to Julij Beltram

15.

In base al punto b) dell'art. 15 del decreto sulla denuncia obbligatoria delle malattie contagiose e sui provvedimenti per la prevenzione e la lotta contro le malattie contagiose, il Comitato esecutivo del Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette la seguente

ORDINANZA

sulla denuncia obbligatoria della tubercolosi

Art. 1

Per poter condurre la lotta contro la tubercolosi è fatto obbligo di denunciare tutti i casi accertati di malattie della tubercolosi polmonare aperta o chiusa e della tubercolosi di altri organi, come pure tutti i casi di morte in seguito alla tubercolosi.

Art. 2

Ogni medico ed ogni istituzione sanitaria deve denunciare al competente dispensario antitubercolare entro tre giorni da quello in cui per la prima volta ha fatto la diagnosi, il caso di malattia tubercolare.

Il dispensario antitubercolare deve tener evidenza delle malattie tubercolari denunciate per il proprio territorio secondo il sistema di cartoteca ordinata per dimora delle persone denunciate.

Art. 3

L'ufficiale dello stato civile del comitato popolare locale rispettivamente cittadino deve notificare al com-

petente dispensario antitubercolare entro tre giorni dalla denuncia di morte tutti i casi di morte in seguito alla tubercolosi.

I dispensari antitubercolari devono mettere a disposizione dei comitati popolari della loro circoscrizione tutti i dati inerenti alla mortalità ed alla percentuale di morbosità tubercolare.

Art. 4.

Ogni medico ed ogni istituzione sanitaria deve tenere il registro delle denunce delle malattie tubercolari e munire tutte le denunce presentate del numero sotto il quale l'ammalato di tubercolosi è registrato in esso.

Art. 5

Con la pena pecuniaria fino a 5.000 dinari è punito per trasgressione il medico rispettivamente il dirigente dell'istituzione sanitaria che in materia di denuncia delle malattie tubercolari agisce in contrasto con la disposizione dell'art. 2 della presente ordinanza.

Con la pena pecuniaria fino a 2.000 dinari è punito per trasgressione l'ufficiale dello stato civile che entro tre giorni dalla denuncia del decesso non notifica il caso di morte per tubercolosi al competente organo.

Art. 6

Istruzioni per l'applicazione della presente ordinanza emetterà all'occorrenza il Consiglio per la sanità e l'assistenza sociale del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 7

La presente ordinanza entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 20 marzo 1952.

Il segretario:

Il presidente:

f.to Fabio Valentič

f.to Julij Beltram

16.

In base all'art. 1 del decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria del 3 agosto 1947 sull'autorizzazione data al Comitato esecutivo di emanare decreti ed ordinanze nel campo economico, il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette la seguente

ORDINANZA

SULLA CURA GRATUITA DELLA TUBERCOLOSI

Art. 1

I malati affetti di tubercolosi aperta o chiusa attiva polmonare o agli altri organi non pagano retta ospedaliera alcuna e nemmeno le competenze per la cura o esami.

Art. 2

La cura gratuita degli ammalati tubercolosi viene fatta in tutti i dispensari antitubercolari, negli ambulatori distrettuali, negli ospedali e nei sanatori per i tubercolosi.

Art. 3

La retta ospedaliera degli ospedali comuni e dei sanatori verrà pagata per gli aventi diritto all'assicurazione sociale dall'Istituto per le assicurazioni sociali.

Per tutti gli altri malati tubercolosi le spese di cura o retta gratuita vanno a carico del preventivo di quella data istituzione sanitaria.

Art. 4.

I malati tubercolosi affetti di forme tubercolose inattive pagano negli ambulatori, ospedali e sanatori la metà della retta rispettivamente competenza. Gli esami e le cure nei dispensari antitubercolari sono però gratuite anche per tali malati.

Art. 5

La decisione sull'esonero dalla retta o sul riconoscimento del metà prezzo di cura verrà emessa dall'istituzione sanitaria in base al certificato medico.

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale, viene però applicata dal 1° gennaio 1952 in poi.

Capodistria, li 20 marzo 1952.

Il segretario:

Il presidente:

f.to Fabio Valentić

f.to Julij Beltram

17.

In base all'art. 15. punto b) del decreto sulla denuncia obbligatoria delle malattie contagiose e sui provvedimenti per la prevenzione e la lotta contro le malattie contagiose, il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette il seguente

REGOLAMENTO

SULL'ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E LAVORO DEI DISPENSARI ANTITUBERCOLARI

Disposizioni generali

Art. 1

Il dispensario antitubercolare è un'istituzione profilattico-terapeutica per la lotta contro la tubercolosi in un determinato territorio.

Art. 2

I dispensari antitubercolari sono:

- 1) il dispensario antitubercolare centrale — Ancarano,
- 2) i dispensari antitubercolari di Capodistria, Isola, Pirano e Buie.

Art. 3

Il territorio di ogni singolo dispensario antitubercolare verrà circoscritto dal competente consiglio distrettuale per la sanità e l'assistenza sociale d'accordo con il Consiglio per la sanità e l'assistenza sociale del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 4

Il dispensario antitubercolare è aperto per il pubblico nei giorni e ore prestabiliti, fissati dal competente consiglio distrettuale per la sanità e l'assistenza sociale, tenuto conto delle esigenze e condizioni del rispettivo luogo. Tale organo rende noto alle istituzioni sanitarie ed alla popolazione il giorno e l'ora dell'apertura del dispensario tramite i comitati popolari locali rispettivamente cittadini.

Se il dispensario non dispone di ambienti separati per l'esame dei bambini (con l'ingresso separato e sala d'aspetto), occorre fissare per il lavoro inerente ai bambini un apposito orario di lavoro e ciò nel modo da escludere il contatto dei bambini con i malati adulti.

Struttura organizzativa dei dispensari antitubercolari

Art. 5

Il dispensario antitubercolare consta di regola dei seguenti ambienti:

- 1) una sala d'aspetto chiara ed abbastanza ampia;
- 2) una stanza per l'assistente sanitaria, per lo schedario e d'aspetto; la stanza per l'assistente sanitaria e la sala d'aspetto devono comunicare tra di loro con una finestra di dispositivo protettivo;
- 3) una stanza per l'esame clinico e per il riforamento pneumotorace con uno spogliatoio attiguo per malati;
- 4) una stanza per l'esame radioscopico in comunicazione con la stanza per l'esame clinico e con la sala d'aspetto;
- 5) una sala d'aspetto separata per bambini con ingresso separato;
- 6) i necessari ambienti sanitari;
- 7) un piccolo ambulatorio comune.

Il dispensario antitubercolare centrale deve avere oltre agli ambienti succitati ancora i seguenti:

- 1) una stanza separata per l'esame clinico dei bambini con una sala d'aspetto e ingresso separati;
- 2) reparti speciali per gli esami radiografici, fluorografici e per altri lavori sistematici;
- 3) il laboratorio;
- 4) una sala d'aspetto per esami sistematici;
- 5) una sala per conferenze e la biblioteca;
- 6) altri ambienti necessari per il lavoro di diversi specialisti consulenti (un ambiente per il pediatra, uno per il laringoiatra e così via).

Art. 6

A capo del dispensario antitubercolare centrale sta un medico specialista per ftisiatria. Egli è coadiuvato da un determinato numero di altri medici e da un numero sufficiente di personale sanitario ed altro personale.

Il servizio di consulenza medica nel dispensario è disimpegnato di regola dal medico pediatra, laringoiatra e dal radiologo, all'occorrenza però anche da altri specialisti degli altri rami della medicina.

Il dispensario antitubercolare è diretto da un medico specialista per la ftisiatria o da un medico con un corso di specializzazione per la ftisiatria.

Di tutto l'andamento del dispensario antituberco-

lare, tanto dal punto di vista professionale quanto amministrativo — finanziario, è responsabile il capo del dispensario.

Art. 7

Il dispensario antitubercolare deve tenere oltre al capo medico del dispensario ancora i seguenti dipendenti:

- 1) tre assistenti sanitarie: una per l' ambulatorio, una per le visite a domicilio ed una terza per la BCG;
- 2) un addetto al laboratorio;
- 3) un amministratore;
- 4) un numero occorrente di personale tecnico.

In case di necessità e con riferimento al numero medio di visite fatte nel dispensario, il numero dei medici e dell'altro personale può venir aumentato. Il numero del personale del dispensario antitubercolare verrà fissato all'occorrenza e secondo l'entità del lavoro dal consiglio distrettuale per la sanità e l'assistenza sociale.

Art. 8.

Il dispensario antitubercolare tiene tutti i registri dell'amministrazione generale e della gestione materiale e di ragioneria prescritti per l'amministrazione generale.

Ogni dispensario antitubercolare tiene per la debita evidenza del lavoro professionale i seguente registri, schedari ed elenchi:

- 1) il registro generale degli ammalati, con l'indice, in cui viene iscritta ogni persona sottoposta alla visita medica, ad eccezione delle persone sottoposte a visite mediche in serie (visita sistematica);
- 2) il registro delle visite sistematiche;
- 3) il libro (con l'indice) delle persone vaccinate con il vaccino BCG;
- 4) il registro degli ammalati tubercolosi, denunciati secondo l'ordinanza sulla denuncia obbligatoria della tubercolosi;
- 5) il registro dei casi letali in conseguenza alla tubercolosi;
- 6) il diario delle visite a domicilio;
- 7) il diario dell'attività del dispensario.

L'evidenza delle persone visitate e degli ammalati, come pure l'evidenza delle persone vaccinate con il vaccino BCG è tenuta dai dispensari antitubercolari secondo il sistema a cartoteca.

Il modulo dei libri rispettivamente delle schede e degli elenchi verrà prescritto dal Consiglio per la sanità e l'assistenza sociale del Comitato popolare circoscrizionale dell'Istria.

Compiti dei dispensari antitubercolari

Art. 9

I dispensari antitubercolari hanno i seguenti compiti:

- 1) studiare l'epidemiologia della tubercolosi del loro territorio; per questo scopo raccolgono i dati sui casi di malattia tubercolare verificatisi tra la popolazione, elaborando e trasmettendoli al consiglio per la sanità e l'assistenza sociale del competente comitato popolare distrettuale; tengono l'evidenza sulla mortalità in seguito alla tubercolosi;
- 2) esaminare coi mezzi diagnostici moderni le persone che spontaneamente si annunciano per l'esame o inviate loro per l'esame da altri enti e medici, curare

nell'ambulatorio i malati tubercolosi ai quali si può applicare la cura ambulatoria, inviare i malati nei reparti tubercolari o proporli per la cura nei sanatori speciali;

3) tenere l'evidenza di tutti i malati tubercolosi di tutte le forme e stadi della malattia, chiamandoli al regolare esame di controllo;

4) tenere l'evidenza e di quando in quando chiamare all'esame di controllo tutti i membri di famiglia dell'ammalato, come pure di tutte le persone che vivono in contatto diretto con l'ammalato;

5) provvedere affinché i malati tubercolosi vengano occupati in servizi che corrispondono al loro stato di salute;

6) assegnare i bambini ammalatisi di tubercolosi o minacciato di tubercolosi per scopi profilattici e terapeutici della tubercolosi dei bambini in cura agli ambulatori policlinici pediatrici, ricavando da questi i dati sugli ammalati tubercolosi adulti scoperti. Se nel territorio del dispensario antitubercolare non esistono istituzioni policliniche pediatriche, viene/tale lavoro disimpegnato dal dispensario antitubercolare stesso;

7) esaminare sistematicamente singoli gruppi della popolazione mediante la radioseopia o la fluorografia e con prove alla tubercolina; esaminare sistematicamente soprattutto gli operai e la gioventù delle miniere e dell'industria, esaminare regolarmente due volte all'anno a titolo di controllo gli operai occupati nella produzione e vendita di generi alimentari nonché il personale occupato nella cura ed educazione dei lattanti, dei bambini e dei ragazzi;

8) eseguire vaccinazioni con il vaccino BCG (vaccino Calmette) in collaborazione con gli ambulatori policlinici pediatrici e con altre istituzioni sanitarie nella circoscrizione del dispensario;

9) eseguire visite a domicilio per constatare le origini dell'infezione e la tempestiva scoperta della persona ammalatasi nonché per il risanamento dell'abitazione degli ammalati tubercolosi;

10) provvedere per la disinfezione delle abitazioni delle abitazioni dopo la partenza o morte degli ammalati tubercolosi, come pure in altri casi quando ciò è ritenuto opportuno;

11) eseguire tutte le necessarie ricerche di laboratorio con i mezzi propri o con l'ausilio di altre istituzioni sanitarie;

12) fare la propaganda antitubercolare e per questo scopo come pure in tutti gli altri affari collaborare direttamente con i comitati popolari locali, con la sezione antitubercolare della Croce Rossa e con altre organizzazioni sociali;

13) lottare metodologicamente contro la tubercolosi e per questo scopo collaborare costantemente con i medici e con le istituzioni sanitarie del proprio territorio, regolando le loro azioni nella lotta contro la tubercolosi;

14) sbrigare altri affari che hanno per scopo la lotta contro la tubercolosi;

15) tenere tutti i registri regolamentari, la cartoteca e gli elenchi.

Il dispensario antitubercolare centrale disimpegna gli affari del dispensario antitubercolare ed ha oltre a ciò ancora i seguenti compiti:

1) impartire istruzioni professionali — metodologiche ai dispensari antitubercolari del proprio territorio;

2) esercitare la consultazione professionale nei dispensari non diretti dal medico specialista per la ftisiatria;

3) raccogliere ed elaborare a richiesta della delegazione per la sanità popolare presso il competente comitato popolare dati statistici dei dispensari antitubercolari dipendenti;

4) controllare l'attività professionale dei dispensari antitubercolari dipendenti;

5) impartire istruzioni professionali-metodologiche per la vaccinazione con il vaccino BCG nel proprio territorio, controllare i preparativi professionali metodologici di tale lavoro e curare in particolar modo la rivaccinazione;

6) svolgere azioni sul terreno autonomamente o in collaborazione con altre istituzioni antitubercolari del proprio territorio;

7) svolgere la propaganda antitubercolare nel proprio territorio e raccogliere dati sull'esecuzione e sui risultati di tutte le azioni di carattere propagandistico;

8) tenere l'evidenza sul movimento della mortalità e sulla percentuale della morbosità.

Art. 10

Tutte le prestazioni dei dispensari antitubercolari sono gratuite.

Art. 11.

Il Consiglio per la sanità e l'assistenza sociale del Comitato popolare circondariale dell'Istria emetterà all'occorrenza istruzioni particolareggiate per l'applicazione del presente regolamento.

Art. 12

Il presente regolamento entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 20 marzo 1952.

Il segretario:

f.to **Fabio Valentič**

Il presidente:

f.to **Julij Beltram**



BOLLETTINO UFFICIALE

DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA

ANNO VI.

CAPODISTRIA, 21 aprile 1952

No. 4

SOMMARIO:

PRESCRIZIONI DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA.

18. Decreto sull'amministrazione pianificata dell'economia popolare.

19. Decreto sul contributo sociale e sulle imposte.

20. Decreto sui bilanci di previsione.

21. Decreto sull'esecuzione delle pene, misure di sicurezza e misure di educazione e correzione.

ANNUNZI LEGALI.

Prescrizioni del Comitato popolare circondariale dell'Istria

18

In base all'ordine del Comandante il Distaccamento dell'APJ nel TLT di data 16 settembre 1947, in relazione al decreto della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Regionale per l'Istria di data 20 febbraio 1947, il Comitato popolare circondariale dell'Istria emette il seguente

DECRETO

SULL'AMMINISTRAZIONE PIANIFICATA DELL'ECONOMIA POPOLARE

I. Disposizioni fondamentali

Art. 1.

L'amministrazione dell'economia popolare si basa sul piano sociale del Circondario dell'Istria (piano sociale circondariale), sui piani sociali dei distretti e dei comuni delle città e sui piani autonomi delle organizzazioni economiche.

Art. 2

I piani sociali stabiliscono l'andamento di sviluppo delle forze produttive materiali e la suddivisione fondamentale dei proventi popolari tra il fondo di consumo dei lavoratori, i mezzi per il potenziamento d'investimento e per gli altri bisogni generali della collettività sociale, determinando le proporzioni fondamentali nella produzione e nella ripartizione.

I piani delle organizzazioni economiche determinano la natura della gestione economica delle medesime, tenendo conto all'uopo delle proporzioni fondamentali dei piani sociali.

Art. 3

I piani sociali sono pluriennali ed annuali.

I piani pluriennali si realizzano coi piani annuali.

Il piano annuale vale dal 1° gennaio al 31 dicembre (anno di pianificazione).

Art. 4

I piani sociali sono approvati dai comitati popolari a norma del presente decreto.

Art. 5

I distretti ed i comuni delle città accolgono indipendentemente i loro piani sociali; all'uopo essi devono osservare gli obblighi derivanti dalle proporzioni fondamentali stabilite dal piano sociale circondariale.

Art. 6

Le organizzazioni economiche e gli altri produttori pianificano e svolgono l'attività economica indipendentemente in conformità ai diritti e doveri stabiliti dalle disposizioni vigenti, attenendosi al riguardo alle proporzioni fondamentali dei piani sociali.

Art. 7

Le modalità di pianificazione vengono prescritte dal Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Conforme alle istruzioni generali impartite dal Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria, le organizzazioni economiche stabiliscono con il proprio regolamento le modalità ed il contenuto della pianificazione indipendente.

Art. 8

L'esecuzione dei piani sociali viene dimostrata nel resoconto finale.

Il resoconto finale viene presentato per l'approvazione al competente comitato popolare.

Art. 9

Le organizzazioni economiche sono: le aziende economiche, le associazioni economiche e le cooperative.

Sono aziende economiche: le aziende economiche ed altre organizzazioni economiche amministrate dai collettivi di lavoro e le aziende delle organizzazioni cooperativistiche e sociali.

Sono associazioni economiche: le organizzazioni cooperativistiche distrettuali e le associazioni dei produttori secondo i rami e i territori economici.

II. Contenuto dei piani

Art. 10

Il piano sociale circondariale stabilisce lo sviluppo delle forze produttive materiali del Circondario dell'Istria, i proventi popolari da conseguirsi e la loro suddivisione fondamentale.

Art. 11

Per poter conseguire lo sviluppo pianificato delle forze produttive materiali, dei proventi popolari e della loro suddivisione fondamentale, per garantire e dare la possibilità di ulteriore sviluppo indipendente delle organizzazioni economiche, il piano sociale circondariale stabilisce soltanto le proporzioni fondamentali per tutta l'economia del Circondario dell'Istria.

Le proporzioni fondamentali che il piano circondariale può comprendere sono:

a) la misura minima obbligatoria fino alla quale si deve sfruttare la capacità produttiva dei singoli rami di economia insieme e distinta per distretti;

b) le costruzioni d'investimento fondamentale secondo il loro valore con l'indicazione della loro capacità produttiva, da farsi nei singoli rami di economia insieme e nei singoli distretti;

c) il fondo paghe per rami di economia insieme e distintamente per distretti, necessario per poter le organizzazioni economiche di produzione e trasporti sfruttare la propria capacità a cui sono legate;

d) il grado medio di accumulazione e di fondi sociali calcolato dal fondo di consumo dei lavoratori nella produzione, nei trasporti e nel commercio e precisamente per tutto il Circondario dell'Istria, per i singoli rami dell'economia rispettivamente territori dell'economia e per singoli distretti;

e) il grado medio dell'eccedenza dei prodotti che viene versata nel bilancio di previsione quale contributo rispettivamente imposta — preso globalmente per ciascun ramo dell'economia;

f) i mezzi che si suddividono con il bilancio circondariale di previsione per sopperire ai fabbisogni sociali; in questo bisogna dimostrare anche le dotazioni previste per ogni singolo distretto e per il fondo paghe dei lavoratori pagati con i mezzi del bilancio di previsione;

g) la percentuale del previsto fondo sociale suddivisa tra il bilancio circondariale di previsione ed i bilanci distrettuali di previsione.

Il Comitato popolare circondariale dell'Istria stabilisce all'atto di accoglimento del piano sociale quali proporzioni fondamentali faranno parte del piano sociale ed in che rapporto reciproco.

Le modalità d'impiego delle proporzioni fondamentali sono prescritte dal Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 12

Nel piano sociale distrettuale possono venir poste le seguenti proporzioni fondamentali:

a) l'aliquota media dei mezzi che nel commercio, nell'industria alberghiera, nelle prestazioni ar-

tigiane (esercizi) ed altre si devono impiegare per investimenti propri e cui aliquota viene calcolata dal contributo sociale o dal reddito netto rispettivamente imposta;

b) i mezzi da destinarsi ai fabbisogni sociali mediante il bilancio di previsione del distretto; tra questi mezzi sono comprese anche le dotazioni previste per il distretto dal piano sociale circondariale come pure le dotazioni per i singoli comuni e comuni delle città nonchè il fondo di riserva del bilancio di previsione;

c) il valore complessivo delle costruzioni di alloggi e di tutti gli impianti comunali del loro territorio; all'uopo bisogna stabilire per tutte le organizzazioni economiche di tale territorio la percentuale di quella parte dell'accumulazione e dei fondi, di cui i distretti dispongono indipendentemente, che essi devono impiegare per fabbisogni comunali e degli alloggi dei loro collettivi di lavoro, e separatamente i valori degli investimenti finanziati con le dotazioni assegnate ai distretti, enumerando gli obiettivi e lo scopo dei medesimi;

d) l'importo complessivo e la suddivisione fondamentale del contributo sociale di tutte le organizzazioni economiche del loro territorio che secondo le disposizioni vigenti entra nel bilancio di previsione del distretto, come pure altri mezzi da dividersi con tale bilancio di previsione, ivi comprese le dotazioni del piano sociale circondariale ed il fondo di riserva del bilancio di previsione;

e) il valore della produzione artigiana e delle prestazioni artigiane.

Il piano sociale distrettuale comprende oltre alle proporzioni fondamentali, ancora un riepilogo dello sviluppo delle forze produttive materiali, un riepilogo dei proventi popolari pianificati ed un riepilogo della suddivisione fondamentale dei proventi popolari del distretto.

Art. 13

Il piano sociale distrettuale può imporre alle aziende dei singoli rami di impiegare una determinata percentuale di quella parte dei proventi netti di cui esse dispongono indipendentemente, per la costruzione di alloggi e di impianti comunali a beneficio del collettivo di lavoro.

Il piano sociale distrettuale può lasciare ai comuni delle città la determinazione della percentuale di cui al comma precedente.

Art. 14

Contemporaneamente con il piano sociale bisogna presentare al comitato popolare la relativa motivazione corredata di dati.

I competenti organi dei comitati popolari devono trasmettere ai comitati popolari anche la motivazione corredata di dati che questi ultimi richiederanno dopo che il piano sociale sia stato loro presentato.

La motivazione del piano sociale distrettuale deve contenere separatamente ogni singolo scostamento dal piano sociale circondariale, eseguito in base alle autorizzazioni concesse dal presente decreto.

Art. 15

Il piano sociale distrettuale comprende anche i sommari dei piani sociali dei comuni delle città nonché il riepilogo dello sviluppo dell'edificazione comunale e dell'economia locale dei comuni del territorio del distretto.

I comuni determinano lo scopo delle loro entrate nel modo autonomo mediante il bilancio di previsione.

III. Accoglimento dei piani sociali

Art. 16

Il piano sociale circondariale viene accolto con decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria su proposta del proprio Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo, prima di presentare la proposta del piano sociale circondariale al Comitato popolare circondariale dell'Istria, deve trasmetterla ai comitati popolari distrettuali, ai consigli operai delle aziende economiche, alle camere economiche ed agli organi circondariali e distrettuali delle organizzazioni sindacali e cooperativistiche, acciocchè diano in merito il loro parere e le loro osservazioni.

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria trasmette i pareri e le osservazioni che non ha accettato, unitamente alla proposta del piano sociale al Comitato popolare circondariale dell'Istria per il relativo esame e la decisione.

Art. 17

I piani sociali dei distretti e dei comuni delle città vengono accolti con decreto.

La proposta del piano sociale viene trasmessa ai consigli operai delle aziende economiche, alle camere economiche nel territorio del comitato popolare, al consiglio sindacale locale, agli organi dell'organizzazione sindacale distrettuale rispettivamente cittadina ed alle organizzazioni cooperativistiche distrettuali, acciocchè diano in merito il loro parere e le loro osservazioni.

Il piano sociale distrettuale viene trasmesso anche ai comitati popolari dei comuni delle città e dei comuni del territorio del distretto, acciocchè diano in merito il loro parere e le loro osservazioni.

Il comitato popolare deve esaminare nella sua sessione i pareri e le osservazioni pervenutegli.

Art. 18

All'atto di compilare la proposta del piano sociale il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria rispettivamente il comitato popolare distrettuale rispettivamente del comune della città devono richiedere dalle rispettive organizzazioni economiche il disegno dei propri piani, convocando i rappresentanti delle associazioni economiche per discutere con loro i disegni di questi piani.

Art. 19

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria ed i competenti organi dei comitati popolari distrettuali devono pubblicare i disegni dei piani sociali almeno un mese prima di presentarli al comitato popolare, facendoli conoscere al pubblico.

Art. 20

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria fisserà il termine entro il quale i piani sociali devono essere compilati.

Le proposte dei piani sociali vanno presentate ai comitati popolari almeno un mese prima dell'inizio dell'anno di pianificazione a cui si riferiscono.

IV. Esecuzione dei piani sociali

Art. 21

I competenti organi dei comitati popolari presentano dopo ogni anno di pianificazione compiuto, al proprio comitato popolare il resoconto definitivo per la relativa approvazione.

Il resoconto definitivo del piano sociale circondariale viene trasmesso dal Comitato esecutivo al Comitato popolare circondariale dell'Istria tramite la commissione dei conti acciocchè essa possa esaminarlo e trasmetterlo a sua volta, corredato della propria relazione, al comitato popolare.

Il competente Consiglio economico trasmetterà il resoconto definitivo del piano sociale distrettuale rispettivamente del piano sociale del comune della città, corredato della sua relazione, al proprio comitato popolare per l'esame.

Il resoconto definitivo comprende dati analoghi a quelli del piano sociale. Il resoconto dev'essere corredato della motivazione e dei dati come il piano sociale.

Al resoconto definitivo vanno allegati i dati statistici e di evidenza, riguardanti l'esecuzione dei piani indipendenti delle organizzazioni economiche.

Art. 22

Gli obblighi derivanti dalle proporzioni fondamentali dei piani sociali valgono per eseguiti se l'organizzazione economica ha sfruttato nel termine prescritto la misura minima di capacità stabilita dal piano sociale e se ha eseguito tutti gli altri obblighi previsti da tale piano.

Sul come l'organizzazione economica ha eseguito il proprio piano verrà accertato con deliberazione dal suo organo preposto in base ai dati contabili e di evidenza.

L'organizzazione economica deve presentare la propria deliberazione al competente organo economico amministrativo al più tardi entro quindici giorni dall'accoglimento della deliberazione.

Il contenuto che la deliberazione di esecuzione del piano deve avere, verrà prescritto dal Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 23

Il competente organo amministrativo economico può annullare la deliberazione di esecuzione del piano redatta irregolarmente o superficialmente e ciò entro un mese dal ricevimento di questa, pretendendo la modifica della deliberazione da parte dell'organizzazione economica; può però anch'esso stesso stabilire il grado fino al quale il piano è stato eseguito.

Per le organizzazioni cooperativistiche e sociali e per le loro aziende il diritto di cui al comma precedente spetta al comitato popolare che è

in primo luogo competente per la sorveglianza sulla loro attività.

Avverso la decisione di cui al primo e secondo comma del presente articolo l'organizzazione economica può ricorrere al comitato popolare superiore entro giorni otto dal ricevimento della decisione.

V. Provvedimenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dai piani sociali

Art. 24

Quando viene accertato che una o più organizzazioni economiche non adempiono o non potranno adempiere gli obblighi derivanti dai piani sociali, gli organi competenti per l'adempimento di tali obblighi possono prescrivere rispettivamente adottare i seguenti provvedimenti:

- a) stabilire i prezzi;
- b) vietare l'importazione e l'esportazione o determinare le condizioni per l'importazione e per l'esportazione;
- c) distribuire le materie prime principali ed alcuni prodotti, determinando anche il loro scopo;
- d) determinare l'impiego dei mezzi liquidi;
- e) sorvegliare la pianificazione e la costruzione degli obiettivi d'investimento;
- f) prescrivere le riserve operative;
- g) limitare l'impiego dei mezzi destinati agli investimenti propri;
- h) togliere o assegnare parti degli elementi del capitale fisso;
- i) sorvegliare l'impiego dei mezzi d'ammortamento.

Se il piano sociale circondariale non contiene le proporzioni fondamentali di cui all'articolo 11 del presente decreto, il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria può prescrivere quale provvedimento per l'esecuzione dei piani sociali quelle proporzioni che nel piano non sono comprese, quando con tale provvedimento non vengano rovesciate le proporzioni fondamentali, stabilite dal piano sociale circondariale.

Art. 25

Se qualcuna delle organizzazioni economiche non esegue il piano, può venir sottoposta all'amministrazione coattiva per eliminare le conseguenze sorte in conseguenza a tale stato di fatto.

Art. 26

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria prescriverà quali organi possono prescrivere rispettivamente applicare i provvedimenti di cui agli artt. 24 e 25 del presente decreto ed a quali condizioni.

Art. 27

Avverso i provvedimenti di cui agli artt. 24 e 25 del presente decreto, da emettersi in forma di disposizioni generali, le organizzazioni economiche interessate hanno il diritto di reclamo, da presentarsi al Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria oppure il diritto di ricorrere al Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Nei confronti delle singole organizzazioni si

applicano i provvedimenti di cui agli artt. 24 e 25 del presente decreto nella forma di decisione scritta e motivata. Avverso tale decisione l'organizzazione economica può ricorrere all'organo pubblico superiore entro giorni otto dal ricevimento della stessa.

Il ricorso sospende l'esecuzione della decisione, se nella medesima non sia disposto diversamente.

La decisione riguardante il ricorso dev'essere emessa entro giorni otto dal ricevimento della stessa.

Se il ricorso viene accolto mentre l'esecuzione della decisione non è stata rimandata, l'organizzazione economica ha diritto all'indennizzo.

Avverso la decisione emessa in merito al ricorso non si può iniziare il conflitto amministrativo.

L'indennizzo pagato ai sensi del presente decreto dev'essere dimostrato separatamente nel conto consuntivo dell'organizzazione economica.

VI. Sorveglianza sopra l'esecuzione dei piani sociali

Art. 28

Hanno diritto e dovere di sorvegliare l'esecuzione dei piani sociali gli organi economico-amministrativi e finanziari.

Tale sorveglianza consiste nel controllare se le organizzazioni economiche adempiono agli obblighi del piano derivanti dalle proporzioni fondamentali dei piani sociali.

I competenti organi economico-amministrativi e finanziari esercitano tale sorveglianza da soli, esaminando la situazione delle organizzazioni economiche in base all'evidenza corrente o attraverso la Banca d'Istria.

Art. 29

Possono esercitare il controllo diretto per accertare se le organizzazioni economiche adempiono agli obblighi a loro imposti con i piani sociali, soltanto in base a decisione scritta emessa dal competente comitato popolare rispettivamente dal suo organo, le persone all'uopo autorizzate con tale decisione.

Art. 30

Le istruzioni per la tenuta dell'evidenza vengono prescritte dal Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

VII. Disposizioni finali

Art. 31

Cessano di aver vigore tutte le prescrizioni che sono in contraddizione con il presente decreto.

Art. 32.

Fino a che non verranno costituite le commissioni dei conti, il resoconto finale verrà presentato per l'approvazione al Comitato popolare circondariale dell'Istria (art. 24) dal presidente del Consiglio economico.

Se qualche organizzazione economica è stata costituita in forma di azienda economica, mentre lo scopo della sua attività è diretto in primo luogo a provvedere ai bisogni di un dato organo pubblico,

l'organo competente per la costituzione di tale azienda può, ai fini di soddisfare tali bisogni, con la decisione di costituzione oppure con decisione successiva limitare la pianificazione e la gestione autonoma dell'azienda oppure emettere la decisione con cui tale organizzazione economica viene mutata in ente.

A quali organizzazioni economiche potranno applicarsi le disposizioni del comma precedente, verrà stabilito dal Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 33

Disposizioni più dettagliate per l'applicazione del presente decreto emetterà il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 34

Il presente decreto si applica dal 1° gennaio 1952 in poi.

Capodistria, li 11 aprile 1952.

Il segretario: _____ Il presidente:
f.to Petar Kraljević _____ f.to Ernest Vatovec

19

In base all'ordine del Comandante il Distacco dell'APJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed in relazione al decreto della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Regionale per l'Istria di data 20 febbraio 1947, il Comitato popolare circondariale dell'Istria emette il seguente

DECRETO SUL CONTRIBUTO SOCIALE E SULLE IMPOSTE

I. Disposizioni fondamentali

Art. 1

Il contributo sociale e le imposte sono destinate ai bisogni della collettività sociale che in concordanza con i piani sociali vengono coperte con i mezzi del bilancio di previsione.

Art. 2.

Il contributo sociale è corrisposto dalle aziende economiche e dalle cooperative.

L'obbligo di pagare il contributo sociale è generale.

Le aliquote del contributo sociale sono proporzionali.

Per ogni singolo ramo dell'economia viene in uguale misura corrisposta l'aliquota del contributo sociale.

Art. 3

L'imposta viene corrisposta dalle persone fisiche e giuridiche.

L'obbligo dell'imposta è generale.

Le aliquote dell'imposta sono di regola progressive.

Le specie dell'imposta possono venir introdotte solamente con decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 4

Degli emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro non viene corrisposta imposta alcuna.

Art. 5

Le esenzioni dall'imposta e le facilitazioni concernenti l'imposta possono venir concesse solamente nei casi e nel modo previsto dal presente decreto e dalle disposizioni emesse in base allo stesso.

Art. 6

Le aziende economiche e le cooperative non possono impiegare gli importi destinati al contributo sociale ed all'imposta per altri scopi all'infuori dei casi di finanziamento autonomo degli investimenti stabiliti dal piano sociale.

II. Contributo sociale

Art. 7

Le aziende economiche e le cooperative devono con la loro attività economica conseguire i mezzi per il pagamento del contributo sociale.

Art. 8

Il contributo sociale viene corrisposto nell'ammontare computato in una determinata percentuale del fondo paghe utilizzato.

Il contributo sociale è computato in base alle aliquote stabilite dal piano sociale circondariale.

III. Imposte

Art. 9

Le specie delle imposte sono:

- l'imposta sul movimento dei prodotti;
- l'imposta sul profitto speciale,
- l'imposta sull'eccedenza del fondo paghe;
- l'imposta sul reddito;
- l'imposta sulle successioni e donazioni;
- l'aggiunta locale e
- il contributo speciale locale.

1. Imposta sul movimento dei prodotti

Art. 10

L'imposta sul movimento dei prodotti viene corrisposta sul movimento dei singoli prodotti e beni e sui pagamenti per le singole prestazioni. L'imposta sul movimento dei prodotti viene commisurata in base all'aliquota proporzionale sul prezzo di vendita conseguito per i prodotti, i beni e per le prestazioni.

L'aliquota dell'imposta sul movimento dei prodotti può essere anche progressiva, può però anche venir espressa in un importo assoluto dell'unità di misura di qualche prodotto rispettivamente di qualche gruppo di prodotti o prestazioni.

I prodotti ed i beni sul cui movimento vengono pagate l'imposta e le prestazioni sul cui compenso viene pagata l'imposta nonché l'aliquota dell'imposta sul movimento dei prodotti sono determinati dalla tariffa dell'imposta sul movimento dei prodotti.

Art. 11

E' soggetto all'imposta sul movimento dei prodotti il produttore dei prodotti o il venditore dei beni rispettivamente l'esecutore delle prestazioni.

Con la tariffa dell'imposta sul movimento dei prodotti può venir disposto che l'imposta stessa venga pagata dal compratore.

2. Imposta sul profitto speciale**Art. 12**

L'imposta sul profitto speciale viene corrisposta dalle aziende economiche e dalle cooperative per l'utile da loro conseguito in un anno per il fatto di essere state nei confronti della maggioranza delle aziende del rispettivo ramo tecnicamente molto meglio attrezzate oppure di essersi trovate nei confronti delle stesse in condizioni naturali o altre molto migliori.

3. Imposta sull'eccedenza del fondo paghe**Art. 13**

Se l'utilizzato fondo paghe dell'organizzazione economica risulta maggiore del fondo paghe necessario per lo sfruttamento della capacità stabilita dal piano sociale, l'organizzazione economica corrisponde l'imposta sull'eccedenza del fondo paghe.

Le aliquote dell'imposta sull'eccedenza del fondo paghe sono di regola progressive.

4. Imposta sul reddito**Art. 14**

L'imposta sul reddito viene corrisposta:

- a) sui redditi dei terreni;
- b) sui redditi degli edifici;
- c) sui redditi del lavoro privato e
- d) sui redditi di altro patrimonio e di diritti patrimoniali.

Art. 15

Sono soggetti all'imposta sul reddito:

- a) le economie agricole;
- b) le economie artigiane;
- c) le economie delle professioni private;
- d) le economie dei proprietari di beni rispettivamente diritti patrimoniali da cui derivano i redditi.

Art. 16

I contribuenti pagano l'imposta sul reddito di tutti i redditi conseguiti nel Circondario dell'Istria.

L'imposta sul reddito viene commisurata e pagata nel luogo della residenza rispettivamente sede del contribuente.

Se il contribuente ha la dimora rispettivamente la sede fuori del Circondario dell'Istria, ma possiede redditi nel Circondario dell'Istria, l'imposta su questi redditi viene pagata presso il comitato popolare, dove si producono rispettivamente dove si produce la maggior parte dei redditi.

L'imponibile è formato dai redditi conseguiti nell'anno per il quale l'imposta sul reddito deve venir commisurata.

Art. 17

L'imposta sul reddito viene di regola commisurata sull'ammontare globale dei redditi del contribuente.

Ogni reddito facente parte del reddito globale viene accertato e messo in evidenza separatamente.

Art. 18

Nell'imponibile delle economie agricole, artigiane e delle altre professioni private (art. 15, punti a, b e c) vengono compresi tutti i redditi di tali economie eccettuali quelli derivanti dal rapporto di lavoro.

Nell'imponibile delle economie dei proprietari di beni e diritti patrimoniali che fruttano redditi vengono compresi i redditi dei terreni ed edifici nonchè da altri beni e diritti patrimoniali (art. 14, punti a, b e d).

Art. 19

Le aliquote dell'imposta sul reddito vengono accertate secondo le categorie dei contribuenti (art. 15).

La categoria dei contribuenti viene determinata secondo la forma di reddito prevalente dei suoi redditi dei quali egli paga l'imposta sul reddito.

Le aliquote dell'imposta sul reddito sono di regola progressive.

In singoli casi possono venir prescritte anche aliquote di imposta proporzionali o l'imposta sul reddito in un importo fisso.

Art. 20

Il reddito dei terreni viene accertato secondo la superficie del terreno, la sua qualità (bontà) e secondo la specie della coltivazione (coltura) in base al catasto (reddito catastale netto).

Art. 21

Se il reddito dei terreni sul territorio di tutto il distretto o città risulta per qualche anno di molto inferiore o superiore al reddito medio, può venir in base alle disposizioni per l'esecuzione del presente decreto per il rispettivo anno corrispondentemente ridotto o aumentato il reddito catastale netto per tutto il distretto.

Se il reddito del contribuente viene aumentato in seguito a bonifiche o modifiche della coltura, il reddito catastale netto non viene aumentato, bensì può venir ridotto per l'epoca che verrà stabilita dalle disposizioni per l'esecuzione del presente decreto.

Se per calamità elementari il reddito dei terreni del contribuente venga diminuito in modo rilevante, l'imposta viene detratta in rapporto al sopravvenuto danno secondo le disposizioni che verranno emesse dal Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 22

Il reddito di edifici e del lavoro privato nonchè i redditi dei beni e diritti patrimoniali (art. 14, punti b, c e d) e cioè i redditi derivanti da rendite, interessi, patenti, usufrutto, diritti d'autore e simili, vengono compresi nell'imponibile con gli importi di fatto, detratte le spese necessarie per il conseguimento dei redditi stessi.

Art. 23

Le persone fisiche e giuridiche pagano l'imposta sul reddito anche dai redditi provenienti dall'este-

ro, se all'estero non pagano l'imposta su tali redditi.

5. Imposta sulle successioni e donazioni

Art. 24

L'imposta sulle successioni e donazioni viene corrisposta dagli abitanti e dalle persone giuridiche private che per successione o legato rispettivamente donazione acquistano beni o diritti patrimoniali.

I contribuenti corrispondono tale imposta anche dai beni e dai diritti patrimoniali da loro acquistati per successione o donazione all'estero, eccettuati gli immobili dai quali tale o simile imposta non viene pagata all'estero.

Art. 25

Le aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni vengono stabilite progressivamente secondo il valore dell'eredità rispettivamente donazione per grado di parentela tra il contribuente e il defunto rispettivamente donante e secondo la capacità economica del contribuente.

6. Aggiunta locale

Art. 26

Per i fabbisogni locali i comitati popolari dei distretti dei comuni della città e dei comuni possono introdurre aggiunte locali.

L'aggiunta locale è commisurata in una determinata percentuale dell'imposta sul reddito.

A quali forme di imposta sul reddito, per quali fabbisogni, a che condizioni ed in che ammontare può venir introdotta l'aggiunta locale verrà stabilito dalle disposizioni che saranno emesse per l'applicazione del presente decreto.

7. Contributo locale speciale

Art. 27

Per l'erezione di obiettivi comunali, sanitari, sociali e culturali il comitato popolare del comune o del comune della città può in base alla deliberazione dell'adunanza degli elettori del rispettivo luogo del comune rispettivamente della città introdurre il contributo speciale locale e precisamente per il singolo luogo o per tutto il comune rispettivamente città.

Nella deliberazione dell'adunanza degli elettori rispettivamente nel decreto del comitato popolare con il quale viene introdotto il contributo locale speciale devono venir determinati il suo scopo, l'importo globale, l'imponibile e l'aliquota.

IV. Calcolo e pagamento del contributo sociale e delle imposte da corrispondersi dalle aziende economiche e dalle cooperative

Art. 28

Le aziende economiche e le cooperative calcolano e pagano il contributo sociale e l'imposta dall'eccedenza del fongo paghe secondo il computo mensile delle paghe corrisposte agli operai e dipendenti.

L'imposta sul movimento dei prodotti e l'imposta sull'profitto speciale vengono calcolate e pa-

gate dalle aziende economiche e dalle cooperative dal giro d'affari rispettivamente profitto speciale conseguito.

Art. 29

Il rendiconto annuale (commisurazione) del contributo sociale e delle imposte viene fatto con decisione dell'organo finanziario del comitato popolare distrettuale nel cui territorio si trova l'azienda economica rispettivamente la cooperativa.

Avverso la decisione sul rendiconto (commisurazione) del contributo sociale e delle imposte è ammesso il reclamo al Consiglio circondariale per le finanze entro giorni quindici dalla notificazione della decisione.

Art. 30

Il contributo sociale e le imposte vengono esatte dalla banca rispettivamente dall'organo finanziario del comitato popolare distrettuale nel cui territorio si trova l'azienda rispettivamente cooperativa.

Art. 31

Gli organi del potere hanno la priorità nell'esazione del contributo sociale, delle imposte, degli interessi e delle pene pecuniarie per trasgressioni tributarie.

Art. 32

I pagamenti in eccedenza del contributo sociale e delle imposte vengono computati nei pagamenti di scadenza successiva oppure restituiti a richiesta all'azienda rispettivamente cooperativa.

Art. 33

Dal contributo sociale e dalle imposte non versate nel termine stabilito viene pagato l'interesse.

V. Commisurazione e pagamento delle imposte da corrispondersi dalle persone fisiche e giuridiche private

Art. 34

L'imposta sul movimento dei prodotti, l'imposta sul reddito e l'imposta sulle donazioni vengono commisurate dall'organo finanziario del comitato popolare distrettuale nel cui territorio il contribuente produce il giro d'affari rispettivamente ha la sua dimora (sede), patrimonio o altra fonte di reddito.

L'imposta sulle successioni viene commisurata dall'organo finanziario del comitato popolare distrettuale nel cui territorio il defunto aveva la sua dimora rispettivamente nel cui territorio viene svolto il procedimento ereditario, l'imposta di successione per le eredità dall'estero invece viene commisurata dall'organo finanziario del comitato popolare distrettuale nel cui territorio l'erede ha la sua dimora.

Per la commisurazione di singole specie e forme dell'imposta possono presso gli organi finanziari venir costituite commissioni delle imposte, elette ed esonerate dal comitato popolare.

Art. 35

L'imposta viene commisurata con decisione dell'organo finanziario, e della commissione delle im-

poste presso l'organo finanziario del comitato popolare distrettuale.

Avverso la decisione dell'organo finanziario del comitato popolare distrettuale è ammesso il reclamo al Consiglio circondariale per le finanze entro giorni quindici dalla notificazione della decisione.

Il Consiglio per le finanze del Comitato popolare circondariale dell'Istria può costituire la commissione per la decisione di reclami.

Art. 36

L'aggiunta locale ed il contributo locale spettano vengono commisurati dall'organo finanziario del comitato popolare che gli ha introdotti.

Avverso la decisione di commisurazione è ammesso il reclamo al comitato popolare entro giorni quindici dalla notificazione della decisione.

Art. 37

L'imposta viene pagata in base alla decisione di commisurazione.

Fino alla decisione di commisurazione l'imposta viene pagata in forma di acconti secondo la commisurazione dell'anno precedente; ciò non vale per l'imposta sulle successioni e donazioni.

In casi eccezionali l'acconto può essere superiore o inferiore rispetto all'imposta dell'anno precedente.

Art. 38

L'esazione ordinaria e coatta delle imposte eseguisce l'organo finanziario del comitato popolare distrettuale tramite i suoi esecutori.

Art. 39

Dalle imposte non pagate nel termine prestabilito viene corrisposto l'interesse.

Art. 40

Gli organi del potere hanno il diritto di priorità nell'esazione delle imposte, degli interessi e delle pene pecuniarie per trasgressioni tributarie.

Art. 41

Il pagamento in eccedenza dell'imposta viene computato nel pagamento di scadenza successiva oppure a richiesta restituito al contribuente.

VI. Sorveglianza sul pagamento del contributo sociale e delle imposte

Art. 42

Gli organi finanziari sorvegliano il pagamento del contributo sociale e delle imposte entro i limiti e nel modo stabiliti dal presente decreto e dalle disposizioni emesse in base allo stesso.

Nel sorvegliare le aziende economiche e gli altri contribuenti nei riguardi del contributo sociale e delle imposte, gli organi finanziari esaminano se il giro d'affari ed il reddito conseguito vennero giustamente calcolati, quale era l'ammontare dell'utile netto e come venne ripartito, come venne impiegata la parte dell'utile destinata agli investimenti ed ai fondi di riserva e se il contributo sociale e l'imposta vennero tempestivamente pagati.

Art. 43

Nel sorvegliare il pagamento del contributo sociale e delle imposte gli organi finanziari hanno il diritto di esaminare i libri d'esercizio delle aziende economiche e degli altri contribuenti, i loro locali d'affari ed ausiliari nonché gli impianti tecnici, i resoconti, i documenti di contabilità ed altri di natura finanziaria per poter così accertare i singoli redditi rispettivamente il reddito globale, il giro d'affari rispettivamente il valore del patrimonio.

Art. 44

I diritti di cui agli artt. 41 e 42 del presente decreto spettano agli organi finanziari anche nel sorvegliare il pagamento degli altri redditi pubblici.

Art. 45

La persona giuridica ed i singoli sono tenuti a dare agli organi finanziari del potere gli elementi formanti la base della commisurazione del contributo sociale o dell'imposta e degli elementi concernenti il contributo sociale rispettivamente l'imposta di altra persona giuridica o di singole persone se tale obbligo è previsto nel presente decreto o nelle disposizioni emesse in base allo stesso.

VII. Trasgressioni tributarie

Art. 46

La persona giuridica e ogni altra persona che in base al presente decreto o alle disposizioni emesse in base allo stesso deve denunciare o dare agli organi finanziari gli elementi concernenti il proprio contributo sociale rispettivamente imposta o il contributo sociale rispettivamente imposta di altra persona giuridica o di singole persone e che non denuncia o non dà tali elementi nel termine previsto o non adempie all'ordine dell'organo finanziario di dare i menzionati elementi, è punita con la pena pecuniaria fino a 25.000 dinari o con una determinata percentuale del contributo sociale rispettivamente imposta commisurata, tuttavia al massimo fino a 25.000 dinari, in casi più gravi invece con la pena pecuniaria fino a 100.000 dinari.

Art. 47

La persona giuridica e ogni altra che in relazione al rendiconto del contributo sociale rispettivamente dell'imposta impedisce al dipendente finanziario all'uopo autorizzato di esaminare i propri libri d'esercizio ed altre evidenze nonché i locali d'affari, è punita con la pena pecuniaria fino a 50.000 dinari.

Art. 48

Per trasgressione di cui all'art. 46 del presente decreto è punita con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari anche la persona ufficiale responsabile o ogni altra persona responsabile che ha commesso la trasgressione quando agiva in nome della persona giuridica.

Eguale viene punita anche la persona ufficiale responsabile del comitato popolare che nel termine previsto non provvede al versamento del reddito nel determinato bilancio di previsione, il quale reddito è stato pagato a favore del bilancio stesso.

VIII. Prescrizione

Art. 49

Il diritto di conteggiare il contributo sociale e di conteggiare rispettivamente commisurare l'imposta nonchè il diritto di pronunziare la pena per la trasgressione si prescrive in cinque anni a decorrere da quello per il quale il conteggio doveva venir fatto e commisurata l'imposta rispettivamente nel quale la trasgressione venne commessa.

Il diritto di esigere il contributo sociale e l'imposta ed il diritto di esigere il pagamento della pena per la trasgressione si prescrive in cinque anni a decorrere da quello nel quale l'esazione doveva esser effettuata.

Il diritto delle aziende economiche e di altri contribuenti al rimborso degli importi pagati e non dovuti del contributo sociale, delle imposte, degli interessi e delle pene pecuniarie per le trasgressioni si prescrive in cinque anni a decorrere da quello nel quale vennero pagati.

Art. 50

La prescrizione del diritto di conteggiare il contributo sociale e di conteggiare rispettivamente commisurare l'imposta nonchè il diritto di pronunziare la pena per la trasgressione è interrotta con ogni atto ufficiale dell'organo competente, avente il fine di conteggiare il contributo sociale rispettivamente conteggiare o commisurare l'imposta rispettivamente emettere la decisione sulla trasgressione.

La prescrizione del diritto di esigere il contributo sociale e l'imposta e del diritto di esigere la pena per la trasgressione è interrotta con ogni atto ufficiale dell'organo competente avente il fine di esigere il contributo sociale, l'imposta rispettivamente la pena.

La prescrizione del diritto al rimborso del contributo sociale, dell'imposta, degli interessi o della pena pecuniaria per la trasgressione pagati e non dovuti dall'azienda economica rispettivamente dal contribuente, è interrotta con ogni loro atto presso il competente organo ed avente per il fine il rimborso del contributo, dell'imposta, degli interessi o della pena pecuniaria.

Art. 51

La decisione esecutoria del rendiconto del contributo sociale e del rendiconto rispettivamente commisurazione dell'imposta può venir modificata entro anni tre dal passaggio in giudicato, se nel rendiconto rispettivamente commisurazione viene accertato l'errore oppure se successivamente si viene a cognizione delle circostanze o prove di fatto che prima non erano conosciute e che però sono importanti per l'emissione di una giusta decisione.

La decisione sul rendiconto rispettivamente commisurazione viene modificata di propria iniziativa o a richiesta della parte dall'organo, che ha emesso la decisione di primo grado.

IX. Disposizioni transitorie e finali

Art. 52

Le cooperative agricole con gestione non conformata al conto economico, pagano l'imposta sul reddito, che è di regola inferiore all'imposta sul reddito degli altri contribuenti dell'imposta sul reddito.

L'imposta sul reddito per l'anno 1951 viene commisurata alle cooperative ai sensi delle prescrizioni del presente decreto.

Art. 53

Con l'entrata in vigore del presente decreto vengono abrogati: il decreto sulle imposte di data 31 luglio 1951 (Boll. uff. N.ro 7-41/51) con le modificazioni, il decreto sulla ripartizione dell'utile di data 30 luglio 1951 (Boll. uff. N.ro 7-35/51), ambedue con le successive modificazioni e le altre prescrizioni emesse sulla loro base, che sono in contraddizione con questi decreti.

Il decreto sull'imposta sui redditi, il decreto sull'imposta sulle successioni e donazioni, il decreto del Comitato esecutivo sul commercio di bevande alcoliche, l'imposta sul movimento dei prodotti e delle prestazioni con la tariffa provvisoria a questo decreto, come pure le disposizioni sul contributo locale sociale, rimangono in vigore fino a che il Comitato popolare circondariale dell'Istria rispettivamente il suo comitato esecutivo non avranno emesso le corrispondenti nuove disposizioni.

Art. 54

Per l'esecuzione del presente decreto il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria è autorizzato ad emettere:

- a) disposizioni sul contributo sociale e sul suo impiego per gli investimenti previsti dal piano sociale;
- b) disposizioni sulle esenzioni dall'imposta, sulle agevolazioni e cancellazioni dell'imposta;
- c) la tariffa dell'imposta sul movimento prodotti;
- d) disposizioni sull'imposta sul profitto speciale sull'imposta sull'eccedenza del fondo paghe, sull'imposta sul reddito, sull'imposta sulle successioni e donazioni, sull'aggiunta locale e sulle aliquote dell'imposta;
- e) disposizioni sull'accertamento del reddito catastale netto;
- f) disposizioni sull'esazione coattiva del contributo sociale e delle imposte e sulle spese dell'esazione coattiva;
- g) disposizioni sul tasso d'interesse per l'intempestivo pagamento del contributo sociale e dell'imposta;
- h) disposizioni sul contributo locale speciale.

Art. 55

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria può su proposta del Consiglio circondariale per le finanze esonerare in parte o per intero le singole aziende economiche dall'imposta sul movimento dei prodotti.

Il modo di conteggio ed i termini per il pagamento del contributo sociale, delle imposte, delle

Gli organi competenti dei comitati popolari hanno diritto di controllare l'utilizzazione di tali mezzi.

III. Entrate del bilancio di previsione e la loro suddivisione

Art. 9

Le fonti regolari delle entrate del bilancio di previsione sono:

- a) il contributo sociale;
- b) l'imposta sul movimento dei prodotti;
- c) l'imposta sul profitto speciale;
- d) l'imposta sull'eccedenza del fondo paghe;
- e) l'imposta sul reddito;
- f) l'imposta sulle successioni e donazioni;
- g) l'aggiunta locale;
- h) il contributo locale speciale;
- i) le tasse e
- j) le entrate degli uffici ed enti.

Le nuove fonti regolari delle entrate del bilancio di previsione possono venir introdotte solamente con decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Possono costituire fonti delle entrate del bilancio di previsione anche mutui, dotazioni ed altre entrate previste dal decreto.

Art. 10

Il contributo sociale corrisposto dalle organizzazioni economiche viene compreso nelle entrate del bilancio circondariale di previsione e del bilancio di previsione del distretto, del comune della città rispettivamente del comune.

Il contributo sociale va compreso nelle entrate del bilancio di previsione del distretto e del comune della città rispettivamente comune del luogo, in cui l'organizzazione economica ha le proprie unità economiche e di esercizio, tenute al pagamento di questo contributo.

Art. 11

Il piano sociale circondariale stabilisce la percentuale del contributo sociale che va compresa nel bilancio circondariale di previsione e nei bilanci distrettuali di previsione, il piano sociale distrettuale stabilisce invece la percentuale spettante alle città ed ai comuni.

Art. 12

L'imposta sul movimento dei prodotti, l'imposta sul profitto speciale e l'imposta sull'eccedenza del fondo paghe vanno comprese nelle entrate del bilancio circondariale di previsione.

Con il bilancio circondariale di previsione può venir devoluta al distretto una data percentuale di tali entrate.

Art. 13

L'imposta sul reddito va compresa nelle entrate del bilancio distrettuale di previsione.

Il piano sociale distrettuale può stabilire che parte dell'imposta sul reddito fissata in una data percentuale venga devoluta ai comuni delle città e comuni.

L'imposta sul reddito va compresa nelle entrate del bilancio di previsione del distretto nel cui ter-

ritorio il contribuente ha la sua dimora (sede), il patrimonio od altra fonte di entrate.

L'ammontare della percentuale dell'imposta sul reddito spettante ai comuni delle città ed ai comuni è fissata dal piano sociale distrettuale.

Art. 14

L'entrata dell'aggiunta locale va compresa nei bilanci di previsione del distretto, dei comuni delle città e del comune.

I comuni vengono di regola finanziati con le entrate dell'aggiunta locale.

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette disposizioni più dettagliate sull'aliquota massima e sulla suddivisione dell'aggiunta locale.

Art. 15

L'imposta sulle successioni e donazioni va compresa nelle entrate dei bilanci di previsione dei distretti, dei comuni delle città e comuni. Il piano sociale distrettuale stabilisce la percentuale dell'imposta sulle successioni e donazioni spettante al distretto, ai comuni delle città ed ai comuni.

Art. 16

Il contributo locale speciale va compreso nel bilancio di previsione del comune della città rispettivamente comune che lo ha prescritto.

Il modo di utilizzazione dei mezzi del contributo locale speciale è approvato con apposito bilancio complementare di previsione.

Art. 17

Le tasse vanno comprese nelle entrate del bilancio circondariale di previsione e dei bilanci di previsione distrettuali, dei comuni della città e comuni.

Il bilancio circondariale di previsione stabilisce la percentuale dell'entrata proveniente dalle tasse e spettante al Circondario ed ai distretti, il bilancio distrettuale di previsione invece la percentuale spettante ai comuni delle città ed ai comuni.

Art. 18

Le entrate degli uffici ed enti vanno comprese nel bilancio di previsione con cui mezzi gli uffici ed enti stessi sono finanziati.

Art. 19

I prestiti di pubblica sottoscrizione possono venir emessi solamente dal Comitato popolare circondariale dell'Istria.

In merito all'assunzione di prestiti all'estero decide il Comitato popolare circondariale dell'Istria.

I mezzi derivanti da prestiti emessi nel Circondario e da quelli assunti all'estero vanno compresi nel bilancio circondariale di previsione.

Art. 20

L'eccedenza delle entrate sulle uscite, raggiunta durante l'anno finanziario dal Circondario, distretti, dei comuni della città e comuni viene iscritta quale eccedenza da ciascuna di queste unità

amministrative nel suo proprio bilancio di previsione per l'anno successivo.

Art. 21

I fondi speciali possono venir costituiti solamente con decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria. Con le rispettive disposizioni viene precisato anche lo scopo dei fondi stessi.

IV. Compilazione ed approvazione del bilancio di previsione

Art. 22

Il bilancio di previsione ha una parte generale ed una speciale.

La parte generale comprende le disposizioni finanziarie e quelle concernenti i provvedimenti per l'esecuzione del bilancio di previsione.

La parte speciale comprende il piano delle entrate per specie, i preventivi delle entrate e uscite dei singoli organi ed enti, il fondo di riserva, le obbligazioni e le dotazioni.

Art. 23

I preventivi delle entrate e uscite degli enti a finanziamento autonomo formano quali allegati speciali parte integrante del bilancio di previsione.

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette disposizioni sugli enti a finanziamento autonomo.

Art. 24

Le entrate sono suddivise secondo le parti, sezioni, partite e posizioni.

Le uscite sono suddivise in parti, sezioni, capitoli, partite e posizioni.

Art. 25

Il bilancio circondariale di previsione viene approvato con decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria su proposta del suo Comitato esecutivo.

I bilanci di previsione delle rimanenti unità territoriali amministrative vengono approvati con decreto del comitato popolare.

Contemporaneamente con il bilancio di previsione vengono approvati anche i suoi allegati.

Art. 26

Il bilancio di previsione viene approvato prima dell'inizio dell'anno per il quale deve valere.

Se il bilancio di previsione non venisse tempestivamente approvato, il finanziamento viene effettuato in via provvisoria in conformità al bilancio di previsione dell'anno precedente e secondo le disposizioni generali in esso contenute, tuttavia al massimo per tre mesi.

La decisione sul finanziamento provvisorio viene emessa dal competente comitato popolare.

V. Esecuzione del bilancio di previsione

Art. 27

Il bilancio di previsione viene eseguito nel modo di utilizzare i mezzi secondo il loro scopo e nei limiti del bilancio di previsione e di riscuotere le entrate nei limiti e nel modo previsti dal decreto.

Ogni pagamento e riscossione del bilancio di

previsione deve basarsi sulle disposizioni vigenti ed essere singolarmente giustificato con documenti.

Art. 28

Il bilancio di previsione viene eseguito secondo piani trimestrali, e se necessario anche secondo piani mensili del bilancio di previsione delle entrate e uscite.

Tali piani sono emessi dal mandante che eseguisce il bilancio di previsione.

Art. 29

Il bilancio è eseguito dal mandante.

Sono mandanti per l'esecuzione del bilancio circondariale di previsione il presidente del comitato esecutivo ed il presidente del consiglio per le finanze insieme, per l'esecuzione del bilancio distrettuale di previsione il presidente del comitato popolare ed il presidente del consiglio per l'economia insieme, per l'esecuzione del bilancio di previsione del comune della città o del comune invece il presidente del comitato popolare.

Il mandante del bilancio circondariale di previsione eseguisce il bilancio di previsione tramite il segretario del consiglio per le finanze, il mandante del bilancio distrettuale di previsione tramite il capo dipartimento per le finanze presso il consiglio per l'economia, il mandante per l'esecuzione del bilancio di previsione del comune della città rispettivamente comune eseguisce invece tale bilancio di previsione da solo.

Il mandante per l'esecuzione del bilancio di previsione risponde dell'esecuzione per intero del bilancio di previsione.

Art. 30

Il mandante per l'esecuzione del bilancio di previsione delle entrate e uscite degli organi ed enti dei comitati popolari è il preposto dell'organo o ente.

Il mandante stesso può trasferire singoli diritti concernenti il preventivo delle entrate e uscite all'aiuto mandante.

Il mandante per l'esecuzione del preventivo delle entrate e uscite risponde dell'esecuzione per intero del preventivo.

Art. 31

Dei mezzi liquidi del preventivo dispone il contabile responsabile per la resa dei conti per ordine del mandante.

Il contabile responsabile per la resa dei conti risponde del suo operato al mandante ed al competente organo finanziario.

Il contabile responsabile per la resa dei conti può pagare solamente quello che è fondato in legge.

Se il contabile responsabile per la resa dei conti ritiene che l'ordine non sia legale, deve richiedere per tale pagamento un ordine speciale scritto e avvertirne il competente organo finanziario.

Il questo caso il competente organo finanziario può vietare il pagamento indicato nell'ordine. In merito alla controversia fra il mandante e l'organo finanziario decide la commissione dei conti.

Art. 32

Lo scopo e l'ammontare dei mezzi stabiliti nel bilancio di previsione vengono modificati con il trasferimento (giro) quando ciò è dettato da speciali esigenze.

Può fare il trasferimento (giro):

tra le parti e sezioni del bilancio di previsione — il mandante che eseguisce il bilancio di previsione;

tra i capitoli del bilancio di previsione — il presidente del comitato popolare di comune accordo con l'organo per le finanze;

tra le partite di un capitolo del bilancio di previsione e le posizioni di una partita del preventivo delle entrate e uscite — il mandante che eseguisce il preventivo delle entrate e uscite.

Non è lecito fare il trasferimento (giro) tra i mezzi destinati alle spese personali e quelli destinati alle spese materiali.

In merito al trasferimento (giro) decide il mandante con apposita decisione.

Art. 33

Se per l'affluenza inadeguata delle entrate rispetto alle uscite vengono a mancare i mezzi liquidi per il pagamento delle spese del bilancio di previsione, può venir assunto presso l'istituto di credito il mutuo a breve scadenza.

Tale mutuo deve venir restituito entro l'anno del bilancio di previsione.

Disposizioni più dettagliate, concernenti le condizioni ed il modo di assunzione di tali mutui a breve scadenza vengono emesse dal Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 34

La contabilità sull'esecuzione del bilancio di previsione è diretta dall'organo finanziario, sull'esecuzione del preventivo invece dall'organo al quale si riferisce il preventivo.

La gestione di cassa concernente l'esecuzione del bilancio di previsione è esercitata dalla Banca d'Istria.

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria può disporre che la contabilità sull'esecuzione del bilancio di previsione venga tenuta dalla banca stessa.

VI. Sorveglianza sull'esecuzione del bilancio di previsione

Art. 35

La sorveglianza sull'impiego dei mezzi del bilancio di previsione nei limiti e per scopi previsti dal bilancio di previsione ed il controllo della gestione finanziaria degli organi ed enti vengono esercitati dagli organi finanziari.

Gli organi finanziari sorvegliano l'impiego dei mezzi del bilancio di previsione verificando gli scopi per cui i pagamenti vennero di fatto destinati secondo i preventivi dei singoli organi ed enti e se i pagamenti stessi erano fondati in legge e come vengono utilizzate le dotazioni concesse all'economia.

Art. 36

Gli organi finanziari nel sorvegliare l'impiego dei mezzi del bilancio di previsione hanno diritto di esaminare i documenti di contabilità ed altri degli organi ed enti.

Art. 37

L'organo finanziario vieta con decisione il pagamento dal bilancio di previsione del singolo organo o ente se accerta che il pagamento sia stato ordinato in contrasto con le disposizioni vigenti e che lo stesso non corrisponde al suo scopo.

L'organo finanziario vieta il pagamento della dotazione se accerta che il pagamento ordinato sia illegale oppure viene destinato allo scopo, per il quale la dotazione non venne concessa. In tale caso può applicare anche altri provvedimenti previsti dai decreti e disposizioni emanate in base a decreti.

In merito alla controversia tra il mandante e l'organo finanziario decide la commissione dei conti.

Art. 38

La banca presso la quale si esegue il bilancio di previsione può trattenere il pagamento a carico del preventivo dell'organo o ente, quando ravvisa che il pagamento stesso sia illegale, deve però in tale caso senza indugio richiedere dal competente organo finanziario la decisione in merito al fermo del pagamento.

Se l'organo finanziario competente non emette la decisione entro giorni otto da quello in cui il pagamento venne fermato, la banca deve eseguire il pagamento provvisoriamente fermato.

Art. 39

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria prescrive i casi nei quali l'impiego illegale dei mezzi del bilancio di previsione costituisce trasgressione finanziaria.

Art. 40

Gli organi finanziari mandanti e competenti per la sorveglianza secondo il presente decreto sono:

per il bilancio circondariale di previsione il Consiglio per le finanze del Comitato popolare circondariale dell'Istria, per il bilancio di previsione dei distretti il Consiglio per l'economica del comitato popolare distrettuale, per il bilancio di previsione dei comuni delle città e dei comuni invece il presidente del comitato popolare del comune della città rispettivamente comune.

Art. 41

La sorveglianza generale sull'esecuzione di tutti i bilanci di previsione spetta al Consiglio circondariale per le finanze, al consiglio distrettuale per l'economica spetta invece quello dell'esecuzione dei bilanci di previsione dei comuni delle città e comuni del proprio territorio.

Art. 42

La relazione sul movimento delle entrate e uscite dei bilanci di previsione circondariale e distrettuale viene fatta al comitato popolare competente dal presidente del comitato popolare stes-

so e dal presidente del consiglio per le finanze rispettivamente in l'economia, la relazione sul movimento delle entrate e uscite dei bilanci di previsione dei comuni delle città e dei comuni invece dal presidente del comitato popolare del comune della città rispettivamente comune.

Art. 43

In caso di pericolo di perturbamenti seri nel rapporto tra il fondo merci ed il fondo denaro o se siano minacciati gli investimenti fondamentali, il Comitato popolare circondariale può su proposta del Comitato esecutivo circondariale in via eccezionale vietare temporaneamente l'impiego di una data parte di alcuni mezzi del bilancio di previsione e dei fondi esistenti.

VII. Conto consuntivo

Art. 44

Ogni mandante dell'esecuzione del preventivo delle entrate e uscite deve compilare il conto consuntivo delle entrate conseguite e dell'impiego dei mezzi del bilancio di previsione.

I mandanti dell'esecuzione del preventivo delle entrate e uscite degli enti a finanziamento autonomo ed i mandanti dei fondi speciali compilano il conto consuntivo della loro gestione finanziaria.

Art. 45

Dell'esecuzione integrale di ciascun bilancio di previsione viene compilato il conto consuntivo.

Il conto consuntivo dell'esecuzione del bilancio di previsione in base ai conti consuntivi dell'esecuzione dei preventivi delle entrate e uscite ed ai conti sull'impiego degli altri mezzi del bilancio di previsione viene compilato dal Consiglio per le finanze del Comitato popolare circondariale dell'Istria, dal consiglio per l'economia del comitato popolare distrettuale rispettivamente dal presidente del comitato popolare del comune della città rispettivamente comune.

Il conto consuntivo dell'esecuzione del bilancio di previsione è corredato dai conti consuntivi degli enti a finanziamento autonomo e dai conti consuntivi dei fondi speciali.

Il conto consuntivo dell'esecuzione del bilancio di previsione insieme con gli allegati, viene presentato dal Consiglio per le finanze del Comitato popolare circondariale dell'Istria, dal consiglio per l'economia del comitato popolare distrettuale, del comune della città rispettivamente comune, tramite la commissione dei conti al più tardi entro un anno dall'esecuzione del bilancio di previsione al comitato popolare, per la trattazione.

Il conto finale viene approvato con decreto.

VIII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 46

Fino a che non verranno costituite le commissioni dei conti, le controversie tra il mandante e l'organo finanziario (art. 31 e 37) deciderà il presidente del comitato popolare, il conto consuntivo invece presenterà al comitato popolare (art. 45) il presidente del consiglio per le finanze del Comitato popolare circondariale dell'Istria, il presidente

del consiglio per l'economia del comitato popolare distrettuale, il presidente del comitato popolare del comune della città rispettivamente del comune.

Art. 47

Sono abrogati il decreto sulla compilazione ed esecuzione del bilancio di previsione del 3 febbraio 1951 (Boll. uff. N.ro 2-5/51) e le altre disposizioni emanate in base allo stesso, in quanto sono in contrasto con il presente decreto.

Art. 48

Fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1952 i fabbisogni del bilancio di previsione del Circondario dell'Istria verranno provvisoriamente finanziati, secondo i piani trimestrali delle entrate e uscite. Tale piano verrà approvato per il Circondario dell'Istria dal comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria, per i distretti, comuni della città e comuni invece dai rispettivi comitati popolari, tuttavia al massimo fino allo scadere del secondo trimestre.

I piani trimestrali di finanziamento provvisorio di cui al comma precedente verranno compresi nei bilanci di previsione per l'anno 1952 quali parti integranti dei medesimi.

Art. 49

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emetterà su proposta del proprio organo finanziario disposizioni per l'applicazione delle prescrizioni del presente decreto e concernenti la compilazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché per l'esecuzione del bilancio di previsione e per la sorveglianza sopra lo stesso.

Art. 50

Il presente decreto entra in vigore con il 1. gennaio 1952.

Capodistria, li 11 aprile 1952.

Il segretario:
f.to Petar Kraljević

Il presidente:
f.to Ernest Vatovec

21

In base all'ordine del Comandante il Distaccamento dell'APJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed in relazione al decreto della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Regionale per l'Istria di data 20 febbraio 1947, il Comitato popolare circondariale dell'Istria emette il seguente

DECRETO

SULL'ESECUZIONE DELLE PENE, MISURE DI SICUREZZA E MISURE DI EDUCAZIONE E CORREZIONE

Parte prima

Disposizioni generali

Art. 1

Nei confronti delle persone condannate per reati commessi si eseguono soltanto quelle pene, misure di sicurezza e misure di educazione e correzione che sono prescritte dal decreto del Comi-

tato popolare circondariale dell'Istria e pronunziate con decisione giudiziaria.

La decisione giudiziaria viene eseguita soltanto se divenuta esecutoria e se per la sua esecuzione a termini di legge non sussistano impedimenti.

Art. 2

Con l'esecuzione della pena, della misura di sicurezza o della misura di educazione e correzione si tolgono o limitano al condannato soltanto i diritti contemplati dalla inflitta pena rispettivamente provvedimento e precisamente nel modo ed alle condizioni previste dalla decisione giudiziaria e dal presente decreto.

Lo scopo ed il modo di esecuzione della pena rispettivamente delle misure non deve essere tale da arrecare al condannato sofferenze fisiche o offendere la sua dignità umana.

Art. 3

La pena di reclusione e la pena dell'arresto sono eseguite dagli organi degli affari interni.

La pena di restrizione dei diritti civili e la pena di interdizione dall'esercizio della professione vengono eseguite dal comitato popolare del distretto rispettivamente comune della città o comune.

Art. 4

La pena di confisca del patrimonio e la pena pecuniaria sono eseguite dal giudizio distrettuale.

Art. 5

Le misure di sicurezza sono eseguite dagli enti della sanità popolare, dai giudizi e dagli organi per gli affari interni.

Art. 6

Le misure di educazione e correzione sono eseguite dagli enti dell'assistenza sociale, della cultura e degli affari interni.

Art. 7

Tutte le pene, ad eccezione delle pene pecuniarie, si eseguono a spese dell'autorità.

Art. 8

Il competente organo pubblico deve procedere all'esecuzione della pena, della misura di sicurezza o della misura di educazione e correzione entro tre giorni dal ricevimento della decisione giudiziaria esecutoria, eccetto che il decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria non disponga diversamente o se nella decisione giudiziaria stessa non sia stabilito altro termine per l'esecuzione.

Art. 9

Le pene di reclusione e dell'arresto vengono eseguite nell'istituto penale di correzione.

Gli istituti penali di correzione sono case penali di correzione, case tutelari per puerpere condannate e carceri.

Art. 10

Le pene della reclusione e dell'arresto maggiori di sei mesi vengono espiate dai condannati nelle case penali di correzione.

L'arresto di durata minore di sei mesi viene espriato dai condannati nelle carceri. Nelle carceri viene espriata anche la pena di reclusione da parte di coloro che a tale specie di pena sono condannati, allorchando la rimanenza della pena dopo computato il carcere preventivo non sia maggiore di sei mesi.

I singoli condannati possono espriare la reclusione o l'arresto anche in una casa all'uopo designata.

Art. 11

Le gestanti espriano la reclusione e l'arresto tre mesi avanti il parto e fino al compiuto primo anno di età del neonato nella casa tutelare per puerpere condannate.

I minorenni condannati alla reclusione o all'arresto maggiore di tre mesi espriano la pena nella casa penale di correzione per minorenni.

I condannati affetti di grave malattia cronica espriano la reclusione nel sanatorio penale di correzione.

Art. 12

La casa penale di correzione è amministrata dal direttore.

Egli dirige tutte le operazioni nell'istituto e deve provvedere affinché le pene siano eseguite e che nell'istituto venga applicato il presente decreto nella sua integrità e le altre disposizioni amministrative.

Il direttore risponde del proprio operato al delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 13

Le carceri sono dirette dal presidente del consiglio stesso per gli affari interni del comitato popolare distrettuale; per le carceri di maggior entità egli tiene un direttore del carcere.

Le carceri sono istituite per la circoscrizione dei distretti.

Art. 14

Gli istituti penali di correzione tengono guardiani.

Il servizio di guardia è diretto da un comandante secondo gli ordini e sotto la sorveglianza del direttore della casa penale di correzione rispettivamente del delegato per gli affari interni del comitato popolare distrettuale.

Disposizioni più dettagliate sull'ordinamento del servizio di guardia, sull'armamento dei guardiani, sui loro diritti e doveri, sugli emolumenti, sulla responsabilità disciplinare e sull'uniforme vengono prescritte dal delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 15

Negli istituti penali di correzione esiste l'assistenza sanitaria dei condannati.

Se nell'istituto penale di correzione non vi sono condizioni tali da poter curare singole malattie, il condannato ammalatosi di tale malattia viene ricoverato in un istituto sanitario comune.

Art. 16

I preposti alle singole specie di operazioni nell'istituto penale di correzione, gli istitutori, i guar-

diani ed altri dipendenti dell'istituto disimpegnano il proprio servizio nei modi previsti dal presente decreto e da altre disposizioni vigenti nonchè secondo le istruzioni del direttore dell'istituto.

Tutti i dipendenti dell'istituto rispondono del proprio operato al direttore.

Art. 17

Gli istituti penali di correzione dispongono di un proprio ordine interno.

L'ordine interno comprende soprattutto disposizioni sull'accoglimento dei condannati e sulla loro suddivisione in gruppi, sull'adempimento dei doveri di lavoro dei condannati, sul loro comportamento durante l'espiazione della pena, sui provvedimenti sanitari, sul vitto dei condannati e dei loro indumenti, sulla rieducazione, sulla corrispondenza e rimessa di pacchi e sulle visite, sulla disciplina e sulla dimissione dei condannati dall'istituto penale di correzione.

Il regolamento sull'ordine interno è prescritto dal delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 18

L'istituto penale di correzione ha un proprio comitato consultivo composto oltre che del direttore anche dei suoi collaboratori, del preside del collegio degli istitutori, del medico e del comandante dei guardiani.

Il direttore dell'istituto penale di correzione deve consultarsi con il comitato consultivo di tutti i problemi di maggior importanza che sono in relazione con la direzione dell'istituto penale di correzione.

Art. 19

La sorveglianza degli istituti penali di correzione e l'interessamento sulle condizioni in essi spetta al delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 20

Il delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria esercita la sorveglianza sulle condizioni negli istituti penali di correzione mediante ispezioni saltuarie tramite appositi dipendenti. L'ispezione generale delle case penali di correzione dev'essere fatta almeno tre volte all'anno.

Art. 21

Può ispezionare e visitare gli istituti penali di correzione soltanto colui che all'uopo ha avuto autorizzazione della delegazione circondariale per gli affari interni.

Parte seconda

Esecuzione della pena

Capitolo I.

Esecuzione della pena di reclusione e dell'arresto

1) Inizio dell'esecuzione della pena e l'invio dei condannati negli istituti penali di correzione

Art. 22

L'esecuzione della pena di reclusione e dell'arresto ha inizio il giorno in cui il condannato si an-

nuncia nell'istituto penale di correzione, dove è stato inviato per l'espiazione della pena.

Se il condannato è stato condotto con la forza per espiazione la pena, l'esecuzione della pena ha inizio il giorno in cui egli è stato privato della libertà in seguito all'invio nell'istituto penale di correzione.

Art. 23

L'ordine da seguirsi nell'inviare i condannati nei singoli istituti penali di correzione è stabilito dal presidente del consiglio per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Seguendo quest'ordine, il condannato è inviato nell'istituto penale di correzione dal presidente del consiglio per gli affari interni del comitato popolare distrettuale in cui il condannato ha la sua dimora stabile; se invece egli non ha dimora stabile, viene inviato nell'istituto penale di correzione dal presidente del consiglio per gli affari interni di quel comitato popolare distrettuale nella cui circoscrizione il condannato temporaneamente risiede. Se il condannato si trova nel carcere preventivo, viene inviato nell'istituto penale di correzione dal presidente del consiglio per gli affari interni del comitato popolare distrettuale nella cui circoscrizione si trova il carcere.

Se il condannato è latitante o si nasconde, viene emesso il mandato di cattura.

L'organo degli affari interni che invia il condannato nell'istituto penale di correzione deve contemporaneamente spedirvi anche copia legalizzata della sentenza esecutoria riguardante il condannato.

Art. 24

Al condannato che non si trova nel carcere preventivo e si è ammalato seriamente, può venir rinviato l'inizio della pena a sua istanza fino a che non guarisca. Parimenti è possibile rinviare l'inizio della pena del condannato per morte in famiglia del medesimo oppure se deve portare a termine determinati lavori agricoli od altri, se privo di mano d'opera di terzi, però al massimo per due mesi dal momento in cui è stato chiamato per iniziare la pena. Se trattasi di condannata gestante, l'inizio della pena viene rinviato tre mesi avanti il parto e fino all'epoca in cui il bambino abbia compiuto otto mesi di età. Se la condannata allatta il proprio bambino può in base al parere medico venirle rinviata la pena fino al compimento del dodicesimo mese di età del bambino.

In merito all'istanza per il rinvio della pena decide il presidente del consiglio per gli affari interni competente per il deferimento del condannato per l'espiazione della pena. Avverso questa decisione è ammesso ricorso entro otto giorni dal ricevimento della medesima alla Delegazione per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Fino alla definizione del ricorso l'inizio della pena viene rinviato.

2) Modo di espiazione della pena

Art. 25

All'atto di entrata nell'istituto penale di correzione si procede all'accertamento dell'identità del

condannato, sottoponendolo in seguito alla visita medica e ritirandogli gli oggetti che in base all'ordine interno non può detenere durante l'espiazione della pena.

Art. 26

Uomini e donne espiano la pena negli istituti penali di correzione separati o anche nel medesimo istituto, tuttavia separati gli uni dagli altri.

Le persone che si trovano nel carcere preventivo devono essere del tutto separate dai condannati che stanno espiando la pena nelle carceri.

Art. 27

Negli istituti penali di correzione i condannati stanno espiando la pena insieme, tuttavia suddivisi in gruppi separati tra di loro. Il criterio per la suddivisione in gruppi si basa sulle qualità personali dei condannati, sulla loro vita e comportamento avanti la sentenza e durante l'espiazione della pena nonché le circostanze se i provvedimenti di rieducazione possano applicarsi collettivamente per più condannati insieme.

I condannati che sono ubriaconi notori vengono messi in un apposito reparto ove vengono curati.

Art. 28

Il condannato alla reclusione o all'arresto può in via eccezionale venir messo in segregazione cellulare, quando dalle sue qualità personali o dal suo comportamento risulti che sia pericoloso per gli altri condannati o per la loro rieducazione.

Il condannato può venir messo nella segregazione cellulare subito all'inizio oppure durante l'espiazione della pena; nella segregazione cellulare può espiare una quarta parte della pena, però non più di tre anni.

Nella segregazione cellulare non può venir messo colui le cui condizioni fisiche o morali a parere del medico del penitenziario non permettano di essere segregato da altri condannati.

In merito al deferimento nella segregazione cellulare decide il delegato circondariale per gli affari interni.

Art. 29

Fino a quando i condannati si trovano nella segregazione cellulare devono essere separati dagli altri anche durante le passeggiate e durante l'istruzione.

Il condannato che si trova nella segregazione cellulare dev'essere ispezionato almeno una volta alla settimana dal direttore della casa penale o dal suo aiutante, dal medico e dall'istitutore.

3) Diritti e doveri dei condannati

Art. 30

Coloro che stanno espiando la pena negli istituti penali di correzione ricevono gratuitamente il vitto, gli indumenti, le calzature, la biancheria personale e da letto. Coloro che stanno espiando la pena nelle carceri ricevono gratuitamente il vitto e la biancheria da letto, all'occorrenza anche gli indumenti, la biancheria e le calzature.

I condannati ricevono il vitto secondo le liste cibarie.

Le liste cibarie per il vitto e le disposizioni più dettagliate concernenti il vestiario, le calzature, la biancheria personale e da letto vengono prescritte dal delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 31

Il condannato ha diritto alla ricompensa per il lavoro con cui ha conseguito la prestazione prescritta per quella data specie di lavoro.

Per il lavoro straordinario che non viene disimpegnato quale pena disciplinare e per la prestazione maggiore di quella prescritta spetta al condannato la ricompensa a norma delle disposizioni generali sulle retribuzioni per quella data specie di lavoro.

Al condannato che nel lavoro si presta in modo particolare possono venir concessi premi speciali.

Per i condannati che nel lavoro si prestano talmente da superare la prescritta prestazione oppure quali razionalizzatori, innovatori o inventori possono venir stabiliti nell'ordine interno speciali favori, che però devono essere conformati allo scopo della pena.

Art. 32

Almeno una terza parte del guadagno conseguito dal condannato per il suo lavoro dev'essere trattenuta dalla direzione dell'istituto penale di correzione quale suo risparmio da riconsegnargli all'atto della sua dimissione.

Una terza parte del guadagno può il condannato spendere per i suoi fabbisogni personali secondo il regolamento dell'ordine interno.

La rimanenza del guadagno e tutto quello che il condannato non spende può rimettere alla propria famiglia o ad altra persona che per disposizioni vigenti deve mantenere; se invece non ha famiglia può disporre che detto denaro gli venga accantonato quale risparmio. Tale parte del guadagno possono esigere in via esecutiva per la pretesa degli alimenti le persone che il condannato deve mantenere secondo le disposizioni vigenti.

Dal guadagno percepito dal condannato per il suo lavoro viene diffalcato un importo massimo del 10% per il fondo di progresso culturale negli istituti penali di correzione e per l'assistenza ai dimessi dagli istituti. Disposizioni più dettagliate concernenti detto fondo e sulla percentuale da diffalcarsi dal guadagno vengono prescritte dal delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria d'accordo con il delegato per le finanze del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 33

I condannati hanno diritto durante l'espiazione della pena all'assistenza sanitaria gratuita ed all'assicurazione sociale in caso d'infortunio al lavoro.

Disposizioni più dettagliate sull'assicurazione sociale dei condannati verranno prescritte dal Consiglio per la sanità e l'assistenza sociale del Comitato popolare circondariale dell'Istria d'accordo

con il delegato per gli affari interni e con il delegato per le finanze del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 34

Il condannato ha diritto di ricevere atti che si riferiscono ai suoi diritti ed ai benefici garantiti da disposizioni legali vigenti e di rivolgersi mediante istanze scritte ai singoli organi pubblici per la tutela di questi suoi diritti e benefici.

Gli atti che si riferiscono al condannato devono essere rimessi alla direzione dell'istituto penale di correzione, per l'inoltro al condannato, mentre il condannato rimette le sue istanze scritte alla direzione per l'ulteriore spedizione.

La direzione dell'istituto penale di correzione deve assistere il condannato dandogli consigli nel tutelare i suoi diritti.

Art. 35

Il condannato ha diritto di tenere corrispondenza epistolare col suo coniuge, coi suoi figli, genitori, fratelli e sorelle. Egli può corrispondere con terzi soltanto su autorizzazione della direzione dell'istituto penale di correzione.

Il condannato ha diritto di ricevere pacchi di generi alimentari, biancheria ed altri oggetti di uso personale come pure il denaro.

I condannati alla reclusione possono ricevere e spedire lettere e ricevere pacchi una volta al mese, i condannati all'arresto invece due volte al mese.

Disposizioni più dettagliate sulla corrispondenza e sul ricevimento di pacchi sono prescritte dal regolamento sull'ordine interno.

Art. 36

Il condannato ha diritto di ricevere visite dei suoi membri intimi di famiglia. Eccezionalmente può ricevere visite con l'autorizzazione del direttore dell'istituto penale di correzione anche di terzi.

La persona che viene a trovare il condannato avrà l'abboccamento con quest'ultimo in un apposito ambiente in presenza di un dipendente da designarsi dal direttore.

I condannati alla reclusione possono ricevere una visita al mese, i condannati all'arresto invece due visite al mese.

Disposizioni più dettagliate sulle visite dei condannati sono prescritte dal regolamento sull'ordine interno.

Art. 37

I condannati hanno diritto di comperarsi con il danaro di cui dispongono nell'istituto penale di correzione giornali e periodici, libri, generi alimentari ed altri oggetti di uso personale, ad eccezione delle bevande alcoliche.

Art. 38

Il direttore dell'istituto penale di correzione rispettivamente il presidente del consiglio per gli affari interni che dirige le carceri deve guardare affinché al condannato non venissero limitati i diritti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Il condannato ha diritto di lagnarsi della lesione dei suoi diritti al direttore dell'istituto penale di correzione rispettivamente al presidente del consiglio per gli affari interni. Le lagnanze dei con-

dannati si registrano nel registro dei reclami; in esso si registrano pure le decisioni prese nei riguardi di tali lagnanze.

Il condannato ha diritto di lagnarsi della lesione dei suoi diritti anche alla persona ufficiale che esegue l'ispezione nell'istituto penale di correzione e precisamente in assenza dei dipendenti dell'istituto penale di correzione.

Art. 39

I condannati devono lavorare se sono abili al lavoro.

L'orario di lavoro è di otto ore al giorno. Il lavoro straordinario può essere imposto al condannato secondo le disposizioni sul lavoro straordinario.

I condannati hanno diritto a un giorno di riposo per settimana.

I condannati hanno diritto di trascorrere un determinato tempo all'aperto fuori degli ambienti di dimora abituale. Le rispettive disposizioni più dettagliate sono contenute nell'ordine interno.

Art. 40

Ai condannati al carcere viene di regola assegnato il lavoro che risponde alla loro istruzione e abilità professionale.

Se a loro viene assegnato il lavoro fisico inadeguato alla loro professione precedente, questo lavoro dev'essere di carattere più lieve.

Art. 41

Ai condannati alla reclusione viene di regola assegnato il lavoro fisico.

Se il condannato non è abile al lavoro fisico, deve disimpegnare il lavoro corrispondente alle sue possibilità.

Art. 42

I condannati sbrigano il lavoro di regola in gruppi di lavoro sotto la sorveglianza degli addetti dell'istituto penale di correzione, nel quale stanno espiando la pena. I condannati vengono suddivisi in gruppi di lavoro dalla direzione dell'istituto penale di correzione.

Art. 43

I condannati devono adempiere le disposizioni sull'ordine interno, le disposizioni sulla disciplina di lavoro e gli ordini delle persone ufficiali.

Art. 44

Colui che durante l'espiazione della pena di reclusione o di arresto si ammala di mente, la direzione dell'istituto penale di correzione lo invia all'istituto per le malattie mentali.

Il condannato che durante il periodo di pena guarisce, viene restituito all'istituto penale di correzione per scontarvi la rimanenza della pena. Il periodo di tempo trascorso nell'istituto per le malattie mentali gli viene computato nella pena. Se invece è stato condannato all'arresto fino a due anni, la direzione dell'istituto per le malattie mentali denuncia il fatto al Giudizio che decide in seguito se il condannato abbia da scontare ulteriormente la pena oppure di rimetterlo in libertà. Il Giudizio tiene conto al riguardo della gravità

dell'azione commessa, della vita precedente del reo, come pure dell'influenza che sulla guarigione del reo aveva la sua permanenza nell'istituto per le malattie mentali.

Art. 45

Se il condannato muore, la direzione dell'istituto penale di correzione deve immediatamente comunicare il fatto alla sua famiglia ed al competente ufficiale dello stato civile.

A istanza dei membri di famiglia, il presidente del consiglio per gli affari interni può acconsentire alla consegna della salma alla famiglia, per provvedere al suo seppellimento.

4) Provvedimenti di rieducazione

Art. 46

I provvedimenti di rieducazione dei condannati consistono soprattutto nel lavoro nelle officine artigiane e nelle economie, nell'apprendere mestieri e nel frequentare corsi di cultura, di educazione e di cultura fisica.

Per l'esecuzione di questi provvedimenti vengono istituite nell'istituto penale di correzione officine ed economie, ove i condannati lavorano, scuole e corsi professionali di artigianato e agricoli, corsi di cultura generale e per analfabeti, come pure l'insegnamento culturale, educativo e di cultura fisica.

All'applicazione di queste disposizioni provvede la direzione dell'istituto penale di correzione.

Art. 47

Per poter dar luogo all'insegnamento culturale, educativo e di cultura fisica, ogni istituto penale di correzione dispone di un proprio collegio di educatori. A capo di questo collegio vi è il dirigente, da cui dipende tutta l'attività del collegio stesso.

Art. 48

I condannati vengono inviati al lavoro di regola nelle officine artigiane o nelle economie dell'istituto penale di correzione. Fuori dell'istituto penale di correzione i condannati possono impiegarsi soltanto per lavori nelle aziende pubbliche dei comitati popolari e nelle altre aziende sociali come pure nei lavori pubblici e ciò appena dopo aver trascorso nell'istituto penale di correzione almeno tre mesi se condannati all'arresto rispettivamente sei mesi se condannati alla reclusione.

I condannati non si possono impiegare nei lavori presso privati.

Art. 49

L'istituto penale di correzione dispone di una propria biblioteca che impresta libri ai condannati.

Ai singoli condannati può venir permesso di comperarsi e di leggere anche altri libri se il contenuto non sia in contrasto con la loro rieducazione.

Art. 50

Allo scopo di poter la direzione dell'istituto penale di correzione seguire la vita ed il lavoro del condannato durante l'espiatione della pena e di esprimere giudizi sul successo dei provvedimenti

di rieducazione, essa deve tenere per ogni singolo condannato il foglio personale.

Nel foglio personale si iscrivono le generalità del condannato, i dati concernenti la sua vita ed il lavoro prima della condanna, sulle condanne precedenti, sul lavoro e sul comportamento durante l'espiatione della pena ed altri dati che si riferiscono alle particolarità del carattere del condannato.

Il modulo del foglio personale è prescritto dal delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

5) Provvedimenti disciplinari

Art. 51

Per l'infrazione alle regole dell'ordine interno e della disciplina di lavoro nonchè per l'infrazione al giusto rapporto verso le persone ufficiali e verso altri condannati, il condannato può essere punito in via disciplinare.

Le pene disciplinari per i condannati sono le seguenti:

- 1) il rimprovero,
- 2) il prolungamento dell'orario di lavoro di due ore, che può avere la durata di almeno tre ed al massimo trenta giorni,
- 3) l'assegnazione di lavori più pesanti per quattordici giorni al massimo,
- 4) il divieto di corrispondenza e di visite per tre mesi al massimo,
- 5) il divieto di ricevere pacchi per due mesi al massimo,
- 6) la limitazione del diritto di disporre del denaro per fabbisogni personali per quattordici giorni al massimo,
- 7) la segregazione cellulare per quattordici giorni al massimo.

Nei confronti del condannato può venir pronunciata una pena o più pene contemporaneamente.

Le pene disciplinari di cui ai punti 2, 3, 5 e 6 del presente articolo non si possono applicare nei confronti delle gestanti o delle madri allattanti. Se però la gestante o la madre è recidiva nella violazione dell'ordine interno, si possono nei suoi confronti pronunciare anche queste pene.

Art. 52

Le pene disciplinari vengono pronunziate dal direttore dell'istituto penale di correzione, nelle carceri che non hanno il direttore invece dal presidente per gli affari interni.

Prima di procedere alla punizione disciplinare del condannato occorre sottoporlo all'interrogatorio.

Le pene disciplinari si registrano nel foglio personale del condannato.

Capitolo II.

CASA TUTELARE PER PUERPERE CONDANNATE

Art. 53

Nella casa tutelare per puerpere condannate stanno espiando la pena le gestanti condannate

alla reclusione o all'arresto e precisamente gli ultimi tre mesi avanti il parto e fino al compimento del primo anno di età del bambino.

Art. 54

La casa tutelare per puerpere condannate è assestata nel modo che le condannate possano ricevere durante la gestazione, al parto e dopo il parto tutta l'assistenza che abbisognano, i neonati invece l'assistenza necessaria per il loro regolare sviluppo. Fino a che le condannate coi bambini si trovano nella casa devono sottostare alla sorveglianza medica.

Art. 55

Le condannate hanno nella casa locali comuni. Le gestanti condannate devono essere separate dalle madri con bambini.

I bambini devono essere in un apposito locale assestato per l'assistenza igienica dei bambini.

Alle madri dev'essere reso possibile di curare esse stesse i propri bambini.

Art. 56

Il vitto nella casa per puerpere condannate viene preparato separatamente per le condannate e separatamente per i bambini.

Il vitto per il bambini e per le condannate ammalate è prescritto dal medico e concesso dal direttore della casa.

Art. 57

Le condannate devono lavorare nelle officine artigiane e nelle economie della casa e sbrigare in essa i lavori interni.

Le condannate sono esonerate da ogni lavoro pesante sei settimane prima e sei settimane dopo il parto.

Art. 58

Dopo il compimento del primo anno di età del bambino, la condannata viene rinviaa nell'istituto penale di correzione.

Il bambino viene consegnato d'accordo con la madre alla famiglia o all'asilo infantile.

La condannata che dà alla luce il figlio morto o questi muore più tardi non può essere rinviaa nell'istituto penale di correzione prima del decorso di sei settimane dal parto.

Art. 59

Le disposizioni concernenti l'espiazione delle pene ed i provvedimenti per la rieducazione dei condannati negli istituti penali di correzione valgono anche per l'espiazione delle pene nella casa tutelare per puerpere condannate eccetto che nel presente capitolo del decreto non sia disposto diversamente.

Il delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria prescriverà apposito ordine interno per la casa tutelare per puerpere condannate.

Capitolo III.

DIMISSIONE IN LIBERTÀ CONDIZIONALE

Art. 60

Il condannato che ha scontato già la metà della pena di reclusione o arresto ed ha dimostrato col

suo lavoro e comportamento di aver migliorato tanto da non aspettarsi da lui nuove azioni penali, può essere condizionatamente dimesso dall'espiazione la pena.

Il condannato che durante l'espiazione della pena si presta in modo particolare nel lavoro e comportamento può venir dimesso condizionatamente ancora prima di aver scontato la metà della pena di reclusione rispettivamente arresto.

La libertà condizionale dura per tutto il tempo, per il quale la pena è stata pronunziata.

Art. 61

Il condannato che ha scontato la metà della pena di reclusione o arresto ha diritto di rivolgersi alla direzione dell'istituto penale di correzione rispettivamente al presidente del consiglio per gli affari interni del Comitato popolare distrettuale con istanza per la dimissione in libertà condizionale.

Il direttore dell'istituto penale di correzione esamina insieme con il comitato di consultazione (art. 18) rispettivamente il presidente del consiglio per gli affari interni del comitato popolare distrettuale alla fine di ogni trimestre le istanze per la dimissione in libertà condizionale ed i casi di altri condannati che si trovano nelle condizioni richieste per la dimissione condizionale, presentando la propria proposta per la dimissione in libertà condizionale dei condannati al delegato circondariale per gli affari interni.

In merito alla dimissione in libertà condizionale decide il delegato circondariale per gli affari interni. Il delegato si procura innanzi tutto il parere della commissione di cui fanno parte l'aiutante del delegato, il pubblico accusatore superiore o il suo sostituto e un giudice del Giudizio superiore.

Art. 62

Nella decisione sulla dimissione in libertà condizionale viene stabilito il luogo dove il condannato dovrà risiedere durante la libertà condizionale. Il condannato ha diritto di indicare uno o più luoghi dove egli desidera risiedere.

Il condannato dimesso in libertà condizionale deve annunciarsi al consiglio per gli affari interni del comitato popolare distrettuale nella cui circoscrizione si trova il luogo destinato alla sua dimora.

Il presidente del consiglio per gli affari interni può fissare la nuova dimora al dimesso in libertà condizionale se all'uopo vi sono dei motivi. Nello stabilire la nuova dimora bisogna tener conto anche del desiderio della persona in libertà condizionale.

Chi è in libertà condizionale può cambiare la dimora fissatagli solamente con il consenso del delegato circondariale per gli affari interni.

Art. 63

La libertà condizionale viene revocata se il dimesso in libertà condizionale durante la medesima commette nuovo reato che per l'importanza e gravità fa presumere che siano venuti a mancare i motivi per la sua libertà condizionale.

In merito alla revoca della libertà condizionale decide il tribunale competente di giudicare il nuovo reato.

Nel caso di revoca della libertà condizionale il tempo trascorso dal dimesso in libertà condizionale non viene computato nella pena.

Capitolo IV.

DIMISSIONE DEI CONDANNATI DAGLI ISTITUTI PENALI DI CORREZIONE

Art. 64

Il condannato viene dimesso dall'istituto penale di correzione all'ora, con la quale ha termine la pena, a cui venne condannato.

Se la pena ha termine tra le ore 18 e 7, il condannato viene dimesso alle ore 18. Dietro sua richiesta gli può venir permesso di pernottare nell'istituto penale di correzione.

Se la pena ha termine tra le ore 12 e 18, il condannato viene dimesso prima delle ore 12.

Art. 65

Il condannato, prima della dimissione dall'istituto penale di correzione, viene visitato dal medico. Gli accertamenti concernenti la sua salute vengono notati nel suo foglio personale.

Se il condannato, all'atto del termine della sua pena è talmente ammalato da non poter mettersi in viaggio, la direzione dell'istituto penale di correzione lo consegna all'istituto sanitario più vicino.

Art. 66

All'atto di dimissione dall'istituto penale di correzione vengono consegnati a colui che ha espiato la pena i suoi oggetti personali, che vennero conservati nell'istituto penale di correzione, ed i suoi risparmi.

Se colui che viene dimesso dall'istituto penale di correzione non dispone di proprio vestiario, biancheria o scarpe e nemmeno di mezzi per acquistarli, la direzione dell'istituto penale di correzione gli dà gratuitamente il vestito, la biancheria e le scarpe.

La direzione dell'istituto penale di correzione procura a colui che ha espiato la pena il biglietto di viaggio fino al luogo da lui prescelto per la propria dimora rispettivamente fino alla stazione più prossima al luogo stesso, se non dispone di mezzi propri.

Gli oggetti di cui al secondo comma del presente articolo ed il biglietto di viaggio vengono acquistati con i mezzi del fondo previsto dell'art. 32 del presente decreto.

Capitolo V.

COMITATI DI SOCCORSO DEI DIMESSI DAGLI ISTITUTI PENALI DI CORREZIONE

Art. 67

Presso ogni comitato popolare distrettuale deve esistere il comitato di soccorso dei dimessi dagli istituti penali di correzione dopo aver espiato la loro pena o dimessi in libertà condizionale.

Il comitato è composto di un rappresentante del Consiglio per la sanità e l'assistenza sociale del comitato popolare, del Fronte popolare, del Fronte

donne antifasciste, della Croce rossa e dei Sindacati ed è presieduto dal presidente del consiglio per gli affari interni del comitato popolare.

Quando il comitato decide in merito ai minorenni, entrano nello stesso anche il rappresentante della gioventù popolare ed il rappresentante del sindacato dei lavoratori culturali.

Art. 68

Il comitato soccorre i dimessi dall'istituto penale di correzione nelle questioni per le quali gli stessi si rivolgono a lui; in ispecie li soccorre a trovare l'occupazione corrispondente alle loro capacità in quanto loro stessi non potessero trovare tale lavoro. Inoltre può concedere a loro mezzi di denaro dal fondo di cui all'art. 32 del decreto, se si ammalano prima di trovare occupazione.

Art. 69

Se il minorenne dimesso non ha genitori o se i genitori non possono provvedere alla sua educazione, il comitato propone all'organo delle curatele di provvedere al necessario.

Il comitato provvede per il sostentamento e per l'occupazione dei minorenni dimessi fino a quando ciò sia necessario. Se il minorenne vive in ambiente che potrebbe dannosamente influire sul suo sviluppo, il comitato propone all'organo delle curatele di provvedere nei limiti della sua competenza affinché il minorenne venisse trasferito in altro ambiente che su di lui eserciterà migliore azione.

Capitolo VI.

ESECUZIONE DELLE ALTRE SPECIE DI PENA

1) Esecuzione della pena della restrizione dei diritti civili

Art. 70

La pena della restrizione dei diritti civili viene eseguita con la cancellazione temporanea del condannato dalle liste elettorali, con l'esonero dalla funzione alla quale egli venne eletto e che egli aveva nell'organizzazione sociale e nella società e con l'interdizione dell'attività pubblica.

Art. 71

La cancellazione temporanea dalle liste elettorali eseguisce il competente comitato popolare a sensi delle disposizioni del decreto sulle liste elettorali.

Art. 72

L'esonero del condannato dalla funzione alla quale venne eletto e che egli aveva nell'organizzazione sociale rispettivamente nella società eseguisce l'organizzazione sociale rispettivamente la società nella quale il condannato esercitava la funzione stessa. Il consiglio per gli affari interni del comitato popolare distrettuale competente per l'esecuzione della pena ordina all'organo rappresentante l'organizzazione sociale rispettivamente la società nella quale il condannato esercitava la funzione stessa a provvedere per l'esonero del condannato dalla stessa.

Art. 73

Il condannato alla restrizione dei diritti civili non può svolgere alcuna attività pubblica sotto il proprio nome per mezzo della stampa o radio o discorsi nei comizi, nelle riunioni sociali o in altra assemblea pubblica.

Se il condannato svolge l'attività pubblica sotto il proprio nome per mezzo della stampa o tiene discorsi nei comizi o in altra riunione pubblica, viene punito per trasgressione con la pena pecuniaria fino a dinari 2.000.—, in caso di recidiva invece con l'arresto fino a giorni dieci.

Art. 74

Il consiglio per gli affari interni del comitato popolare distrettuale tiene evidenza dei condannati alla pena della restrizione dei diritti civili e dimoranti nella sua circoscrizione.

2) Esecuzione della pena dell'interdizione dalla professione**Art. 75**

La pena dell'interdizione dalla professione viene eseguita nel modo che al condannato viene tolta l'autorizzazione in base alla quale egli esercitava la professione stessa.

Tale pena viene eseguita dal comitato popolare distrettuale nella cui circoscrizione il condannato ha la sua dimora stabile; ed in mancanza di tale dimora dal comitato popolare distrettuale nella cui circoscrizione il condannato ha la sua dimora temporanea.

Il comitato popolare distrettuale tiene evidenza dei condannati a questa specie di pena e residenti nella sua circoscrizione.

3) Esecuzione della pena della confisca del patrimonio**Art. 76**

La pena della confisca del patrimonio viene eseguita nel modo che al condannato viene tolto il patrimonio. Il presente decreto stabilisce le specie di patrimonio che possono venir confiscate.

Al condannato viene tolto solamente quel patrimonio che egli aveva all'atto del passaggio in giudicato della sentenza, con la quale venne pronunciata la confisca del patrimonio.

Art. 77

Al condannato alla confisca del patrimonio vengono di regola tolti gli immobili.

Se il condannato è agricoltore, non gli può venir tolta la casa di abitazione con il cortile e con gli edifici economici attigui alla casa (siti nei terreni adiacenti alla casa, nel cortile) e nemmeno la terra necessaria per il mantenimento proprio e della sua famiglia.

Se la famiglia del condannato si compone al massimo di tre membri ivi compreso il condannato, gli viene lasciato un ettaro di superficie coltivabile. Se la terra è meno fertile gli si possono lasciare al massimo due ettari di superficie coltivabile.

Se il condannato ha più di tre membri di famiglia, gli viene lasciata per ogni ulteriore familiare

ancora la superficie di 25—40 aree di terra coltivabile. Ciò vale solamente per i familiari che non dispongono di propria terra.

Se il condannato non è agricoltore, non gli può venir tolta la casa, nella quale egli abita. Se la casa ha due o più abitazioni o se il condannato è proprietario di più case, gli viene lasciata in proprietà un'abitazione in una di queste case. Al più tardi entro tre mesi dalla confisca può il Giudizio su proposta dell'organo degli alloggi e con il consenso dell'organo delle curatele decidere il cambio dell'abitazione o della casa rimasta di proprietà del condannato con altra abitazione o casa corrispondente nello stesso luogo.

Art. 78

Al condannato alla confisca del patrimonio possono venir tolti tra i mobili solamente i seguenti: il denaro contante ed i crediti superiori ai 50.000 dinari, preziosi, oggetti artistici preziosi e collezioni, grandi biblioteche, veicoli a motore con gli accessori, motoscafi e navi, macchine agricole ed accessori ad azionamento meccanico, l'inventario rispettivamente gli impianti per l'esercizio dell'artigianato o della professione nonché il bestiame, in quanto supera il numero stabilito al terzo comma del presente articolo.

Gli oggetti necessari al condannato per l'esercizio dell'artigianato rispettivamente della professione gli possono venir tolti solamente nel caso che sia stata nei suoi confronti pronunciata l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione o se egli ha cessato di esercitare l'artigianato rispettivamente la professione.

Se il condannato è agricoltore non gli possono venir tolti: due buoi o due cavalli, una mucca con vitello, due scrofe e un porco, cinque porcellini e cinque pecore o capre.

Se l'agricoltore condannato si occupa innanzi tutto dell'allevamento del bestiame, gli viene lasciato il bestiame necessario per il suo mantenimento e quello della sua famiglia.

Art. 79

Se il condannato è membro della comunità di case oppure se egli è comproprietario, gli può venir tolta solo quella parte del patrimonio che è di sua proprietà rispettivamente che gli spetterebbe all'atto della divisione.

Art. 80

Il patrimonio confiscato diviene patrimonio popolare con il giorno del passaggio in giudicato della sentenza con la quale venne pronunciata la pena della confisca del patrimonio.

Art. 81

Colui che sui beni immobili confiscati ha il diritto intavolato o legittimo all'usufrutto o il diritto intavolato all'abitazione, non perde tali diritti con la confisca.

Tutti gli altri aggravati sugli immobili confiscati vengono cancellati salvo le servitù urbane e prediali.

Art. 82

Il potere popolare risponde solamente degli obblighi del condannato assicurati con il diritto di pegno a peso del patrimonio confiscato fino all'avviamento del procedimento penale e precisamente fino al valore degli oggetti aggravati del diritto di pegno.

Art. 83

Se il condannato muore nel tempo tra il passaggio in giudicato della sentenza, con la quale venne pronunciata la confisca del patrimonio, e l'esecuzione della pena, spetta ai suoi eredi il patrimonio che non fosse colpito dalla confisca se il condannato fosse ancora in vita all'atto dell'esecuzione della pena.

Art. 84

Se la pena della confisca del patrimonio viene annullata, il patrimonio confiscato si restituisce al condannato rispettivamente ai suoi eredi.

Se la restituzione di singole parti del patrimonio confiscato non è più possibile di fatto o di diritto, viene restituito il loro valore in denaro nel modo che il condannato non venga danneggiato.

La decisione sulla restituzione del patrimonio confiscato e la decisione sull'ammontare dell'indennizzo viene emessa dal Giudizio che ha eseguito la pena della confisca del patrimonio.

Avverso la decisione del Giudizio di cui al comma precedente può venir interposto reclamo dal condannato rispettivamente dai suoi eredi e dal pubblico accusatore.

Il reclamo viene prodotto entro giorni otto dalla notificazione della decisione di primo grado.

Art. 85

La pena della confisca del patrimonio viene eseguita dal Giudizio distrettuale nel cui territorio si trova il patrimonio confiscato del condannato.

Se il patrimonio confiscato si trova sul territorio di più giudizi distrettuali, la pena della confisca del patrimonio viene eseguita dal Giudizio distrettuale sul cui territorio trovatisi la maggior parte per valore degli immobili confiscati, rispettivamente, se il condannato non ha immobili, la maggior parte per valore dei mobili.

La pena della confisca del patrimonio viene eseguita dal Giudice singolo.

Il procedimento dell'esecuzione della pena della confisca del patrimonio dev'essere sollecito.

Art. 86

Il Giudizio che ha pronunciato la pena della confisca del patrimonio trasmette per l'esecuzione la sentenza esecutoria al Giudizio distrettuale competente per l'esecuzione della pena della confisca del patrimonio.

Il Giudizio distrettuale competente per l'esecuzione della pena della confisca del patrimonio, non appena ricevuta la sentenza con la quale venne nei confronti di qualcuno pronunciata la pena della confisca del patrimonio, raccoglie d'ufficio gli elementi concernenti il patrimonio del condannato.

Art. 87

Se il condannato non ha patrimonio che a sensi del presente decreto gli potrebbe venir tolto, oppure se il patrimonio che gli può venir tolto è di esiguo valore, il Giudizio tronca con decreto l'esecuzione della pena della confisca del patrimonio. Il decreto stesso viene notificato al pubblico accusatore che ha diritto di interporre reclamo.

Se dopo troncato il procedimento viene accertato che il condannato, all'atto di passaggio in giudicato della sentenza con la quale venne pronunciata la confisca del patrimonio, aveva patrimonio che a sensi del presente decreto potrebbe venir confiscato, eseguisce il giudizio in questa occasione la pena della confisca del patrimonio.

Art. 88

L'inventario e la stima dei mobili ed immobili confiscati vengono fatti dal giudice con il verbale. Gli oggetti confiscati vengono stimati solamente se aggravati di diritto di pegno.

Il patrimonio confiscato viene stimato secondo il valore di fatto nel giorno dell'inventario. La stima viene fatta dal giudice stesso o con il concorso di esperti.

Se singole parti del patrimonio confiscato non si trovano sul territorio del giudizio che eseguisce la pena della confisca del patrimonio, l'inventario, la stima e gli altri atti vengono fatti dal giudizio sul cui territorio trovatisi qualche parte del patrimonio.

L'inventario e la stima vengono fatti solamente per il patrimonio del condannato che a sensi del presente decreto gli può venir tolto.

Tutti gli organi pubblici, come pure i privati che hanno qualche nozione concernente il patrimonio del condannato, sono tenuti a dare al giudizio tutti gli schiarimenti nei riguardi del patrimonio stesso.

Art. 89

Nel verbale sull'inventario e sulla stima deve venir indicato se vi furono delle eccezioni nei riguardi della stima o della proprietà degli oggetti inventariati come pure altre circostanze importanti per la decisione del giudizio.

Il giudizio deve provvedere affinché il patrimonio inventariato non venga sparpagliato, danneggiato o distrutto.

Art. 90

Il giudizio, appena fatto l'inventario e la stima, esamina innanzi tutto la fondatezza delle eccezioni concernenti la stima e le proprietà degli oggetti inventariati e decide indi con decreto indicando il patrimonio che al condannato viene tolto in base alla sentenza con la quale venne pronunciata la pena della confisca del patrimonio.

Avverso il decreto di cui al precedente comma possono interporre il reclamo il condannato, il pubblico accusatore e le altre persone interessate entro giorni otto.

Il decreto esecutorio di cui al primo comma del presente articolo viene pubblicato all'albo del giudizio e nel modo abituale del rispettivo luogo.

Art. 91

Il condannato e le altre persone aventi sul patrimonio confiscato o su qualche parte dello stesso

dei diritti che non ammettono la confisca del patrimonio possono far valere i loro diritti solamente in via civile e precisamente senza riguardo se li hanno fatti valere nel procedimento di esecuzione della pena della confisca del patrimonio o meno. La petizione deve venir prodotta entro un anno dalla pubblicazione del decreto, all'albo del giudizio.

Con la petizione possono essere contemporaneamente convenuti il potere popolare ed il condannato.

La petizione deve venir notificata al pubblico accusatore.

Art. 92

Dopo il passaggio in giudicato del decreto di cui all'art. 90 del presente decreto il giudizio consegna il patrimonio confiscato, eccettuati gli immobili aggravati dal diritto di pegno legale o intavolato o del diritto intavolato di abitazione, al comitato popolare del comune della città o comune, sul cui territorio trovasi il patrimonio salvo che sia con disposizioni speciali stabilito diversamente. I preziosi, l'oro e gli oggetti d'oro nonchè i mezzi di pagamento esteri vengono consegnati alla Banca d'Istria.

Nei riguardi degli immobili confiscati dispone con decisione il giudizio le necessarie iscrizioni nei libri tavolari per il trasferimento e per la cancellazione di tutti gli oneri ad eccezione di quelli indicati all'art. 81 del presente decreto.

Art. 93

Se gli immobili rispettivamente mobili confiscati sono aggravati dal diritto di pegno e se i crediti dei rispettivi creditori esistono di fatto, il giudizio decide con decreto quali creditori con diritto di pegno devono venir pagati dal valore dell'oggetto dato in pegno e con quali importi.

I creditori con diritto di pegno vengono pagati nell'ordine nel quale hanno acquistato i loro diritti di pegno.

Avverso il decreto di cui al primo comma del presente articolo possono entro giorni otto interporre reclamo i creditori con diritto di pegno ed il pubblico accusatore.

Art. 94

Gli obblighi assunti dal potere popolare con il patrimonio confiscato nei confronti di altre persone vengono adempiuti dalla Delegazione per le finanze del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Gli obblighi derivanti dal patrimonio confiscato vengono pagati in contanti.

Art. 95

Quando nei confronti di qualcuno viene avviato il procedimento penale per un reato, per il quale può venir pronunciata la pena della confisca del patrimonio, il giudizio competente per il procedimento penale dietro proposta del pubblico accusatore può decidere che i mobili, che dovrebbero venir confiscati se tale pena dovesse venir pronunciata, vengano inventariati e vietata la loro alienazione o aggravamento, riguardo agli immobili invece che nei libri tavolari venga annotato il divieto dell'alienazione e dell'aggravamento.

Per i provvedimenti di assicurazione previsti al comma precedente è competente il giudizio distrettuale sul cui territorio trovasi il rispettivo patrimonio.

Art. 96

Salvo diverse disposizioni del presente decreto, nel procedimento per l'esecuzione della pena della confisca del patrimonio vengono analogamente applicate le disposizioni del procedimento di esecuzione.

Art. 97

Il Delegato per la giustizia del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette disposizioni più dettagliate per l'applicazione delle prescrizioni sull'esecuzione della pena della confisca del patrimonio, all'occorrenza con il consenso del Delegato per le finanze del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

4) Esecuzione della pena pecuniaria

Art. 98

Al condannato alla pena pecuniaria il giudizio ordina entro tre giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di pagare nel termine stabilito dalla sentenza la pena pecuniaria, ammonendolo che dopo decorso tale termine la pena verrà esatta coattivamente.

Art. 99

Se il condannato, al quale il giudizio con sentenza o con decreto successivo ha concesso il pagamento rateale della pena pecuniaria, non adempie puntualmente i suoi obblighi, il giudizio revoca la propria decisione e decide che la pena venga esatta coattivamente.

Su domanda del condannato può il giudizio con riguardo alle sue condizioni economiche rimandare il pagamento della pena pecuniaria al massimo per un anno a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Avverso tali decreti del giudizio non è ammesso reclamo.

Art. 100

La pena pecuniaria non superiore a din. 10.000.— può venir esatta coattivamente solamente prelevandola dal patrimonio mobiliare del condannato. Nei confronti del condannato alla pena pecuniaria superiore a din. 10.000.— la stessa viene coattivamente esatta innanzi tutto prelevandola dal patrimonio mobiliare.

Per l'esazione coattiva della pena pecuniaria valgono le disposizioni del procedimento di esecuzione.

Art. 101

L'esazione coattiva della pena pecuniaria viene omessa, quando risulta evidente che in via esecutiva la medesima non potrebbe venir esatta.

Art. 102

Se la pena pecuniaria non poteva venir esatta in via coattiva, il giudizio che ha pronunciato la sentenza decide che venga eseguita la pena dell'arresto a sensi dell'art. 11 del decreto sulle pene, misure di sicurezza e misure di educazione e correzione del 31. 7. 1951.

Art. 103

Il delegato per la giustizia del Comitato popolare circondariale dell'Istria erette all'occorrenza disposizioni più dettagliate per l'applicazione delle disposizioni concernenti l'esecuzione della pena pecuniaria.

Parte terza

ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Capitolo VII.

Assegnazione a una casa di custodia e cura

Art. 104

L'assegnazione a un manicomio o ad altra casa di custodia e cura viene eseguita con il ricovero della persona, alla quale deve venir applicata tale misura di sicurezza, in un corrispondente istituto sanitario comune.

Gli istituti, ai quali tali persone vengono assegnate per la custodia e cura, sono determinati dal Consiglio per la sanità e l'assistenza sociale del Comitato popolare circondariale dell'Istria, d'accordo con il Delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 105

Il ricovero nel manicomio o in altro istituto di custodia e cura eseguisce il presidente del consiglio per gli affari interni del comitato popolare distrettuale sul cui territorio abita la persona nei confronti della quale venne presa tale misura di sicurezza.

Art. 106

Le persone, nei confronti delle quali venne pronunciata l'assegnazione a un manicomio o ad altro istituto di custodia e cura, devono di regola venir separate dagli altri ammalati nell'istituto.

La direzione dell'istituto deve alla scadenza di ogni trimestre riferire sullo stato di salute del ricoverato nell'istituto di custodia e cura al giudizio, che ha emesso tale provvedimento.

Art. 107

Se il giudizio accerta che il condannato, ricoverato per la sua imputabilità diminuita, sia guarito ed ha deciso che egli deve scontare il residuo della reclusione o dell'arresto, il condannato stesso viene restituito all'istituto penale di correzione per l'espiazione del residuo della pena.

Capitolo VIII.

Confisca degli oggetti

Art. 108

Gli oggetti che servirono o furono destinati a commettere il reato e quelli che ne sono il prodotto oppure ricevuti in compenso per la consumazione del reato, vengono confiscati dal giudizio che ha pronunciato la sentenza di primo grado.

Il giudizio decide in base alle disposizioni speciali e secondo la natura dell'oggetto confiscato che lo stesso venga venduto, distrutto, conservato presso il giudizio o consegnato ad altro organo pubblico.

Parte quarta

ESECUZIONE DELLA PENA DELLA RECLUSIONE E DELLE MISURE DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DI MINORENNI

Capitolo IX

Esecuzione della pena della reclusione e dell'arresto

Art. 109

I minorenni condannati alla reclusione o all'arresto superiore di tre mesi scontano la pena negli istituti penali di correzione per minorenni.

Il minorenne che sconta la pena può venir trattenuto nell'istituto penale di correzione per minorenni anche dopo compiuto il diciottesimo anno di età, se la pena dura ancora, e ciò fino a quando egli abbia appreso l'artigianato che ha incominciato a imparare rispettivamente finché non abbia terminato la sua istruzione professionale.

Art. 110

Nell'istituto penale di correzione per minorenni i condannati vengono suddivisi e sistemati per gruppi. La suddivisione per gruppi è stabilita dal direttore dell'istituto d'accordo con il medico e con gli istuttori con riguardo allo sviluppo del minorenne, alle sue qualità personali ed alla specie del reato commesso.

Art. 111

Nell'istituto penale di correzione per minorenni vengono organizzate officine industriali e dell'artigianato, l'economia agricola nonché l'istruzione professionale, culturale, educativa e di educazione fisica.

Per l'esecuzione di tali misure provvede il direttore della casa penale di correzione.

Per l'istruzione culturale, educativa e di educazione fisica l'Istituto penale di correzione dispone del collegio degli istuttori.

Art. 112

Nell'istituto penale di correzione per minorenni sono scuole professionali dell'artigianato ed agricole e, se necessario, anche l'istruzione complementare di cultura generale.

Se nell'istituto penale di correzione per minorenni non esiste qualche specie di scuola professionale, i minorenni condannati possono frequentarla fuori dell'istituto sotto la sorveglianza degli istuttori.

Art. 113

Il lavoro per i minorenni condannati viene scelto secondo le loro capacità fisiche, qualità personali e secondo la loro predilezione per una certa specie di lavoro.

L'orario del lavoro per i minorenni condannati è più breve di quello per i condannati maggiorenni. Nel tempo del lavoro viene a loro computato anche il tempo passato in scuola.

La vita ed il lavoro dei minorenni sono sorvegliati dagli istuttori.

Art. 114

Il direttore dell'istituto può concedere ai minorenni la licenza per la visita dei genitori rispettivamente altri parenti più vicini. La licenza non può superare i 14 giorni.

Il tempo della licenza viene computato al minorenni nel periodo della durata della pena.

Art. 115

L'arresto fino a tre mesi come pure il residuo della pena dell'arresto o della reclusione che dopo la computazione del carcere preventivo non supera tre mesi, vengono scontati dai minorenni nel carcere.

Nel carcere ed al lavoro i minorenni devono essere separati dai condannati maggiorenni.

I minorenni possono venir occupati solamente in lavori corrispondenti al loro sviluppo ed alle loro capacità fisiche. L'orario lavorativo può durare al massimo sei ore.

Art. 116

Le disposizioni del presente decreto sull'espiazione della reclusione e dell'arresto e sulla direzione degli istituti penali di correzione per maggiorenni, sulla cura degli stessi e sulla loro sorveglianza vengono applicate anche negli istituti penali di correzione per minorenni, salvo che in questo capitolo non sia disposto diversamente.

Le pene disciplinari previste ai punti 2 e 3 del comma secondo dell'art. 51 del presente decreto non possono venir applicate nei confronti di minorenni la pena di cui al punto 7 del secondo comma dello stesso articolo non può essere superiore a giorni sette.

Le disposizioni più dettagliate sul regolamento interno negli istituti penali di correzione per minorenni vengono emesse dal Delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Capitolo X.

ESECUZIONE DELLE MISURE DI EDUCAZIONE E CORREZIONE

1) Istituti di educazione e correzione

Art. 117

La misura di educazione e correzione con la quale il minore viene assegnato all'istituto di educazione e correzione viene eseguita negli istituti di correzione per minorenni.

I minori di sesso maschile e femminile vengono assegnati agli istituti di educazione e correzione distinti per sesso o in istituti comuni, tuttavia separati gli uni dagli altri.

Art. 118

Il minorenni, nei confronti del quale venne pronunciata l'assegnazione all'istituto di educazione e correzione, viene consegnato per l'invio all'istituto di educazione e correzione, al consiglio per gli affari interni del comitato popolare distrettuale nel cui territorio è il giudizio che ha pronunciato tale misura.

I minorenni vengono avviati negli istituti di educazione e correzione secondo l'ordine stabilito dal Delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 119

L'istituto di educazione e correzione è diretto dal direttore che provvede al sostentamento, lavoro e rieducazione dei minorenni.

Nell'istituto di educazione e correzione è il comitato consultivo composto dal direttore dell'istituto, dal preside del collegio degli istitutori e dal medico dell'istituto stesso.

Il direttore dell'istituto deve in tutte le questioni più importanti e concernenti la direzione dell'istituto e la rieducazione dei minorenni consultarsi con il comitato consultivo.

Il Delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria sorveglia gli istituti di educazione e correzione per minorenni e provvede per l'ordine negli stessi.

Art. 120

La rieducazione dei minorenni è diretta dagli istitutori.

I minorenni sono suddivisi in gruppi. Ogni gruppo è diretto da un istitutore.

Art. 121

Nell'istituto di educazione e correzione viene data ai minorenni l'occasione di apprendere l'artigianato e per l'istruzione professionale e generale. All'uopo sono istituite officine industriali e artigiane nonché scuole professionali dell'artigianato e elementari.

Se nell'istituto di educazione e correzione non sono tali scuole i minorenni possono frequentarle fuori dell'istituto sotto la sorveglianza degli istitutori.

Art. 122

La base per la rieducazione dei minorenni nell'istituto di educazione e correzione sono l'istruzione e il lavoro. Il tempo del lavoro può durare al massimo sei ore al giorno. In questo tempo viene ai minorenni computato anche il tempo passato in scuola.

Art. 123

I minorenni possono uscire dall'istituto di educazione e correzione solamente se accompagnati dagli istitutori.

I genitori possono visitare i minorenni al massimo quattro volte all'anno; le altre persone invece solamente con l'autorizzazione del direttore dell'istituto.

I minorenni possono corrispondere con i genitori, fratelli e sorelle, con terze persone invece solamente su autorizzazione del direttore dell'istituto.

Il direttore può concedere ai minorenni la licenza di 14 giorni al massimo per la visita dei genitori rispettivamente dei parenti più vicini. Il tempo della licenza viene loro computato nel periodo che loro devono passare nell'istituto di educazione e correzione.

Le disposizioni più dettagliate sull'ordinamento interno dell'istituto di educazione e correzione pre-

scrive con il regolamento sull'ordine interno il Delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 124

I minorenni devono osservare l'ordine interno nell'istituto di educazione e correzione.

Per le trasgressioni all'ordine interno possono venir pronunziate le seguenti pene disciplinari:

- 1) l'ammonimento;
- 2) il rimprovero;
- 3) il divieto di corrispondenza per tre mesi al massimo;
- 4) il divieto di uscita per quattro giorni al massimo e
- 5) la carcerazione in luogo speciale per al massimo due ore al giorno, tuttavia per non più di tre giorni consecutivi.

Le pene disciplinari sono pronunziate dal direttore dell'istituto.

Art. 125

Se il minorenne con il suo lavoro e condotta dimostra un miglioramento tale da poter abbreviargli la permanenza nell'istituto di educazione e correzione o da poter dimetterlo, il direttore dell'istituto trasmette, dopo aver interpellato il comitato consultivo, al competente giudizio la proposta motivata.

Il minorenne viene dimesso dall'istituto di educazione e correzione dopo trascorso il tempo per il quale venne inviato all'istituto rispettivamente quando il giudizio decide di dimetterlo prima del decorso di tale periodo.

2) Riformatori per minorenni

Art. 126

La misura di educazione e correzione in base alla quale il minorenne deve venir assegnato a un riformatorio, viene eseguita nel riformatorio destinato a tale scopo.

Per l'esecuzione di tale misura di educazione e correzione possono venir istituiti speciali riformatori o utilizzati quelli già esistenti.

Nei riformatori i minorenni devono essere separati per sesso gli uni dagli altri.

Il Delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria stabilisce su proposta del Consiglio per la sanità e l'assistenza sociale del Comitato popolare circondariale dell'Istria e del Consiglio per l'istruzione e cultura i riformatori ai quali i minorenni, nei confronti di cui venne emessa tale misura, devono venir inviati e le norme sull'ordinamento negli stessi.

Art. 127

Quando il giudizio pronunzia il ricovero nel riformatorio ne fa denuncia all'organo delle curatele del proprio territorio. L'organo delle curatele invia il minorenne nel corrispondente riformatorio.

Art. 128

Le disposizioni di cui all'art. 125 del presente decreto si applicano anche ai minorenni ricoverati nel riformatorio.

Capitolo XI.

Esecuzione delle misure di sicurezza

Art. 129

Le disposizioni di cui agli artt. 104 a 107 del presente decreto si applicano anche ai minorenni.

Capitolo XII.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 130

Le pene di confisca del patrimonio in base a sentenze, passate in giudicato e non ancora eseguite prima dell'entrata in vigore del presente decreto, vengono eseguite secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 131

Il Delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette, all'occorrenza, disposizioni più dettagliate per l'esecuzione del presente decreto, salvo che nel presente decreto non sia disposto diversamente.

Art. 132

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 12 aprile 1952.

Il segretario: **f.to Petar Kraljević** Il presidente: **f.to Ernest Vatovec**

Annunzi legali

Procedimento per dichiarazione di morte

Numero d'aff. R 150/52 —

Il Giudizio Popolare Distrettuale di Buie comunica che è stato iniziato il procedimento di presunta morte di:

ZANAN Quintino di Zanone e di Caterina Posedel nato il 25. XII. 1921 a Buie, agricoltore da Buie quale in qualità di soldato dell'ex esercito italiano era stato trasportato al fronte russo nell'anno 1942 da dove dava notizie di sé fino al gennaio 1943 e dopo questa data non si ebbe alcune notizie di lui.

Al disperso viene nominato quale curatore Bassanese Lino di Pietro da Buie.

Chiunque avesse notizie sul disperso viene citato a darle a questo Giudizio oppure al curatore entro un mese. Decorso tale termine il Giudizio deciderà sulla dichiarazione di morte del disperso.

Giudizio distrettuale

Buie, addì 22. III. 1952.

Registro cooperative

Cons III 261/2

Nel registro delle cooperative di questo Tribunale si accorda presso la Cooperativa di Produzione fra i pescatori Pirano e la Cooperativa fra pescatori Piranesi a g. l. a Pirano sub Cons 240 la seguente trascrizione:

Giorno della trascrizione: 26. 3. 1952.

In base al verbale dell'assemblea generale ordinaria dalle nominate cooperative dd. 27 novembre 1949, si trascrive:

1) La fusione della Cooperativa fra i Pescatori Piranesi a g. l. a Pirano sub III Cons 240 con la Cooperativa di Produzione fra pescatori a g. l. a Pirano.

2) Il consiglio d'amministrazione è composto dal presidente, segretario, 8 consiglieri effettivi e da un supplente eletto dall'assemblea generale a maggioranza semplice e per la durata di un anno.

3) I nuovi membri del consiglio d'amministrazione della Cooperativa di Produzione fra i pescatori sono:

Viezzoli Domenico fu Giorgio — presidente,
Perentin Sergio di Antonio — segretario,
Contento Nino di Domenico — (vicepresidente)
Contento Sergio di Domenico,
Morgan Umberto fu Maria,
Parenzan Luigi fu Ottaviano,
De Ambrosi Antonio fu Vincenzo,
Zamarin Romeo fu Giovanni,
Bullo Domenico di Domenico,
Maraspin Angelo fu Giovanni — membri e
sostituto:

Pecchiar Luciano fu Andrea.

4) Si trascrive il deposito del bilancio della Cooperativa di Produzione fra i pescatori a g. l. e della Cooperativa fra Pescatori Piranesi a g. l. Pirano.

5) Si cancellano i seguenti membri del consiglio d'amministrazione della Cooperativa Produzione fra i pescatori:

Maraspin Angelo — presidente,
Maraspin Mario — vicepresidente,
Parantin Sergio — segretario,
Maraspin Rino,
Cusma Mario,
Contento Nino,
Fornasaro Tullio — membri.

6) In seguito della fusione sub 1) si cancella la Cooperativa fra Pescatori Piranesi a g. l. a Pirano.

Tribunale popolare circondariale

Capodistria, li 14 dicembre 1951.

Cons III 288/2

Nel registro delle cooperative di questo Tribunale si accorda presso la Cooperativa agricola a g. l. Ancarano la seguente trascrizione:

Giorno della trascrizione: 10. 3. 1952.

In base al verbale dell'assemblea generale ordinaria dei soci della cooperativa d. d. 30 giugno 1951 si trascrive:

I nuovi membri del consiglio d'amministrazione sono:
Vranjac Albino fu Giuseppe — segretario,
Kocjancic Rino fu Vincenzo,
Vatovec Giuseppe fu Francesco, membri, tutti da Ancarano,
sostituti:

Baldasin Antonio fu Antonio e
Visintin Boso di Antonio.

Si trascrive deposito del bilancio per l'anno 1950.

Si cancellano i seguenti membri del consiglio d'amministrazione:

Eller Cesare di Giovanni, segretario,

Sabadin Angelo di Carlo,

Visintin Boso di Antonio — membri e

sostituti:

Garriere Giuseppe e

Petruzzi Antonia.

Tribunale popolare circondariale

Capodistria, li 15 febbraio 1952.

Cons III 261/3

Nel registro delle cooperative di questo Tribunale si accorda presso la Cooperativa di produzione fra i pescatori a g. l. a Pirano la seguente trascrizione:

Giorno della trascrizione: 26. 3. 1952.

In base al verbale dell'assemblea generale dei soci della nominata cooperativa d. d. 11 marzo 1951 si trascrive:

I nuovi membri del consiglio d'amministrazione sono:

Contento Nino fu Domenico — presidente,
Perentin Sergio di Salvatore — segretario,
Muesan Alcide fu Giovanni,
Maraspin Angelo fu Angelo,
Bullo Antonio fu Domenico,
Viezzoli Domenico fu Giorgio,
Dolce Antonio fu Nicola, membri — tutti da Pirano e
sostituto:

D'Ambrosi Antonio fu Vincenzo.

Si trascrive il deposito del bilancio per l'esercizio 1950.

Si cancellano i seguenti membri del consiglio d'amministrazione:

Viezzoli Domenico fu Giorgio — presidente,

Perentin Sergio di Antonio — segretario,

Contento Nino di Domenico,

Contento Sergio di Domenico,

Parenzan Luigi fu Ottaviano,

D'Ambrosi Antonio fu Vincenzo,

Zamarin Romeo fu Giovanni,

Bullo Domenico di Domenico,

Maraspin Angelo fu Giovanni — membri e

sostituto:

Pecchiar Luciano fu Andrea.

Tribunale popolare circondariale

Capodistria, li 25 marzo 1952

Cons III 247/4

Nel registro delle cooperative di questo Tribunale si accorda presso la Cooperativa agricola a g. l. Strugnano la trascrizione dei seguenti cambiamenti:

Giorno della trascrizione: 1. 4. 1952.

In base al verbale dell'assemblea generale ordinaria dei soci della nominata cooperativa dd. 31. marzo 1951 si trascrive:

I nuovi membri del consiglio d'amministrazione sono:

Knez Alojz fu Andrej, Strugnano 122 — cassiere,

Savron Pietro fu Giovanni, Strugnano 488,

Ruzzier Mario fu Giuseppe, Strugnano 280,

Rotter Giorgio fu Gregorio, Basane 182 — membri e

sostituti:

Zancolich Andrea fu Giorgio e

Giassi Giuseppe di Giuseppe.

Si trascrive il deposito del bilancio per l'anno 1950.

Si cancellano i seguenti membri del consiglio d'amministrazione:

Grbac Stanko — cassiere,

Giassi Remigio,

Belčić Giuseppe,

Krizman Giorgio — membri e

sostituti:

Valente Nicolò,

Braico Mario.

Tribunale popolare circondariale

Capodistria, li 31 marzo 1952.

Bariffa

per la pubblicazione di
annunci nel Bollettino ufficiale

1) Per annunci piccoli relativi a carte d'identità, documenti di veicoli a motore ed altri documenti smarriti si pagano 150 dinari, più 50 dinari per l'esemplare probatorio.

2) Per annunci ufficiali dei giudizi, consigli ed enti a 10 din per parola, 4% di imposta e 50 din per l'esemplare probatorio.

3) Per la pubblicazione delle iscrizioni nei registri delle ditte e delle società per azioni, nei registri delle cooperative e nei registri delle aziende economiche dei comitati popolari si pagano fino a 50 parole 1.000 dinari, per ogni ulteriore parola più 15 dinari, 4% di imposta e 50 dinari per l'esemplare probatorio.

L'Amministrazione

Editore: Amministrazione Comitato Popolare Circondariale dell'Istria. — Amministrazione a Capodistria. — Direttore responsabile: Kolenc Crtomir, Capodistria. — Stampato nella Tipografia »Jadrak«, Capodistria.



BOLLETTINO UFFICIALE

DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA

ANNO VI.

CAPODISTRIA, 23 aprile 1952

No. 5

SOMMARIO:

- | | |
|--|---|
| PRESCRIZIONI DEL COMITATO CIRCONDARIALE PER L'ISTRIA | 23. Decisione sul cambiamento dell'ordinanza sull'assicurazione sociale |
| 22. Decisione sulle tasse
Le tariffe sulle tasse tribunali
Tariffa sulle tasse | 24. Decisione sul cambiamento dell'ordinamento sulle carte d'identità. |

Prescrizioni del Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria

In base all'Ordine del Comandante il Distaccamento dell'APJ nel TLT del 16 settembre 1947, in relazione al Decreto della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Regionale per l'Istria del 20 febbraio 1947, il Comitato popolare circondariale dell'Istria emette il seguente

DECRETO SULLE TASSE

Parte prima

Art. 1

A favore del Circondario dell'Istria si riscuotono le tasse:

- 1) per tutte le istanze scritte ed i loro allegati che si presentano agli organi pubblici. Le aziende economiche amministrate dai collettivi di lavoro non sono considerate organi pubblici a sensi del presente decreto;
- 2) per tutti i certificati ed attestazioni scritte, con i quali gli organi pubblici o persone private attestano qualche qualità, rapporto o circostanza;
- 3) per tutto il rimanente stabilito nelle tariffe del presente decreto.

Per i certificati e le attestazioni rilasciati da persone private si paga la tassa solamente se vengono utilizzati dinanzi agli organi pubblici e ciò nell'ammontare delle tasse corrispondenti che si pagano per i certificati e le attestazioni rilasciate degli organi pubblici.

Art. 2

L'ammontare delle tasse è stabilito nelle due tariffe (sulle tasse e sulle tasse giudiziarie) che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Se l'istanza contiene più oggetti che provocano vari procedimenti, si pagano tante tasse quanti sono gli

oggetti. Se l'istanza contiene un oggetto e viene presentata da più persone, si paga una tassa sola.

Se l'organo pubblico rilascia un'attestazione su più qualità affini, rapporti o circostanze, si paga una tassa sola.

Art. 4.

Sui documenti rilasciati senza tassa deve essere indicato a richiesta di chi e per quale scopo sono stati rilasciati e che non devono venir utilizzati per altri scopi.

Esenzioni

Art. 5.

Dal pagamento della tassa sono esenti:

- 1) Gli uffici ed enti pubblici, non però le aziende economiche amministrate dai collettivi di lavoro, le cooperative agricole di produzione ed altre cooperative, le loro federazioni e le aziende delle organizzazioni sociali;
- 2) gli invalidi in tutti gli affari connessi agli emolumenti di invalidità e le persone fruente di vari sussidi ed aiuti nel procedimento per il conseguimento di tali sussidi ed aiuti;
- 3) le economie (famiglie) che pagano fino a 150 dinari d'imposta sul reddito per ogni membro di famiglia, però al massimo 750 dinari annuali per tutta l'economia.

Per le economie, cui membri sono in rapporto di lavoro, viene preso per base in luogo dell'imposta sul reddito, per giudicare se l'economia sia esente dalle tasse e poichè tali membri non pagano l'imposta sul reddito dai proventi derivanti dal rapporto di lavoro, l'importo nell'ammontare di 4,7 % dai proventi derivanti da tale rapporto di lavoro;

4) Nel procedimento dinanzi ai giudizi popolari: le persone indigenti, alle quali il giudizio riconosce il diritto dei poveri in base all'attestazione dello stato patrimoniale rilasciato dall'organo competente. Il riconoscimento del diritto dei poveri ha effetto dal giorno della presentazione dell'attestazione.

Art. 6

La tassa non si paga nei seguenti casi:

- 1) per istanze presentate nell'interesse pubblico;
- 2) per attestazioni sulla situazione patrimoniale rilasciate per il conseguimento del diritto dei poveri e per le istanze per il rilascio di tale attestazione;
- 3) per la clausola di esecutorietà sulle sentenze e decisioni;
- 4) per tutti gli atti ed azioni processuali connessi con la regolazione del rapporto di servizio dei dipendenti pubblici attivi e degli operai in servizio pubblico o connessi con la regolazione della pensione;
- 5) per tutte le istanze con le quali si richiede il rimborso delle imposte e tasse pagate, se la richiesta risulta fondata;
- 6) per la rettificazione di decisioni amministrative e giudiziarie inesatte e per le istanze presentate in questo senso;
- 7) per decisioni ed attestazioni di riconoscimento o conferma di abitazione o qualifiche professionali;
- 8) per certificati medici rilasciati agli allievi, dipendenti pubblici, operai e dipendenti per giustificare la loro assenza dalla scuola, servizio e lavoro.

Riscossione delle tasse

Art. 7

La tassa si riscuote anticipatamente e precisamente in bolli.

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria può prescrivere eccezioni a questa disposizione.

È tenuto al pagamento della tassa chi presenta l'istanza o il verbale che la supplisce e chi fa proposta per le singole azioni ufficiali o in favore di chi l'azione ufficiale venne eseguita. Nel procedimento dinanzi al giudizio deve pagare la tassa l'attore, rispettivamente il ricorrente; la tassa per la transazione giudiziaria invece entrambe le parti.

L'amministratore della massa fallimentare ed il comitato dei creditori sono esenti dal pagamento delle tasse per tutti gli atti ed azioni nella massa fallimentare, eccettuate le cause civili e le esecuzioni nelle quali la massa fallimentare è attrice o creditrice precedente, e le transazioni giudiziarie. Lo stesso vale per l'amministratore del concordato e per il comitato fiduciario.

Del pagamento delle tasse rispondono in solido con le persone indicate nel comma precedente i loro mandatarî (avvocati, rappresentanti legittimi), come pure terze persone che agiscono in loro nome senza mandato.

Se più persone delle quali una o più sono esenti dal pagamento della tassa, presentano insieme un'istanza soggetta a tassa, l'intera tassa per l'istanza deve pagare la persona non esente dal pagamento delle tasse. Lo stesso vale per i verbali, allegati, copie e autenticazioni delle copie ricevute o rilasciate su richiesta collettiva di persone che sono esenti e non esenti dal pagamento della tassa.

Art. 8.

Vengono pagate postecipatamente le tasse stabilite al punto 5 dell'art. 6 del presente decreto e nei casi disposti con il regolamento dal Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Se nel procedimento civile o di esecuzione, in cui una delle parti è esente dal pagamento delle tasse, viene alla stessa definitivamente aggiudicato qualcosa contro la parte che non fruisce dell'esenzione delle tasse, o se il procedimento viene definito per transazione o con il ritiro consensuale della petizione, la parte che non fruisce dell'esenzione di tasse deve venir condannata anche al pagamento di tutte le tasse che avrebbe dovuto pagare la parte esentata qualora non fosse stata esentata.

Dopo definito il procedimento, le tasse indicate al comma precedente vengono riscosse dall'obbligato, dall'organo finanziario, in base alla comunicazione trasmessagli dal giudizio (descrizione delle tasse).

Art. 9

Se arrivano agli organi pubblici per mezzo di posta istanze, soggette al pagamento della tassa a sensi del presente decreto, non tassate e non sufficientemente tassate, l'istante deve venir diffidato a pagare rispettivamente a completare la tassa, entro giorni quindici dal giorno della notificazione della diffida. Se l'istante non ottempera a ciò, l'istanza si considera come non presentata.

Viceversa, nel procedimento dinanzi al giudizio, una tassa insufficiente, in contrasto con le disposizioni, o in genere non pagata, non sospende il procedimento, bensì il giudizio diffida le parti obbligate al pagamento della tassa, o che rispondono del pagamento, a pagare la tassa entro giorni otto dal ricevimento della comunicazione.

Se le tasse entro detto termine non vengono pagate, il giudizio ne dà notizia al competente organo finanziario, che emette contro l'obbligato o contro il garante del pagamento delle tasse il precetto di pagamento dell'ammontare doppio della tassa dovuta.

Il precetto di pagamento non è soggetto a un'apposita tassa. Avverso il precetto di pagamento è ammesso reclamo all'organo finanziario superiore entro giorni quindici dalla notificazione del precetto. Il reclamo deve venir bollato e non sospende il pagamento della tassa.

Per la riscossione delle tasse ordinarie e penali a norma del presente decreto vanno applicate le disposizioni sull'assicurazione, riscossione ed inesigibilità delle imposte.

Art. 10

Quando gli organi pubblici rilasciano un qualsiasi documento ed effettuano un qualsiasi affare o attestano qualcosa, devono indicare l'ammontare della tassa ed il numero della tariffa secondo il quale la tassa viene riscossa.

Se viene esibito al giudizio, sia in originale e in copia, un documento soggetto al pagamento della tassa, il giudizio diffida la parte, che lo ha presentato, a fornire la prova entro giorni trenta che per il rispettivo affare legale la tassa è stata pagata, se ciò non risulta dal documento stesso. Se la parte non fornisce la prova dell'avvenuto pagamento della tassa per l'affare legale, il giudizio trasmette copia autenticata del rispettivo documento, entro ulteriori giorni otto, all'organo finanziario competente per il procedimento con la richiesta se e quale tassa venne pagata sull'originale. Questi due termini non sospendono il procedimento giudiziario.

Se la decisione giudiziaria o la transazione giudiziaria è fondata direttamente o indirettamente su un af-

fare legale soggetto al pagamento della tassa e le parti non possono entro giorni trenta fornire la prova che la tassa per tale affare legale sia stata pagata, il giudizio trasmette copia della decisione stessa, entro ulteriori giorni otto, al competente organo finanziario, che deve avviare il procedimento a sensi delle disposizioni vigenti.

Prescrizione

Art. 11.

Il diritto alla riscossione della tassa ed il diritto al rimborso dell'eccedenza pagata della tassa non si prescrivono.

Tasse valori

Art. 12

Il Comitato popolare circondariale dell'Istria ha l'esclusivo diritto di emettere bolli ed altre tasse valori e di regolarne la vendita.

Reati e pene in materia di tasse

Art. 13

Chi contraffà bolli o tasse valori o chi li altera per un valore maggiore con l'intenzione di utilizzarli per veri o per darli ad altri in uso o chi utilizza per veri bolli e tasse valori così contraffatti o se li procura con questa intenzione, viene punito con la reclusione fino a anni cinque.

Il tentativo è punibile.

Art. 14.

Chi sopprime il timbro con il quale sono annullati i bolli o le altre tasse valori o chi in qualsiasi altro modo si presta ad usare le tasse valori stesse come se non fossero state già utilizzate o chi bolli e tasse valori già utilizzati utilizza di nuovo o li vende come se fossero valevoli, viene punito con la pena pecuniaria o con l'arresto fino a un anno.

Art. 15

Se le azioni di cui agli artt. 13 o 14 vengono eseguite professionalmente o se venne contraffatta una grande quantità di bolli o tasse valori, il colpevole viene punito con la reclusione di almeno cinque anni, e può però venir punito anche con la confisca del patrimonio.

Art. 16

Chi pretende o riceve per il bollo o altra tassa valore un prezzo maggiore di quello previsto, viene punito con la pena pecuniaria o con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 17

Chi senza autorizzazione vende bolli o altre tasse valori ed anche chi tali bolli o tali tasse valori acquista da tale persona, viene punito con la pena pecuniaria o con l'arresto fino a due anni.

Art. 18.

Con la pena pecuniaria fino a 2000 dinari vengono punite per trasgressione:

1) le persone (medici, veterinari, ingegneri ed altri), autorizzate secondo speciali disposizioni al rilascio, per l'uso dinanzi agli organi pubblici, di attestazioni che non hanno la qualità di documenti pubblici, se rilasciano tale attestazione senza la tassa;

2) la persona che utilizza un documento esente dalla tassa per qualche altro scopo e non per lo scopo per il quale venne rilasciato.

Art. 19.

Il dipendente pubblico viene punito in via disciplinare:

1) se direttamente riceve l'istanza non tassata o tassata insufficientemente o rilascia qualche documento senza la corrispondente tassa, con la pena pecuniaria da 100 fino a 1000 dinari;

2) se non permette l'ispezione degli atti per il controllo della riscossione delle tasse a norma del presente decreto, con la pena pecuniaria da 200 fino a 2000 dinari;

3) se agisce in contrasto con le disposizioni dell'art. 4 del presente decreto, con la pena pecuniaria da 100 fino a 1000 dinari;

È punito con la pena di cui al punto 1) il dipendente pubblico che in fatto di istanze non tassate o non sufficientemente tassate ricevute per posta non intima la parte al pagamento rispettivamente alla reintegrazione di pagamento della tassa.

Rimborso delle tasse

Art. 20

Chi paga una tassa maggiore di quella prescritta ha diritto al rimborso. L'istanza per il rimborso deve venir presentata all'organo presso il quale la tassa venne pagata, la decisione però viene emessa dall'organo finanziario competente del comitato popolare distrettuale. Se la tassa è stata pagata presso il Comitato popolare circondariale dell'Istria, la decisione viene emessa dall'organo finanziario del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 21

Per tutti i procedimenti già iniziati sui reati concernenti le tasse vengono applicate fino alle loro definizione le disposizioni finora vigenti.

Art. 22.

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria è autorizzato a modificare e abrogare con decisione le singole poste della tariffa delle tasse.

Art. 23.

L'organo finanziario del Comitato popolare circondariale dell'Istria è autorizzato ad emettere:

a) chiarimenti ed istruzioni per l'esecuzione e l'applicazione integrale del presente decreto, obbligatorie per tutti gli organi pubblici;

b) decisioni in singoli casi (eccettuato il caso di cui al punto 4 dell'art. 5 del presente decreto) e concernenti le esenzioni da tasse materiali e personali;

c) il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 24

Il presente decreto entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale. Contemporaneamente vengono abrogati l'ordinanza sulla riscossione delle tasse sul territorio della zona B del 10 dicembre 1945. N.ro 5001 ed il decreto sulle tasse giudiziarie di data 1 gennaio 1946.

Capodistria, li 12 aprile 1952.

Il Segretario: **f.to Petar Kraljević**
 Il Presidente: **f.to Ernest Vatovec**

**TARIFFA DELLE TASSE GIUDIZIARIE
 PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO
 SULLE TASSE**

N.º tar.	Oggetto	Base per la comituzione della tassa	Tassa fissa din	Tassa percentuale
I. Procedimento civile e di esecuzione				
1 Istanze				
(1)	Quando non vengono applicate altre disposizioni della presente tariffa, secondo il valore dell'oggetto litigioso		per ogni foglio	
	fino a 500 din			1,50
	oltre 500 „ fino a 1.000 din	1.000 din	„	3,—
	„ 1.000 „ „ 3.000 „ „	3.000 „ „	„	9,—
	„ 3.000 „ „ 6.000 „ „	6.000 „ „	„	15,—
	„ 6.000 „ „ 10.000 „ „	10.000 „ „	„	21,—
	„ 10.000 „ „ 25.000 „ „	25.000 „ „	„	30,—
	„ 25.000 „ „ 50.000 „ „	50.000 „ „	„	45,—
	„ 50.000 „ „ 75.000 „ „	75.000 „ „	„	60,—
	„ 75.000 „ „ 100.000 „ „	100.000 „ „	„	75,—
	„ 100.000 „ „ 500.000 „ „	500.000 „ „	„	120,—
	„ 500.000 „ „ 1.000.000 „ „	1.000.000 „ „	„	180,—
	„ 1.000.000 „ „ 2.000.000 „ „	2.000.000 „ „	„	300,—
	„ 2.000.000 „ „ 5.000.000 „ „	5.000.000 „ „	„	450,—
	„ 5.000.000 „ „		„	600,—
(2)	Petizioni, risposte alla petizione, petizioni riconvenzionali, scritture preparatorie eccezioni ai precetti di pagamento, disdette ed eccezioni contro le disdette, proposte per le restituzioni in intero.	per il primo foglio	nell'importo doppio della tassa di cui a comma 1) del presente N.ro di tariffa	
(3)	Scritture di rimedi di legge:	per il primo foglio	nell'importo triplo della tassa di cui al comma 1) del presente N.ro tariffa	
	1.) rimedi di legge avverso decisioni di giudizio di primo grado			
	2.) risposta al ricorso	per il primo foglio	nell'importo doppio della tassa di cui al comma 1) del presente N.ro tariffa	

N.º tar.	Oggetto	Base per la comituzione della tassa	Tassa fissa din	Tassa percentuale
----------	---------	-------------------------------------	-----------------	-------------------

(4) Istanze per iscrizione nei libri pubblici sugli immobili e diritti equivalenti agli stessi, in quanto non sia disposta una tassa maggiore nel presente no. tar. ai comma (2) e (3)

Tassa indicata nel n.ro tar. 39 della presente tariffa

Note:

I. Nel caso stabilito ai comma (2), (3) e (4) del presente no. tar. si paga per ogni ulteriore foglio la tassa stabilita al comma (1) del presente no. tar.

II. Per istanze presentate in due o più esemplari e per copie delle stesse si paga per ogni ulteriore esemplare o copia la tassa stabilita al comma (1) del presente no. tar. in quanto l'istante deve presentarle.

III. Quando nell'istanza viene richiesta l'emissione di avviso pubblico o la pubblicazione o affissione all'albo di qualsiasi decisione giudiziaria o se per la regolare risoluzione dell'istanza è necessaria l'emissione di avviso pubblico o l'affissione all'albo della decisione giudiziaria, la tassa del presente no. tar. comma (1) fino a (4) è aumentata per il primo foglio del primo esemplare di din 30.—

IV. Istanze per il pignoramento di crediti iscritti nel libro pubblico sono soggette alla metà della tassa stabilita al no. tar. 39 della presente tariffa.

V. Istanze di sospensione della esecuzione sono soggette solamente alla tassa di cui al comma (1) del presente no. tar. anche quando per la loro regolare risoluzione è necessaria l'iscrizione nei libri pubblici.

VI. Per le istanze e reclami da risolversi dallo stesso giudizio si paga la tassa di cui al comma (1) del presente no. tar.

VII. Le istanze spedite su invito o per ordine del giudizio in seguito all'omissione della parte sono soggette alla tassa di cui al comma (1) del presente no. tar. in quanto non ne sono esenti.

VIII. La tassa non viene pagata:

N.º tar.	Oggetto	Base per la commisura- zione della tassa	Tassa fissa din	Tassa per- centuale	N.º tar.	Oggetto	Base per la commisura- zione della tassa	Tassa fissa din	Tassa per- centuale																				
	<p>1) Per istanze: per la concessione del diritto dei poveri; del gratuito patrocinio o per l'esonero del rispettivo patrocinatore; per la descrizione delle tasse; per i reclami avverso le decisioni giudiziarie concernenti tali istanze;</p> <p>2.) per le rubriche di istanze come pure per le spedizioni di istanze invece delle rubriche prescritte;</p> <p>3.) per istanze di testimoni ed esperti nominati dal giudizio, con le quali viene richiesto il pagamento delle retribuzioni disposte;</p> <p>4.) Per istanze di richiesta di apposizione sulla sentenza della clausola di esecutorietà come pure per istanze delle parti per le prime spedizioni delle transazioni giudiziarie e per l'apposizione sulle spedizioni stesse della clausola di esecutorietà;</p> <p>5.) per istanze al giudizio non contenti proposte da risolversi dal giudizio.</p>					<p>1 comma (1) della presente tariffa, senza riguardo al numero dei fogli.</p> <p>2.) Dinanzi ai giudizi di secondo grado si paga per l'intero verbale, senza riguardo al numero dei fogli, la tassa doppia indicata al no. tar. 1 comma (1) della presente tariffa; se la pertrattazione dura più di una mezza ora, si paga per ogni ulteriore mezza ora iniziata la tassa tripla di cui al no. tar. 1 comma (1) della presente tariffa, senza riguardo al numero dei fogli.</p> <p>Note:</p> <p>I. La tassa non viene pagata:</p> <p>1.) per il verbale di deliberazione del giudizio;</p> <p>2.) per il verbale di rinvio della pertrattazione per impedimento del giudizio;</p> <p>3.) per il verbale che supplisce l'istanza esente da tassa;</p> <p>4.) per le rubriche allegate al verbale, che supplisce l'istanza;</p> <p>5.) per verbali non contenenti proposte da risolversi dal giudizio.</p> <p>II. Per il pagamento della tassa non viene considerato il tempo impiegato per la deliberazione.</p>																							
2	Verbali				3	Allegati																							
	<p>(1) Se non vengono applicate altre disposizioni della presente tariffa, come le istanze di cui al no. tar. 1 comma primo della presente tariffa.</p> <p>(2) Se sostituiscono alcuna delle istanze di cui al no. tar. 1 comma (2)—(4) della presente tariffa, come le istanze stesse;</p> <p>(3) nel procedimento civile: di pertrattazioni svolte alla presenza di almeno una delle parti in lite; sull'espletamento delle prove dinanzi ad altro giudizio; sull'assicurazione delle prove espletate fuori della causa civile:</p> <p>1.) Dinanzi al giudizio di primo grado per l'intero verbale, senza riguardo al numero dei fogli, si paga la tassa indicata al no. tar. 1 comma (1) della presente tariffa; se la pertrattazione o l'espletamento (rispettivamente assicurazione) delle prove dura più di una mezza ora, si paga per ogni ulteriore mezza ora iniziata la tassa doppia di cui al no. tar.</p>					<p>Allegati di istanze e verbali soggetti a tassa, in quanto per il loro contenuto non sono considerati parte integrante della istanza o verbale e come tali non sono soggetti alla tassa per l'istanza o verbale:</p> <p>a) libri, opuscoli, piani di situazione e le altre cose, che non sono scritte, se il valore dell'oggetto litigioso è</p> <table data-bbox="922 1823 1487 1914"> <tr> <td>fino a</td> <td>12.000 din</td> <td>per ogni esempl.</td> <td>9.—</td> </tr> <tr> <td>superiore a</td> <td>12.000 „</td> <td>„</td> <td>18.—</td> </tr> </table> <p>b) negli altri casi, se il valore dell'oggetto litigioso è</p> <table data-bbox="862 2004 1487 2118"> <tr> <td>fino a</td> <td>500 din</td> <td>per ogni foglio</td> <td>3.—</td> </tr> <tr> <td>oltre</td> <td>500 „ fino</td> <td>12.000 din</td> <td>6.—</td> </tr> <tr> <td>oltre</td> <td>12.000 „</td> <td>„</td> <td>12.—</td> </tr> </table>	fino a	12.000 din	per ogni esempl.	9.—	superiore a	12.000 „	„	18.—	fino a	500 din	per ogni foglio	3.—	oltre	500 „ fino	12.000 din	6.—	oltre	12.000 „	„	12.—			
fino a	12.000 din	per ogni esempl.	9.—																										
superiore a	12.000 „	„	18.—																										
fino a	500 din	per ogni foglio	3.—																										
oltre	500 „ fino	12.000 din	6.—																										
oltre	12.000 „	„	12.—																										

N.º tar.	Oggetto	Base per la commisurazione della tassa	Tassa fissa din	Tassa per- centuale
4	Duplicati (triplicati) ecc. Duplicati (triplicati) ecc. delle spedizioni giudiziarie, se il valore dell'oggetto litigioso è			
	fino a 500 din	per ogni foglio	6.—	
	oltre 500 „ fino a 12.000 din	„	30.—	
	oltre 12.000 „	„	45.—	

5 **Copie**
Sulla copia rilasciata alla parte dietro richiesta della stessa si paga la tassa secondo il valore dell'oggetto litigioso e senza riguardo se la copia viene rilasciata autenticata o meno:

1) fino a 500 din	per ogni foglio	15.—
2) oltre 500 „ fino a 12.000 din	„	30.—
3) oltre 12.000 „	„	45.—

6 **Decisioni giudiziarie**

(1) per decisioni di primo grado e precisamente:

- 1.) per decisioni non soggette ad altra tassa di questa tariffa;
- 2.) per decreti finali nel procedimento per turbato possesso;
- 3.) per precetti di pagamento nel procedimento cambiario e di assegni, se il valore della lite supera din 12.000, si paga la tassa secondo il valore dell'oggetto litigioso:

fino a 300 din		30.—
da 300 „ fino a 500 din		60.—
da 500 „ „ 1.000 din		90.—
da 1.000 „ „ 3.000 din		120.—
da 3.000 „ „ 5.000 din		200.—
da 5.000 „ „ 8.000 din		240.—
da 8.000 „ „ 10.000 din		400.—

oltre 10.000 din del valore dell'oggetto litigioso: 40/0

Per la determinazione della tassa si considera il valore dell'oggetto litigioso indicato nella petizione risp. il suo valore accertato secondo il regolamento è emesso dal Comitato popolare circondariale dell'Istria.

(2) Per le seguenti sentenze e decreti di primo grado:

1.) per sentenze con le quali si decide su petizioni di riassunzione o nullità, in quanto il va-

N.º tar.	Oggetto	Base per la commisurazione della tassa	Tassa fissa din	Tassa per- centuale
	lore dell'oggetto litigioso non supera din 12.000, per decisioni indicate al comma (1) punto 3.) del presente no. tar. ed in base alla rinuncia o riconoscimento pronunciato alla prima udienza fissata sulla petizione;			
	2.) per decreti con i quali in base alla pertrattazione orale svolta viene rigettata la petizione in seguito alle seguenti eccezioni: inammissibilità dell'ordinaria via civile, incompetenza del giudizio, litispendenza, cosa giudicata, accoglimento della dichiarazione di nominato autore, carenza di capacità a stare in giudizio o di capacità processuale; carenza di autorizzazione a fungere da rappresentante; mancanza di assicurazione delle spese processuali da parte dell'attore straniero; rimessione della petizione ad altro giudizio per incompetenza del foro adito;			
	3.) per decreti in base ad eccezione interposta avverso la disposizione provvisoria secondo le disposizioni comuni vigenti sull'esecuzione ed assicurazione, si paga la metà della tassa di cui al comma (1) del presente no. tar.; nei casi di cui al comma (2) punti 2. e 3 però la tassa stessa non deve superare din 1.200;			
	(3) Per precetti di pagamento nel procedimento monitorio si paga la metà della tassa di cui al comma (1) del presente no. tar.			
	(4) Decreti dei giudizi di primo grado nel procedimento di esecuzione:			
	1.) Per la prima concessione di esecuzione in base a titoli esecutivi emessi da autorità estere si paga la tassa di cui al comma (1) del presente no. tar., però almeno din 60.—, salvo le diverse disposizioni contrattuali con qualche Stato;			
	2.) per la prima concessione di esecuzione in base ad altri titoli esecutivi si paga la metà della tassa di cui al comma (1) del presente no. tar., però al massimo din 120.;			

N.º tar.	Oggetto	Base per la commisura- zione della tassa	Tassa fissa din	Tassa per- centuale	N.º tar.	Oggetto	Base per la commisura- zione della tassa	Tassa fissa din	Tassa per- centuale
	3.) per decreti di concessione di disposizioni provvisorie: se il valore dell'oggetto litigioso non supera din 8.000.— se il valore dell'oggetto litigioso è superiore a din 8.000.—		120.— 240.—			condo il valore dell'oggetto litigioso. Se successivamente alla sentenza interlocutoria viene emessa ulteriore sentenza, la tassa per quest'ultima non si paga.			
(5)	per decisioni giudiziarie di secondo grado: 1.) su rimedi di legge avverso le decisioni giudiziarie menzionate ai comma (1) e (2) del presente no. tar. si paga la tassa stabilita per la decisione di primo grado; 2.) per decreti, con i quali la vertenza viene restituita al giudizio di primo grado per la rinnovazione del giudizio, la tassa non deve superare din 500.—; 3.) su rimedi di legge avverso la prima concessione di esecuzione: a.) in base a titoli esecutivi emessi da autorità estere si paga la metà della tassa stabilita al comma (4), punto 1 del presente no. tar., salvo i diversi obblighi contrattuali contrari con qualche Stato; b.) in base ad altri titoli esecutivi si paga la metà della tassa stabilita al comma (4), punto 2 del presente no. tar.					III. Se per la decisione è pagata la tassa secondo il valore complessivo dell'oggetto litigioso, per tale decisione non viene richiesta l'ulteriore tassa, se la decisione stessa viene completata con decisione successiva dello stesso giudizio o del giudizio superiore. IV. Nei riguardi dell'obbligo concernente la tassa per le decisioni nulla si cambia se la decisione viene revocata o annullata. Se invece per l'oggetto, quando il giudizio superiore ha revocato la decisione, viene rinviato a nuova decisione, la tassa pagata per la decisione revocata deve venir conteggiata nella tassa per la nuova decisione o nella tassa per la transazione giudiziaria stipulata prima della nuova decisione.			
	Note: I. Nelle cause oltre din 10.000.— la tassa per la decisione viene aumentata, quando si tratta di giudizi sulle pretese di più attori (concorrenti in lite) rispettivamente contro più convenuti, del 10% per ogni ulteriore attore o convenuto, però al massimo del 100%. Lo stesso vale per i casi di intervento accessorio. II. Se nella causa viene pronunciata sentenza parziale, si paga la tassa per la stessa secondo il valore dell'oggetto litigioso; se invece viene pronunciata nella stessa causa anche la sentenza finale, si paga per la stessa la tassa secondo il valore del residuo dell'oggetto litigioso non risolto con la sentenza parziale. Se viene pronunciata prima della sentenza finale sentenza interlocutoria, si paga la tassa se-					Inoltre deve venir conteggiata: 1.) la tassa per i precetti di pagamento nel procedimento cambiario e di assegno di cui al comma (1), punto 3 e comma (2) punto 1 del presente no. tar. nella tassa per la decisione dello stesso giudizio sulle eccezioni avverso il precetto; 2.) la tassa per la decisione revocata in seguito alla concessione di restituzione in intero, nella tassa per la nuova decisione emessa dallo stesso giudizio e nella stessa vertenza; 3.) la tassa per la decisione sulla petizione di riassunzione o nullità, nella tassa per la nuova decisione emessa nell'oggetto principale per nullità rispettivamente per accoglimento della riassunzione; 4.) la tassa per il precetto di pagamento nel procedimento monitorio, nella tassa per la decisione emessa dallo stesso giudizio e nella stessa vertenza, se il creditore ha chiesto			

N.º tar.	Oggetto	Base per la commisurazione della tassa	Tassa fissa din	Tassa percentuale
11	Allegati Allegati di istanze e verbali in quanto non sono per il loro contenuto parte integrante dell'istanza o verbale: a.) libri, opuscoli, piani di situazione ed altre cose che non sono scritte b.) negli altri casi	per ogni esemplare	12.—	
12	Duplicati (triplicati) ecc. Duplicati (triplicati) ecc. di spedizioni giudiziarie	per ogni foglio	6.— 45.—	
13	Copie Per copie giudiziarie rilasciate a richiesta della parte si paga la tassa senza riguardo se la copia rilasciata viene autenticata o meno		45.—	
14	Attestazioni ufficiali Attestazioni giudiziarie ufficiali: a.) se rilasciate all'amministratore della massa fallimentare o all'amministratore del concordato, non sono soggette a tassa; b.) se rilasciate a terze persone		60.—	
15	Tassa a forfait La tassa a forfait per il procedimento fallimentare e di concordato: a.) nel procedimento fallimentare: 1.) se il procedimento fallimentare è definito con la ripartizione o con il concordato del fallimento, dal complessivo delle somme impiegate rispettivamente a disposizione per il pagamento dei debiti della massa fallimentare e dei crediti dei creditori fallimentari. 2.) Se il fallimento viene troncato per il motivo che trattasi di un solo creditore fallimentare o per accordo dei creditori, del valore commerciale della massa fallimentare b.) Nel concordato preventivo, se il giudizio approva il concordato, del complessivo delle somme impiegate rispettivamente a disposizione per il pagamento dei creditori		2% 2%	
			1%	

N.º tar.	Oggetto	Base per la commisurazione della tassa	Tassa fissa din	Tassa percentuale
III. Procedimento non contenzioso				
1. Disposizioni generali della tariffa				
16	Istanze (1) Se con la presente tariffa non è disposto diversamente (2) rimedi di legge al giudizio di secondo grado (3) in affari di curatela si paga la metà della tassa di cui al comma (2) del presente no. tar. Note: I. L'istanza risolta dal giudizio dello stesso grado non viene considerata quale rimedio di legge e per la stessa non viene pagata la tassa di cui al comma (1) del presente no. tar. II. Per il secondo ed ogni ulteriore foglio di istanze di cui ai commi (2) e (3) del presente no. tar. si paga la tassa di din 37.50.	per ogni foglio per il primo foglio	37.50 225.—	
17	Verbali (1) Se con la presente tariffa non è disposto diversamente (2) Se suppliscono l'istanza, come la rispettiva istanza; (3) Verbali sulle pertrattazioni: dinanzi al giudizio di primo grado dinanzi al giudizio di secondo grado La tassa non viene pagata: 1.) per verbali fatti dal giudizio per dovere ufficiale per le comunicazioni necessarie per il proprio uso; 2.) per verbali fatti nel corso della ventilazione ereditaria o sulle vertenze ereditarie, nelle quali non viene svolta la ventilazione ereditaria, se il valore dell'eredità non supera, senza detrazione dei debiti, dinari 10.000.—; 3.) per verbali sull'accertamento di morte (compilazione del certificato di morte, descrizione del caso di morte, verbale di comunicazione della morte);	per ogni foglio	37.50 37.50 187.50	
18	Allegati Allegati di istanze e verbali soggetti a tassa, in quanto non			

N.º tar.	Oggetto	Base per la commisurazione della tassa	Tassa fissa din	Tassa per- centuale	N.º tar.	Oggetto	Base per la commisurazione della tassa	Tassa fissa din	Tassa per- centuale
	sono per il contenuto considerati parte integrante degli stessi:								
	a.) se trattasi di libri, opuscoli, piani di situazione e di altre cose che non sono scritte	per ogni esemplare	30.—						
	b.) negli altri casi	per ogni foglio	15.—						
19	Duplicati (triplicati) ecc. Duplicati (triplicati) ecc. delle spedizioni giudiziarie:								
	a.) se vengono rilasciati solamente a richiesta della parte	„	112.50		24	Tassa a forfait per le ventilazioni ereditarie Dal valore netto dell'eredità per la quale venne svolta la ventilazione ereditaria:			
	b.) negli altri casi non sono soggetti a tassa.					a.) fino a din 5.000.— la tassa non viene pagata		0,2 %	
20	Copie Copie (giudiziarie) rilasciate alla parte dietro sua richiesta, senza riguardo se vengono autenticate o meno	„	112.50			b.) oltre din 5.000.— con ciò che la tassa non deve essere minore di din 50.—, nè maggiore di din 50.000.—			
21	Transazioni Transazioni giudiziarie in vertenze non contenziose sono soggette a tassa di cui al no. tar. 7 della presente tariffa.					3. Casi speciali del procedimento non contenzioso			
	2. Disposizioni speciali				25	Istanze			
22	Stime giudiziarie (volontarie) ed accertamenti di danni all'atto di espropriazione					(1) Istanze o verbali che le suppliscono, per la legittimazione dell'adozione	per il primo figlio	300.—	
	a.) stime	del valore stimato	0,50 %			(2) Istanze o verbali che le suppliscono per la legittimazione del figlio	„	150.—	
	b.) per accertamento di risarcimento all'atto di espropriazione	dell'importo accertato del risarcimento	1 %			(3) Istanze o verbali che le suppliscono, per la dichiarazione di morte o per l'accertamento di morte	„	150.—	
	Nota: Non sono soggette al pagamento di tassa di cui al presente no. tar. le stime effettuate dal giudizio solamente per accertare la base del valore necessaria per lo svolgimento del procedimento o per la commisurazione della tassa.					Nota: I. Il secondo ed ogni ulteriore foglio è soggetto alla tassa di cui al comma (1) del no. tar. 16 della tariffa II. Alla tassa di cui ai comma (1) a (3) del presente no. tar. sono soggette solamente le istanze con le quali il procedimento viene avviato. Per le altre istanze prodotte nel corso del procedimento si paga la tassa di cui al no. tar. 16			
23	Vendite pubbliche Per le vendite pubbliche a mano libera eseguite dal giudizio	dal ricavato	1 %		26	Decisioni			
	Nota: Oltre a questa tassa deve venir pagata la tassa di trasferimento dell'affare legale secondo che trattasi di cose immobili o mobili.					(1) Decisioni giudiziarie di primo grado:			
						1.) per l'approvazione dell'adozione		375.—	
						2.) sulle istanze per la legittimazione del figlio nato da matrimonio nullo		375.—	
						3.) per dichiarazione di morte o di accertamento di morte			
						4.) per togliimento della capacità di agire su proposta		750.—	
						5.) per la pubblicazione con la quale cessano di aver vigore documenti e carte di valore stracciate, illeggibili o smarrite (annullamento di documenti), se il valore del documento non è superiore a din			

N.º tar.	Oggetto	Base per la commissura- zione della tassa	Tassa fissa din	Tassa per- centuale	N.º tar.	Oggetto	Base per la commissura- zione della tassa	Tassa fissa din	Tassa per- centuale
	500.—, la tassa non viene pagata, oltre din 500.— però fino a din 1.000.— oltre din 1.000.—		75.— 150.—			(2) Per l' autenticazione della copia, scritte per ogni foglio e documenti si paga			75.—
	se il documento non ha dichiarato il valore		225.—			Note:			
	6.) per la sistemazione dei confini immobili		375.—			I. La firma della ditta o persona giuridica va conteggiata per una firma sebbene viene fatta secondo lo statuto da due o più persone autorizzate.			
	7.) per la determinazione di passaggio necessario per le vie provvisorie		150.—			II. Istanze o verbali che le suppliscono per l' autenticazione delle firme sono soggetti alla tassa di din 37.50 senza riguardo al numero delle firme che vengono autenticate sullo stesso documento.			
	8.) sulle istanze per la regolazione del rapporto tra comproprietari		375.—			4.) Iscrizioni nei registri commerciali e cooperativistici			
	9.) sulle istanze per scioglimento della comunità mediante divisione fisica, se viene emesso il decreto sulla divisione:					28 Istanze			
	se il valore della cosa da dividersi non supera din 6.000.—		300.—			Istanze o verbali che le suppliscono per l'iscrizione nel registro commerciale e cooperativistico e nel registro delle aziende economiche			150.—
	se il valore della cosa da dividersi non supera din 20.000.—		600.—			29 Iscrizioni delle aziende o cooperative			
	per il valore della cosa superiore a din 20.000.—			6 %		(1) Per l'iscrizione nel registro delle aziende o variazioni della ditta già iscritta, come del proprietario della ditta, si paga			750.—
	10.) sulla controversia tra l'interprete e la persona che ha richiesto l'autenticazione della traduzione, concernente la retribuzione		75.—			(2) Per l'iscrizione nel registro delle cooperative e delle loro federazioni, si paga			750.—
	(2) Per le decisioni del giudizio di secondo grado sui rimedi di legge avverso le decisioni di cui al comma (1) punto 1 fino 10 del presente no. tar. si paga la tassa nell' ammontare del 60% della tassa per la decisione di primo grado.					(3) Per l'iscrizione e pubblicazione delle variazioni approvate negli statuti delle casse comunali regolative come pure delle cooperative e delle loro federazioni, si paga			150.—
	Note:					Iscrizione di contratti sociali			
	I. Per le altre decisioni nel procedimento non contenzioso non menzionate nel presente o altro numero di tariffa, non si paga la tassa;					30 Società per azioni			
	II. nel caso di cui al punto 5 si riscuote la tassa secondo il valore nominale;					Oltre alla tassa di cui al no tar. 29 della presente tariffa paga la società per azioni:			
	III. se nel caso di cui al punto 3 del comma (1) trattasi di combattenti della LLP, non si paga la tassa secondo il presente no. tar.					1.) Per l'iscrizione del contratto sociale (statuto) secondo l'ammontare del capitale azionario:			
						fino a 100.000.			3.750.—
						oltre din 100.000 fino a din 500.000.—			7.500.—
						oltre din 500.000.— fino a din 1,000.000.—			11.250.—
						oltre din 1,000.000 fino a din 5,000.000.—			15.000.—
27 Autenticazione della firma e della copia									
	(1) Per l' autenticazione di ogni firma si paga		75.—						

N.º tar.	Oggetto	Base per la commissura- zione della tassa	Tassa fissa din	Tassa per- centuale	N.º tar.	Oggetto	Base per la commissura- zione della tassa	Tassa fissa din	Tassa per- centuale
	oltre a 5,000.000 din		30.000.—			2.) per l'iscrizione del cam- biamento della ditta la metà della tassa di cui al punto 1 del presente no. tar;			
	2.) Per l'iscrizione dell'au- mento del capitale azionario, un quinto della tassa di cui al punto 1 del presente no. tar. secondo la somma complessiva del capitale azionario origina- rio e di quello aumentato;					3.) per l'iscrizione di altre variazioni del contratto so- ciale			750.—
	3.) per l'iscrizione del cam- biamento del nome della so- cietà come pure della proroga della durata della società si paga la metà della tassa di cui al punto 1 del presente no. tar.				33	Altre iscrizioni			
	4.) Se iscrive la società per azioni nel nome sociale (ditta) il nome di persona fisica, pa- ga la tassa doppia di cui al presente no. tar.					Per l'iscrizione nel registro (protocollazione) delle ditte commerciali menzionate ai no. tar. 29 fino 32 della presente tariffa, si paga inoltre, se eser- citano:			
	5.) Per l'iscrizione di altre va- riazioni dello statuto sociale si paga un quinto della tassa di cui al punto 1) del presents no. tar.					1.) Affari di cambio valute		7.500.—	
						2.) altri affari bancari		11.250.—	
						3.) affari di esportazione in commissione o di agenzia		3.750.—	
						4.) affari d'importazione in commissione o di agenzia		7.500.—	
						5.) affari d'importazione ed esportazione in commissione o di agenzia		11.250.—	
31	Società commerciali a respon- sabilità limitata				34	Per l'iscrizione nel registro (protocollazione) della filiale della ditta nostrana si paga la metà della tassa stabilita per la registrazione (iscrizio- ne della ditta e del contratto sociale) dell'esercizio principa- le.			
	Oltre la tassa di cui al no. tar. 29 della presente tariffa paga la società commerciale a re- sponsabilità limitata:					Note:			
	1.) Per l'iscrizione del con- tratto sociale, secondo l'am- montare del capitale sociale la tassa stabilita al no. tar. 30 punto 1) della presente tariffa;					Per la registrazione della fi- liale della ditta registrata al- l'estero si pagano tutte le tasse per intero per le iscrizioni della ditta e del contratto so- ciale.			
	2.) per l'iscrizione dell'au- mento del capitale sociale la tassa stabilita al no. tar. 30 punto 2) della presente tariffa;				35	Per l'iscrizione nel registro (registrazione); della procura, mandato ge- renza, dei membri del com- itato amministrativo, mem- bri del comitato di liquidazio- ne, come pure la sostituzione o concellazione degli stessi, si paga per ogni persona oltre alla tassa di cui al no. tar. 28. della presente tariffa:			
	3.) per l'iscrizione del cambia- mento del nome della ditta la tassa stabilita al no. tar. 30 punto 3 della presente tariffa;					1.) per le ditte indicate al no. tar. 29 comma (3)		37 50	
	4.) per l'iscrizione di altre variazioni dello statuto la tas- sa di cui al no. tar. 30 punto					2.) per le ditte indicate al no. tar. 30		750.—	
	5.) della presente tariffa.					3.) per le ditte indicate al no. tar. 31		750.—	
32	Altre società					4.) per le ditte che esercita- no gli affari indicati al no. tar. 33 punti 1) — 5) della presente tariffa		750.—	
	Oltre la tassa di cui al no. tar. 29 della presente tariffa paga- no le altre società, eccettuate le società per azioni e le società a responsabilità limitata e le cooperative:								
	1.) per l'iscrizione del con- tratto sociale		2.250.—						

N.º tar.	Oggetto	Base per la commisurazione della tassa	Tassa fissa din	Tassa per- centuale
	5.) per tutte le altre		375.—	
36	Per l'iscrizione nel registro (registrazione) della ditta dell'esercizio commerciale o industriale della moglie, del marito fallito o che era in fallimento e non ha liquidato il debito al creditore, si paga Se invece tale moglie iscrive qualsiasi esercizio non commerciale, si paga		37.500.—	
37	Per l'iscrizione (registrazione) e pubblicazione della ditta si paga: Se effettua l'organo pubblico stesso e d'ufficio l'iscrizione e la pubblicazione di cessazione della ditta, la rispettiva tassa non si paga.		15.000 —	
38	Per la pubblicazione della registrazione nel Bolletino ufficiale si paga oltre la tassa del singolo numero di tariffa ancora		150.—	
				37.50

5. Iscrizioni nei libri pubblici

39 Istanze

1.) Per istanze o verbali che le suppliscono per l'iscrizione nei libri pubblici di immobili e di diritti equiparati con immobili e per la cancellazione dell'iscrizione, in quanto non soggette secondo il no. tar. 16 comma (2) della presente tariffa, si paga:

		per il primo foglio	
oltre	1.000 din	fino a 5.000 din	37.50
"	5.000 "	" 10.000 "	60.—
"	10.000 "	" 50.000 "	75 —
"	50.000 "		112.50
			150.—

b.) se il valore dei diritti indicati al punto a.) non è stimabile e se viene richiesta l'iscrizione e la cancellazione dell'annotazione

75.—

Note:

I. Per ogni ulteriore foglio dell'istanza si paga la tassa di cui al no. tar. 16 comma(1) della presente tariffa.

II. Se si chiede con una istanza l'iscrizione o la cancellazione presso più giudizi, si paga la tassa tante volte quanti sono i giudizi, presso i quali l'iscrizione o la cancel-

N.º tar.	Oggetto	Base per la commisurazione della tassa	Tassa fissa din	Tassa per- centuale
	lazione deve venir effettuata.			
	III. Se si chiede con una istanza la cancellazione dell'annotazione del rigetto della proposta o dell'interposizione del rimedio di legge, si paga per l'istanza la tassa di cui al no. tar. 16 comma(1) della presente tariffa solamente una volta, anche se la cancellazione dovrebbe venir effettuata presso più giudizi.			
40	Verbali Per verbali non indicati al no. tar. 39 della presente tariffa, vengono applicate le disposizioni di cui al no. tar. 17 della presente tariffa. Per verbali di pertrattazioni orali va applicato il no. tar. 2 comma (3) della presente tariffa con tutte le note.			

41 Iscrizione

(1) Iscrizioni nei libri pubblici:

1.) per l'intavolazione del diritto di proprietà su immobili e della proprietà mineraria:

1) se l'affare legale o il titolo di acquisto, in base ai quali l'iscrizione deve venir effettuata, sono soggetti alla tassa di trasferimento, la tassa non viene pagata;

b.) se l'affare legale o il titolo di acquisto in genere non è soggetto alla tassa menzionata, si paga

del valore della cosa 4%

2.) per iscrizioni di altri diritti reali ed equiparati come pure del diritto di conduzione o affitto, si paga:

a.) se l'oggetto del diritto è stimabile

del valore del diritto 2%

b.) se l'oggetto del diritto non è stimabile

300.—

3.) per la prenotazione per l'acquisto di diritti reali o equiparati agli stessi e del diritto di conduzione o affitto si paga la tassa di cui ai punti 1) e 2) del presente numero di tariffa.

4.) per l'annotazione si paga
Senza riguardo alle disposizioni di cui al punto 4 del presente numero di tariffa:

300.—

a.) per l'annotazione dell'amministrazione forzata (se-

N.º tar.	Oggetto	Base per la commissura- zione della tassa	Tassa fissa din	Tassa pes- centuale
	questo) e della concessione dell'asta forzata, se per il credito non esiste ancora il diritto di pegno sugli immobili che formano oggetto dell'amministrazione o dell'asta forzata	del valore della pretesa del creditore		1%
	La tassa così pagata viene conteggiata nella tassa da pagarsi per l'iscrizione successiva del diritto di pegno per la stessa pretesa, quando tale iscrizione viene richiesta prima della cancellazione della rispettiva annotazione;			
	b.) per l'annotazione dell'ordine di rango e per l'intavolazione della cessione della priorità, si paga		750.—	
42	Procedimento per proclami Per la risoluzione dell'eccezione dei creditori avverso la separazione di parte dell'immobile o dell'arrotondamento del terreno nel procedimento per proclami secondo le disposizioni comuni vigenti nelle divisioni e trascrizioni tavolari		750.—	
43	Estratti dai libri pubblici gestiti da giudizi 1.) Estratti dai libri tavolari ed altri pubblici libri gestiti dal giudizio, se vengono rilasciati su richiesta della parte 2.) Per ogni completamento o rettificazione dell'estratto su richiesta della parte	per ogni foglio	300.—	
		"	300.—	
IV. Procedimento penale a querela				
44	Istanze (1) Per ogni istanza come pure per il verbale che supplisce la istanza se non è stabilita altra tassa (2) Per la richiesta di avviamento del procedimento penale (denuncia): 1.) presso il tribunale circondariale 2.) presso il giudizio distrettuale (3) per l'atto di accusa (4) per la dichiarazione di ricorso avverso la sentenza per ogni ulteriore foglio (5) per la richiesta di riassunzione del procedimento penale per ogni ulteriore foglio	per il primo foglio	60.—	
		"	30.—	
		"	30.—	
		"	120.—	
		"	30.—	
		"	120.—	
		"	30.—	

N.º tar.	Oggetto	Base per la commissura- zione della tassa	Tassa fissa din	Tassa per- centuale
	Note: I. Nei casi stabiliti ai comma (2), (3), (4) e (5) del presente no. tar. si paga per il secondo e per ogni ulteriore foglio la tassa stabilita al comma (1) del presente no. tar. II. Per istanze presentate in due o più esemplari (duplicati, triplicati ecc.) si paga per il secondo e ogni ulteriore esemplare la tassa stabilita al comma (1) del presente no. tar., il richiedente in quanto secondo le disposizioni sia tenuto a farlo. III. Per la motivazione del reclamo si paga la tassa di cui al comma (1) del presente no. tar. Se invece viene presentata assieme con la dichiarazione di reclamo, si paga solamente la tassa di cui al comma (4) del presente no. tar.			
45	Verbali Verbali di pertrattazioni principali dinanzi a giudizi, per ogni mezza ora iniziata se la pertrattazione dura più di una mezza ora, deve venir riscossa per ogni ulteriore mezza ora, se anche solamente iniziata, la tassa di		60.—	
		"	120.—	
	Note: I. Se l'udienza viene rinviata, il verbale dell'udienza ripresa è indipendente soggetto a tassa, sebbene scritto sullo stesso foglio del verbale dell'udienza precedente. In tale caso si paga per ogni altra mezza ora, anche se solamente iniziata 120.— II. Nelle pertrattazioni non va considerato per il pagamento della tassa il tempo impiegato per la deliberazione.			
46	Allegati. Allegati di istanze e verbali soggetti a tassa, in quanto non sono per il loro contenuto parte integrante dell'istanza o verbale, e precisamente: a.) libri, opuscoli, piani di situazione e le altre cose che non sono scritture, per ogni esemplare			12.—

N.º tar.	Oggetto	Base per la commisurazione della tassa	Tassa fissa din	Tassa percentuale
	b.) gli altri allegati per ogni foglio		6.—	
47	Sentenze Per sentenze di giudizi di am- bidue i gradi: Note: I. Se la sentenza riguarda due o più imputati, tale tassa viene aumentata per il secondo e per ogni ulteriore imputato ancora di un quinto, tuttavia l'aumento complessivo di tale tassa non deve superare il 100 ⁰ /. Il numero dei querelanti non influisce sull'ammontare della tassa di sentenza. II. Se la sentenza in seguito a reclamo, istanza per la resti- tuzione in intero o per la rias- sunzione del procedimento pe- nale, viene annullata o modi- ficata, nella tassa pagata per la sentenza an- nullata o modificata, nella tas- sa per la nuova sentenza dello stesso grado. Se il giudizio nella sentenza si è dichiarato incompetente, si conteggia la tassa pagata per tale sentenza nella tassa per la sentenza del giudizio competente. Se la tas- sa conteggiata risulta superio- re, la differenza non viene re- stituita. III. Le sentenze pronunciate in base a richiesta per la tu- tela della legalità non sono sog- gette a tassa. IV. Le altre decisioni dei giu- dizi penali non sono soggette a tassa.		150.—	
48	Nel procedimento secondo il decreto sulla stampa si paga- no le tasse stabilite ai no. tar. 44, 45, e 47 della presente ta- riffa nell'importo doppio.			
	V. Disposizioni comuni			
49	Attestazioni giudiziarie (1) Per attestazioni sulla teni- tura regolamentare dei libri commerciali (2) per attestazioni concorrenti quale decreto è in vigore o vi- geva in un determinato tempo (3) per le altre attestazioni ri- lasciate dal giudizio	per ogni foglio	375 — 750 — 150.—	

N.º tar.	Oggetto	Base per la commisurazione della tassa	Tassa fissa din	Tassa percentuale
50	Procura (1) Per la disdetta orale della procura dinanzi al giudizio se non viene su ciò emessa de- cisione (2.) Per la disdetta della procura dinanzi al giudizio se il giu- dizio notizia al procuratore con decisione			75.— 225 —
51	Ispezione di atti Per l'ispezione di atti giudi- ziari definiti			75.—
52	Interpreti (1) Per il decreto di nomina di interprete stabile si paga (2) Per autentica giudiziaria sulla traduzione verificata dall'in- terprete stabile o da colui che viene nominato per la verifica di tale oggetto, si paga			375.— 300.—
53	Ricusazione 1.) Per la richiesta di ricu- sazione del giudice si paga per ogni giudice o giudice assesso- re 2.) per la richiesta di ricu- sazione di altri organi giudi- ziari, per ogni persona			75.— 30.—
54	Protesti Per il protesto cambiario, as- segno e di altri documenti o contratti per la mancata accettazione, mancato paga- mento o non adempimento, si paga la tassa secondo il valore e precisamente: fino 10.000 din oltre 10.000 din fino a 50.000 din oltre 50.000 din Note: Oltre questa tassa si paga la tassa di cui al no. tar. 16 della presente tariffa che viene apposta sull'istanza e se però questa non esiste, vie- ne apposta sulla copia del pro- testo che rimane al giudizio.			150.— 225.— 375.—

**TARIFFA DELLE TASSE
AL DECRETO SULLE TASSE**

No. tar.	I. Istanze	din
1	Per ogni istanza, per la quale non è di- sposto diversamente, si paga	30.—

No. tar.	din	No. tar.	din
dario dell'Istria o all'estero si paga		5) Per la traduzione da qualsiasi lingua europea in altra lingua europea:	
1. Per bestiame minuto, al capo		fino a 100 parole di originale	1000.—
2) Per bestiame da macello al capo	50.—	per ogni ulteriore parola oltre le 100 parole	7.50
3) Per il trasferimento di proprietà al compratore si paga la tassa di cui ai punti 1 e 2 con riguardo alla specie del bestiame.		6) Per la traduzione da qualsiasi lingua europea in una lingua extra europea:	
23 Per attestazioni su merci si paga:		fino a 100 parole di originale	1.200.—
1) Per il certificato d'origine di merce estera	200.—	per ogni ulteriore parola oltre le 100 parole	10.—
2) Per l'attestazione del valore, quantità e qualità di merce secondo i documenti doganali:		7) Per la traduzione da qualsiasi lingua extra europea in altra lingua extra europea: fino a 100 parole di originale	2.000.—
a) In base a documenti dell'anno corrente	250.—	per ogni ulteriore parola oltre le 100 parole	12.50
b) secondo i documenti degli anni precedenti	1.000.—	26. Per la verifica della stima del possesso si paga	500.—
3) Per certificati di igiene della merce	200.—	27 Per la verifica dei libri di gestione (commerciali, bancari e simili) si paga per ogni foglio	5.—
V. Autenticazioni, copie e traduzioni			
24 Per l'autenticazione di ogni documento si paga per il primo foglio	75.—	Nota:	
per ogni ulteriore foglio	50.—	Da questa tassa sono esenti i libri tenuti da privati esclusivamente per i bisogni dell'amministrazione pubblica (giornale dazio, registro dell'imposta sul movimento, registro del movimento di divise estere e valute e simili).	
Nota I:		28. Per la verifica del piano da parte degli organi pubblici, se richiesta da privati, si paga	1.000.—
Se vengono autenticati più esemplari dello stesso documento, si paga per il primo esemplare la tassa secondo il presente numero di tariffa, per ogni ulteriore esemplare invece din 75.— per ogni esemplare senza riguardo al numero delle pagine.		29 Per la verifica del contratto presso l'organo pubblico si paga:	
Nota II:		1) per il contratto stipulato a nuovo cui valore ammonta fino a 10.000 din	150.—
Se viene autenticata solamente la firma, si paga la tassa di din 50.— per l'autenticazione di ogni firma o sigillo.		da 10.000 fino a 50.000 din	300.—
Per l'autenticazione della firma e del sigillo si paga una tassa sola.		da 50.000 fino a 150.000 din	600.—
25. Per l'autenticazione della traduzione si paga:		da 150.000 fino a 250.000	1.000.—
1) Per la traduzione da qualsiasi lingua europea in una delle lingue ufficiali del Circondario dell'Istria:		oltre 250.000 din	0,5
fino a 100 parole dell'originale	400.—	Se il valore del contratto non può venir stabilito	
per ogni ulteriore parola oltre le 100 parole	2.50	2) Per l'attestazione della proroga del contratto si paga il 50% della tassa di cui al punto 1 del presente numero di tariffa.	
2) Per la traduzione da qualsiasi lingua extra europea in una delle lingue ufficiali del Circondario dell'Istria fino a 100 parole di originale	800.—	3) Per l'autenticazione della procura	90.—
per ogni ulteriore parola oltre le 100 parole	5.—	Nota:	
3) Per la traduzione da una delle lingue ufficiali, del Circondario dell'Istria in qualsiasi lingua europea:		Questa tassa non si paga per l'autenticazione del contratto di apprendistato secondo il decreto sull'artigianato.	
fino a 100 parole di originale	800.—	30 Per l'autenticazione del piano eliografico (schizzo) di tela si paga al metro quadrato	200.—
per ogni ulteriore parola oltre le 100 parole	5.—	31. Per le copie di atti o documenti ufficiali fatte negli uffici pubblici si paga:	
4) Per la traduzione da una delle lingue ufficiali del Circondario dell'Istria in qualsiasi lingua extra europea:		1) Se fatte da privati, per ogni mezzo foglio di originale	20.—
fino a 100 parole di originale	1000.—	2) Se fatte da organi pubblici, per ogni mezzo foglio di originale	100.—
per ogni ulteriore parola oltre le 100 parole	7.50	3) Se gli organi pubblici copiano gli atti o documenti in lingue straniere, per ogni mezzo foglio di originale	200.—
		32. Per traduzioni fatte dagli organi pubblici si paga il 20% in più dell'ammontare	

No. tar.	din	No. tar.	din
delle corrispondenti tasse secondo il numero di tariffa 28.		3) Dagli iniziati e sistemati chilometri di linea:	
		a) fino a 10 km	800.—
		b) oltre 10 km	1.600.—
		4) Per la caldaia installata, non sottostante al controllo regolare delle caldaie a vapore:	1.200.—
		II) Per il controllo tecnico di veicoli a motore	800.—
33. Per l'ispezione degli atti si paga solamente la tassa di cui el numero di tariffa 1.		37 Per l'ispezione del cantiere di costruzione o del locale per gli impianti si paga	2.000.—
34. Per la compilazione di documenti privati presso gli organi pubblici si paga:		38 Per l'ispezione di tutta la costruzione o dei singoli locali per il rilascio del permesso di uso si paga: fino a 5 locali	1.000.—
1) Per procure	250.—	da 6 a 20 locali	2.000.—
2) per altri contratti cui valore ammonta: fino a 10.000 din	250.—	oltre 20 locali	5.000.—
da 10.000 a 50.000 din	500.—	39 Per ogni sortita dei dipendenti pubblici fuori dell'ufficio a richiesta di privati si paga senza riguardo al numero dei dipendenti	500.—
da 50.000 a 150.000 din	1.000.—	40 Per l'ammonizione, con la quale alcuno viene invitato di pagare la tassa che avrebbe dovuto pagare anche senza l'ammonizione, si paga	50.—
da 150.000 a 250.000 din	1.500.—	41 Per l'ammonizione di imposte si paga	50.—
oltre 250.000 din	1 ^o / ₀	42 Per la descrizione nel procedimento di esecuzione si paga per ogni mezzo foglio	200.—
Se il valore del contratto non può venir accertato	500.—	43 Per il verbale d'asta effettuata a richiesta di privati si paga per ogni mezzo foglio	100.—
3) Per testamenti:		44. Per comunicazioni private per mezzo di organi pubblici (con il tamburo, ecc.) si paga	800.—
a) compilati in ufficio	2.000.—	45 Carte da giuoco	
b) compilati fuori ufficio	4.000.—	L'organo finanziario del competente Comitato popolare distrettuale effettua la timbratura delle carte da giuoco non appena la tassa venne pagata.	
4) Per inventari, al mezzo foglio	100.—		
5) Per altri documenti	200.—		
35. Per la eustodia (deposito) di denaro, cose o carte valori consegnate da privati agli organi pubblici si paga annualmente per ogni 100 din di valore iniziale	1.—		
Nota I:			
Se il valore della cosa per la sua natura non può venir esattamente accertato, la cosa viene stimata da esperti a spese del depositante.			
Nota II:			
La tassa secondo il presente numero di tariffa viene pagata per il primo anno anticipatamente, per gli anni successivi invece, all'atto di prelevamento del deposito. L'anno iniziato viene conteggiato per un anno intero. Per il trasferimento del deposito da una cassa pubblica ad altra si paga per il trasferimento l'importo della tassa annuale.			
Nota III:			
Questa tassa non viene pagata per depositi fatti a richiesta degli organi pubblici, se vengono prelevati in tempo debito.			
36 I) Per il controllo tecnico e per l'autorizzazione dell'esercizio di impianti meccanici, elettrici, elettromeccanici ed a gas, destinati all'uso pubblico e delle installazioni che sottostanno al controllo secondo le disposizioni vigenti, si paga:			
1) dagli HP o kilowatt-ampère lordi installati:			
a) fino a 100	1.200.—	46 Per l'effettuazione del cambiamento nell'operato catastale si paga in contanti:	
b) da 100 a 1000	2.400.—	1) per l'effettuazione del cambiamento del frontespizio del foglio di possesso esistente o aperto a nuovo per ogni nuovo possessore	50.—
c) oltre 1000	4.000.—	2) per il trasporto di particelle intere da un foglio di possesso in un altro, per ogni particella	50.—
2) dalle ampère-ore lorde di capacità installate:		3) Per l'effettuazione del cambiamento della coltura, obiettivo, superficie, ripartizione di particelle, per ogni particella della situazione nuova	100.—
a) fino a 100	960.—	47 Per le ispezioni e misurazioni a richiesta ed a spese di persone ed enti si paga contanti:	
b) oltre 100	2.000.—	a) la tassa di din 750.— al giorno per il tempo, per cui spettano al dipendente le diarie in base alle disposizioni per i viaggi di servizio;	
		b) la tassa per il tempo impiegato per i lavori di cancelleria in nesso con i lavori sul terreno sub a) in quanto non sono compresi nel no. tar. 51. Questa tassa viene pagata in rapporto al tem-	

VII. Tasse catastali

No. tar. ti mezzi fogli la superficie della copia supera il mezzo foglio. Il mezzo foglio iniziato viene conteggiato per intero.

2) Per l'autenticazione della copia ed estratto dallo operato catastale o dall'elaborato di terreno si paga secondo l'originale

- a) per il primo foglio (modulo catastale)
- b) per ogni ulteriore foglio (modulo catastale)

e ciò senza riguardo alla differenza tra la grandezza del foglio di formato cancelleria e della grandezza del foglio del modulo catastale.

Per le istanze e denunce con le quali vengono richieste copie, estratti o prestazioni indicate ai numeri di tariffa 46 e 48-51 si paga la tassa prevista al numero di tariffa 1 della presente tariffa.

VIII. Tassa nel procedimento sulle trasgressioni

53 Per le istruzioni e decisioni si paga la tassa di

Nota:

Questa tassa si paga solamente nel caso che venga pronunciata la pena.

54 Per i reclami avverso le decisioni sulle trasgressioni si paga la tassa di

din

100.—
50.—

250.—

300.—

luglio 1951, Bollettino ufficiale no. 8—44 51, viene aggiunto il seguente comma:

»L'indennità di malattia per i primi 7 giorni inabilità al lavoro viene corrisposta agli assicurati dai datori di lavoro.«

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno 1 maggio 1952.

Capodistria, li 12 aprile 1952.

Il segretario:
f. to Petar Kraljević

Il presidente:
f. to Ernest Vatovec

DECRETO

SULLA MODIFICA DELL'ORDINANZA SULLE CARTE D'IDENTITÀ

Art. 1

L'art. 1, comma primo, dell'ordinanza sulle carte d'identità di data 15 luglio 1949 (Bollettino ufficiale no. 5-39/49) viene modificato ed assume il seguente tenore:

»Ogni persona di età superiore ai 18 anni che risiede stabilmente nel Circondario dell'Istria e che risulta iscritta nel registro della popolazione stabile in uno dei comitati popolari dei comani delle città rispettivamente comuni di questo Circondario, deve essere provvista della carta d'identità in conformità alla presente ordinanza.«

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 12 aprile 1952.

Il segretario:
f. to Petar Kraljević

Il presidente:
f. to Ernest Vatovec

DECRETO

SULL'INTEGRAZIONE DEL DECRETO SULLA ASSICURAZIONE SOCIALE DEI LAVORATORI E DIPENDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE

Art. 1

All'art. 22 del decreto sull'assicurazione sociale dei lavoratori e dipendenti e delle loro famiglie di data 31



BOLLETTINO UFFICIALE

DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA

ANNO VI.

CAPODISTRIA, 25 aprile 1952

No. 6

SOMMARIO:

- PRESCRIZIONI DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA.
25. Decreto sulla riorganizzazione dei comitati popolari.
26. Decreto sulla suddivisione del Circondario dell'Istria in distretti e comuni.
27. Decreto sulla stampa.
28. Decreto sull'adeguamento delle disposizioni particolari concernenti le trasgressioni e contenute nei decreti del Comitato popolare circondariale dell'Istria, alle disposizioni del decreto sulle trasgressioni.
29. Decreto sulla disciplina del servizio catastale.
30. Decreto sulla Croce Rossa della Zona jugoslava del TLT.
31. Risoluzione nel proporre il piano sociale del Circondario dell'Istria per l'anno 1952.
- PRESCRIZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA.
32. Istruzioni per l'applicazione del decreto sulla riorganizzazione dei comitati popolari.
- PRESCRIZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PT.
33. Decisione sull'emissione dei francobolli occasionali della posta aerea per il 75° anniversario dell'Unione Postale Universale.
- ERRATA CORRIGE

Prescrizioni del Comitato popolare circondariale dell'Istria

25

In base all'ordine del Comandante il Distaccamento dell'APJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed in relazione al decreto della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Regionale per l'Istria di data 20 febbraio 1947, il Comitato popolare circondariale dell'Istria emette il seguente

DECRETO

SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI COMITATI POPOLARI

Art. 1

Fino all'emissione del decreto sui comitati popolari e fino a che i comitati popolari non saranno eletti a norma del futuro decreto sulle elezioni e la revoca dei delegati dei comitati popolari, i comitati popolari verranno riorganizzati e svolgeranno la propria attività in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto non si riferiscono all'organizzazione del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

I nuovi comitati popolari dovranno essere eletti entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

I. COMPOSIZIONE DEI COMITATI POPOLARI

Art. 2

Ovunque la circoscrizione dell'attuale comitato popolare locale rispettivamente cittadino coincide con la circoscrizione del comune rispettivamente del comune della città di cui al decreto sulla suddivisione del Circondario dell'Istria in distretti e comuni, i delegati degli attuali comitati popolari locali rispettivamente cit-

tadini diventano delegati del comitato popolare del comune rispettivamente del comitato popolare del comune della città.

Art. 3

Ovunque la circoscrizione del comune rispettivamente del comune della città di cui al decreto sulla suddivisione del Circondario dell'Istria in distretti e comuni, non coincide con la circoscrizione dell'attuale comitato popolare locale rispettivamente cittadino, bisogna procedere all'elezione del nuovo comitato popolare del comune rispettivamente del comune della città. Il nuovo comitato popolare del comune rispettivamente del comune della città comprende da 11 a 35 delegati. Il numero dei delegati viene fissato con riguardo al numero degli abitanti del comune rispettivamente del comune della città, all'estensione dello stesso e tenendo conto delle particolari circostanze locali.

I delegati di tali comitati popolari locali e cittadini fissano nella riunione comune il numero dei delegati del nuovo comitato popolare del comune rispettivamente del comune della città. Questi delegati eleggono nel contempo tra di loro il nuovo comitato popolare, possono però scegliere tre delegati al massimo tra gli altri abitanti che hanno il diritto elettorale nella circoscrizione del distretto.

Il nuovo comitato popolare è eletto da quei delegati degli attuali comitati popolari locali e cittadini, i quali sono stati eletti nella circoscrizione del nuovo comune rispettivamente del comune della città.

II. COMPETENZA DEI COMITATI POPOLARI

Art. 4

Sono di competenza dei comitati popolari dei comuni gli affari che finora erano di competenza dei comitati popolari locali.

Art. 5

Sono di competenza dei comitati popolari dei comuni delle città gli affari che finora erano di competenza dei comitati popolari cittadini.

Con decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria possono essere devoluti in competenza dei comitati popolari dei comuni delle città anche singoli affari che di regola rientrano in competenza dei comitati popolari distrettuali.

Art. 6

I comitati popolari distrettuali conservano la loro competenza negli affari che finora erano di loro competenza.

Art. 7

Il comitato popolare ha nei confronti di tutte le organizzazioni ed enti economici del distretto, comune della città rispettivamente comune, quei diritti ed obblighi che risultano fissati dal decreto e dalle norme che si basano sul decreto; egli può prendere nei loro confronti dei provvedimenti economico-amministrativi in conformità a norme speciali.

III. RAPPORTI TRA COMITATI POPOLARI SUPERIORI ED INFERIORI

Art. 8

Il comitato popolare distrettuale sorveglia i comitati popolari dei comuni e dei comuni delle città in merito alla legalità della loro attività, il Comitato popolare circondariale dell'Istria invece sorveglia i comitati popolari distrettuali.

Negli affari che rientrano di regola nella competenza del comitato popolare distrettuale e che sono a norma dell'art. 5 del presente decreto devoluti in competenza del comitato popolare del comune della città, la legalità dell'attività del comune della città è sorvegliata dal Comitato popolare circondariale dell'Istria rispettivamente dal competente Consiglio del medesimo.

Art. 9

Il comitato popolare immediatamente superiore può, in base al diritto di sorveglianza, eliminare o annullare gli atti illegali del comitato popolare inferiore.

In consiglio del comitato popolare immediatamente superiore può, in base al diritto di sorveglianza, sospendere l'esecuzione di un atto illegale del comitato popolare inferiore e può proporre al proprio comitato popolare l'eliminazione rispettivamente annullamento di tale atto del comitato popolare inferiore.

Il consiglio del comitato popolare immediatamente superiore ha diritto di eliminare rispettivamente annullare gli atti illegati del rispettivo consiglio del comitato popolare inferiore. Qualora tale atto fosse stato emesso in base a una norma generale emessa dal comitato popolare inferiore, il consiglio del comitato popolare superiore ha solamente il diritto di sospendere l'esecuzione e di proporre al comitato popolare inferiore l'eliminazione rispettivamente l'annullamento di tale atto.

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria ha diritto di sospendere gli atti illegali del comitato popolare distrettuale e di proporre al Comitato popolare circondariale dell'Istria l'eliminazione rispettivamente annullamento di tale atto.

Il comitato popolare rispettivamente il consiglio dello stesso, cui atto viene eliminato rispettivamente annullato, ha diritto di ricorrere entro 15 giorni al comitato popolare rispettivamente al relativo consiglio, superiore a quello, che ha eliminato rispettivamente annullato l'atto.

Se il comitato popolare, su proposta per l'eliminazione o annullamento del trattenuto atto del comitato popolare inferiore rispettivamente del suo consiglio, non emette decisione alcuna nel termine di sessanta giorni, l'atto trattenuto vale per confermato.

Il comitato popolare superiore rispettivamente il consiglio dello stesso può eliminare, annullare rispettivamente sospendere gli atti adottati nel procedimento amministrativo del comitato popolare inferiore rispettivamente dal consiglio dello stesso, sempre però attenendosi ai principi del procedimento amministrativo.

Art. 10

Il comitato popolare che è del parere che un comitato popolare superiore rispettivamente un organo del medesimo abbia con una propria norma o con altro atto violato un diritto spettante al comitato stesso e derivante dal decreto, ha diritto di interporre al Comitato popolare circondariale dell'Istria il reclamo per la tutela dei propri diritti autonomi.

Art. 11

Il Comitato popolare circondariale dell'Istria può sciogliere qualunque comitato popolare nel Circondario dell'Istria cui opera contrasta evidentemente con i decreti del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

IV. ORGANI DEI COMITATI POPOLARI

Art. 12

Presso tutti i comitati popolari, ad eccezione del Comitato popolare circondariale dell'Istria, sono eliminati i comitati esecutivi, le loro delegazioni ed i loro attuali consigli.

Gli affari di competenza degli attuali comitati esecutivi passano ai comitati popolari, in quanto i comitati popolari non li sbrigheranno tramite i propri organi a sensi delle disposizioni del presente decreto.

Art. 13

In seno ai comitati popolari dei distretti e dei comuni delle città vengono formati i consigli per gruppi di affari affini che rientrano nella competenza del comitato popolare.

I consigli applicano le prescrizioni del proprio comitato popolare e dei comitati popolari superiori, inoltre essi sbrigano gli affari amministrativi spettanti alla loro sfera d'attività e precisamente in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Art. 14

I comitati popolari dei distretti hanno i seguenti consigli:

1. il consiglio per l'economia, la cui attività comprende i seguenti affari: compilazione delle proposte del piano sociale e del bilancio di previsione, nonché affari riflettenti le finanze, l'industria e l'artigianato, il com-

mercio, l'industria alberghiera ed il turismo, l'agricoltura e la selvicoltura, la caccia e la pesca;

2. il consiglio per gli affari comunali, la cui attività comprende: gli affari comunali, la politica degli alloggi, gli affari relativi all'urbanesimo, gli affari dell'edilizia e quelli concernenti il traffico locale, le strade e l'economia idrica;

3. il consiglio per l'istruzione e la cultura, la cui attività comprende gli affari concernenti le scuole, l'istruzione, la cultura, l'arte, la cultura fisica ed altre attività culturali;

4. il consiglio per la sanità popolare e la politica sociale, la cui attività comprende gli affari relativi alla sanità popolare, l'assistenza sociale, le assicurazioni sociali, l'educazione prescolastica, i rapporti di lavoro e la mediazione del lavoro;

5. il consiglio per gli affari interni, cui attività comprende i seguenti affari: la tutela dell'ordinamento giuridico, la tutela dell'ordine e della quiete, la disciplina del traffico, la repressione della criminalità, il perseguimento di autori di reati e l'esecuzione delle pene, il servizio dello stato civile nonché il servizio dei vigili del fuoco.

Il consiglio può avere i propri comitati. Spetta ai comitati studiare i singoli problemi e di preparare le decisioni che rientrano nella sfera d'attività del consiglio.

Art. 15

I comitati popolari dei comuni delle città e dei comuni possono formare i consigli per il disimpegno degli affari amministrativi che vengono prescritti dal comitato popolare. Nondimeno essi non possono formare il consiglio per gli affari interni.

I consigli del comitato popolare del comune della città rispettivamente del comune che vengono formati in virtù del presente articolo, non possono emettere disposizioni generali.

Art. 16

Il consiglio è composto del presidente e di 4 a 8 membri. Il consiglio per l'economia può avere fino a 12 membri.

Il presidente ed i membri dei consigli sono eletti dal comitato popolare. Il comitato popolare elegge il presidente, scegliendolo tra i propri delegati, ed i membri scegliendoli tra i propri delegati, rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali e tra gli abitanti della propria circoscrizione, i quali sono atti a cooperare con le loro attitudini personali e professionali all'adempimento dei compiti spettanti al consiglio. Può essere eletto membro del consiglio solo l'abitante che può venir eletto delegato del comitato popolare.

Nessuno può essere contemporaneamente membro di più di due consigli.

I membri dei consigli hanno diritti e doveri eguali.

Il consiglio ha il proprio segretario che è dipendente del comitato popolare.

Il comitato del consiglio è composto di 3 a 7 membri, il consiglio sceglie i membri del comitato tra i propri membri oppure tra gli altri abitanti.

Art. 17

I consigli rispondono al comitato popolare della propria attività.

In consigli danno relazione del proprio lavoro al comitato popolare, proponendogli le disposizioni ed i provvedimenti da adottarsi.

Il consiglio esegue ed applica i decreti, le ordinanze, le istruzioni e le decisioni del proprio comitato popolare e dei comitati popolari superiori, svolge la propria attività secondo queste norme e rilascia decisioni per l'applicazione dei decreti e delle altre prescrizioni emesse dal proprio comitato popolare. Il consiglio del comitato popolare distrettuale può emettere ordinanze ed istruzioni per l'applicazione dei decreti e delle altre disposizioni di carattere generale emesse dal Comitato popolare circondariale dell'Istria e dal suo proprio comitato popolare, sempre però nei limiti dell'autorizzazione datagli con tale disposizione.

Art. 18

Ciascun comitato popolare sceglie dal proprio seno il presidente del comitato popolare. Il comitato popolare del distretto o del comune della città può scegliere dal proprio seno anche il vicepresidente.

Il presidente rappresenta il comitato popolare e patrocina il distretto, il comune della città rispettivamente il comune quale persona giuridica.

Il presidente del comitato popolare convoca, prepara e presiede le sedute del comitato popolare, coordina il lavoro di tutti gli organi del comitato popolare, cura l'applicazione dei decreti e degli altri atti del comitato popolare e dei comitati popolari superiori, inoltre sbriga i rimanenti affari devoluti alla sua competenza da norme particolari.

Il presidente del comitato popolare percepisce un compenso fisso per il proprio lavoro. Pure il vicepresidente del comitato popolare distrettuale può percepire un compenso fisso.

Art. 19

I comitati popolari dei comuni possono costituire, di propria iniziativa oppure su proposta delle assemblee degli elettori, i comitati di villaggio nei singoli villaggi e negli altri casali all'infuori della sede del comune. Se il comitato popolare non accoglie la proposta per la costituzione del comitato di villaggio, l'assemblea degli elettori può ricorrere al comitato popolare distrettuale avverso la decisione del comitato popolare del comune.

Spetta ai comitati di villaggio di aiutare il comitato popolare del comune nell'adempimento dei suoi compiti, di facilitare agli abitanti i contatti col comitato popolare del comune e di sbrigare gli affari che concernano esclusivamente gli abitanti del villaggio rispettivamente del casale e che non vengono risolti dall'assemblea degli elettori.

Il comitato di villaggio è composto di quei delegati del comitato popolare del comune che sono stati eletti nel villaggio rispettivamente casale e di 3 a 5 abitanti da eleggersi dall'assemblea degli elettori.

Il comitato di villaggio può proporre al comitato popolare del comune le norme legali ed i provvedimenti da adottarsi. Il comitato popolare del comune è tenuto a discutere tali proposte e da comunicare al comitato di villaggio le proprie deliberazioni.

Il comitato di villaggio non può emettere decisioni nel procedimento amministrativo e nemmeno può avere dipendenti.

Art. 20

Per preparare ed eseguire gli affari inerenti alla sua competenza, il comitato popolare ha la propria amministrazione; all'amministrazione sono addetti i dipendenti amministrativi, professionali, esecutivi e di cancelleria.

Al fine di preparare ed eseguire gli affari inerenti alla sfera di attività dei singoli consigli, l'amministrazione del comitato popolare distrettuale può essere suddivisa in singoli dipartimenti.

In seno ai comitati popolari dei comuni delle città vengono costituite nell'ambito della segreteria per gli affari di uno o più consigli le sezioni e sottosezioni. Le sezioni e sottosezioni sono dirette dal segretario del comitato popolare.

La segreteria, i dipartimenti e le sezioni possono essere suddivisi in unità organizzative minori.

L'amministrazione ed il lavoro dei dipendenti del comitato popolare sono diretti dal segretario del comitato popolare sotto la guida del presidente del comitato popolare.

Il dipartimento è diretto dal capodipartimento, il quale è nel contempo segretario del rispettivo consiglio.

Le deliberazioni nel procedimento amministrativo sono emesse dal capodipartimento in conformità alle istruzioni impartite dal consiglio, negli affari invece, che non rientrano nella competenza di alcun dipartimento, come pure nei comitati popolari dei comuni, dal segretario del comitato popolare, qualora a norma del decreto del comitato popolare ciò non rientri nella competenza del consiglio del comitato popolare.

Art. 21

Il Consiglio per la legislazione del Comitato popolare circondariale dell'Istria prescrive provvisoriamente, giovandosi della collaborazione dei comitati popolari distrettuali e dei comitati popolari dei comuni delle città, l'organizzazione della loro amministrazione, fissando provvisoriamente la sistemazione dei posti di lavoro nella loro amministrazione.

Art. 22

I comitati popolari dei distretti prescrivono provvisoriamente, giovandosi della collaborazione dei comitati popolari comunali, l'organizzazione dell'amministrazione di quest'ultimi e stabiliscono la provvisoria sistemazione dei posti di lavoro nella loro amministrazione.

Art. 23

Per facilitare il funzionamento dei propri dipartimenti, il comitato popolare distrettuale può istituire, previo accordo del Comitato popolare circondariale dell'Istria, le espositure dei singoli dipartimenti del comitato popolare distrettuale per determinate circoscrizioni del distretto.

L'espositura esegue singoli affari amministrativi e tecnici che rientrano nella sfera d'attività del rispettivo dipartimento del comitato popolare distrettuale. Le espositure dei dipartimenti per gli affari interni possono emettere decisioni nel procedimento amministrativo.

Art. 24

I dipendenti del comitato popolare sono nominati e revocati dal comitato popolare.

I capidipartimento sono nominati e revocati dal comitato popolare d'accordo col competente Consiglio del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Il comitato popolare è in facoltà di autorizzare il proprio presidente a nominare e revocare gli altri dipendenti del comitato popolare.

Il comitato popolare del comune e del comune della città nomina e revoca il segretario ed il cassiere d'accordo con il presidente del comitato popolare distrettuale.

V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Fino a che non saranno emesse con apposito decreto le disposizioni sul procedimento amministrativo, i comitati popolari devono attenersi nel procedimento amministrativo ai seguenti principi:

1. quando il comitato popolare delibera nel procedimento amministrativo in merito ai diritti e doveri degli abitanti del Circondario dell'Istria o di persone giuridiche oppure quando esso emette provvedimenti economico-amministrativi oppure quelli di sorveglianza nei confronti di organizzazioni economiche, come pure quando in base al proprio diritto di sorveglianza decide negli affari concernenti gli enti e le organizzazioni sociali, esso è tenuto a provvedere alla notifica della deliberazione alle parti;

2. prima dell'emissione della decisione nel procedimento amministrativo si devono accertare le circostanze di fatto che esercitano influenza sull'evasione dell'affare e si deve procedere all'escussione delle parti; solamente allorché la parte regolarmente citata non comparisse, il procedimento può venir definito in contumacia;

3. la decisione emessa nel procedimento amministrativo deve di regola essere motivata; ciò vale soltanto nei casi di reiezione di una richiesta della parte oppure se alla parte viene addebitato qualsiasi obbligo;

4. avverso la decisione emessa nel procedimento amministrativo la parte ha diritto di ricorrere al comitato popolare immediatamente superiore, qualora il decreto o altra norma generale non disponga diversamente;

5. il ricorso va inoltrato entro il termine di giorni 15 dalla notifica della decisione, qualora il decreto e l'ordinanza non dispongano diversamente;

6. la decisione può venir eseguita appena dopo che nel procedimento amministrativo sia passata in giudicato e divenuta esecutoria, qualora il decreto e l'ordinanza non dispongano diversamente;

7. il comitato popolare superiore può in base al proprio diritto di sorveglianza eliminare o annullare la decisione adottata nel procedimento amministrativo da un organo amministrativo inferiore, in quanto avverso la stessa non sia stato inoltrato il ricorso, e precisamente nei seguenti casi: se la decisione è stata emessa da un organo incompetente per materia; se con l'esecuzione della decisione venisse commesso un reato oppure se l'esecuzione della stessa comportasse un grave pericolo per la vita e la salute della popolazione o per l'ordine e la quiete pubblica;

8. la decisione con la quale veniva riconosciuto qualche diritto alla parte, può venire in base al diritto di sorveglianza eliminata o annullata solo a condizione che la parte sia stata previamente interrogata; ciò non vale per le decisioni emesse dall'organo incompetente per materia.

I ricorsi avverso le decisioni emesse nel procedimento amministrativo dei comitati popolari dei comuni delle città, sono di regola evasi dal comitato popolare del distretto, i ricorsi avverso le decisioni emesse dal comitato popolare del comune della città negli affari che rientrano di regola nella competenza del comitato popolare del distretto, che sono però stati devoluti in base all'articolo 5, comma secondo del presente decreto in competenza al comitato popolare del comune della città, sono evasi dal Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 26

Le elezioni dei comitati popolari dei comuni e dei comuni delle città di cui all'art. 3 del presente decreto, si dovranno effettuare al più tardi entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La riunione dei delegati dei comitati popolari per le elezioni del nuovo comitato popolare del comune rispettivamente del comune della città ai sensi dell'art. 3, sarà convocata dal presidente del comitato popolare distrettuale.

Art. 27

Le prime sedute dei nuovi comitati popolari dovranno tenersi al più tardi entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presidente del comitato popolare distrettuale convocherà la prima seduta del comitato popolare.

Art. 28

Il comitato popolare eleggerà nella prima seduta le commissioni del comitato popolare, il presidente e vicepresidente del comitato popolare nonché i presidenti ed i membri dei consigli del comitato popolare nominerà il segretario del comitato popolare ed i capidipartimento, inoltre delibererà in merito ad altri affari connessi con l'inizio dell'attività del comitato popolare.

Art. 29

Con il giorno in cui si riuniranno i comitati popolari per la prima seduta (art. 27 del presente decreto), gli attuali comitati popolari cesseranno ed i nuovi comitati popolari entreranno in funzione.

I nuovi comitati popolari sono tenuti a prendere in consegna con questo giorno il lavoro dei comitati popolari attuali; il presidente del nuovo comitato popolare risponde della regolarità della presa in consegna.

Art. 30

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emetterà all'occorrenza le disposizioni per l'applicazione del presente decreto.

Art. 31

Il presente decreto entrerà in vigore con il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 12 aprile 1952.

Il segretario:
f.to *Petar Kraljević*

Il presidente
f.to *Ernest Vatovec*

26

In base all'ordine del Comandante il Distaccamento dell'APJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed in relazione al decreto della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Regionale per l'Istria di data 20 febbraio 1947, il Comitato popolare circondariale dell'Istria emette il seguente

D E C R E T O

SULLA SUDDIVISIONE DEL CIRCONDARIO DELL'ISTRIA IN DISTRETTI E COMUNI

Art. 1

Il territorio del Circondario dell'Istria si suddivide in distretti e comuni.

Art. 2

Nel Circondario dell'Istria abbiamo i distretti di Capodistria e di Buie.

Art. 3

I comuni fanno parte dei distretti. Fanno parte dei distretti anche i comuni delle città.

Art. 4

I distretti sono così composti:

Il distretto di Capodistria abbraccia i seguenti comuni delle città, comuni, comuni catastali e casali:

1. DEKANI

Boljunec (una parte)	
Dekani	Dekani
Dolina (una parte)	
Draga (una parte)	
Gročana (una parte)	
Hribi (una parte)	
Ocizla (una parte)	
Osp (una parte)	Osp- Križpot
Prebenek (una parte)	
Rožar (una parte)	
Socerb (una parte)	Socerb
Sv. Anton	Sv. Anton
	Potok
	Bonini
	Kavaliči
Škofije (una parte)	Spodnje Škofije
	Valmarino
	Srednje Škofije
	Zgornje Škofije
Tinjan	Tinjan

2. ISOLA

(comune della città)

Isola (una parte) Isola

3. ISOLA DINTORNI
(sede a Isola)

Isola (una parte) Bare
Grbci
Sv. Jakob

	Košterlag
	Saredo
	Saletto
	Lonzano
	Maliža
Korte (una parte)	Korte
	Medoši
	Četore
Lazzaretto (una parte)	Villisano (una parte)

4. CAPODISTRIA (comune della città)

Capodistria	Capodistria
-------------	-------------

5. CAPODISTRIA DINTORNI (sede in Capodistria)

Ancarano	Ancarano (una parte)
Oltra	Ancarano
	Valdoltra
Lazzaretto (una parte)	Bertocchi
	Santoma
	S. Canziano
	Sermino
	Čezarji
	Pobegi
	Salara
	Tribano
	Semedella
	Vrgaluč
	Villisano (una parte)
Pomjan (una parte)	Campello
	Manžan

6. MAREZIGE

Boršt	Boršt
	Glem
	Labor
Marezige	Marezige
	Babiči
	Vanganel
	Čenturska dolina
	Čentur
	Hliban
	Mantinjan
Truške (una parte)	Lopar
	Vršič
	Kortine
	Gonjači
Topolovec (una parte)	Hrvoji
	Topolovec
	Žrnjovec

7. ŠMARJE

Gažon	Srgasi
	Gažon
	Paderna
Koštabona	Puč
	Koštabona
	Planjave
	Škrlni
Krkavče	Krkavče

Pomjan (una parte)	Hrib
	Pomjan
	Dilici
	Fijeroga
	Zupančiči
Sv. Peter (una parte)	Nova vas
	Padna
Šmarje (una parte)	Šmarje
	Grintovec

8. PIRANO (comune della città)

Pirano (una parte)	Fiesso (una parte)
	Mostra
	Pirano
	S. Bernardino

9. SICCIOLE

Korte (una parte)	Bivio Sicciole
	Slami
Pirano (una parte)	Gorgo
	Spilugola
	S. Bortolo (una parte)
	Sicciole
	Krog
	Lonzano
	Mulini
Sv. Peter (una parte)	Sv. Peter
	Šternici
	Koščici
	Letišče
	Špehi
	Raven
	Ivankovec
	Pasjanci

10. PORTOROSE

Pirano (una parte)	Portorose antico
	S. Bernardino (una parte)
	Fiesso (una parte)
	Portorose
	Santiane
	Fisine
	Croce Bianca
	S. Lucia
	Vignole
	Campolino
	Limignano
	Luzzano
	Nosedo
	S. Bortolo (una parte)
	Sezza
	Strignano

Il distretto di Buie
abbraccia i seguenti comuni delle città, comuni, comuni
catastali e casali:

1. BUIE

Buie	Buie
	Bracanija
	Kontarini
	Bibali

Kršete (una parte)	Croch Venela Gamboči Jurcanija Ljubljanija Fratriza Markocija Skarlanija Carsette Monte Cucco	Valica Salvela Sv. Peter Šoši Rebro Mazorija Kanegra Crni Grad Grupija Brutija Barboj Cupilija Karpinjan Farnažine Spinel Srbarica Umago San Nicolo Giubba Rožac Murine Turchia Ungheria Fratrici Galići Kmeti Seghetto Colombera Caldania Roterija Štrika Tigor Petrovija Jeci Vilanija Marija na Krasu Šaini Lukvini Buščina Bjela kuća Fratrica Kolombanija Tavjanija Čepijani Boškarija Grm Frleti Jurcani Kranceti Mumikija Donji Picudari Gornji Picudari Šošići Vrh Benolići Aleši Martinčići Matelići Materada Grotta Kovilije Vardica Zeleni vrh Koreniki
Triban Kaštel (una parte)	Tribano Kaldanija Markovac Mazorija Plovanija Simonetija Kaštel Gadari Bužin Malotija Montrin Vuki Škudelin Vižinada Kapitanija Volpija Vinjarija Baredine Donje Baredine Gornje Na Vrh Baracija Stancija Loj Beke Brajki Dvorine Glavaći Gopci Koštelac Krasica Mužolini Punta Vrhi Zrinska Stancija Lozari Mirna Lovreći Jarpetar	Kršete (una parte) Umag
Krasica		Kaštel (una parte)
		Materada
		Lovrečica (una parte)
		Babići Donji Babići Gornji Barići
	2. UMAG	
Savudrija	Bassania Volparia Alberi Borožija Frančeskija Monte Rosso Cortina Medegija Salvora Val Fontane Stancia Grande Jurcanija Monteneto Romania Zambratia Sipar Kruna	

Biribaći
 Cakinji
 Dolinci
 Kanal
 Cuberton
 Škavnice
 Škrinjari
 Šverki
 Karigadour
 Križine
 Lovrečica
 Sv. Ivan

3. VERTENEGLIO

Verteneglio
 Verteneglio
 Frnetići
 Grobice
 Catunari di Valle
 Kovri
 Katunari
 Kršin
 Drušković
 Škrinjari
 Turini
 Fiorini
 Jelčići-Punta
 Kras
 Marinčići
 Radini
 Lukoni
 Buroli
 Villa Nova
 Serbani
 Pavići
 Mirna

Lovrečica (una parte)
 Nova vas

4. GRISIGNANA

Grisignana
 Altini
 Grisignana
 Goriani
 Calcini piccoli
 Calcini grandi
 Koče
 Stazione
 Peroi
 Pertici
 Podestadići
 Radanići
 Šaltarija
 San Giorgio
 Sv. Ivan
 Gardini
 Jermani
 Pižoni
 Ragancini
 Raskršće
 Stancija
 Sažoni
 Martinčići
 Bankovei
 Barići
 Boškari
 Cerje
 Dubci
 Franci

Završje (una parte)
 Kostanjevica
 (una parte)

Glavice
 Kave
 Malini
 Piuki
 Ražmani
 Sv. Florijan
 Rupe
 Bolara
 Kolari
 Poropati
 Šaini kod Završja
 Antoni

Denići
 Gerica
 Mengoti
 Castagna
 Ponte Porton
 Stanzia di Corazza
 San Stefano
 Monte Biloslavi
 Gornja Gomila
 Donja Gomila
 Kuberton
 Suški
 Pasudija
 Butori
 Bužleti
 Gojaki
 Paliski
 Vrnjak

Kuberton (una parte)
 Kuberton (una parte)

5. MOMIANO

Momiano
 Merišće
 Brdo (una parte)
 Topolovac
 (una parte)

Momiano
 Benečani
 Brešani
 Kluni
 Kortivi
 Kremenje
 Smilovići
 San Mauro
 Skarjevac
 Dramac
 Monte Piccolo
 Merišće
 Rožmanija
 Soline
 Stražice
 Monte Grande
 Dragonja
 Skuršica
 Berda
 Stanovici
 Kortivi kod Brića
 Marušići
 Crnci
 Šaini
 Trkusi
 Lalovići
 Bazuje
 Jurini
 Brič
 Kućibreg

Saini
 Škrlići

6. CITTANOVA

Novigrad

Cittanova
 Bužinija
 Frascheria
 Kršín
 Paolina
 San Servolo
 Stancija Grande
 Stanzietta
 Daila
 Frnići
 Carigador
 Salvella
 Gosana
 Saini di Daila
 Zidina
 Antenal
 Fachinia
 Carpignan
 Poledre
 Rosalia
 Venier
 Saini dei Campi
 Celega
 Valle del Quieto

Art. 5

La sede del distretto si trova nel luogo secondo il quale il distretto prende il nome.

La sede del comune si trova nel luogo secondo il quale il comune prende il nome, salvo che nell'art. 4 del presente decreto non sia stabilito diversamente.

La sede del distretto rispettivamente del comune si può cambiare soltanto con decreto.

Art. 6

Dove il comune catastale per le disposizioni del presente decreto sia suddiviso fra due o più comuni del territorio del distretto stesso, il competente comitato popolare distrettuale decide sulla delimitazione dei comuni interessati.

Art. 7

La suddivisione fra i distretti e comuni, stabilita con il presente decreto può venir modificata soltanto con decreto.

Art. 8

In quanto con il presente decreto vengano cambiati i nomi finora posseduti da alcuni casali, vengono tali nomi aboliti e introdotti in uso d'ora in poi solo quei nuovi.

Art. 9

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria apporta le prescrizioni per l'applicazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 12 aprile 1952.

Il segretario:

f.to *Petar Kraljević*

Il presidente:

f.to *Ernest Vatovec*

27

In base all'ordine del Comandante il Distacco-mento dell'APJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed in relazione al decreto della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Regionale per l'Istria di data 20 febbraio 1947, il Comitato popolare circondariale dell'Istria emette il seguente

DECRETO
 SULLA STAMPA

Capitolo I.

Disposizioni generali

Art. 1

La stampa nel Circondario dell'Istria è libera. Nessuno può venir impedito nella libera espressione delle proprie idee tramite la stampa salvo i casi stabiliti dal decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 2

Quale stampa a sensi del presente decreto sono considerati gli scritti, le fotografie, i disegni ed altri simili oggetti riprodotti con metodi meccanici o chimici o fatti per la riproduzione al fine di venir diffusi.

Quale stampa a sensi del presente decreto non sono considerate le copie riprodotte e destinate ad un circolo ristretto di persone per scopi di affari interni o per l'usuale comunicazione, come i moduli stampati, i libri commerciali ed altri simili, le partecipazioni di morte, gli inviti usuali per i vari trattenimenti, riunioni, conferenze e simili.

Art. 3

Per la stampa di libri, lavori d'arte e di simili cose stampate non periodiche non è necessaria la preventiva denuncia o permesso delle autorità.

Art. 4

Chi intende pubblicare un giornale o periodico deve almeno quattordici giorni prima dell'inizio della pubblicazione produrre all'accusatore pubblico circondariale la denuncia con le seguenti indicazioni:

1) indirizzo del giornale o periodico da stampare;

2) cognome e nome, professione e indirizzo dell'editore, del redattore responsabile e degli altri membri della redazione;

3) nome (la ragione sociale) e indirizzo della tipografia nella quale l'oggetto verrà stampato;

4) luogo di pubblicazione del giornale o del periodico;

5) carattere e specie del giornale o del periodico (per esempio giornale o settimanale, divertente, letterario, giornale o periodico politico, ecc.).

L'editore deve egualmente produrre all'accusatore pubblico circondariale la denuncia di ogni cambiamento delle suddette circostanze al più tardi entro ventiquattro ore dopo subentrato il cambiamento stesso.

Art. 5

Per uno stesso giornale o periodico possono venir istituiti più redattori responsabili con l'indicazione della parte (rubrica) del giornale rispettivamente periodico della quale ciascuno di loro risponde.

I redattori responsabili devono aver la loro dimora nel luogo della pubblicazione del giornale o del periodico.

Art. 6

Non può essere editore, redattore o membro fisso della redazione:

1) chi non è nel godimento dei diritti politici e civili;

2) chi era funzionario o esponente delle organizzazioni fasciste o collaborazioniste nell'interno o all'estero e chi ha collaborato con il nemico o con i suoi coadiutori interni;

3) chi era editore, redattore, collaboratore in vista o scrittore di libri fascisti o profascisti, giornali ed altri scritti periodici e non periodici;

4) chi si serviva della stampa per scopi contrari al buon costume.

Art. 7

Le persone, che non hanno la dimora stabile nel Circondario dell'Istria, possono divenire editori o redattori responsabili di giornali e periodici solamente con il permesso del delegato circondariale per gli affari interni.

Art. 8

Il tipografo è obbligato a rimettere all'accusatore pubblico distrettuale competente tre copie di ogni cosa stampata non appena le copie siano stampate.

Art. 9

Su ogni libro ed altro scritto non periodico dev'essere indicato il luogo della pubblicazione, il luogo e l'anno della stampa, il nome (la ditta) della tipografia come pure il cognome ed il nome dell'editore (proprietario), ed inoltre in ogni giornale e periodico i cognomi e nomi dei redattori responsabili.

Capitolo II.**Rettificazione****Art. 10**

Il Comitato popolare rispettivamente il suo organo, l'organizzazione, istituto o persona privata (fisica o giuridica), ritenendo che certe asserzioni pubblicate nel giornale o nel periodico la riguardano, può rimettere al redattore responsabile la rettificazione sulle asserzioni stesse. Il redattore può rifiutare la pubblicazione della rettificazione, quando la stessa risulti più del doppio più lunga dell'articolo da rettificarsi o se il contenuto della rettificazione è scortese. Qualora il redattore responsabile non voglia pubblicare la rettificazione nel primo o secondo numero successivo al ricevimento della rettificazione, l'interessato può produrre presso il tribunale circondariale la petizione per la pubblicazione della rettificazione.

Ricevuta la petizione, il tribunale cita ed esamina il redattore responsabile e l'accusatore e se necessario i testimoni indispensabili emettendo indi la sentenza, con la quale esonera il redattore responsabile dall'obbligo di pubblicare la rettificazione, oppure gli ordina di pubblicare la rettificazione nel modo disposto dal tribunale stesso.

Il tribunale deve su tali petizioni avviare il procedimento entro giorni tre. La parte non contenta ha il diritto di ricorso entro giorni otto al tribunale superiore.

Capitolo III.**Divieto****Art. 11**

E' vietata la diffusione e la vendita di singoli libri, giornali e di altre cose stampate che contengono:

1) la propaganda, l'istigazione o incitamento dell'ineguaglianza nazionale, razziale o religiosa, dell'odio o dissidio;

2) sobillare gli abitanti alla rivolta, diversione o sabotaggio;

3) sobillare e istigare gli abitanti al revosciamiento violento, cambiamento o scotimento dell'ordine sociale con fini antidemocratici;

4) ingiurie o diffamazioni nei confronti dei Paesi amici con la intenzione di turbare i buoni rapporti internazionali e la pace internazionale;

5) approvazione e sostenimento dell'attività dei nemici esterni del Circondario dell'Istria;

6) la diffusione di notizie non vere o allarmanti che compromettono gli interessi del potere popolare e della popolazione del Circondario dell'Istria;

7) ingiurie gravi al buon costume o fomentazione ad atti criminosi.

Per garantire l'educazione della gioventù è vietata la diffusione e la vendita di libri, giornali e di altre cose stampate destinate alla gioventù e contenenti letture, articoli, disegni o fotografie dannose all'educazione della gioventù.

Art. 12

La pubblicazione del giornale o periodico che pubblica il contenuto vietato, indicato all'articolo 11 del presente decreto ed i cui singoli numeri per tale motivo vengono almeno per tre volte consecutive giudizialmente vietati, può venir in genere interdetta.

Equalmente possono venir interdetti i libri, giornali ed altre cose stampate, per i quali viene accertato di essere finanziati dall'estero.

Il divieto della stampa a sensi del presente articolo viene pubblicato nel Bollettino ufficiale.

Art. 13

Il divieto di stampa a sensi degli art. 11 e 12 del presente decreto come pure il divieto di pubblicazione della stampa per motivi indicati all'art. 6 del presente decreto vengono pronunziati dal Tribunale circondariale dietro proposta del pubblico accusatore circondariale.

In casi particolarmente urgenti e giustificati il pubblico accusatore può con decisione scritta e motivata temporaneamente vietare la diffusione e la vendita del giornale rispettivamente periodico. In tale caso trasmette prontamente la propria decisione sul divieto contemporaneamente alla redazione ed al tribunale circondariale, ordinando alla difesa popolare di confiscare le copie stampate e suggellando se necessario la composizione tipografica, i clichés, ecc.

Il tribunale, appena ricevuta la proposta del pubblico accusatore a sensi del comma primo del presente articolo rispettivamente la sua decisione sul divieto temporaneo a sensi del comma secondo del presente articolo, deve fissare l'udienza al più tardi entro 24 ore. Sentiti il pubblico accusatore ed il redattore responsabile, l'editore e lo scrittore nonché i testi assolutamente necessari, il tribunale emette la decisione con la quale accoglie o rigetta la proposta del pubblico accusatore sul divieto rispettivamente conferma o annulla il suo divieto. Nella decisione sul divieto devono venir esattamente indicati i brani per i quali il divieto viene pronunziato nonché le disposizioni del decreto sulle quali la decisione si basa.

La parte non contenta ha il diritto di ricorso al tribunale superiore nel termine di 48 ore dalla notificazione della decisione.

Art. 14

Quando nel procedimento sul divieto di stampa a sensi dell'articolo precedente viene accertato che l'editore, redattore o scrittore abbia ricevuto oltre ai suoi emolumenti ordinari ancora premi speciali per la pubblicazione di articoli o frammenti vietati e simili oppure che sia stato remunerato per tale affare dall'estero, può il tribunale vietargli ogni ulteriore attività da editore, redattore o collaboratore presso tutti i giornali o altre cose stampate e pubblicate nel Circondario.

La rispettiva decisione giudiziaria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale.

Capitolo IV.

Stampa estera

Art. 15

I giornali, libri ed altri scritti stampati all'estero possono venire introdotti nel Circondario dell'Istria e nello stesso diffusi senza il preventivo permesso.

Il diritto alla diffusione della stampa estera spetta alle imprese ed organizzazioni interne ed estere all'uopo autorizzate dal delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 16

Le imprese e le organizzazioni autorizzate alla diffusione della stampa estera, devono prontamente e non appena ricevuti i giornali, libri o scritti stampati all'estero trasmettere una copia degli stessi alla delegazione per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del presente decreto vengono applicate anche alla stampa

pa estera introdotta nel Circondario dell'Istria. La decisione di divieto viene emessa dal delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Capitolo V.

Disposizioni penali

Art. 17

Per articoli ed altre composizioni, con le quali verso speciale remunerazione in denaro o per altro utile materiale vengono mediante descrizioni non vere di cose esaltate o minimizzate persone, istituzioni o imprese, viene punita la persona responsabile con l'arresto fino ad un anno.

Art. 18

Per la diffusione della stampa vietata interna o estera come pure per la diffusione della stampa estera senza il permesso previsto al secondo comma dell'art. 15 del presente decreto, il colpevole viene punito con l'arresto fino ad un anno.

Art. 19

Per la pubblicazione di segreti d'ufficio per mezzo della stampa senza esplicito permesso degli organi pubblici competenti, la persona responsabile viene punita con l'arresto della durata da un mese a due anni, quando tale fatto non abbia secondo qualche altro decreto per conseguenza una pena più grave.

Art. 20

Chi col mezzo della stampa afferma o diffonde di una persona qualcosa di non vero che potrebbe offendere l'onore o il decoro della stessa, è punito con l'arresto da un mese a un anno.

Chi col mezzo della stampa arreca ingiuria ad una persona, è punito con la pena pecuniaria o con l'arresto fino a sei mesi.

Inoltre l'accusatore ha il diritto al risarcimento.

Dietro richiesta dell'accusatore il tribunale può decidere che la sentenza del tribunale venga a spese del condannato pubblicata per esteso o in estratto nel giornale nel quale venne pubblicata la composizione incriminata.

Art. 21

L'editore, il redattore o scrittore, che oltre agli emolumenti ordinari riceve ancora premi speciali per la pubblicazione o redazione di articoli, di altre composizioni e disegni vietati o simili, è punito con l'arresto fino a tre anni, e se riceve per ciò mezzi in denaro dall'estero, con l'arresto fino a cinque anni.

Art. 22

Quale persona responsabile a sensi delle disposizioni penali del presente decreto è considerato innanzi tutto lo scrittore; se lo scrittore non è noto o per gli organi pubblici irraggiungibile, il redattore; se non vi è nemmeno il redattore, l'editore, se anche l'editore non è conosciuto, il tipografo; se invece non è conosciuto nemmeno il tipografo, il divulgatore.

Art. 23

Il giudizio sui fatti previsti dal presente decreto è di competenza del tribunale circondariale.

Art. 24

L'editore risponde in solido del pagamento della pena pecuniaria e del risarcimento danni ai quali venne condannato il redattore responsabile.

Capitolo VI.
Disposizioni finali

Art. 25

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria è autorizzato a prescrivere il numero ed il modo di consegna delle copie d'obbligo per i fabbisogni delle biblioteche e degli istituti scientifici.

Art. 26

Il presente decreto entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 12 aprile 1952.

Il segretario:

Il presidente:

f.to Petar Kraljević

f.to Ernest Vatovec

28

In base all'ordine del Comandante il Distacco dell'APJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed in relazione al decreto della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Regionale per l'Istria di data 20 febbraio 1947, il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette il seguente:

DECRETO

SULL' ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE TRASGRESSIONI E CONTENUTE NEI DECRETI DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA, ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SULLE TRASGRESSIONI

Art. 1

Il presente decreto adegua le disposizioni particolari concernenti le trasgressioni e contenute nei sussistenti decreti del Comitato popolare circondariale dell'Istria, alle disposizioni del decreto sulle trasgressioni di data 10 dicembre 1951 (Boll. uff. N.ro 14-104/51) fornendo il testo ripulito di queste disposizioni.

Art. 2

Le disposizioni concernenti le trasgressioni vengono modificate nei singoli decreti nel modo seguente:

I. Il decreto sull'estensione e modifica del decreto sulle trasgressioni forestali emesso dal Comitato Popolare Regionale per l'Istria in data 20 maggio 1946 (Boll. uff. N.ro 10, pubblicato nel Bol-

lettino ufficiale N.ro 4-69/48) viene modificato per intero e nel testo ripulito acquista il seguente tenore:

»Decreto sulle trasgressioni forestali.

Art. 1

Commette trasgressione forestale ed è punito con la pena pecuniaria fino a 5.000 dinari o con l'arresto fino a 15 giorni in quanto il fatto non costituisce reato:

- 1) chi danneggia o distrugge il vivaio forestale;
- 2) chi senza apposita autorizzazione abbatte alberi boschivi, cui abbattimento in base a disposizioni speciali è vietato;
- 3) chi non provvede al rimboschimento nel termine prestabilito;
- 4) chi nell'intenzione di conseguire illegalmente per conto proprio o per conto di terzi un beneficio patrimoniale, abbatte nel bosco o fuori del medesimo uno o più alberi, arrecando in questo modo un danno che non supera i 2.000 dinari;
- 5) chi senza intenzione di cui al punto precedente abbatte illegalmente nel bosco o fuori del medesimo uno o più alberi;
- 6) chi danneggia le strade del bosco, gli obiettivi, gli impianti ed altre attrezzature forestali in relazione con le strade medesime;
- 7) chi danneggia o distrugge i segnali economici di confine o del bosco;
- 8) chi non osserva le disposizioni del piano sociale riguardante i boschi.

Art. 2

Commette trasgressione ed è punito con la pena pecuniaria fino a 3.000 dinari:

- 1) chi conduce al pascolo o al pascolo delle fagiuole in contrasto con le disposizioni speciali dei competenti organi pubblici;
- 2) chi danneggia l'albero in crescita tagliandolo, cimandolo, segandolo, indicendolo, sfogliandolo, forandolo o in altro modo;
- 3) chi durante il divieto abbatte alberi, lavora il legname nel bosco o lo porta dal bosco.

Se la trasgressione di cui agli articoli 1 e 2 viene commessa da persona giuridica, questa viene punita con la pena pecuniaria fino a 25.000 dinari.

Art. 3

Oltre alla pena per trasgressione di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'art. 1 e secondo il punto 3 dell'art. 2, nei confronti dell'autore può venir pronunziato il provvedimento tutelare di confisca integrale o parziale del legname tagliato, come pure la confisca degli oggetti con i quali la trasgressione è stata commessa, senza riguardo alla proprietà di tali oggetti.»

II. Nel decreto sui registri della popolazione e sulla regolazione della notifica e cancellazione obbligatoria di data 18 luglio 1949

(Boll. uff. N.ro 3-17/49)

a) L'art. 15 viene modificato nel seguente modo:
»Con la pena pecuniaria fino a 5.000 dinari o con l'arresto fino a 15 giorni è punita per trasgressione la persona di cui all'art. 14 del presente decreto, sprovvista di registro o se il medesimo è

tenuto irregolarmente per le persone che alloggia oppure non denuncia regolarmente l'iscrizione rispettivamente la cancellazione delle persone che alloggia.»

b) Al nuovo articolo 15 segue il nuovo articolo 16 del seguente tenore:

»Con la pena pecuniaria fino a 2.000 dinari o con l'arresto fino a 10 giorni è punito per trasgressione:

1) la persona tenuta a denunciare il proprio arrivo rispettivamente partenza, se non fa la denuncia di arrivo rispettivamente partenza oppure non la fa nel termine previsto dal presente decreto;

2) chi nella denuncia indica la sua falsa dimora stabile o temporanea rispettivamente abitazione.»

c) Gli attuali articoli 16, 17 e 18 divengono rispettivamente 17, 18 e 19.

III. Nel decreto sulle trasgressioni all'ordine ed alla quiete pubblica

(Bollettino ufficiale N.ro 1-6/50)

a) L'art. 1 viene modificato nel seguente modo:

»Commette trasgressione all'ordine ed alla quiete pubblica chi con il proprio comportamento o agire scompagina il sistema normale di vita degli abitanti, ostacola il movimento ed il traffico nelle strade ed in altri luoghi pubblici, provoca inquietudine tra la popolazione, infrange la morale pubblica, ostacola il regolare uso degli obiettivi ed edifici d'abitazione pubblici, vive in ozio, disturba il riposo della popolazione o in altro modo infrange la disciplina sociale e la quiete della popolazione.»

b) L'art. 2 viene così modificato:

»Per trasgressione all'ordine ed alla quiete pubblica è punito:

1) Chiunque in luogo pubblico partecipa ad una rissa, litiga, grida, si comporta indecentemente;

2) chiunque in luogo pubblico si atteggiava in maniera particolarmente arrogante o brutale in modo da offendere la popolazione e la tranquillità della stessa;

3) chiunque nei suoi locali o terreni permette riunioni pubbliche non denunciate o vietate;

4) chiunque viola il provvedimento del competente organo pubblico, con cui si vieta l'accesso o la sosta in un determinato luogo;

5) chiunque profetizza, ammalia, spiega sogni od in altro simile modo inganna la popolazione;

6) chiunque inventa o diffonde notizie false che disturbano l'ordine e la tranquillità della popolazione;

7) chiunque disprezza gli organi pubblici o i loro provvedimenti legali rispettivamente le persone ufficiali nel disimpegnare il loro servizio o in relazione al disimpegnare il servizio;

8) chiunque lacera l'affisso manifesto dell'organo pubblico o dell'organizzazione sociale, lo imbratta o altrimenti danneggia o allontana;

9) chi dà bevande alcoliche alla persona ubriaca o al minore sotto i 16 anni;

10) chiunque viola i regolamenti delle strade e piazze pubbliche, dei porti, parchi e luoghi turistici pubblici, i regolamenti emessi per scopi della loro manutenzione e protezione, in quanto per tali

trasgressioni non sia prevista la pena da altre disposizioni;

11) chiunque fugge il lavoro o vive in ozio, ancorchè abile al lavoro;

12) chiunque in luogo pubblico sbevazza;

13) chiunque si dedica alla prostituzione, ai giochi d'azzardo o alla mendicizia;

14) chiunque permette che nei suoi locali si compiono atti d'immoralità sessuale;

15) chiunque maltratta animali, li sottopone a eccessive fatiche o li tratta in altra modo dannoso e chiunque non custodisce convenientemente gli animali pericolosi;

16) chiunque pone davanti ad un fabbricato o ad un recinto oppure su un fabbricato rispettivamente recinto qualche oggetto o checchessia che potrebbe arrecare danno ai passanti o altrimenti danneggiarli o chiunque getta tali cose sulla strada;

17) il genitore o tutore, cui figli o minorenni in seguito a cura o tutela trascurata disturbano l'ordine e la quiete;

18) il genitore o tutore che induce i figli o i minori a commettere trasgressioni previste dal presente decreto;

19) chiunque spara per motivi ingiustificati, accende racchette o altro materiale esplosivo o facilmente infiammabile oppure chiunque in altro modo simile disturba la quiete della popolazione.»

c) L'art. 3 viene così modificato:

»L'autore è punito:

1) per trasgressione secondo i punti 2, 3, 5, 6, 11, 13 e 18 dell'art. 2 del presente decreto con l'arresto fino a 30 giorni;

2) per trasgressione secondo i punti 1, 7, 9 e 19 dell'art. 2 del presente decreto con la pena pecuniaria fino a 5.000 dinari oppure con l'arresto fino a 15 giorni;

3) per trasgressione secondo i punti 4, 8, 10, 12, 14 e 16 dell'art. 2 del presente decreto con la pena pecuniaria fino a 2.000 dinari oppure con l'arresto fino a 10 giorni;

4) per trasgressione secondo i punti 15 e 17 dell'art. 2 del presente decreto con la pena pecuniaria fino a 1.000 dinari.»

d) L'articolo 4 va così modificato:

»Gli organizzatori di pubbliche riunioni (comizi, trattenimenti, cortei e simili), alle quali non si applicano le disposizioni degli articoli 19 a 24 del decreto sulle associazioni, le riunioni ed i comizi pubblici devono denunciare tali riunioni al competente consiglio per gli affari interni del comitato popolare distrettuale almeno 48 ore prima dell'inizio. Nella denuncia bisogna indicare il luogo, la data e lo scopo della riunione pubblica.

Il competente organo per egli affari interni, a cui venne presentata la denuncia, può vietare la riunione qualora sussista il pericolo che l'ordine e la quiete pubblica venissero compromessi.

Chiunque organizza, dirige o appoggia l'organizzazione o la protrazione delle riunioni pubbliche non denunciate o vietate di cui al primo comma del presente articolo, è punito con la pena pecuniaria fino a 2.000 dinari o con l'arresto fino a 15 giorni.»

e) Al nuovo articolo 4 segue il nuovo articolo 5 del seguente testo:

»Non è lecito raccogliere contributi volontari senza l'autorizzazione del competente organo pubblico.

L'autorizzazione per la raccolta di contributi volontari sul territorio del distretto viene data al consiglio per gli affari interni del comitato popolare distrettuale, l'autorizzazione per la raccolta di contributi volontari sul territorio del Circondario dell'Istria invece dalla Delegazione per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Chiunque senza autorizzazione raccoglie contributi volontari è punito con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari o con l'arresto fino a 30 giorni. L'importo raccolto senza l'autorizzazione viene confiscato a favore del fondo di cui all'art. 9 del decreto sulle trasgressioni.

f) Il terzo comma dell'articolo 5 e l'articolo 6 cadono, l'attuale articolo 5 diviene l'articolo 6.

IV. Nel decreto sui nomi personali di data 16 gennaio 1950

(Bollettino ufficiale N.ro 1-8/50)

L'articolo 28 viene così modificato:

»L'uso del nome altrui o del proprio nome in contrasto con le disposizioni del presente decreto è punito con la pena pecuniaria fino a 5.000 dinari o con l'arresto fino a 15 giorni.

V. Nel decreto sulla tenuta dei registri dello stato civile di data 16 gennaio 1950

(Bollettino ufficiale N.ro 1-9/50)

L'articolo 13 viene abrogato, l'articolo 14 diviene l'articolo 13 e l'articolo 15 diviene l'articolo 14.

VI. Nel decreto sulle associazioni, riunioni ed i comizi pubblici di data 16 gennaio 1950

(Bollettino ufficiale N.ro 1-10/50)

L'articolo 25 viene così modificato:

»Chiunque in contrasto con le disposizioni del presente decreto non denuncia la costituzione del partito politico o della società oppure non denuncia la riunione o altro comizio pubblico oppure partecipa all'attività della società cui costituzione non è permessa, è punito con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari o con l'arresto fino a 30 giorni.

VII. Nel decreto sui sigilli, stampiglie, timbri e denominazioni dei comitati popolari, degli organi della giustizia e di altri organi dell'amministrazione pubblica nel territorio del Circondario dell'Istria di data 16 gennaio 1950

(Bollettino ufficiale N.ro 1-11/50)

L'articolo 11 viene così modificato:

»Chiunque confeziona stampiglie, sigilli e timbri dei comitati popolari, degli organi della giustizia e degli altri organi dell'amministrazione pubblica del Circondario dell'Istria senza la relativa autorizzazione, è punito con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari. Nei casi particolarmente gravi oppure se l'incisore autorizzato dei timbri confeziona stampiglie, sigilli e timbri oltre il numero ordinato, l'autore è punito con l'arresto fino a 30 giorni.

Nei confronti di colui che senza autorizzazione ha confezionato stampiglie, sigilli e timbri ed è stato condannato per trasgressione di cui al comma precedente, può venir pronunciato oltre alla pena quale provvedimento tutelare anche la confisca degli arnesi, accessori e delle materie prime impiegati per compiere le trasgressioni.

VIII. Nel decreto sul possesso e porto d'armi di data 14 giugno 1951

(Bollettino ufficiale N.ro 5-21/51)

L'articolo 12 viene così modificato:

»Commette trasgressione ed è punito con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari o con l'arresto fino a 30 giorni:

1) chi senza l'autorizzazione del competente organo acquista, possiede o porta armi, in quanto il fatto non costituisce reato;

2) chi vende o presta armi, per le quali possiede l'autorizzazione per l'acquisto, il possesso ed il porto, a persona che non sia munita dell'autorizzazione per l'acquisto, il possesso ed il porto di tali armi.

Nei confronti della persona condannata per trasgressione secondo il comma precedente, può venir pronunciata oltre alla pena quale provvedimento tutelare anche la confisca dell'arma a favore del patrimonio popolare, con la quale è stata commessa la trasgressione. L'arma confiscata viene venduta ed il ricavato va nel fondo di cui all'art. 9 del decreto sulle trasgressioni.

IX. Nel decreto sugli alloggi e sui locali d'affari di data 14. 11. 1948

(Bollettino ufficiale N.ro 7-89/48)

(A) L'articolo 28 viene così modificato:

»Commette trasgressione ed è punito:

1) con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari, chiunque di proprio arbitrio occupa l'alloggio o il locale d'affari;

2) con la pena pecuniaria fino a 8.000 dinari, chiunque di proprio arbitrio trasforma l'alloggio in locale d'affari;

3) con la pena pecuniaria fino a 8.000 dinari, però con un minimo di 2.000 dinari:

a) chiunque tace la superficie d'alloggio inoccupata o insufficientemente occupata;

b) chiunque in materia di alloggi dà dichiarazioni o informazioni false;

c) chiunque omette la denuncia del subaffittuario;

d) chiunque senza la decisione dell'organo competente dà in affitto il locale d'abitazione o d'affari, lo sostituisce o altrimenti cede a terzi.

B) L'articolo 29 viene abrogato, gli articoli 30, 31 e 32 divengono rispettivamente 29, 30 e 31.

X. Nel decreto sulla manutenzione degli edifici ad uso abitazione di data 3 febbraio 1951

(Bollettino ufficiale N.ro 2-6/51, 11-73/51 e 14-112/51)

a) L'articolo 34 viene così modificato:

»Commette trasgressione ed è punito con la pena pecuniaria fino a 5.000 dinari o con l'arresto fino a 15 giorni, in quanto il fatto non costituisce reato, chiunque malgrado l'avvertimento tra-

scura permanentemente la manutenzione dell'edificio d'abitazione o dei locali d'abitazione e d'affari o fa uso costante dei locali d'abitazione e d'affari o degli impianti e installazioni in contrasto con il loro scopo, così da provocare o far minacciare danni di maggior entità e chiunque intenzionalmente cerca di eludere l'adempimento dei doveri di cui all'art. 32 b) o fornisce scientemente dati errati;

b) L'articolo 35 viene così modificato:

»Con la pena pecuniaria fino a 3.000 dinari è punito:

1) il proprietario rispettivamente l'amministratore dell'edificio d'abitazione e se l'edificio ha il custode, il custode che non denuncia tempestivamente all'organo competente del comitato popolare del comune della città rispettivamente comune le riparazioni resesi necessarie, soffrendo conseguentemente il locale d'abitazione un danno di maggior entità;

2) l'affittuario o altro inquilino che con la propria incuranza o negligenza dimostrata nella manutenzione o uso dei locali d'abitazione o d'affari arreca ai locali d'abitazione o d'affari o ai loro impianti ed installazioni un danno rilevante;

3) chiunque senza l'autorizzazione dell'organo competente trasforma i locali d'abitazione o d'affari riducendo le loro dimensioni o la loro servibilità;

4) l'affittuario o altro inquilino che fa uso dei singoli locali d'abitazione o d'affari o dei loro impianti e installazioni in contrasto con il loro scopo, provocando danni;

5) l'affittuario o altro inquilino che non avverte tempestivamente il proprietario rispettivamente l'amministratore della necessità di riparare un danno maggiore ai suoi locali o del suo edificio, facendo sorgere conseguentemente un danno rilevante;

b) chiunque ostacola l'esecuzione delle riparazioni secondo le disposizioni del presente decreto.»

c) L'articolo 36 viene così modificato:

»Con la pena pecuniaria fino a 1.000 dinari è punito il proprietario rispettivamente amministratore dell'edificio d'abitazione e se l'edificio ha il custode, il custode che nel termine fissato non denuncia al comitato popolare del comune della città o comune l'uso irregolare dei locali d'abitazione o d'affari o dei loro impianti e installazioni di cui all'art. 27 del presente decreto.»

d) L'articolo 37 viene abrogato, gli articoli 38 e 39 invece divengono rispettivamente 37 e 38.

XI. Nel decreto sulla contabilità unica di data 16 gennaio 1950

(Bollettino ufficiale N.ro 1-3/50)

Gli articoli 33, 34, 35 e 36 vengono abrogati.

XII. Nel decreto sugli invalidi militari di data 4 giugno 1950

(Bollettino ufficiale N.ro 9-41/50)

Il terzo comma dell'art. 15 viene abrogato, al suo posto vengono invece i nuovi comma terzo, quarto e quinto del seguente tenore:

»Le aziende economiche amministrate dai collettivi di lavoro devono assumere al lavoro gli in-

validi militari e precisamente nella misura fino al 10% del numero complessivo del personale occupato. Possono venir esonerate da tale obbligo le aziende che per la loro natura specifica non possono assumere invalidi militari senza compromettere il regolare svolgimento del lavoro o la sicurezza della vita.

La decisione sull'esonero verrà emessa dal delegato circondariale per il lavoro in accordo con il competente dicastero circondariale.

Il dirigente o altra persona responsabile dell'azienda o dell'ente rispettivamente il datore di lavoro che senza fondato motivo non vuole assumere al lavoro l'invalido militare secondo il primo comma del presente articolo, è punito per trasgressione con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari.»

XIII. Nel decreto sull'artigianato di data 14 giugno 1951

(Bollettino ufficiale N.ro 5-20/51)

a) L'art. 111 viene così modificato:

»Con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari oppure con l'arresto fino a 30 giorni, con un minimo però di 2.000 dinari, è punito per trasgressione chi illegalmente tiene l'esercizio artigiano o illegalmente esercita l'artigianato.

Il condannato per trasgressione secondo il comma precedente che entro sei mesi dall'espiazione della pena o da quando la medesima sia caduta in prescrizione ripete la trasgressione, può nei suoi confronti venir pronunciata oltre alla pena di cui al comma precedente quale provvedimento tutelare anche la confisca degli arnesi, accessori e materie prime con cui esercitava illegalmente il lavoro artigiano.»

b) L'articolo 112 viene così modificato:

»Con la pena pecuniaria fino a 5.000 dinari è punito per trasgressione, in quanto da disposizioni particolari non sia prevista una pena più grave:

1) chi svolge lavori che non rientrano nel ramo artigiano per il quale l'esercizio o il laboratorio artigiano è stato costituito;

2) la persona responsabile dell'azienda economica, dell'ente o ufficio dei comitati popolari oppure la persona responsabile dell'istituzione sociale o cooperativistica che costituisce il laboratorio artigiano aperto al pubblico in contrasto con le disposizioni degli art. 42 e 78 del decreto;

3) chi in contrasto con la disposizione dell'art. 12 del presente decreto senza fondato motivo non vuole occupare l'apprendista artigiano;

4) chi nell'esercizio occupa più operai artigiani e maestri artigiani di quanto sia premesso;

5) chi entro 15 giorni non fa denuncia al comitato popolare distrettuale, delle variazioni avvenute nel lavoro e che eccedono l'emessa autorizzazione;

6) chi nei casi previsti dal presente decreto (secondo comma dell'art. 85 e secondo comma dell'art. 86) non nomina il gerente per la dirigenza dell'esercizio;

7) chi permette l'abuso del suo diritto di esercitare l'artigianato (soprattutto per nascondere l'esercizio illegale dell'artigianato), come pure la

persona che commette tale abuso; chi soltanto apparentemente nomina il gerente o chi soltanto apparentemente assume la gerenza;

8) chi a richiesta degli organi competenti non fornisce i prescritti dati sullo stato e lavoro dell'esercizio o del laboratorio che tiene o chi fornisce tali dati irregolari;

9) chi senza l'autorizzazione dell'organo competente chiude il suo esercizio o riprende l'attività, omettendone la denuncia all'organo pubblico che ha autorizzato la chiusura temporanea.

Così pure è punita la vedova rispettivamente il tutore dei minorenni del deceduto proprietario dell'esercizio artigiano privato che omette la denuncia al competente organo pubblico del proseguimento dell'artigianato (secondo comma dell'art. 92);

10) chi confeziona articoli scadenti o esegue malamente le prestazioni;

11) chi spreca materiali che ha in consegna.

Con la pena pecuniaria fino a 2.000 dinari è punito per trasgressione:

1) chi non si attiene alle disposizioni dell'art. 32 del presente decreto concernenti l'insegna degli esercizi e laboratori artigiani;

2) chi non tiene i regolamentari libri d'esercizio oppure li tiene irregolarmente.

XIV. Nel decreto sull'assicurazione sociale degli operai e dipendenti e delle loro famiglie di data 31 luglio 1951

(Bollettino ufficiale N.ro 8-44/51)

a) L'articolo 93 viene così modificato:

»Con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari o con l'arresto fino a trenta giorni è punito per trasgressione il dirigente dell'azienda o il preposto dell'ente, il medico od altra persona responsabile rispettivamente il datore di lavoro privato:

1) che non presta assistenza sanitaria immediata all'assicurato colpito da infortunio sul lavoro e non provvede per tale assistenza;

2) che non presta all'assicurato l'assistenza medica necessaria, sebbene si trovava nelle condizioni di farlo ed era ciò il suo dovere;

3) chi stipula il contratto contrariamente alle disposizioni sull'assicurazione sociale;

4) chi non tiene affatto o tiene in modo irregolare la prescritta evidenza sugli assicurati oppure non trasmette nel termine stabilito o trasmette irregolarmente le prescritte denunce e dati;

5) chi rifiuta, violando le disposizioni vigenti, di fornire agli organi competenti dell'assicurazione sociali i dati necessari oppure fornisce dati e denunce false sugli assicurati o impedisce l'ispezione sul posto stesso o il controllo dei libri d'esercizio o dell'evidenza, in quanto i medesimi si riferiscono agli affari relativi all'assicurazione sociale, oppure intenzionalmente cagiona altri disturbi o impedimenti al buon funzionamento della assicurazioni sociali.

XV. Nel decreto sulla denuncia obbligatoria delle malattie contagiose e sui provvedimenti per la prevenzione e la lotta contro le malattie contagiose di data 10 dicembre 1951

(Bollettino ufficiale N.ro 14-107/51)

L'articolo 14 viene così modificato:

»Il medico che non denuncia il caso di malattia contagiosa acuta o non invia all'ospedale la persona ammalatasi di tale malattia oppure omette qualche altro provvedimento epidemiologico sanitario prescritto dal presente decreto, che però avrebbe dovuto farlo, è punito con la pena pecuniaria fino a 5.000 dinari o con l'arresto fino a 15 giorni.

Così pure è punita ogni altra persona del ramo sanitario, se omette il provvedimento epidemiologico sanitario che a sensi del presente decreto avrebbe dovuto farlo.

Chi ostacola o impedisce la disinfezione, l'invio all'ospedale, la vaccinazione o qualche altro provvedimento epidemiologico sanitario, è punito con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari oppure con l'arresto fino a 30 giorni.

XVI. Nel decreto sulla caccia di data 10 dicembre 1951

(Bollettino ufficiale N.ro 14-106/51)

a) L'articolo 37 viene così modificato:

»Commette trasgressione ed è punito con la pena pecuniaria fino a 5.000 dinari oppure con l'arresto fino a quindici giorni:

1) chi caccia con il laccio;

2) chi caccia uccelli canori od altri animali utili all'agricoltura o alla selvicoltura, che non sono selvaggina e sottostanno al divieto di caccia;

3) chi distrugge o danneggia covi o nidi di selvaggina protetta oppure degli animali utili o degli uccelli protetti a sensi dell'art. 4 del presente decreto.

Se la trasgressione di cui al comma precedente ha conseguenza più gravi, può venir pronunziato nei confronti dell'autore, oltre alla pena, quale provvedimento tutelare anche il ritiro del permesso di caccia per un tempo determinato o per sempre.

b) L'articolo 38 viene così modificato:

»Commette trasgressione ed è punito con la pena pecuniaria fino a 3.000 dinari oppure con l'arresto fino a dieci giorni:

1) chi esercita la caccia senza il permesso di caccia;

2) chi cede a terzi il permesso di caccia;

3) chi senza autorizzazione esercita la caccia sul territorio di caccia altrui;

4) chi intenzionalmente ostacola l'esecuzione del piano di caccia;

5) chi intenzionalmente fornisce dati inesatti sulla caccia e sullo stato della selvaggina nel territorio di caccia;

6) chi esercita la caccia nel modo illecito o con mezzi illeciti, in quanto con ciò non commetta reato;

7) chi contrariamente alla disposizione dell'art. 21 del presente decreto non esibisce la tessera sociale o il permesso di caccia;

8) chi circola col fucile nel territorio di caccia, per il quale non è in diritto di cacciare, fuori delle strade e sentieri pubblici oppure col fucile carico per queste strade o sentieri;

9) chi nel porre bocconi avvelenati, per cui è in possesso della relativa autorizzazione, non si

attiene alle disposizioni del punto b) del secondo comma dell'art. 28 del presente decreto o ad altre disposizioni speciali;

10) chi illecitamente esercita la caccia o si appropria selvaggina viva;

11) chi non denuncia all'avente diritto alla caccia la selvaggina predata, appropriatasi secondo il primo comma dell'art. 22 del presente decreto;

12) chi senza autorizzazione toglie o vende uova degli animali a penna e degli uccelli protetti ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

Se la trasgressione di cui al comma precedente ha conseguenze più gravi, si può nei confronti dell'autore pronunciare, oltre alla pena, quale provvedimento tutelare anche il ritiro del permesso di caccia per un tempo determinato o per sempre.

Art. 3

Con il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto vengono abrogate tutte le altre disposizioni particolari contenute nei decreti del Comitato popolare circondariale dell'Istria ed emesse prima dell'accoglimento del decreto sulle trasgressioni di data 10 dicembre 1951, con le quali si stabiliscono le trasgressioni e prescrivono le pene per le medesime, in quanto non contemplate dal presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 12 aprile 1952.

Il segretario:

Il presidente:

f.to Petar Kraljević

f.to Ernest Vatovec

29

In base all'ordine del Comandante il Distaccamento dell'APJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed in relazione al decreto della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Regionale per l'Istria di data 20 febbraio 1947, il Comitato popolare circondariale dell'Istria emette il seguente

DECRETO

SULLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO CATASTALE

Art. 1

E' compito del servizio catastale:

1) compilare per le esigenze dell'economia popolare del Circondario dell'Istria l'operato catastale della superficie, colture, qualità e proprietà dei terreni e simile, separatamente per i confini di ogni singolo villaggio e precisamente in base ai piani geodetici ed all'esistente operato catastale;

2) tenere l'operato catastale conforme allo stato di fatto sul terreno;

3) elaborare i dati raccolti e rilasciare estratti e copie dell'operato catastale.

Art. 2

Il servizio catastale è disimpegnato dai due uffici catastali presso i comitati popolari distrettuali.

Il Consiglio per le finanze del Comitato popolare circondariale dell'Istria cura la concordanza di lavoro di ambidue gli uffici catastali, impartendo loro all'uopo le necessarie istruzioni.

Gli uffici catastali hanno il proprio preventivo di entrate e uscite nell'ambito del bilancio di previsione del comitato popolare distrettuale.

Art. 3

Nella competenza dell'ufficio catastale rientrano i seguenti compiti:

1) compilare l'operato catastale per tutto il distretto e tenerlo conforme allo stato di fatto sul terreno;

2) raccogliere direttamente ed elaborare dati necessari per la tenuta dell'operato catastale;

3) controllare, integrare ed eseguire definitivamente nell'operato catastale le variazioni raccolte dai comitati popolari dei comuni delle città rispettivamente comuni e prestare la necessaria assistenza e dare istruzioni alle persone che hanno il compito di raccogliere tali dati;

4) rilasciare copie ed estratti dell'operato catastale.

Art. 4

L'operato catastale dev'essere in continua ed ininterrotta concordanza con lo stato in natura, per cui è necessario continuamente mantenere e rinnovare l'esistente catasto coll'apportarvi tutte le variazioni inerenti allo stato di possesso o di coltura del terreno.

Art. 5

Le variazioni che influiscono sull'inizio, variazione o cessazione dell'obbligo tributario, devono essere denunciate dai contribuenti stessi nel termine di 60 giorni da quello in cui sono avvenuti.

Parimenti è fatto obbligo a tutti gli uffici pubblici di denunciare nel termine di 30 giorni agli uffici catastali tutte le variazioni avveratesi e delle quali sono venuti a conoscenza in qualsiasi modo entro la propria circoscrizione. Ciò vale soprattutto per i giudizi.

Le denunce vanno presentate per iscritto o a verbale presso il competente ufficio catastale.

Art. 6

Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria prescriverà il modo e l'ammontare delle spese da rimborsarsi per le prestazioni catastali eseguite dagli uffici catastali tramite il proprio personale, come pure le norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 12 aprile 1952

Il segretario:

Il presidente:

f.to Petar Kraljević

f.to Ernest Vatovec

30

In base all'ordine del Comandante il Distaccamento dell'APJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed in relazione al decreto della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Regionale per l'Istria di data 20 febbraio 1947, il Comitato popolare circondariale dell'Istria emette il seguente

DECRETO

SULLA CROCE ROSSA DELLA ZONA JUGOSLAVA DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

Art. 1

La Croce Rossa della Zona jugoslava del Territorio Libero di Trieste gode, essendo un ente umanitario d'interesse generale, la tutela delle autorità del Circondario dell'Istria.

L'organizzazione e la sfera d'azione della Croce Rossa si estende a tutta la circoscrizione del Circondario dell'Istria.

Art. 2

La Croce Rossa della Zona jugoslava del Territorio Libero di Trieste è autorizzata a svolgere nel Circondario dell'Istria da sola oppure in collaborazione con gli organi pubblici e le organizzazioni popolari le seguenti attività:

1. prestare pronto soccorso alla popolazione colpita da disgrazie elementari;
2. contribuire alla tutela e al miglioramento dello stato di salute della popolazione e collaborare anzitutto nella lotta per la repressione delle malattie epidemiche ed endemiche;
3. assistere le vittime della guerra e delle disgrazie elementari nonché intervenire nell'assegnazione e distribuzione dei sussidi.

Per conseguire i propri fini e collaborare reciprocamente, la Croce Rossa della Zona jugoslava del Territorio Libero di Trieste mantiene relazioni con gli organi internazionali della Croce Rossa dei singoli Stati.

Disposizioni più dettagliate relative ai compiti della Croce Rossa saranno prescritte dallo statuto della stessa.

Art. 3

Gli organi ed i funzionari pubblici sono tenuti a prestare aiuto alla Croce Rossa della Zona jugoslava del Territorio Libero di Trieste nell'adempimento dei suoi compiti.

Art. 4

L'insegna della Croce Rossa della Zona jugoslava del Territorio Libero di Trieste consiste in una croce rossa sul fondo bianco composta di cinque quadrati eguali.

Spetta alla Croce Rossa della Zona jugoslava del Territorio Libero di Trieste e agli organi della stessa l'esclusivo diritto di fare uso di tale insegna, in quanto il diritto a far uso di questa o simile insegna non venne concesso, con speciale autorizzazione, pure ad altri uffici, enti, aziende o persone.

Art. 5

Gli organi pubblici sono autorizzati a sorvegliare l'attività della Croce Rossa della Zona jugoslava del Territorio Libero di Trieste.

Art. 6

L'organizzazione e l'attività della Croce Rossa della Zona jugoslava del Territorio Libero di Trieste sono prescritte dallo statuto della stessa.

Il Consiglio per la sanità e l'assistenza sociale ed il Consiglio per la cultura del Comitato popolare circondariale dell'Istria designeranno ciascuno un proprio rappresentante che entrerà a far parte del comitato circondariale della Croce Rossa.

Art. 7

Per poter svolgere nel modo più proficuo la propria opera, la Croce Rossa della Zona jugoslava del Territorio Libero di Trieste:

1. è esente di qualsiasi imposta sul reddito derivante dal proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare;
2. è esente di tasse per istanze e proposte inoltrate ai pubblici uffici come pure delle tasse sui trattenimenti (conferenze, divertimenti, spettacoli, concerti ecc.) qualora il reddito di questi trattenimenti venga devoluto alla Croce Rossa stessa;
3. è esente di tasse sul trasferimento di immobili;
4. è esente dell'imposta sul movimento delle prestazioni per introiti riscossi a titolo di servizi prestati a terzi nello svolgere determinati compiti;
5. è esente di diritti doganali, delle tasse portuali e delle altre tasse per il materiale che a nome della stessa viene acquistato o ricevuto gratuitamente dall'estero oppure spedito all'estero a titolo di sussidio;
6. gode, secondo le disposizioni vigenti, agevolazioni per viaggi d'ufficio e per il trasporto di materiali con i mezzi pubblici di trasporto.

Art. 8

Sui biglietti d'entrata per tutte le rappresentazioni cinematografiche viene riscosso il 3% sul prezzo del biglietto a favore della Croce Rossa della Zona jugoslava del Territorio Libero di Trieste.

Art. 9

Ogni anno viene durante la »Settimana della Croce Rossa« riscosso a favore della Croce Rossa della Zona jugoslava del Territorio Libero di Trieste, su tutti i mezzi pubblici di trasporto, eccezion fatta per il traffico locale, un dinaro per ogni biglietto di viaggio del valore fino a 100 dinari ed altrettanto per ogni ulteriore importo di 100 dinari iniziato; inoltre viene riscosso un dinaro per ogni lettera, cartolina postale, telegramma o altra spedizione postale, eccezion fatta per le spedizioni fatte da uffici ed enti pubblici o dalla stessa Croce Rossa della Zona jugoslava del Territorio Libero di Trieste.

Art. 10

Chiunque abusa o indebitamente reca l'insegna o la bandiera della Croce Rossa oppure distintivi corrispondenti, sarà punito con la pena di arresto fino a due anni.

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 12 aprile 1952.

Il segretario:
f.to *Petar Kraljević*

Il presidente:
f.to *Ernest Vatovec*

31

RISOLUZIONE

nel proporre il piano sociale del Circondario dell'Istria per l'anno 1952

Il Comitato popolare circondariale dell'Istria nella sua sessione del 12 aprile 1952 ha accolto la seguente

RISOLUZIONE:

I. Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria viene delegato, fino a quando non verrà approvato il decreto sul piano sociale del Circondario dell'Istria per l'anno 1952, di procedere in via provvisoria all'esecuzione del piano sociale circondariale in base alla proposta del piano sociale del Circondario dell'Istria per l'anno 1952, presentato dal Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria in data 12 aprile 1952 al Comitato popolare circondariale dell'Istria.

II. Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria trasmette la proposta del piano sociale per l'anno 1952, ai sensi dell'art. 18 del decreto sull'amministrazione pianificata dell'economia popolare, ai comitati popolari distrettuali, ai consigli operai delle aziende economiche, alle camere dell'economia ed alle

organizzazioni sindacali e cooperativistiche circondariali e distrettuali, allo scopo di dare queste alla loro volta il parere e le osservazioni sul piano sociale.

III. Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria presenterà la proposta del decreto sul piano sociale del Circondario dell'Istria per l'anno 1952 in tempo debito al Comitato popolare circondariale rispettivamente al comitato per il piano economico e le finanze, allo scopo di dare possibilità al Comitato popolare circondariale di approvare ancor prima della fine del mese di maggio 1952 il decreto sul piano sociale del Circondario dell'Istria per l'anno 1952. Contemporaneamente alla proposta il Comitato esecutivo presenterà anche la necessaria documentazione corredata di dati, nonché quei pareri e le osservazioni dei competenti organi e delle organizzazioni che esso non ha approvato.

IV. La proposta del piano sociale del Circondario dell'Istria per l'anno 1952 è da pubblicarsi immediatamente, onde dar luogo di venir discusso in pubblico.

Capodistria, lì 12 aprile 1952.

Il segretario:
f.to *Petar Kraljević*

Il presidente:
f.to *Ernest Vatovec*

Prescrizioni del Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria

32

In base all'art. 30 del decreto sulla riorganizzazione dei comitati popolari, il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette le seguenti

ISTRUZIONI

PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI COMITATI POPOLARI

I.

Fino al giorno in cui incominceranno a funzionare i nuovi comitati popolari a norma dell'art. 29 del decreto sulla riorganizzazione dei comitati popolari, gli attuali comitati popolari devono trasferire gli affari di propria competenza ai nuovi comitati popolari ai sensi delle disposizioni delle presente istruzioni.

II.

Tutti gli affari, per i quali erano competenti gli attuali comitati popolari locali e cittadini, vengono assunti dai nuovi comitati popolari di quei comuni rispettivamente comuni delle città, al cui territorio vengono aggregati i territori degli attuali comitati popolari locali rispettivamente cittadini.

III.

I comitati popolari delle unità amministrativo-territoriali che cessano a funzionare, trasferiscono l'archivio, i protocolli e gli atti correnti ai comitati popolari che assumono i loro affari.

Se il territorio del comitato popolare di tale unità amministrativo-territoriale che cessa a funzionare, viene frazionato in modo tale da essere aggregato al territorio

di più comitati popolari, bisogna procedere nel modo seguente:

1) l'archivio viene preso dal comitato popolare, al cui territorio viene aggregata la maggior parte del territorio dell'unità amministrativo-territoriale che cessa a funzionare;

2) i protocolli e gli altri atti di evidenza vengono presi dal comitato popolare, al cui territorio viene aggregata la maggior parte del territorio dell'unità amministrativo-territoriale che cessa a funzionare; tale comitato popolare deve però trasmettere al comitato popolare al cui territorio è stata aggregata la parte rimanente del territorio dell'unità amministrativo-territoriale del comitato popolare che ha cessato a funzionare, copia legalizzata delle registrazioni riportate in tali protocolli ed in altri atti di evidenza; tale comitato popolare trascrive questi estratti per intero nei propri protocolli ed in altri atti di evidenza; se qualche protocollo o atto di evidenza si riferisce soltanto a quella data parte di territorio dell'attuale comitato popolare che viene aggregata al territorio dell'altro comitato popolare, oppure se i protocolli o gli atti di evidenza sono tecnicamente composti in modo tale da poter escludere, senza provocare danni per l'insieme, singole parti (ad es. schedari, fogli di censimento agricolo ecc.), viene trasferito l'originale del singolo protocollo o dei singoli atti a quel comitato popolare al cui territorio è stata aggregata una parte dell'attuale comitato popolare;

3) gli atti correnti del comitato popolare dell'unità amministrativo-territoriale che cessa a funzionare, vengono assunti dal comitato popolare che nei riguardi dell'aggregazione dei singoli territori diviene competente per luogo; tale comitato popolare deve però avvertire le rispettive parti della presa degli atti;

4) il comitato popolare che assume gli atti correnti, li trascrive a nuovo nei propri protocolli con il giorno in cui gli ha assunti, tra le osservazioni annota invece il numero precedente dell'atto e la denominazione del comitato popolare dal quale ha ricevuto l'atto; il comitato popolare che cede gli atti deve annotare nel proprio protocollo a quale comitato popolare ha ceduto l'atto e quando; il comitato popolare deve compilare un apposito elenco in doppio esemplare di tutti gli atti trasferiti; un esemplare lo trasmetterà al comitato popolare a cui cede gli atti, l'altro esemplare allegherà invece al proprio archivio.

IV.

I comitati popolari delle unità amministrativo-territoriali che cessano a funzionare rispettivamente i loro organi devono sbrigare tutte le udienze e dibattimenti indette fino al giorno in cui cesseranno a funzionare, emettendo le relativa decisioni. I dibattimenti e le udienze indette per un termine posteriore devono essere revocati, facendone comunicazione agli interessati. Gli atti incompiuti devono essere ceduti al competente comitato popolare.

V.

Le aziende e gli enti di competenza del comitato popolare dell'unità amministrativo-territoriale che cessa a funzionare, passano con il giorno in cui il comitato popolare cessa a funzionare, nella competenza del comitato popolare a cui viene aggregato il territorio sul quale si trova l'azienda o l'ente. Il trasferimento dell'azienda e degli enti viene fatto a commissione.

Se il territorio dell'unità amministrativo-territoriale che cessa a funzionare viene frazionato e aggregato ai territori di più comitati popolari così da dover staccarsi le filiali, gli esercizi, le espositure ecc., ai sensi del principio di cui al primo comma del presente punto, dalle proprie aziende, sedi centrali, enti ecc., tali filiali, esercizi, espositure ecc., vengono assunte provvisoriamente dal comitato popolare nel cui territorio si trova la sede dell'azienda o ente. Tale stato di cose devono però regolare i comitati popolari interessati quanto prima in accordo reciproco a norma delle disposizioni vigenti.

L'amministrazione dei beni immobili e dei fabbricati con tutti gli impianti (installazioni ecc.), amministrati dal comitato popolare dell'unità amministrativo-territoriale che cessa a funzionare, viene assunta dal comitato popolare al cui territorio viene aggregato il territorio in cui trovasi l'immobile.

La presa in consegna degli immobili secondo il terzo comma del presente punto è titolo legale per l'iscrizione dell'organo amministrativo nel libro tavolare. Tale iscrizione viene proposta al Giudizio dal comitato popolare che assume gli immobili. Il nuovo organo amministrativo si iscrive nel libro tavolare a norma dell'ordinanza sull'intavolazione della proprietà degli immobili facenti parte del patrimonio popolare. Quando l'iscrizione nel libro tavolare in qualità di organo amministrativo si riferisce al comitato esecutivo del comitato popolare, bisogna iscrivere quale organo amministrativo il competente comitato popolare.

VI.

L'inventario del comitato popolare dell'unità amministrativo-territoriale che cessa a funzionare, viene preso in consegna a commissione dal comitato popolare nel cui territorio si trova l'inventario dopo l'avvenuta aggre-

gazione. Il comitato popolare dispone di quest'inventario a norma delle disposizioni vigenti.

VII.

Le disposizioni dei punti III a V delle presenti istruzioni si applicano per analogia in tutti i casi in cui solo una parte del territorio di qualche comitato popolare venga aggregata al territorio di un altro comitato popolare.

VIII.

Gli operai e dipendenti dei comitati popolari delle unità amministrativo-territoriali che cessano a funzionare vengono assunti dai comitati popolari, al cui territorio viene aggregata la maggior parte del territorio dell'unità amministrativo-territoriale soppressa. Se a tali operai e dipendenti non sia già disdetto il rapporto di lavoro o d'impiego, i comitati popolari devono farlo a norma delle disposizioni vigenti, in quanto nei riguardi della loro occupazione non dispongano diversamente. Fino alla prima seduta del nuovo comitato popolare il rapporto di lavoro rispettivamente d'impiego può venir disdetto dal comitato popolare cessante, dalla prima seduta del nuovo comitato popolare in poi invece dal nuovo comitato popolare. Dei dipendenti della delegazione per gli affari interni dei comitati popolari delle unità amministrativo-territoriali che cessano a funzionare dispone il delegato circondariale per gli affari interni.

IX.

I territori dello stato civile rimangono fino alla revoca invariati.

X.

Gli affari di trasferimento di cui alle presenti istruzioni hanno diritto di priorità dinanzi agli altri affari correnti.

XI.

Ai sensi dell'art. 24 del decreto sulla riorganizzazione dei comitati popolari i capi dipartimento vengono nominati dal comitato popolare di comune accordo col competente consiglio del Comitato popolare circondariale dell'Istria. Il dipendente proposto per il capo dipartimento non può disimpegnare la funzione di capo dipartimento fino a quando il comitato popolare non abbia ottenuto il consenso del competente consiglio del Comitato popolare circondariale dell'Istria per la nomina del capo dipartimento.

XII.

In base alle presenti istruzioni possono emettere i singoli consigli del Comitato popolare circondariale dell'Istria istruzioni più dettagliate per l'assunzione degli affari del proprio ramo amministrativo entro i limiti delle disposizioni delle presenti istruzioni.

XIII.

Le presenti istruzioni entrano in vigore immediatamente.

Capodistria, li 25 aprile 1952.

Il segretario:

f.to Fabio Valentič

Il presidente:

f.to Julij Beltram

Prescrizione del direttore del servizio PTT

33

DECISIONE

sull'emissione di francobolli del 75° anniversario dell'Unione Postale Universale

In occasione del 75° anniversario dell'Unione Postale Universale a Berna, l'Amministrazione PTT in Capodistria ha emesso con approvazione dell'AMAPJ una serie della posta aerea di francobolli commemorativi nei valori di 5, 15 e 25 dinari.

Il francobollo da 5 dinari nell'edizione di 21.000 pezzi, in colore bruno-chiaro rappresenta la piazza principale a Capodistria sorvolata da un aereo. Nell'orlo superiore sinistro è il valore di 5 dinari, nella parte inferiore sinistra è la leggenda STT-VUJA. Nell'orlo superiore destro è la dicitura «Zračna pošta» e più sotto «UPU 1874—1949».

Il francobollo da 15 dinari nell'edizione di 21.500 pezzi in colore azzurro cobalto, con una chieseta e una torre sulla Punta della Salute a Pirano sorvolata da un aereo. Nell'orlo superiore sinistro è la dicitura «UPU 1874—1949» e accanto «Posta aerea», nell'orlo sinistro inferiore è la leggenda «STT-VUJA» con a destra il valore di 15 dinari.

Il francobollo da 25 dinari nell'edizione di 24.000 pezzi in colore verde foglia, rappresenta l'Hotel Palace a Portorose, sorvolato da un aereo. Nell'orlo superiore sinistro è la dicitura «Avionska pošta», nell'orlo destro la leggenda «UPU 1874—1949». Nell'orlo sinistro inferiore sta il valore di 25 dinari e nell'orlo destro «STT-VUJA».

I francobolli sono stampati nella tipografia della

«Ljudska pravica» a Ljubljana in calcografia su fogli di 50 pezzi.

La dentellatura e l'ingommatura furono eseguite dall'Istituto di conio monete di Beograd. La dentellatura è lineare 12 1/2.

I francobolli saranno messi in vendita presso gli uffici postali del Circondario dal 4 febbraio al 30 marzo a. c. e saranno validi per l'affrancatura fino al 30 giugno 1952.

No. 180/52

30. I. 1952

Il direttore PTT:
f.to Gregor Hribar

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino ufficiale N.ro 5 del 23 aprile 1952 sono da apportarsi le seguenti correzioni:

1) nel testo del SOMMARIO in prima pagina:

«22. Decreto sulle tasse.

Tariffa delle tasse giudiziarie.

Tariffa delle tasse.

23. Decreto sull'integrazione del decreto sull'assicurazione sociale.

24. Decreto sulla modifica dell'ordinanza sulle carte d'identità.»

2) Davanti ai tre decreti di cui sopra deve nel testo stare il rispettivo numero della prescrizione.

3) pag. 71:

e) per «cavafanghi» e non cavanghi ecc.

L'Amministrazione



BOLLETTINO UFFICIALE

DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA

ANNO VI.

CAPODISTRIA, 10 maggio 1952

No. 7

SOMMARIO:

PRESCRIZIONI DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA

34. Decreto sulle costruzioni.

35. Decreto sul progettamento delle costruzioni.

36. Decreto sull'ispezione delle costruzioni.

Prescrizioni del Comitato popolare circondariale dell'Istria

34

In base all'ordine del Comandante il Distaccamento dell'APJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed in relazione al decreto della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Regionale per l'Istria di data 20 febbraio 1947, il Comitato popolare circondariale dell'Istria emette il seguente

DECRETO SULLE COSTRUZIONI

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

L'esecuzione dell'obiettivo di costruzione deve concordare con le proporzioni del piano sociale.

I rapporti tra l'investitore e l'esecutore dell'obiettivo di costruzione sono regolati dal contratto, dalle disposizioni del presente decreto e dalle disposizioni emesse in base allo stesso.

La sorveglianza della costruzione è eseguita dai competenti comitati popolari tramite gli organi all'uopo designati.

Art. 2

Per l'adempimento degli obblighi derivanti dai piani sociali e dai piani autonomi dell'investitore concernenti l'erezione dell'obiettivo di costruzione, è responsabile l'investitore.

Art. 3

L'investitore e l'esecutore dell'obiettivo di costruzione devono stabilire i loro diritti e obblighi con contratto di costruzione scritto.

Il contratto di costruzione può venir concluso soltanto in base al progetto e preventivo di esecuzione approvati o accolti, dopo che l'investitore si sia assicurato i necessari mezzi finanziari per l'erezione dell'obiettivo di costruzione.

Art. 4

I rapporti reciproci tra l'investitore e l'esecutore dei lavori di costruzione sono regolati in base ai principi del diritto che tratta le costruzioni.

Art. 5

L'esecutore dei lavori di costruzione deve innanzi tutto:

— eseguire l'obiettivo di costruzione secondo il progetto approvato;

— eseguire l'obiettivo di costruzione in conformità alle istruzioni e norme tecniche;

— provvedere al necessario per la sicurezza dell'obiettivo che si sta erigendo, degli obiettivi vicini, degli operai, dei passanti e del traffico pubblico.

Art. 6

Il presente decreto vale:

— per l'esecuzione degli obiettivi di costruzione rispettivamente lavori di costruzione delle aziende economiche, enti, organi pubblici, cooperative, unioni e organizzazioni sociali e per i privati (investitori);

— per gli esecutori degli obiettivi di costruzione;

— per i lavori di costruzione eseguite dagli investitori.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle economie agricole ed agli edifici d'abitazione dei villaggi non compatti, siti fuori della striscia di 200 m di larghezza lungo le principali linee di comunicazione (strade di I e II classe, canali e simili). Il presente decreto vale per gli obiettivi di costruzione nei luoghi e nelle regioni dichiarate turistiche e di cura.

Art. 7

Sono considerati obiettivi di costruzione ai sensi del presente decreto le costruzioni del sopra = e sottosuolo e tutte le costruzioni di acquedotti, destinati tanto per il potenziamento d'investimento quanto per lo standard sociale.

Sono considerati lavori di costruzione tutti i lavori di nuova costruzione e le ricostruzioni, adattamenti e riparazioni agli obiettivi di costruzione esistenti.

Sono considerati lavori di ricerca tutti i lavori preliminari nei cantieri, con cui si viene ad accertare la

struttura geologica o il livello dell'acqua sotterranea oppure i lavori con i quali si fanno ricerche di stabilità del terreno (lavori di sondaggio e ricerche geomeccaniche).

Sono considerati lavori preliminari tutti i lavori eseguiti nel cantiere e destinati all'asestamento del cantiere ed alla preparazione della costruzione (vie d'accesso, magazzini e depositi dei materiali, officine, alloggi per operai ed altro).

Sono considerati lavori finali del cantiere tutti i lavori eseguiti dopo l'ultimazione dell'obiettivo di costruzione. Fanno parte dei lavori finali i lavori di sgombero del cantiere e dell'obiettivo di costruzione, vale a dire l'eliminazione degli obiettivi provvisori, delle installazioni e dei binari e la pulizia dell'obiettivo di costruzione nonché l'allontanamento degli oggetti inutili dal medesimo e dalle sue vicinanze.

Art. 8.

II. ESECUTORI DEGLI OBIETTIVI DI COSTRUZIONE

Gli obiettivi di costruzione (lavori) vengono eseguiti dalle imprese di costruzione, dagli esercizi artigiani dei comitati popolari e dagli esercizi artigiani privati.

Gli obiettivi di costruzione (lavori) possono venir eseguiti anche dagli investitori.

1. Imprese di costruzione dei comitati popolari

Art. 9

La proposta per la costituzione dell'impresa di costruzione può venir fatta ai comitati popolari dai loro consigli e dalle associazioni economiche.

Se l'organo del comitato popolare o l'associazione economica che propone la costituzione dell'obiettivo di costruzione non è organo di costruzione, deve procurarsi, prima di fare la proposta, l'attestazione dalla quale risulti essere state adempiute tutte le condizioni per la costituzione dell'impresa di costruzione.

L'attestazione di cui al comma precedente viene rilasciata dal Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

L'attestazione viene rilasciata, nel caso che sia stato provveduto al quadro professionale ed agli elementi del capitale fisso della nuova azienda economica e se la costituzione dell'azienda sia dettata da esigenze economiche.

Art. 10

L'organo economico amministrativo dell'impresa di costruzione viene stabilito dal comitato popolare, dopo la costituzione dell'azienda. Quando l'organo economico amministrativo non sia definito, l'organo economico amministrativo dell'impresa di costruzione è il consiglio del comitato popolare che ha proposto la costituzione dell'impresa.

Se l'organo economico amministrativo dell'impresa di costruzione non è organo per le costruzioni, l'organo per le costruzioni mantiene nei confronti di tale impresa ogni competenza che ad esso spetta secondo il presente decreto ed esegue l'ispezione della costruzione del medesimo.

Art. 11.

Il direttore tecnico rispettivamente l'ingegnere capo dell'impresa di costruzione ed il dirigente di un grande cantiere autonomo devono essere ingegneri laureati

o tecnici con una pratica in materia di costruzioni di tre anni ed aver superato i relativi esami professionali.

2. Esercizi artigiani dei comitati popolari ed esercizi artigiani privati

Art. 12

Gli esercizi artigiani possono svolgere singole attività artigiane di costruzione se all'uopo autorizzati dal competente organo.

Gli esercizi da muratore possono assumere l'esecuzione degli obiettivi di costruzione minori semplici, se per l'esecuzione di tali obiettivi di costruzione posseggono l'apposita licenza del comitato popolare distrettuale (esercizi da muratore autorizzati).

Sono considerati obiettivi di costruzione semplici le costruzioni fino al primo piano compreso dei fabbricati di alta costruzione, con apposite costruzioni di un determinato sistema statico di qualunque materiale, nelle costruzioni basse invece gli obiettivi semplici delle comunicazioni, per la costruzione delle quali non è necessario un apposito preventivo statico.

3. Lavori di costruzione eseguiti dall'investitore

Art. 13

L'investitore che esegue da solo l'obiettivo di costruzione (lavori), deve nei riguardi dell'organizzazione escludere tale costruzione dalla rimanente gestione ed eseguire i lavori secondo i principi del calcolo economico.

III. CONTRATTO DI COSTRUZIONE

Art. 14

Il contratto di costruzione è considerato per concluso quando le parti si accordano per iscritto sulla costruzione dell'obiettivo di costruzione e sul suo prezzo.

Il contratto di costruzione deve contenere pure le precisazioni:

- sul termine entro il quale sia da iniziarsi ed ultimarsi l'esecuzione dell'obiettivo di costruzione;
- sulle modalità di pagamento dei lavori eseguiti;
- sulle penalità contrattuali e sui premi;
- sul termine di garanzia;
- sulla sorveglianza dell'investitore sopra l'esecuzione dell'obiettivo di costruzione;
- sugli obblighi dell'esecutore di erigere l'obiettivo di costruzione in base all'approvato progetto esecutivo ed in conformità ai modelli (standard) esistenti, alle istruzioni tecniche ed alle norme di costruzione.

Art. 15

Il contratto di costruzione dev'essere concluso per tutto l'obiettivo di costruzione. Se i lavori dell'obiettivo di costruzione abbiano da durare più anni, occorre nel contratto determinare l'entità dei lavori per ciascun anno.

Il prezzo dell'obiettivo di costruzione non può essere maggiore del prezzo calcolato in base alle norme approvate, alle tariffe e ad altre prestazioni, come pure in base ai dati del progetto esecutivo.

Art. 16

I lavori preliminari vengono compresi normalmente nel contratto di costruzione.

Eccezionalmente si può concludere per gli obiettivi d'investimento fondamentale il contratto dei lavori preliminari ancor prima della conclusione del contratto di costruzione, se l'esecuzione dei medesimi sia stata concessa dal Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 17

Per i lavori di ricerca viene concluso un apposito contratto.

Art. 18

Se le parti non si accordano diversamente, viene considerato:

— che l'esecuzione dell'obiettivo di costruzione venga sorvegliata in nome dell'investitore dall'azienda di progettazione rispettivamente progettante;

— che l'investitore abbia diritto di controllare l'esecuzione dei lavori del cantiere, come pure il diritto di esaminare i materiali di costruzione nei laboratori del cantiere, ed all'occorrenza anche negli istituti per la ricerca dei materiali e del suolo;

— che l'investitore abbia diritto di sospendere l'esecuzione dell'obiettivo di costruzione, pretendere modificazioni indispensabili dei singoli lavori di costruzione e sciogliere il contratto se l'obiettivo di costruzione venga eseguito in contrasto con il progetto approvato, con i modelli (standard) e istruzioni tecniche;

— che la sorveglianza comprenda: curare la giusta realizzazione del concetto tecnico contenuto nel progetto approvato, la revisione e l'elaborazione dei progetti dettagliati mancanti, impartire le necessarie istruzioni tecniche per l'esecuzione dell'obiettivo e curare l'esecuzione qualitativa dell'obiettivo di costruzione;

— che il resoconto dei lavori eseguiti sia da compiliarsi entro i termini stabiliti;

— che il pagamento sia maturato dopo il ricevimento della situazione;

— che il termine di garanzia della bontà dei lavori eseguiti sia della durata di due anni.

Il resoconto dei lavori eseguiti dev'essere fatto nelle situazioni mensili e finali di resoconto.

Non si può stabilire con contratto un termine di garanzia della bontà dei lavori minore di due anni.

Art. 19

Dopo la presa in consegna tecnica dell'obiettivo di costruzione (artt. 37 a 45) viene fatta la consegna e la presa in consegna dell'obiettivo tra l'investitore e l'esecutore dell'obiettivo di costruzione.

La presa in consegna dell'obiettivo di costruzione comprende l'accertamento dei lavori eseguiti, della regolarità ed esattezza di calcolo della compilata situazione finale.

La situazione finale dell'obiettivo di costruzione non può venir riscossa senza la decisione di presa in consegna dell'obiettivo di costruzione.

Art. 20

Per la conclusione dei contratti di costruzione con esecutori stranieri è necessario procurarsi il consenso del Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

IV. ESECUZIONE E SORVEGLIANZA SULL'ESECUZIONE DELL'OBIETTIVO DI COSTRUZIONE

1. Licenza di costruzione

Art. 21

L'esecuzione dell'obiettivo di costruzione non può venir iniziata senza la licenza di costruzione.

Art. 22

La licenza di costruzione viene rilasciata per l'esecuzione di tutto l'obiettivo di costruzione.

Per gli obiettivi edilizi d'investimento fondamentale, cui progetti vengono fatti all'estero o se l'esecuzione dei progetti dipende da dati provenienti dall'estero, può venir rilasciata la licenza di costruzione anche per l'esecuzione parziale dei medesimi.

Per l'esecuzione parziale degli obiettivi di cui al comma precedente è necessario procurarsi il consenso del Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 23

La proposta per il rilascio della licenza di costruzione viene fatta dall'investitore.

L'investitore deve allegare alla proposta per il rilascio della licenza di costruzione:

1. l'approvato progetto principale, per gli obiettivi edilizi d'investimento fondamentale invece soltanto la decisione con cui è stato approvato il progetto principale;

2. la decisione sull'approvazione dell'ubicazione ristretta;

3. la decisione sulla linea di regolazione e livellazione degli obiettivi da erigersi nei luoghi che dispongono di un piano regolatore e di livellazione;

4. il certificato della Banca d'Istria da cui risultano assicurati i mezzi finanziari per l'obiettivo da costruirsi;

Art. 24

La licenza di costruzione è rilasciata dall'organo per le costruzioni del comitato popolare distrettuale entro giorni 15 dal ricevimento della proposta.

Con la licenza di costruzione si autorizza l'esecuzione dell'obiettivo di costruzione e si accerta l'avvenuta esecuzione di tutte le opere preliminari necessarie per la sua esecuzione secondo le disposizioni vigenti.

La licenza di costruzione non deve venir rilasciata se l'investitore non ha allegato alla sua proposta per il rilascio della licenza di costruzione anche i documenti menzionati al comma secondo dell'art. 24 oppure se tali documenti vennero approvati o rilasciati dall'organo incompetente nel procedimento, per il quale non era competente.

Art. 25

La licenza di costruzione per una parte dell'obiettivo rilasciata in base alla decisione della commissione per la revisione dei progetti di massima e principali, con la quale il progetto principale viene approvato solamente per una parte determinata dell'obiettivo di costruzione, vale solamente per la parte stessa dell'obiettivo.

Art. 26

Se l'obiettivo di costruzione si estende su entrambi i distretti, la licenza di costruzione viene rilasciata dal

Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria, sentiti i comitati popolari di entrambi i distretti.

Art. 27

L'autorizzazione per i lavori preliminari è compresa nella licenza di costruzione.

L'autorizzazione per l'inizio dai lavori preliminari sugli obiettivi d'investimento fondamentale può venir rilasciata anche prima del rilascio della licenza di costruzione. Tale autorizzazione rilascia il Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria in base al progetto per l'organizzazione del cantiere, elaborato in base al progetto di massima approvato, che venne accolto dall'investitore e precisamente entro giorni otto dalla presentazione della proposta.

Art. 28

L'esecuzione dei lavori di ricerca deve venir denunciata all'organo per le costruzioni del comitato popolare distrettuale.

Art. 29

La licenza di costruzione e l'autorizzazione per l'inizio dei lavori preliminari sono rilasciate dall'organo per le costruzioni in forma di decisione.

Art. 30

Se l'organo per le costruzioni, di cui agli artt. 25, 27 e 28 del presente decreto, non rilascia entro il termine stabilito la licenza di costruzione rispettivamente l'autorizzazione per i lavori preliminari o non restituisce nello stesso termine all'investitore la proposta con le proprie osservazioni, la licenza rispettivamente autorizzazione si considera negata.

Art. 31

Avverso la decisione dell'organo per le costruzioni del comitato popolare distrettuale, con la quale la licenza di costruzione venne negata, l'investitore può interporre reclamo al Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Avverso la decisione emessa dal Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria l'investitore può interporre reclamo al Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Il reclamo deve venir interposto entro giorni otto dalla notificazione della decisione e presentato all'organo per le costruzioni che ha emesso la decisione. Il termine di reclamo per il rigetto della licenza di costruzione rispettivamente dell'autorizzazione a sensi dell'art. 30 del presente decreto decorre dal giorno di scadenza del termine entro il quale il competente organo per le costruzioni avrebbe dovuto emettere la decisione.

Art. 32

La licenza di costruzione perde la validità se entro un anno dal suo rilascio non si inizia con l'esecuzione dell'obiettivo edilizio.

L'organo che ha rilasciato la licenza di costruzione può su richiesta dell'investitore prorogare la validità

della licenza di costruzione per un periodo di ulteriori 12 mesi.

2. Esecuzione dell'obiettivo di costruzione

Art. 33

L'obiettivo di costruzione viene eseguito secondo il progetto esecutivo (principale) approvato rispettivamente accolto ed in base ai modelli (standard) direttive tecniche e normativi di costruzione.

L'esecutore dell'obiettivo di costruzione, il quale accerta che in seguito agli errori del progetto o delle direttive errate dell'investitore rispettivamente del suo organo di sorveglianza i lavori siano eseguiti nel modo tale da menomare la durata, la stabilità e la qualità dell'obiettivo di costruzione, risponde anch'egli dei danni arrecati, se non avverte l'investitore degli errori accertati o delle direttive errate.

Art. 34

Per ogni obiettivo di costruzione che si sta erigendo si devono tenere il giornale di fabbrica, il libro di fabbrica e compilare le situazioni dei lavori eseguiti.

Il libro di fabbrica ed il giornale di fabbrica deve tenere l'esecutore dei lavori.

Il libro di fabbrica ed il giornale di fabbrica si devono tenere regolarmente ed aggiornati. Il libro di fabbrica ed il giornale di fabbrica vengono sottoscritti dall'esecutore dell'obiettivo di costruzione e dall'investitore.

Art. 35

L'investitore deve al più tardi 8 giorni prima dell'inizio della costruzione dell'obiettivo denunciare all'organo per le costruzioni del comitato popolare distrettuale l'esecuzione stessa ed il giorno dell'inizio dei lavori.

3. Collaudo tecnico dell'obiettivo di costruzione

Art. 36

Il collaudo tecnico è obbligatorio per tutti gli obiettivi di costruzione ultimati, eccetti gli edifici rurali d'abitazione ed economici e gli obiettivi provvisori costruiti nel cantiere.

Art. 37

Il collaudo tecnico dei lavori eseguiti comprende l'ispezione dell'ineccepibilità tecnica dell'obiettivo, cioè l'accertamento se l'obiettivo sia costruito conforme al progetto approvato e se corrisponde alla determinata qualità, modello (standard) e direttive tecniche.

Art. 38

Il collaudo tecnico dell'obiettivo di costruzione ultimato è fatto dalla commissione.

La commissione per il collaudo dell'obiettivo di costruzione ultimato è composta dell'ispettore edile distrettuale rispettivamente circondariale, del rappresentante dell'organo economico-amministrativo competente per l'investitore e, se necessario, dei rappresentanti dell'organo per gli affari interni, dell'ispezione sanitaria e dell'ispezione del lavoro. Della commissione deve far parte il rappresentante di almeno uno dei tre organi più sopra menzionati.

La persona che in nome dell'investitore sorveglia l'esecuzione dell'obiettivo di costruzione e l'immediato dirigente tecnico dell'obiettivo di costruzione devono comunque essere presenti ai lavori della commissione, aiutarla nei suoi lavori e darle tutte le indicazioni necessarie. Queste persone non possono essere membri della commissione.

Il Consiglio per la sanità popolare e la politica sociale del Comitato popolare circondariale dell'Istria determina i casi, nei quali il rappresentante dell'ispezione sanitaria e dell'ispezione del lavoro deve prendere parte ai lavori della commissione per il collaudo tecnico dell'obiettivo di costruzione ultimato.

Art. 39

La commissione per il collaudo degli obiettivi di costruzione ultimati è nominata dall'organo per le costruzioni del comitato popolare distrettuale.

Il Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria determina per quali obiettivi di costruzione la commissione viene nominata dall'ispettore circondariale per le costruzioni.

Art. 40

L'organo per le costruzioni del comitato popolare distrettuale rispettivamente l'ispezione circondariale delle costruzioni devono nominare la commissione entro giorni otto dal ricevimento della proposta dell'investitore.

Art. 41

Il collaudo dell'obiettivo di costruzione viene di regola eseguito quando tutto l'obiettivo di costruzione è ultimato.

Il collaudo delle singole parti dell'obiettivo di costruzione può venir fatto eccezionalmente, qualora tale parte dell'obiettivo significhi un complesso a sé e possa venir consegnata all'uso.

Art. 42

Dopo fatto il collaudo dell'obiettivo di costruzione la commissione emette la decisione, con la quale prende in consegna l'obiettivo di costruzione o lo prende con riserva o rifiuta la presa in consegna.

La commissione prende in consegna l'obiettivo di costruzione, quando abbia accertato che i lavori sull'obiettivo di costruzione vennero eseguiti secondo il progetto approvato e che siano state soddisfatte le condizioni di stabilità.

Se la commissione esprime le sue osservazioni in merito all'obiettivo di costruzione eseguito, non prende in consegna l'obiettivo, bensì iscrive le proprie osservazioni nella decisione e stabilisce il termine, entro il quale alle osservazioni stesse deve essere fatto luogo. Quando i lavori, per i quali venne fatta l'osservazione, sono eseguiti, si effettua la successiva presa in consegna solamente per i rispettivi lavori. La commissione può decidere della presa in consegna successiva di lavori minori venga effettuata dall'ispettore edile solo.

La commissione respinge la presa consegna dell'obiettivo di costruzione se l'obiettivo non corrisponde al progetto approvato o se per i lavori malamente eseguiti non può venir consegnato all'uso.

Art. 43

Avverso la decisione della commissione con la quale venne respinta la presa in consegna dell'obiettivo di costruzione eseguito o imposta l'esecuzione di ulteriori lavori, l'esecutore può interporre reclamo entro giorni otto dal ricevimento della stessa al Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 44

Il collaudo tecnico dei semplici obiettivi di abitazione ed economici può venir fatto dal solo ispettore per le costruzioni.

4. L'autorizzazione per l'uso dell'obiettivo di costruzione

Art. 45

L'obiettivo di costruzione non può venir usato senza la rispettiva autorizzazione.

L'autorizzazione per l'uso dell'obiettivo facente parte del potenziamento d'investimento viene rilasciata dalla commissione per il collaudo tecnico successivamente alla presa in consegna dell'obiettivo.

L'autorizzazione per l'uso dell'obiettivo dello standard sociale viene rilasciata dall'organo per le costruzioni del comitato popolare distrettuale. L'organo per le costruzioni del comitato popolare distrettuale può rilasciare l'autorizzazione per l'uso solamente quando dopo effettuato il collaudo tecnico l'obiettivo di costruzione venne preso in consegna e se lo stesso sia adatto all'uso.

V. DISPOSIZIONI PENALI

Art. 46

Con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari è punita per trasgressione la persona responsabile dell'esecutore dell'obiettivo di costruzione:

1. se viene iniziata l'esecuzione dei lavori preparatori o dell'obiettivo di costruzione prima del rilascio dell'autorizzazione per i lavori preparatori rispettivamente della licenza di costruzione;

2. se l'obiettivo di costruzione viene eseguito in contrasto con gli standard (norme), le direttive tecniche ed i principi della scienza tecnica;

3. se l'obiettivo di costruzione non viene eseguito secondo la linea di regolazione stabilita e la livellazione accordata;

4. se l'obiettivo di costruzione viene costruito con materiali edilizi di qualità non corrispondente e non adatti.

Per le trasgressioni di cui al comma precedente è punita anche l'impresa di costruzione o altra persona giuridica con la pena pecuniaria fino a 100.000 dinari.

Art. 47

Con la pena pecuniaria fino a 5000 dinari è punita per trasgressione la persona responsabile:

1. se inizia i lavori di ricerca senza averli decunati all'organo per le costruzioni del comitato popolare distrettuale;

2. se fa uso dell'obiettivo di costruzione prima che sia stata rilasciata l'autorizzazione per l'uso.

Art. 48

Se il punito non paga la pena pecuniaria entro il termine stabilito, la stessa viene esatta in via coattiva.

Se la pena pecuniaria non può venir esatta nemmeno in via coattiva, la stessa viene sostituita con l'arresto secondo le disposizioni vigenti.

VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49

All'atto dell'entrata in vigore del presente decreto gli attuali comitati di regia e gli speciali stabilimenti edilizi stabili devono iniziare l'attività in base al conto economico e conforme alle altre disposizioni del presente decreto.

Art. 50

Nell'anno 1952 gli organi per le costruzioni dei comitati popolari distrettuali possono rilasciare le licenze di costruzione solamente previo consenso del Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria, ad eccezione degli uffici economici e di abitazione di proprietà dei privati. Il Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria può prescrivere che la disposizione del presente articolo rimanga in vigore anche negli anni successivi.

Art. 51

I contratti per l'esecuzione degli obiettivi di costruzione non corrispondenti alle disposizioni del presente decreto devono venir rinnovati e conformati alle disposizioni del presente decreto entro giorni 45 dall'entrata in vigore dello stesso.

I contratti cesseranno di valere se nel termine di cui al comma precedente non verranno rinnovati e conformati con le disposizioni del presente decreto.

Art. 52

Il Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria può nell'anno 1952 vietare l'esecuzione di quegli obiettivi di costruzione che non sono previsti dal piano sociale, se la loro esecuzione dovesse compromettere le proporzioni del piano sociale.

Art. 53

Il collaudo degli obiettivi di costruzione ultimati entro l'anno 1950 viene fatto solamente nei riguardi dell'ineccepibilità tecnica dei lavori eseguiti e dell'accertamento del loro prezzo di costo; tale collaudo dev'essere fatto entro giorni 90 dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il collaudo tecnico degli obiettivi di costruzione ultimati nell'anno 1951 viene effettuato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 54

Le istruzioni per l'esecuzione degli obiettivi di costruzione aventi carattere e scopo tecnico specifico vengono emesse dall'organo competente d'accordo con il Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria e conforme alle disposizioni del presente decreto.

Art. 55

Disposizioni particolari sulla protezione dall'incendio degli obiettivi di costruzione e sugli altri provvedimenti preventivi nei riguardi degli obiettivi di costru-

zione saranno emesse dall'organo competente d'accordo con il Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 56

Istruzioni più dettagliate per l'applicazione del presente decreto emetterà il Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 57

Il presente decreto entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 12 aprile 1952.

Il segretario:	Il presidente:
p. to Petar Kraljević	p. to Ernest Vatovec

35

In base all'ordine del Comandante il Distaccamento dell'APJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed in relazione al decreto della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Regionale per l'Istria di data 20 febbraio 1947, il Comitato popolare circondariale dell'Istria emette il seguente

DECRETO SUL PROGETTAMENTO DELLE COSTRUZIONI

A. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Gli obiettivi di costruzione vengono progettati dalle aziende di progettazione all'uopo autorizzate.

La licenza per la costituzione dell'azienda di progettazione viene rilasciata dal Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

B. PROGETTAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI COSTRUZIONE

Art. 2

Le disposizioni del presente decreto sul progetto degli obiettivi di costruzione non si applicano agli obiettivi provvisori semplici non adibiti ad abitazione, agli edifici dell'economia agricola ed agli edifici d'abitazione nei villaggi non compatti siti fuori della striscia di 200 metri di larghezza lungo le linee di comunicazione principali (strade di prima e seconda classe, canali e simili). Per gli obiettivi di costruzione nei luoghi e nelle regioni proclamati turistici e di cura, valgono le disposizioni del presente decreto.

I. Progettamento degli obiettivi di nuova costruzione

Art. 3

Il progetto degli obiettivi di nuova costruzione comprende i seguenti elaborati:

1. il programma del progetto;
2. il progetto di massima;
3. il progetto principale;
4. il progetto esecutivo.

1. Programma del progetto**Art. 4**

Il programma del progetto dell'obiettivo principale fa parte del programma d'investimento ed è elaborato ed approvato secondo apposite disposizioni.

Il programma del progetto della parte edilizia dell'obiettivo d'investimento si ottiene frazionando la parte edilizia del programma d'investimento revisionato ed approvato.

Il programma del progetto è compilato dall'investitore in collaborazione con l'azienda di progettazione.

Il programma del progetto viene sottoscritto dall'investitore e dall'azienda di progettazione, confermando con ciò che i medesimi si dichiarano d'accordo con esse e di assumersi la responsabilità sulla regolarità e conformità con l'approvato processo tecnologico.

Se la parte edilizia del programma d'investimento sia talmente frazionata da poterla prendere per base nell'elaborazione del progetto generale, possono l'investitore e l'azienda di progettazione prendere questa parte dell'approvato programma d'investimento per il programma del progetto.

2. Progetto di massima**Art. 5**

Il progetto di massima dell'obiettivo di costruzione viene talmente frazionato da poter da esso desumere l'idea della soluzione tecnica e da poter calcolare approssimativamente il suo valore.

La base per l'elaborazione del progetto di massima è data dall'approvazione del programma del progetto.

Art. 6

Il progetto di massima comprende soprattutto:

1. piani (schizzi) dell'obiettivo in una scala conveniente e senza dettagli;

2. per costruzioni speciali in caso di bisogno il preventivo statico approssimativo, per obiettivi idrotecnici anche il preventivo idraulico approssimativo;

3. le dimensioni ed il preventivo approssimativo di spesa della costruzione;

4. la soluzione alternativa o la scelta alternativa della costruzione e delle specie principali dei materiali con l'analisi economica;

5. la descrizione tecnica che deve comprendere:

a) la motivazione della sistemazione generale e dell'idea tecnica;

b) la descrizione di adattamento del progetto alle condizioni concrete della costruzione, alle condizioni di ubicazione, del terreno, del trasporto, delle condizioni climatiche e di altre particolarità del luogo dove si sta costruendo l'obiettivo, dei materiali edilizi disponibili, delle forze produttive ed altro;

c) l'analisi delle conseguenze che l'obiettivo avrà per gli interessi sociali generali del centro (urbanistiche, sanitarie, di sicurezza, dell'economia idrica, del traffico e simili);

d) i dati geologici e geotecnici del suolo.

Art. 7

Il progetto di massima non è da farsi:

1. per gli edifici economici e d'abitazione costruendi per conto di singoli abitanti;

2. per gli obiettivi di costruzione provvisori delle aziende economiche, degli organi pubblici, enti, cooperative e delle organizzazioni cooperativistiche e sociali.

Per gli obiettivi di cui al comma precedente viene elaborato soltanto il progetto principale.

3. Progetto principale**Art. 8**

I lavori del progetto principale dell'obiettivo di costruzione vengono iniziati in base al progetto di massima approvato, eccetto che per gli obiettivi di cui all'art. 7 del presente decreto.

Con il progetto principale viene confermata definitivamente la funzionalità e frazionata nei loro particolari le costruzioni e l'esteriore dell'obiettivo di costruzione e stabilito il valore preventivo dei lavori.

Il progetto principale deve comprendere tutti gli elementi e dettagli necessari per la regolare esecuzione degli obiettivi.

Art. 9

Il progetto principale comprende:

1. I piani principali frazionati nei dettagli e riportati in una scala conveniente (prima proiezione, sezione, piano di costruzione) con l'indicazione delle quote, dimensioni e specie dell'elaborazione interna ed esterna degli obiettivi;

2. gli schizzi del singolo cantiere normalmente in scala 1 : 50;

3. i necessari preventivi;

4. i disegni dettagliati dell'impalcatura e dell'armamento dei casseri riportati in scale convenienti;

5. tutti i necessari dettagli di costruzione, dettagli edilizi della lavorazione interna ed esterna dell'obiettivo ed i dettagli dei lavori artigiani riportati nella rispettiva scala;

6. il complesso dei lavori da eseguirsi;

7. la descrizione tecnica ed il preventivo con la descrizione dei singoli lavori artigiani di costruzione;

8. lo schema dell'organizzazione del cantiere con i trasporti esterni;

9. l'analisi dei prezzi dei singoli lavori fatta in base ai dati presi dallo schema dell'organizzazione del cantiere rispettivamente delle distanze normative del trasporto interno e delle norme prescritte per i singoli lavori e dimostrate nel preventivo;

10. i lavori preliminari e finali.

4. Progetto esecutivo**Art. 10**

Il progetto esecutivo è progetto definitivo in base al quale si iniziano i lavori di costruzione degli obiettivi.

Il progetto esecutivo è composto:

1. del progetto principale dell'obiettivo di costruzione (con le eventuali modificazioni o integrazioni fatte in base all'approvata proposta dell'esecutore);

2. del progetto di organizzazione della costruzione;

3. del preventivo dell'esecutore con l'analisi dei prezzi ed approvato dall'investitore.

Art. 11

L'esecutore dell'obiettivo di costruzione puo' pretendere la modificazione o l'integrazione del progetto principale già approvato rispettivamente dei lavori di questo, tuttavia soltanto allorché con tale modificazione o integrazione venga conseguito un risparmio o miglioramento del progetto e se in seguito alla modificazione o integrazione del progetto principale non venga prolungato il termine per l'erezione dell'obiettivo.

La modificazione rispettivamente integrazione puo' venir richiesta soltanto in base alla proposta dell'esecutore, sulla quale l'investitore ha confermato la sua concordanza con la medesima.

La modificazione o integrazione del progetto principale viene eseguita dall'esecutore dell'obiettivo di costruzione o dietro sua proposta dall'azienda di progettamento che ha fatto il progetto originale.

E' lecita la modificazione o integrazione del progetto principale soltanto per quella parte che riguarda la soluzione costruttiva del sistema dell'obiettivo di costruzione e per quanto riguarda l'esecuzione esterna ed interna dell'obiettivo di costruzione, quando cio' non vada a scapito del processo tecnologico e dello scopo dell'obiettivo.

Il progetto principale modificato rispettivamente integrato deve essere ripresentato per l'esame alla competente commissione di revisione dei progetti di massima e principali.

Non sono da presentarsi per la revisione i progetti principali a cui sono state apportate modificazioni o integrazioni di minor entità, con le quali si dichiarano d'accordo l'investitore, il progettante e l'esecutore dell'obiettivo di costruzione.

Art. 12

L'a persona che ha presentato la modificazione o integrazione del progetto principale già approvato, come pure l'esecutore dell'obiettivo di costruzioni che pretese la modificazione o integrazione del progetto principale, ha diritto al premio da prelevarsi dal risparmio conseguito con la modificazione rispettivamente integrazione del progetto principale.

Se con la modificazione o integrazione del progetto principale venga conseguito il solo miglioramento del progetto o l'agevolazione di esecuzione dell'obiettivo, colui che ha presentato tale modificazione o integrazione ha diritto di richiedere un adeguato premio dall'investitore rispettivamente esecutore dell'obiettivo di costruzione.

Disposizioni piu' dettagliate su cio' che sia da considerare per risparmio, sull'ammontare del premio, sull'epoca e modo di pagamento, emetterà il Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 13

Le spese di modificazione o integrazione del progetto principale (art. 11) sono a carico dell'investitore.

Le spese di modificazione o integrazione del progetto principale sono a carico dell'azienda di progettamento, quando venga accertato che il progettante per negligenza sua non abbia eseguito regolarmente il progetto. In merito decide la Commissione di revisione dei progetti di massima e principali.

a) Progetto di organizzazione della costruzione

Art. 14

Il progetto di organizzazione della costruzione è destinato per l'esecuzione dei lavori preliminari nel cantiere, per l'organizzazione del processo di costruzione e per conseguire una base reale per la calcolazione del prezzo di costo dei lavori, dando così la possibilità di compilare il preventivo dell'esecutore.

Il progetto di organizzazione della costruzione è composto:

1. del progetto di organizzazione del cantiere, ivi compresa anche la sistemazione della meccanizzazione di costruzione, con la descrizione tecnica;
2. dei progetti degli obiettivi secondari;
3. del complesso e preventivo dei lavori preliminari e finali nel cantiere con l'indicazione di quella parte dei lavori preliminari che secondo il preventivo gravano sugli obiettivi per i quali il cantiere è stato formato;
4. del progetto dei trasporti esterni;
5. dell'organizzazione del processo di costruzione comprendente anche il piano dei termini della costruzione e la dimostrazione delle specie principali dei materiali di costruzione e d'azionamento necessari, dei quadri e della meccanizzazione.

Art. 15

Il progetto di organizzazione del cantiere comprende:

1. l'ubicazione topografica del cantiere e dell'immediata vicinanza;
2. la struttura geologica del terreno;
3. le quote dell'alta e bassa marea, dei fiumi e ruscelli rispettivamente le quote dell'acqua sotterranea;
4. le condizioni di trasporto (accesso al cantiere);
5. i mezzi di trasporto ed il trasporto interno;
6. la forza motrice e l'illuminazione;
7. l'approvvigionamento con l'acqua potabile e l'acqua industriale;
8. i problemi d'alloggio (abitazione degli operai);
9. il vitto e l'approvvigionamento degli operai (mense e spacci);
10. i fabbricati per uffici ed altri fabbricati economici;
11. le officine e gli esercizi secondari;
12. immagazzinamento dei materiali (magazzini, tettoie, depositi, silos);
13. le fonti locali di materiali (cave di pietra, frantoi, fornaci di calce e di laterizi);
14. la sistemazione della meccanizzazione della costruzione.

Il progetto di organizzazione del cantiere viene fatto in base al piano di ubicazione del cantiere e della vicinanza immediata con la indicazione esatta della posizione degli obiettivi di costruzione da erigersi.

Art. 16

Il progetto dei trasporti esterni comprende:

1. i quantitativi delle specie principali dei materiali (in quantità grandi);
2. le fonti dei materiali, vale a dire lo schema dei trasporti esterni (schizzo geografico) con le distanze di trasporto riportate;
3. le distanze di trasporto;

4. i mezzi di trasporto;
5. le analisi dei prezzi dei trasporti esterni per unità di misura delle singole specie di materiali.

Art. 17

Il progetto di organizzazione della costruzione dev'essere fatto per tutti gli obiettivi, ad eccezione degli obiettivi d'alloggio e di quelli economici degli abitanti.

Il progetto di organizzazione della costruzione dev'essere fatto dall'esecutore dell'obiettivo di costruzione.

La base per l'esecuzione del progetto di organizzazione della costruzione è formata dai progetti principali degli obiettivi di costruzione.

Eccezionalmente si può prendere per base nell'esecuzione del progetto di organizzazione del cantiere il progetto di massima approvato.

b) Preventivo dell'esecutore dell'obiettivo di costruzione

Art. 18

Il preventivo e l'analisi dei prezzi vengono compilati dall'esecutore dell'obiettivo di costruzione in base ai dati del progetto esecutivo.

Il preventivo comprende l'insieme dei lavori, la descrizione dei medesimi, i prezzi unitari dei singoli lavori, il prezzo complessivo come pure l'analisi dei prezzi secondo le singole posizioni dei lavori.

II. Progettamento dei lavori degli obiettivi di costruzione esistenti

Art. 19

Per il progettamento delle ricostruzioni e adattamenti rispettivamente lavori di costruzione, con cui vengono modificate parti della costruzione, l'aspetto esteriore, l'ampiezza o lo scopo degli obiettivi esistenti, valgono le disposizioni che si applicano per il progettamento degli obiettivi di nuova costruzione, con la sola differenza che per tali lavori viene eseguito soltanto il progetto principale.

Eccezionalmente viene fatto per tali lavori anche il progetto di massima, se prima siano da provarsi le soluzioni alternative per sceglierne la più conveniente di queste.

III. Arredamento dell'elaborato di progettamento

Art. 20

L'elaborato di progettamento dev'essere arredato nel modo che le parti integranti siano impiegate nel miglior modo possibile per provvedere alla loro conservazione e per non essere scambiate.

C. REVISIONE DEI PROGETTI

I. Competenza

Art. 21

La revisione dei progetti di costruzione viene esercitata:

1. dalla commissione per la revisione dei progetti di massima e principali;
2. dalla commissione per la revisione dei progetti di organizzazione della costruzione.

Art. 22

Le commissioni per la revisione dei progetti di massima e principali vengono formate presso l'organo distrettuale competente per gli affari di costruzione.

Le commissioni per la revisione dei progetti di organizzazione della costruzione vengono formate presso il Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 23

La commissione per la revisione dei progetti di massima e principali presso l'organo distrettuale competente per gli affari di costruzione esamina i progetti di massima e principali di tutti gli obiettivi ai quali si applica il presente decreto.

Art. 24

La commissione per la revisione dei progetti dell'organizzazione della costruzione presso il Consiglio economico del CPCI esamina i progetti di organizzazione della costruzione degli obiettivi d'investimento fondamentale del piano sociale, fissati dal Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

I progetti di organizzazione della costruzione degli altri obiettivi vengono esaminati ed approvati dall'investitore.

Art. 25

I progetti degli obiettivi di costruzione specifici del consiglio per gli affari interni e degli obiettivi sulle linee postali, telegrafiche e telefoniche, degli obiettivi marittimi, degli obiettivi dell'economia elettrica e di altri obiettivi di costruzione specifici vengono esaminati dalle commissioni per la revisione dei progetti di massima e dalle commissioni per la revisione dei progetti di organizzazione della costruzione, nominati a tale scopo dal Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria d'accordo con i competenti organi del dicastero.

Se l'obiettivo di costruzione si estende sul territorio di ambedue i distretti, il Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria nomina la commissione per la revisione dei progetti di massima e principali con l'incarico di esaminare i progetti di tali obiettivi.

II. Composizione e lavoro della commissione per la revisione dei progetti

Art. 26

I membri della commissione per la revisione dei progetti di massima e principali sono:

1. il rappresentante del comitato popolare distrettuale presso cui è formata la commissione;
2. il rappresentante dell'organo nella cui amministrazione verrà, l'obiettivo di costruzione specifico, cui progetto si sta esaminando;

3. il rappresentante dell'organo della sanità popolare e della politica sociale ed il rappresentante degli affari interni, quando cio' sia necessario;
4. il numero occorrente di esperti.

Art. 27

I membri della commissione per la revisione dei progetti di organizzazione della costruzione sono:

1. il rappresentante del Comitato popolare circondariale dell'Istria;
2. il rappresentante dell'organo pubblico nella cui amministrazione sarà l'obiettivo di costruzione specifico, cui progetto si sta esaminando, quando cio' sia necessario;
3. il numero occorrente di esperti.

Art. 28

Il presidente, il segretario e gli altri membri della commissione per la revisione dei progetti di massima e principali sono nominati dal comitato popolare distrettuale d'accordo con l'organo circondariale competente per le costruzioni.

Il presidente, il segretario e gli altri membri della commissione per la revisione dei progetti di organizzazione della costruzione sono nominati dal Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Il presidente ed il segretario della commissione sono rappresentanti dell'organo presso cui è formata la commissione.

Tutti i rappresentanti facenti parte della commissione devono essere esperti.

Art. 29

All'atto di revisione dei progetti devono assistere ai lavori della commissione il progettante principale ed il rappresentante dell'investitore.

Della commissione per la revisione dei progetti degli obiettivi sulle linee postali, telegrafiche e telefoniche viene a far parte il rappresentante del Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 30

I progetti di massima e principali vengono presentati per la revisione dall'azienda di progettazione previo accordo con l'investitore, il progetto di organizzazione della costruzione viene invece presentato per la revisione dall'esecutore dell'obiettivo di costruzione.

Vengono presentati per la revisione il progetto di massima e quello principale di tutto l'obiettivo di costruzione. Per gli obiettivi d'investimento fondamentale del piano sociale, cui progetti si stanno preparando all'estero oppure cui preparazione dipenda dai dati da ricevere dall'estero, può venir presentata per la revisione anche una parte soltanto del progetto principale. L'autorizzazione per la revisione parziale del progetto principale di tali obiettivi viene rilasciata dall'organo circondariale competente per gli affari di costruzione.

Il progetto di organizzazione della costruzione viene presentato per l'esame per tutto il cantiere.

Art. 31

Il modificato rispettivamente integrato progetto principale approvato viene presentato, previo accordo

con l'investitore, per la revisione dal progettante rispettivamente esecutore dell'obiettivo di costruzione che ha apportato la modificazione rispettivamente integrazioni dell'approvato progetto principale.

Art. 32

Insieme con il progetto di massima viene presentato alla commissione per la revisione dei progetti anche l'approvato programma d'investimento e l'approvato programma del progetto, insieme con il progetto principale invece ancora la decisione della commissione per la revisione dei progetti di massima e quelli principali, con cui si conferma il progetto di massima.

A richiesta della commissione per la revisione dei progetti di massima e quelli principali, l'investitore deve presentare alla commissione tutto il progetto di massima revisionato.

Se viene presentato per la revisione il progetto principale già approvato, nel quale sono state apportate le modificazioni e integrazioni, bisogna presentare insieme con il progetto principale alla commissione anche la decisione, con la quale è stato confermato il progetto principale ed il consenso dell'investitore riguardante la modificazione rispettivamente integrazione.

Art. 33

La commissione per la revisione dei progetti di massima e principali deve esaminare all'atto di revisione del progetto di massima:

1. se il progetto di massima concorda con l'approvata parte edilizia del programma d'investimento;
2. Se il progetto dal punto di vista tecnico ed economico presenta la migliore soluzione tanto nei riguardi della costruzione e dello sfruttamento dell'obiettivo progettato, quanto nei riguardi del suo adeguamento agli altri interessi sociali generali;
3. se il progetto concorda con i normativi tecnico — economici vigenti.

All'atto di revisione del progetto principale la commissione deve esaminare:

1. se il progetto concorda con l'approvato progetto di massima rispettivamente con l'approvata parte della costruzione del programma d'investimento;
2. se il progetto concorda con le disposizioni tecniche vigenti;
3. in quale misura avviene lo scostamento nelle quantità e specie stabilite dal progetto di massima e se questi scostamenti siano giustificati;
4. se il progettante ha eseguito lo schema di organizzazione del cantiere.

All'atto di revisione del progetto di organizzazione della costruzione la commissione deve esaminare:

1. se i lavori preliminari del cantiere sono fatti in maniera che la costruzione possa svolgersi regolarmente;
2. se l'organizzazione del processo di costruzione è fatta in maniera da garantire con essa la migliore, più spedita e più economica esecuzione dei lavori;
3. se il trasporto interno dei materiali sia ridotto alla misura minima;
4. se il progetto offre tutti i dati economici necessari per la calcolazione effettiva dei prezzi del preventivo dell'esecutore dell'obiettivo di costruzione.

Art. 34.

In merito alla revisione del progetto di massima, del progetto principale rispettivamente del progetto di organizzazione della costruzione emette la commissione la decisione con cui conferma o respinge il progetto o fa al medesimo le proprie osservazioni, restituendolo all'azienda di progettazione rispettivamente esecutore dell'obiettivo di costruzione allo scopo di apportare le necessarie modificazioni.

La commissione deve esaminare il progetto entro quindici giorni dal ricevimento di questo; eccezionalmente tale termine può essere di trenta giorni per i progetti degli obiettivi più complessi.

Art. 35.

La commissione per la revisione dei progetti di massima e principali può stabilire che il progetto principale non sia da presentarsi per la revisione oppure che il progetto principale non sia da farsi e che il progetto di massima sia da considerarsi quale progetto principale.

Art. 36

Avverso la decisione della commissione per la revisione dei progetti di massima e principali rispettivamente avverso la decisione della commissione per la revisione dei progetti di organizzazione della costruzione, l'investitore, l'azienda di progettazione rispettivamente l'esecutore dell'obiettivo di costruzione può presentare reclamo entro otto giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 37

In merito al reclamo avverso la decisione della commissione per la revisione dei progetti di massima e principali presso l'organo distrettuale competente per gli affari di costruzione o avverso la decisione della commissione per la revisione dei progetti di organizzazione della costruzione decide la commissione superiore degli esperti presso l'organo circondariale competente per gli affari di costruzione.

In merito ai reclami avverso la decisione della commissione per la revisione dei progetti di massima e principali o avverso la decisione della commissione per la revisione dei progetti di organizzazione della costruzione ai sensi dell'art. 25, comma primo, del presente decreto, decide la commissione superiore degli esperti presso il Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

D. CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

Art. 38

Sulla preparazione del programma del progetto e del progetto di massima e principale l'azienda di progettazione stipula il contratto con l'investitore.

I prezzi dei progetti di costruzione vengono messi nel contratto secondo le disposizioni della decisione sulla calcolazione dei prezzi dei progetti di costruzione e delle prestazioni di progettazione.

Per la conclusione del contratto sulla preparazione del programma del progetto, del progetto di massima e principale, da stipularsi con il progettante estero, è necessario procurarsi l'autorizzazione del presidente del

Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 39

Il contratto per la preparazione del progetto di massima o principale stipulato dall'investitore con l'azienda di progettazione deve contenere i seguenti elementi:

1. specie ed entità dell'affare ordinato;
2. prezzo del progetto e modalità di pagamento;
3. termine di esecuzione;
4. nominativo del progettante principale;
5. nominativo del progettante responsabile per il processo tecnologico;
6. nominativo del progettante responsabile per l'arredamento;
7. obblighi concernenti la sorveglianza;
8. penalità contrattuali per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto;
9. premi per il progetto eseguito prima del termine stabilito.

Art. 40

L'investitore deve fornire all'atto di conclusione del contratto all'azienda di progettazione tutti gli elementi da questa richiesti per l'esecuzione del progetto.

Art. 41

L'investitore può concludere il contratto con l'azienda di progettazione per tutto l'elaborato progettato oppure contratti separati per il programma del progetto e per il progetto di massima o principale.

E. ESECUZIONE DEI PROGETTI

Art. 42

Possono eseguire progetti le aziende di progettazione all'uopo autorizzate.

Le aziende di progettazione possono cedere l'esecuzione dei progetti rispettivamente parti di questi ai loro collaboratori esterni.

I collaboratori esterni delle aziende di progettazione non possono essere alle dipendenze delle aziende di progettazione.

Sull'esecuzione del progetto rispettivamente parte di questo, l'azienda di progettazione conclude il contratto scritto con il collaboratore esterno.

Art. 43

L'eseguito progetto viene firmato dai progettanti che hanno collaborato nella sua esecuzione ed elaborazione tecnica e dai progettanti che hanno effettuato il controllo tecnico. Con tale atto si assumono la responsabilità della regolarità del progetto rispettivamente di quella parte del progetto che l'hanno eseguita rispettivamente controllata.

Art. 44

Se l'esecuzione del progetto è fatta in collaborazione con più aziende di progettazione, queste determinano di comune accordo il progettante principale. Il suo dovere è coordinare il lavoro di esecuzione del progetto.

Se le aziende di progettazione non si mettono d'accordo nei riguardi del progettante principale, l'organo

circondariale competente per gli affari di costruzione deciderà quale delle aziende di progettazione avrà da stabilire il progettante principale.

Art. 45

Il progettante principale é responsabile del progetto tanto nei riguardi del concetto quanto nella sua suddivisione tecnica, genere di elaborazione e termine contrattuale per l'esecuzione del progetto.

Art. 46

Le aziende di progettazione devono sorvegliare di quando in quando o permanentemente in nome dell'investitore l'esecuzione dell'obiettivo di costruzione, per conto del quale hanno eseguito il progetto di massima o principale e provvedere alla giusta realizzazione del concetto tecnico contenuto nel progetto.

Le aziende di progettazione sorvegliano l'esecuzione degli obiettivi di costruzione tramite il progettante.

La sorveglianza continua dell'esecuzione dell'obiettivo di costruzione puo' l'azienda di progettazione lasciare anche al progettante del gruppo progettanti che ha collaborato nell'esecuzione del progetto. In questo caso il progettante principale deve di quando in quando sorvegliare l'esecuzione dell'obiettivo.

Art. 47

Gli esecutori dell'obiettivo di costruzione devono dare la possibilità all'azienda di progettazione rispettivamente ai suoi progettanti di eseguire sopralluoghi dell'esecuzione dell'obiettivo di costruzione, di verificare i lavori compiuti, confrontare con il progetto i lavori compiuti nonché eseguire ogni altro controllo della bontà dei lavori e dei materiali impiegati.

Se la costruzione dell'obiettivo non viene fatta in conformità con il progetto approvato, è dovere dell'azienda di progettazione rispettivamente del progettante di contestare il fatto presso l'esecutore dell'obiettivo di costruzione e di avvertire delle irregolarità accertate l'investitore e la competente ispezione delle costruzioni.

L'azienda di progettazione rispettivamente il progettante puo' in qualità di organo di controllo dell'investitore, d'accordo con quest'ultimo, sospendere l'esecuzione dell'obiettivo di costruzione rispettivamente della parte dell'obiettivo, quando gli scostamenti del progetto approvato, dai modelli o dalle istruzioni tecniche potessero avere delle conseguenze dannose per le qualità e la stabilità dei lavori. In merito alla sospensione dei lavori essi devono avvertire l'ispezione delle costruzioni.

F. CONCORSI

Art. 48

Allo scopo di conseguire la migliore soluzione di massima possibile, il progetto dell'obiettivo di costruzione viene messo a concorso.

Il concorso viene bandito dall'investitore.

Il bando del concorso a cui possono partecipare anche i progettanti stranieri sottostà al consenso del presidente del Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 49

Possono partecipare al concorso le aziende di progettazione, i progettanti e chiunque, senza riguardo alla loro istruzione professionale.

G. DISPOSIZIONI PENALI

Art. 50

Con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari o con l'arresto fino a trenta giorni é punito:

1. il progettante che non esegue la necessaria sorveglianza dell'esecuzione dell'obiettivo di costruzione;
2. il dipendente responsabile che non concede al progettante la sorveglianza o questa gli viene impedita;
3. il progettante che conclude il contratto per l'esecuzione del progetto direttamente con l'investitore;
4. l'investitore che conclude il contratto per l'esecuzione del progetto direttamente con il progettante.

H. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51

Le aziende di progettazione devono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto conformare la loro attività con le disposizioni del presente decreto, procurarsi il consenso del competente organo per il proseguimento dei lavori ed iscriversi nel registro.

Alle aziende di progettazione che nel termine di cui al comma precedente non si procureranno il consenso per il proseguimento dei lavori o non si iscriveranno nel registro oppure non conformeranno la propria attività alle disposizioni del presente decreto, verrà dal competente organo delle costruzioni vietato l'ulteriore lavoro.

Art. 52

Le esistenti commissioni per la revisione dei progetti di massima e principali devono entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto conformare il proprio lavoro con le disposizioni del presente decreto.

Art. 53

Fino a quando non verranno emesse disposizioni particolari sul programma d'investimento e sulla revisione di questo, il programma d'investimento verrà revisionato dalla commissione nominata dall'organo del Comitato popolare circondariale dell'Istria, nella cui competenza rientra l'investitore.

Art. 54

L'ordinanza sul progettazione di data 4 maggio 1949 (Boll. Uff. N. ro 4-7/49) viene abrogata.

Art. 55

Disposizioni piu' dettagliate per l'applicazione del presente decreto verranno emesse dal presidente del Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 56

Il presente decreto entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 12 aprile 1952.

Il segretario:

Il presidente:

f. to Petar Kraljević

f. to Ernest Vatovec

36

In base all'ordine del Comandante il Distaccamento dell'APJ nel TLT di data 16 settembre 1947 ed in relazione al decreto della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e del Comitato Popolare Regionale per l'Istria di data 20 febbraio 1947, il Comitato popolare circondariale dell'Istria emette il seguente

DECRETO SULL'ISPEZIONE DELLE COSTRUZIONI

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

L'ispezione delle costruzioni é l'organo che sorveglia l'esecuzione degli obiettivi di costruzione nei limiti dei diritti e doveri che ad esso sono conferiti rispettivamente imposti con le norme del presente decreto e con altre disposizioni.

Art. 2

All'ispezione delle costruzioni spetta:

1. verificare se per l'esecuzione dell'obiettivo di costruzione è stata emessa la licenza di costruzione e se per l'uso dell'obiettivo è stata emessa la rispettiva autorizzazione;
2. controllare se l'obiettivo di costruzione viene eseguito strettamente in base al progetto approvato;
3. controllare se l'esecutore ha provveduto al necessario per la protezione degli operai, dell'obiettivo di costruzione, degli obiettivi adiacenti e del traffico;
4. accertare se i materiali di costruzione ed i lavori eseguiti corrispondono alle istruzioni ed alle norme (standard) tecniche.

Art. 3

Rientrano nell'ispezione delle costruzioni tutti gli obiettivi di costruzione ai quali si applica il decreto sulle costruzioni.

Le imprese di costruzione, gli esercizi artigiani, i comitati di regia, gli speciali esercizi di costruzione permanenti e gli investitori devono dare la possibilità all'ispezione delle costruzioni di sorvegliare l'esecuzione dell'obiettivo di costruzione, fornendo alla medesima le necessarie delucidazioni e dati.

II. ORGANI DELL'ESPEZIONE DELLE COSTRUZIONI

Art. 4.

L'ispezione delle costruzioni è esercitata dall'ispezione distrettuale delle costruzioni e dall'ispezione circondariale delle costruzioni.

Gli ispettori per le costruzioni devono possedere la necessaria istruzione professionale.

1. Ispezione distrettuale delle costruzioni

Art. 5

L'ispezione delle costruzioni per il territorio del distretto è esercitata dall'ispezione distrettuale delle costruzioni quale organo del comitato popolare distrettuale.

L'ispezione distrettuale delle costruzioni è composta di ispettori per le costruzioni, cui numero viene de-

terminato in base all'entità e l'importanza dell'attività del distretto in materia di costruzioni.

Art. 6

Il dirigente dell'ispezione distrettuale delle costruzioni e gli ispettori per le costruzioni sono nominati ed esonerati dal comitato popolare distrettuale, previo consenso del Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 7

Gli ispettori distrettuali per le costruzioni rispondono del proprio operato al comitato popolare distrettuale.

Art. 8.

Nei limiti del diritto di sorveglianza l'ispezione distrettuale delle costruzioni disimpegna anche i seguenti affari:

1. controlla l'esecuzione delle costruzioni d'investimento fondamentale del piano sociale;
2. presenta proposte per le licenze di costruzione;
3. esegue il sopralluogo tecnico degli obiettivi terminati.

Art. 9

L'ispezione distrettuale delle costruzioni propone al comitato popolare la composizione della commissione per la revisione dei progetti ed organizza il lavoro di tale commissione.

2. Ispezione circondariale delle costruzioni

Art. 10

L'ispezione circondariale delle costruzioni è organo del Consiglio economico circondariale.

Art. 11

L'ispezione circondariale delle costruzioni esercita l'ispezione diretta delle costruzioni di tutti gli obiettivi di costruzione del Circondario dell'Istria.

Art. 12

L'ispezione circondariale delle costruzioni coordina il lavoro delle ispezioni distrettuali.

Spetta all'ispezione circondariale delle costruzioni:

1. ordinare all'ispettore distrettuale per le costruzioni di eseguire un'apposita ispezione dell'obiettivo di costruzione;
2. delegare l'ispettore distrettuale per le costruzioni di eseguire in luogo di essa l'ispezione di un determinato obiettivo di costruzione;
3. emettere d'accordo con il rispettivo comitato popolare distrettuale la decisione, in base alla quale l'ispettore per le costruzioni di un distretto faccia l'ispezione nel territorio dell'altro distretto;
4. delegare nella commissione per il controllo tecnico dell'eseguito obiettivo l'ispettore distrettuale per le costruzioni;
5. proporre al comitato popolare distrettuale di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'ispettore distrettuale per le costruzioni rispettivamente di destituirlo.

Art. 13

Per l'esecuzione degli obiettivi di costruzione di particolare importanza economica, il Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria può nominare di propria iniziativa su proposta dell'investitore, dell'esecutore o dell'ispezione delle costruzioni, un'apposita ispezione oppure stabilire che la competente ispezione delle costruzioni eserciti il controllo costante sull'esecuzione di tali obiettivi.

III. DIRITTI DELL'ISPEZIONE DELLE COSTRUZIONI

Art. 14

Nell'esercitare l'ispezione, l'ispettore per le costruzioni ha diritto di verificare tutta la documentazione tecnica, i progetti, il giornale di fabbrica, il libro di fabbrica, nonché controllare i materiali di costruzione ed i lavori di costruzione compiuti.

Art. 15

L'ispettore per le costruzioni può dopo eseguito il controllo dell'obiettivo di costruzione prendere uno dei seguenti provvedimenti:

1. eliminare le deficienze accertate e proseguire con l'esecuzione dell'obiettivo di costruzione seguendo esattamente il progetto approvato, le istruzioni tecniche e le norme, quando l'obiettivo di costruzione venga eseguito in contrasto con il progetto approvato, con le istruzioni e con le norme (standard) tecniche;

2. sospendere l'esecuzione dell'obiettivo di costruzione, se gli scostamenti dalle prescrizioni e dalle norme tecniche hanno influito sulla bontà dei lavori oppure se l'esecutore non tiene conto degli ordini dell'ispettore per le costruzioni, impartiti in base al punto 1. del presente articolo;

3. abbandonare la costruzione dell'obiettivo, quando in seguito ai cattivi lavori venga compromessa la stabilità e la solidità dell'obiettivo di costruzione oppure se l'obiettivo di costruzione non corrisponde più al suo scopo o se sussista il pericolo di vita per la popolazione o pericolo per gli obiettivi adiacenti.

Se l'ispettore per le costruzioni viene ad accertare che per ragioni di cui al comma precedente debba procedersi alla demolizione dell'obiettivo di costruzione, fa proposta al competente organo pubblico di demolire l'obiettivo di costruzione.

Art. 16

I provvedimenti di cui all'art. 15 vengono ordinati dall'ispettore per le costruzioni con apposita decisione.

La decisione di demolizione (secondo comma del punto 3 dell'art. 15), quando trattasi di obiettivi d'investimento fondamentale del piano sociale, viene emessa dal Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria, la decisione di demolizione degli altri obiettivi di costruzione invece dal comitato popolare distrettuale.

Se in seguito alla demolizione (instabilità) dell'obiettivo di costruzione o di una parte dello stesso sussiste il pericolo di vita per la popolazione o pericolo per gli obiettivi adiacenti, la decisione di demolizione può ec-

cezionalmente venir emessa anche dall'ispettore per le costruzioni.

Art. 17

Avverso le decisioni degli ispettori distrettuali per le costruzioni è ammesso reclamo all'ispezione circondariale delle costruzioni, avverso la decisione dell'ispettore circondariale per le costruzioni invece al Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Avverso la decisione di primo grado del Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria, inerente alla demolizione dell'obiettivo di costruzione (secondo comma dell'art. 16) è ammesso reclamo al Comitato popolare circondariale dell'Istria, avverso la decisione del comitato popolare distrettuale invece al Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 18

Il reclamo viene prodotto entro giorni otto dal ricevimento della decisione e presentato all'ispezione delle costruzioni rispettivamente all'organo delle costruzioni che ha emesso la decisione.

Art. 19

L'ispettore circondariale per le costruzioni può in base al diritto di sorveglianza modificare, annullare o abrogare la decisione dell'ispettore distrettuale per le costruzioni, quando abbia accertato che la medesima sia in contrasto con il decreto.

IV. Disposizioni penali

Art. 20

Con la pena pecuniaria fino a 10.000 dinari o con l'arresto fino a un mese è punita per trasgressione la persona responsabile che non adempie i provvedimenti presi con la decisione dell'ispettore per le costruzioni, dell'organo circondariale, competente per gli affari di costruzione o del comitato popolare distrettuale (art. 15).

Art. 21

Con la decisione di trasgressione può venir ordinato anche l'adempimento del provvedimento, in seguito alla cui omissione è stato avviato il procedimento amministrativo-penale ed emessa la decisione sulla penalità.

V. Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

Disposizioni e istruzioni più dettagliate per l'applicazione del presente decreto verranno emesse dal Consiglio economico del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 23

Il presente decreto vale dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Capodistria, li 12 aprile 1952.

Il segretario:
f. to Petar Kraljević

Il presidente:
f. to Ernest Vatovec



BOLLETTINO UFFICIALE

DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA

ANNO VI.

CAPODISTRIA, 14 maggio 1952

No. 8

SOMMARIO:

- PRESCRIZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA.
- 37. Ordinanza sulle aliquote delle imposte e sulle agevolazioni dell'imposta sul reddito.
- 38. Tariffa provvisoria dell'imposta sul movimento dei prodotti.
- 39. Ordinanza sulla tassa speciale per le camere alberghiere.
- 40. Ordinanza sulla tassa di soggiorno (tassa turistica nei luoghi turistici).
- 41. Decisione sul cambiamento del nome «Istituto dei srdomuti in Portorose» in «Istituto per giovani muti».
- DELIBERAZIONE E VERBALI DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA.
- 42. Deliberazione sull'approvazione delle disposizioni emesse dal Comitato esecutivo in base all'autorizzazione del 3 agosto 1947.
- VERBALE DELLA V. SESSIONE ORDINARIA DEL CPCI DI DATA 7. 12. 1951.
- VERBALE DELLA VI. SESSIONE ORDINARIA DEL CPCI DI DATA 12. 4. 1952.
- DECISIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PTT:
- 43. Decisione sull'emmissione dei francobolli ordinari sportivi.
- ANNUNZI LEGALI.

Prescrizioni del Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria

37 In base agli articoli 6 e 7 del decreto sulle imposte, il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette la seguente

ORDINANZA

SULLE ALIQUOTE DELLE IMPOSTE E SULLE AGEVOLAZIONI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO

I.

Per il calcolo del reddito delle economie agricole si prescrive la presente scala delle imposte:

1.000	4,2	42.—	27.000	4,9	1.323.—	53.000	5,7	3.021.—	91.000	7,9	7.189.—
2.000	4,2	84.—	28.000	4,9	1.372.—	54.000	5,7	3.078.—	92.000	8,0	7.360.—
3.000	4,2	126.—	29.000	4,9	1.421.—	55.000	5,7	3.135.—	93.000	8,1	7.533.—
4.000	4,3	172.—	30.000	5,0	1.500.—	56.000	5,8	3.248.—	94.000	8,2	7.708.—
5.000	4,3	215.—	31.000	5,0	1.550.—	57.000	5,8	3.306.—	95.000	8,3	7.885.—
6.000	4,3	258.—	32.000	5,0	1.600.—	58.000	5,8	3.364.—	96.000	8,4	8.064.—
7.000	4,3	301.—	33.000	5,1	1.683.—	59.000	5,9	3.481.—	97.000	8,5	8.245.—
8.000	4,4	352.—	34.000	5,1	1.734.—	60.000	5,9	3.540.—	98.000	8,6	8.428.—
9.000	4,4	396.—	35.000	5,1	1.785.—	61.000	5,9	3.599.—	99.000	8,7	8.613.—
10.000	4,4	440.—	36.000	5,2	1.872.—	62.000	6,0	3.720.—	100.000	8,8	8.800.—
11.000	4,5	495.—	37.000	5,2	1.924.—	63.000	6,0	3.780.—	105.000	8,9	9.345.—
12.000	4,5	540.—	38.000	5,2	1.976.—	64.000	6,0	3.840.—	110.000	9,0	9.900.—
13.000	4,5	585.—	39.000	5,2	2.028.—	65.000	6,1	3.965.—	115.000	9,1	10.465.—
14.000	4,6	644.—	40.000	5,2	2.080.—	66.000	6,1	4.026.—	120.000	9,2	11.040.—
15.000	4,6	690.—	41.000	5,3	2.173.—	67.000	6,2	4.154.—	125.000	9,3	11.625.—
16.000	4,6	736.—	42.000	5,3	2.226.—	68.000	6,2	4.216.—	130.000	9,4	12.220.—
17.000	4,6	782.—	43.000	5,3	2.289.—	69.000	6,3	4.347.—	135.000	9,5	12.825.—
18.000	4,7	846.—	44.000	5,3	2.332.—	70.000	6,3	4.410.—	140.000	9,6	13.440.—
19.000	4,7	893.—	45.000	5,4	2.430.—	75.000	6,6	4.950.—	145.000	9,7	14.065.—
20.000	4,7	940.—	46.000	5,4	2.484.—	76.000	6,6	5.016.—	150.000	9,8	14.700.—
21.000	4,7	987.—	47.000	5,5	2.585.—	77.000	6,7	5.159.—	155.000	9,9	15.345.—
22.000	4,7	1.034.—	48.000	5,5	2.640.—	78.000	6,8	5.304.—	160.000	10,0	16.000.—
23.000	4,8	1.104.—	49.000	5,6	2.744.—	79.000	6,9	5.451.—	165.000	10,1	16.665.—
24.000	4,8	1.152.—	50.000	5,6	2.800.—	80.000	7,0	5.600.—	170.000	10,2	17.340.—
25.000	4,8	1.200.—	51.000	5,6	2.856.—	81.000	7,0	5.670.—	175.000	10,3	18.025.—
26.000	4,8	1.248.—	52.000	5,6	2.412.—	82.000	7,1	5.822.—	180.000	10,4	18.720.—
						83.000	7,2	5.976.—	185.000	10,5	19.425.—
						84.000	7,3	6.132.—	190.000	10,6	20.140.—
						85.000	7,4	6.290.—	195.000	10,7	20.865.—
						86.000	7,5	6.450.—	200.000	10,8	21.600.—
						87.000	7,6	6.612.—	205.000	10,9	22.345.—
						88.000	7,7	6.776.—	210.000	11,0	23.100.—
						89.000	7,8	6.942.—	215.000	11,1	23.865.—
						90.000	7,9	7.110.—	220.000	11,2	24.640.—
									225.000	11,3	25.425.—
									230.000	11,4	26.220.—
									235.000	11,5	27.025.—
									240.000	11,6	27.840.—

245.000	11,7	28.665.—	575.000	30,2	173.650.—	905.000	51,3	464.265.—	955.000	54,3	518.565.—
250.000	11,8	29.500.—	580.000	30,4	176.320.—	910.000	51,6	469.560.—	960.000	54,6	524.160.—
255.000	11,9	30.345.—	585.000	30,6	179.010.—	915.000	51,9	474.885.—	965.000	54,9	529.785.—
260.000	12,0	31.200.—	590.000	30,8	181.720.—	920.000	52,2	480.240.—	970.000	55,2	535.440.—
265.000	12,1	32.065.—	595.000	31,0	184.450.—	925.000	52,5	485.625.—	975.000	55,5	541.125.—
270.000	12,2	32.940.—	600.000	31,2	187.200.—	930.000	52,8	491.040.—	980.000	55,8	546.840.—
275.000	12,3	33.825.—	605.000	31,4	189.970.—	935.000	53,1	496.485.—	985.000	56,1	552.585.—
280.000	12,4	34.720.—	610.000	31,6	192.760.—	940.000	53,4	501.960.—	990.000	56,4	558.360.—
285.000	12,5	35.625.—	615.000	31,8	195.570.—	945.000	53,7	507.465.—	995.000	56,7	564.165.—
290.000	12,7	37.120.—	620.000	32,0	198.400.—	950.000	54,0	513.000.—	1.000.000	57,0	570.000.—
295.000	12,9	38.055.—	625.000	32,2	201.250.—						
300.000	13,1	39.300.—	630.000	32,4	204.120.—						
305.000	13,3	40.565.—	635.000	32,6	207.010.—						
310.000	13,5	41.850.—	640.000	32,8	209.920.—						
315.000	13,7	43.155.—	645.000	33,0	212.850.—						
320.000	13,9	44.480.—	650.000	33,3	216.450.—						
325.000	14,1	45.825.—	655.000	33,6	220.080.—						
330.000	14,3	47.190.—	660.000	33,9	223.740.—						
335.000	14,5	48.575.—	665.000	34,2	227.430.—						
340.000	14,7	49.980.—	670.000	34,5	231.150.—						
345.000	14,9	51.405.—	675.000	34,8	234.900.—						
350.000	15,1	52.850.—	680.000	35,1	238.680.—						
355.000	15,3	54.315.—	685.000	35,4	242.490.—						
360.000	15,5	55.800.—	690.000	35,7	246.330.—						
365.000	15,7	57.305.—	695.000	36,0	250.200.—						
370.000	15,9	58.830.—	700.000	36,4	254.800.—						
375.000	16,1	60.375.—	705.000	36,8	259.440.—						
380.000	16,3	61.940.—	710.000	37,2	264.120.—						
385.000	16,5	63.525.—	715.000	37,6	268.840.—						
390.000	16,7	65.130.—	720.000	38,0	273.600.—						
395.000	17,0	67.150.—	725.000	38,4	278.400.—						
400.000	17,3	69.200.—	730.000	38,8	283.240.—						
405.000	17,6	71.280.—	735.000	39,2	288.120.—						
410.000	17,9	73.390.—	740.000	39,6	293.040.—						
415.000	18,2	75.530.—	745.000	40,0	298.000.—						
420.000	18,5	76.440.—	750.000	40,4	303.000.—						
425.000	18,8	79.900.—	755.000	40,8	308.040.—						
430.000	19,1	82.130.—	760.000	41,2	313.120.—						
435.000	19,5	84.825.—	765.000	41,6	318.240.—						
440.000	19,9	87.560.—	770.000	42,0	323.400.—						
445.000	20,3	90.335.—	775.000	42,4	328.600.—						
450.000	20,7	93.150.—	780.000	42,8	333.840.—						
455.000	21,1	96.005.—	785.000	43,2	339.120.—						
460.000	21,5	98.900.—	790.000	43,6	342.260.—						
465.000	21,9	101.835.—	795.000	44,0	349.800.—						
470.000	22,3	104.810.—	800.000	44,4	355.200.—						
475.000	22,7	107.825.—	805.000	44,8	360.640.—						
480.000	23,1	110.880.—	810.000	45,2	366.120.—						
485.000	23,5	113.975.—	815.000	45,6	371.640.—						
490.000	24,1	118.090.—	820.000	46,0	377.200.—						
495.000	24,7	122.265.—	825.000	46,4	382.800.—						
500.000	25,3	126.500.—	830.000	46,8	388.440.—						
505.000	25,4	130.795.—	835.000	47,1	393.285.—						
510.000	26,5	135.150.—	840.000	47,4	398.160.—						
515.000	27,1	139.565.—	845.000	47,7	403.065.—						
520.000	27,7	144.040.—	850.000	48,0	408.000.—						
525.000	28,3	148.575.—	855.000	48,3	412.965.—						
530.000	28,7	152.110.—	860.000	48,6	417.960.—						
535.000	29,1	155.685.—	865.000	48,9	422.985.—						
540.000	29,2	157.680.—	870.000	49,2	428.040.—						
545.000	29,3	159.685.—	875.000	49,5	433.125.—						
550.000	29,4	161.700.—	880.000	49,8	438.240.—						
555.000	29,5	163.725.—	885.000	50,1	443.385.—						
560.000	29,6	165.760.—	890.000	50,4	448.560.—						
565.000	29,8	168.370.—	895.000	50,7	453.765.—						
570.000	30,0	171.000.—	900.000	51,0	459.000.—						

Per gli imponibili che superano 1.000.000 di dinari viene aumentata l'ultima aliquota della presente scala di 0,75 per ogni 25.000 dinari, tuttavia nel modo che l'aliquota non oltrepassi il 70 %.

1. Il valore della mano d'opera dei terzi, impiegata per i lavori stagionali disimpegnati dalla maggior parte delle economie con l'aiuto della mano d'opera di terzi, viene considerato agli effetti del computo dell'imponibile quale spesa di regia.

L'ammontare della quota giornaliera per il calcolo del valore della mano d'opera di terzi ed i lavori per i quali il valore della mano d'opera impiegata viene considerata quale spesa di regia, viene stabilito dal Consiglio per le finanze del Comitato popolare circondariale dell'Istria di comune accordo con il Consiglio per l'economia del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

2. Sui redditi derivanti dai terreni adiacenti alla casa e da altra economia personale, le economie agricole associate nella cooperativa agricola di produzione corrispondono l'imposta sul reddito delle economie agricole, del 30 % inferiore al reddito degli altri contribuenti di tale forma tributaria.

Hanno diritto di corrispondere l'imposta sul reddito di cui al comma precedente soltanto le economie che hanno aderito alla cooperativa agricola di produzione prima dello scadere del primo semestre dell'anno per il quale l'imposta sul reddito viene commisurata.

II.

L'imposta sul reddito delle cooperative e dei cooperativisti viene corrisposta da:

1. le cooperative agricole dai redditi che vengono ripartiti tra i cooperativisti secondo il loro lavoro — al tasso del 2 %.

Le cooperative agricole non pagano l'imposta da quella parte del reddito che va nei fondi cooperativistici, senza riguardo allo scopo a cui questi fondi servono;

2. le cooperative artigiane ed altre cooperative dai redditi che queste immettono nei fondi cooperativistici — al tasso del 3 %, ad eccezione dei redditi che vanno nel fondo degli investimenti, nel fondo per l'istruzione e la cultura e nel fondo per l'assistenza sociale sanitaria.

Dai redditi che vengono ripartiti tra i cooperativisti secondo il loro lavoro invece — al tasso del 4 %;

3. se le cooperative ripartiscono il reddito tra i propri associati secondo le quote di partecipazione da loro immesse rispettivamente secondo l'entità delle loro relazioni con la cooperativa, esse pagheranno dal reddito così ripartito l'imposta che è del 30 % inferiore all'imposta calcolata in base al tasso dell'imposta sul reddito per le economie agricole.

In questo caso l'imposta viene commisurata in base al reddito che in media cade sulla singola economia.

III.

Per il calcolo dell'imposta da commisurarsi su quella parte del reddito che nelle economie artigiane deriva dal lavoro produttivo, viene prescritta la presente scala:

1.000	2,50	25.—	62.000	7,16	4.439.—	123.000	13,30	16.359.—	167.000	17,70	29.559.—
2.000	2,50	50.—	63.000	7,26	4.574.—	124.000	13,40	16.616.—	168.000	17,80	29.904.—
3.000	2,50	75.—	64.000	7,36	4.710.—	125.000	13,50	16.875.—	189.000	19,90	37.611.—
4.000	2,50	100.—	65.000	7,46	4.849.—	126.000	13,60	17.136.—	190.000	20,—	38.000.—
5.000	2,50	125.—	66.000	7,56	4.990.—	127.000	13,70	17.399.—	191.000	20,10	38.391.—
6.000	2,50	150.—	67.000	7,66	5.132.—	128.000	13,80	17.664.—	192.000	20,20	38.584.—
7.000	2,56	179.—	68.000	7,76	5.277.—	129.000	13,90	17.931.—	193.000	20,30	39.179.—
8.000	2,62	210.—	69.000	7,86	5.423.—	130.000	14,—	18.200.—	194.000	20,40	39.576.—
9.000	2,68	241.—	70.000	7,96	5.572.—	131.000	14,10	18.471.—	195.000	20,50	39.975.—
10.000	2,74	274.—	71.000	8,06	5.723.—	132.000	14,20	18.744.—	196.000	20,60	40.376.—
11.000	2,80	308.—	72.000	8,16	5.879.—	133.000	14,30	19.019.—	197.000	20,70	40.779.—
12.000	2,86	343.—	73.000	8,26	6.030.—	134.000	14,40	19.296.—	198.000	20,80	41.136.—
13.000	2,92	380.—	74.000	8,36	6.186.—	135.000	14,50	19.575.—	199.000	20,90	41.591.—
14.000	2,98	417.—	75.000	8,46	6.345.—	136.000	14,60	19.856.—	200.000	21,—	42.000.—
15.000	3,04	456.—	76.000	8,56	6.506.—	137.000	14,70	20.139.—	210.000	21,50	45.150.—
16.000	3,10	496.—	77.000	8,66	6.668.—	138.000	14,80	20.424.—	220.000	22,—	48.400.—
17.000	3,16	537.—	78.000	8,76	6.833.—	139.000	14,90	20.711.—	230.000	22,50	51.750.—
18.000	3,22	580.—	79.000	8,86	6.999.—	140.000	15,—	21.000.—	240.000	23,—	55.200.—
19.000	3,28	623.—	80.000	8,96	7.168.—	180.000	19,—	34.200.—	250.000	23,50	58.750.—
20.000	3,34	668.—	81.000	9,06	7.339.—	181.000	19,10	34.571.—	260.000	24,—	62.400.—
21.000	3,40	714.—	82.000	9,16	7.511.—	182.000	19,20	34.944.—	270.000	24,50	66.150.—
22.000	3,46	761.—	83.000	9,26	7.686.—	183.000	19,30	35.319.—	280.000	25,—	70.000.—
23.000	3,52	810.—	84.000	9,36	7.862.—	184.000	19,40	35.696.—	290.000	25,50	73.950.—
24.000	3,58	859.—	85.000	9,46	8.041.—	185.000	19,50	36.075.—	300.000	26,—	78.000.—
25.000	3,64	910.—	86.000	9,56	8.222.—	186.000	19,60	36.456.—	310.000	26,50	82.150.—
26.000	3,70	962.—	87.000	9,66	8.404.—	187.000	19,70	36.839.—	320.000	27,—	86.400.—
27.000	3,76	1.015.—	88.000	9,76	8.589.—	188.000	19,80	37.224.—	330.000	27,50	90.750.—
28.000	3,82	1.070.—	89.000	9,86	8.775.—	141.000	15,10	21.291.—	340.000	28,—	95.200.—
29.000	3,88	1.125.—	90.000	9,96	8.964.—	142.000	15,20	21.584.—	350.000	28,50	97.750.—
30.000	3,96	1.188.—	91.000	10,06	9.155.—	169.000	17,90	30.251.—	360.000	29,—	104.400.—
31.000	4,06	1.258.—	92.000	10,16	9.347.—	170.000	18,—	30.600.—	370.000	29,50	109.150.—
32.000	4,16	1.331.—	93.000	10,26	9.542.—	171.000	18,10	30.951.—	380.000	30,—	114.000.—
33.000	4,26	1.406.—	94.000	10,36	9.738.—	172.000	18,20	31.304.—	390.000	30,50	118.950.—
34.000	4,36	1.482.—	95.000	10,46	9.937.—	173.000	18,30	31.659.—	400.000	31,—	124.000.—
35.000	4,46	1.561.—	96.000	10,56	10.138.—	174.000	18,40	32.016.—	410.000	31,50	129.150.—
36.000	4,56	1.642.—	97.000	10,66	10.340.—	175.000	18,50	32.375.—	420.000	32,—	134.400.—
37.000	4,66	1.724.—	98.000	10,76	10.545.—	176.000	18,60	32.736.—	430.000	32,50	139.750.—
38.000	4,76	1.809.—	99.000	10,86	10.751.—	177.000	18,70	33.099.—	440.000	33,—	145.200.—
39.000	4,86	1.895.—	100.000	10,96	10.960.—	178.000	18,80	33.464.—	450.000	33,50	150.750.—
40.000	4,96	1.984.—	101.000	11,06	11.171.—	179.000	18,90	33.831.—	460.000	34,—	156.400.—
41.000	5,06	2.075.—	102.000	11,16	11.383.—	143.000	15,30	21.879.—	470.000	34,50	162.150.—
42.000	5,16	2.167.—	103.000	11,26	11.598.—	144.000	15,40	22.176.—	480.000	35,—	168.000.—
43.000	5,26	2.262.—	104.000	11,36	11.814.—	145.000	15,50	22.475.—	490.000	35,50	173.950.—
44.000	5,36	2.358.—	105.000	11,46	12.033.—	146.000	15,60	22.776.—	500.000	36,—	180.000.—
45.000	5,46	2.457.—	106.000	11,56	12.254.—	147.000	15,70	23.079.—	510.000	36,50	186.150.—
46.000	5,56	2.558.—	107.000	11,66	12.476.—	148.000	15,80	23.384.—	520.000	37,—	192.400.—
47.000	5,66	2.660.—	108.000	11,76	12.701.—	149.000	15,90	23.691.—	530.000	37,50	198.750.—
48.000	5,76	2.765.—	109.000	11,86	12.927.—	150.000	16,—	24.000.—	540.000	38,—	205.200.—
49.000	5,86	2.871.—	110.000	11,96	13.156.—	151.000	16,10	24.331.—	550.000	38,50	211.750.—
50.000	5,96	2.980.—	111.000	12,06	13.387.—	152.000	16,20	24.624.—	560.000	39,—	218.400.—
51.000	6,06	3.091.—	112.000	12,16	13.619.—	153.000	16,30	24.939.—	570.000	39,50	225.150.—
52.000	6,16	3.203.—	113.000	12,26	13.854.—	154.000	16,40	25.256.—	580.000	40,—	232.000.—
53.000	6,26	3.318.—	114.000	12,36	14.090.—	155.000	16,50	25.575.—	590.000	40,50	238.950.—
54.000	6,36	3.434.—	115.000	12,46	14.329.—	156.000	16,60	25.896.—	600.000	41,—	246.000.—
55.000	6,46	3.553.—	116.000	12,56	14.570.—	157.000	16,70	26.219.—	610.000	41,50	253.150.—
56.000	6,56	3.674.—	117.000	12,66	14.812.—	158.000	16,80	26.544.—	620.000	42,—	260.400.—
57.000	6,66	3.796.—	118.000	12,76	15.057.—	159.000	16,90	26.871.—	630.000	42,50	267.750.—
58.000	6,76	3.921.—	119.000	12,86	15.303.—	160.000	17,—	27.200.—	640.000	43,—	275.200.—
59.000	6,86	4.047.—	120.000	13,—	15.600.—	161.000	17,10	27.531.—	650.000	43,50	282.750.—
60.000	6,96	4.176.—	121.000	13,10	15.851.—	162.000	17,20	27.864.—	660.000	44,—	290.400.—
61.000	7,06	4.307.—	122.000	13,20	16.104.—	163.000	17,30	28.199.—	670.000	44,50	298.150.—
						164.000	17,40	28.536.—	680.000	45,—	306.000.—
						165.000	17,50	28.875.—	690.000	45,50	313.950.—
						166.000	17,60	29.216.—	700.000	46,—	322.000.—

oltre 700.000 in poi 246.000 più 75 % dell'imponibile oltrepassante i 600.000 dinari.

1. L'imposta calcolata dal reddito viene ridotta:

a) del 5 % per ogni apprendista che non ha superato ancora due anni di tirocinio nei seguenti rami: fabbro (attrezzi, carri, magnano), maniscalco, caldaiaio e ramaio, fonditore, orefice, orologiaio, ottico, coltellaio e fabbricante di strumenti sanitari e chirurgici; lavori in vasame (cesellatori), tintoria e pulitura chimica di vestiti, vulcanizzazione, fabbricazione di pietra artificiale e di oggetti in calcestruzzo e pietra artificiale; scalpellino, muratore, stuccatore (gessista e lavorazione facciate), conciatetto, carpentiere, fumista (fabbricazione elementi di stufa e installazione stufe), spazzacamino, bottaio, tornitore in legno, falegname modellatore;

b) fino al 50 % per le economie artigiane che si occupano di artigianato artistico o speciale.

E' considerato artigianato artistico soprattutto quello che si occupa esclusivamente dell'arte di lavorare il ferro (ferro battuto), tornitori di legno, operai in vasame e stuccatori.

Sono considerati artigiani speciali soprattutto operai che lavorano modelli di legno e di metallo (sagome), artigiani che fabbricano bilance, strumenti artistici, meccanici di precisione, ottici, galvanizzatori, artigiani che lavorano strumenti chirurgici e sanitari e apparati, mosaicisti, produttori di fasce e oggetti ortopedici, artigiani che lavorano attrezzi, armaiuoli, arrotini, incisori di vetro.

La commissione distrettuale delle imposte determina d'accordo con il Consiglio per le finanze del Comitato popolare circondariale dell'Istria e del Consiglio per l'economia del Comitato popolare circondariale dell'Istria a quali economie artigiane vengono concesse le agevolazioni di cui al punto 1 b) e di quanti percenti viene a loro ridotta l'imposta;

c) fino al 30 % agli artigiani sopra i 65 anni di età che per il loro lavoro non si servono di mano d'opera pagata.

2. L'imposta calcolata viene aumentata:

a) del 5 % alle economie artigiane che occupano una mano d'opera pagata;

b) del 10 % alle economie artigiane che occupano due mano d'opera pagate;

c) del 15 % alle economie artigiane che occupano tre mano d'opera pagate;

d) del 20 % alle economie artigiane che occupano quattro o più mano d'opera pagate.

Gli apprendisti non sono considerati mano d'opera pagata.

Gli artigiani che a causa della malattia si servono nel loro lavoro di una mano d'opera pagata vengono esonerati dall'aumento dell'imposta di cui al comma precedente. In quanto impieghino più di una mano d'opera pagata, la loro imposta viene aumentata in proporzione alle mano d'opera impiegate e pagate, ridotte di una.

Le economie artigiane che oltre ai redditi del lavoro produttivo hanno anche redditi del patrimonio, pagano l'imposta sul reddito secondo la scala dell'imposta sul reddito del patrimonio e precisamente secondo la scala corrispondente all'ammontare dei redditi del lavoro produttivo e del patrimonio. Per il reddito del lavoro produttivo si applica della corrispondente scala l'aliquota che corrisponde all'ammontare del reddito.

L'ammontare complessivo del reddito non può essere in nessun caso minore dell'imposta calcolata in applicazione dell'aliquota dell'imposta derivante dal lavoro produttivo, se tale scala venisse applicata all'intero reddito dell'economia artigiana.

IV.

Per il calcolo del reddito delle altre professioni si prescrive la presente scala:

1.000	3,—	30.—	59.000	7,23	4.266.—
2.000	3,—	60.—	60.000	7,32	4.392.—
3.000	3,—	90.—	61.000	7,41	4.520.—
4.000	3,—	120.—	62.000	7,50	4.650.—
5.000	3,—	150.—	63.000	7,59	4.782.—
6.000	3,—	180.—	64.000	7,68	4.915.—
7.000	3,—	210.—	65.000	7,77	5.050.—
8.000	3,—	240.—	66.000	7,86	5.188.—
9.000	3,—	270.—	67.000	7,95	5.326.—
10.000	3,—	300.—	68.000	8,04	5.467.—
11.000	3,—	330.—	69.000	8,13	5.610.—
12.000	3,—	360.—	70.000	8,22	5.754.—
13.000	3,09	402.—	71.000	8,31	5.900.—
14.000	3,18	445.—	72.000	8,40	6.048.—
15.000	3,27	490.—	73.000	8,49	6.198.—
16.000	3,36	538.—	74.000	8,58	6.349.—
17.000	3,45	586.—	75.000	8,67	6.502.—
18.000	3,54	637.—	76.000	8,76	6.658.—
19.000	3,63	690.—	77.000	8,85	6.814.—
20.000	3,72	744.—	78.000	8,94	6.973.—
21.000	3,81	800.—	79.000	9,03	7.134.—
22.000	3,90	858.—	80.000	9,12	7.296.—
23.000	3,99	918.—	81.000	9,22	7.468.—
24.000	4,08	979.—	82.000	9,32	7.642.—
25.000	4,17	1.042.—	83.000	9,42	7.819.—
26.000	4,26	1.108.—	84.000	9,52	7.997.—
27.000	4,35	1.174.—	85.000	9,62	8.177.—
28.000	4,44	1.243.—	86.000	9,72	8.329.—
29.000	4,53	1.314.—	87.000	9,82	8.543.—
30.000	4,62	1.386.—	88.000	9,92	8.730.—
31.000	4,71	1.460.—	89.000	10,02	8.918.—
32.000	4,80	1.536.—	90.000	10,12	9.108.—
33.000	4,89	1.614.—	91.000	10,22	9.300.—
34.000	4,98	1.693.—	92.000	10,32	9.494.—
35.000	5,07	1.774.—	93.000	10,42	9.691.—
36.000	5,16	1.858.—	94.000	10,52	9.889.—
37.000	5,25	1.942.—	95.000	10,62	10.089.—
38.000	5,34	2.029.—	96.000	10,72	10.291.—
39.000	5,43	2.118.—	97.000	10,82	10.495.—
40.000	5,52	2.208.—	98.000	10,92	10.702.—
41.000	5,61	2.300.—	99.000	11,02	10.910.—
42.000	5,70	2.394.—	100.000	11,12	11.120.—
43.000	5,79	2.490.—	101.000	11,22	11.332.—
44.000	5,88	2.587.—	102.000	11,32	11.546.—
45.000	5,97	2.686.—	103.000	11,42	11.763.—
46.000	6,06	2.788.—	104.000	11,52	11.981.—
47.000	6,15	2.890.—	105.000	11,62	12.201.—
48.000	6,24	2.995.—	106.000	11,72	12.423.—
49.000	6,33	3.102.—	107.000	11,82	12.647.—
50.000	6,42	3.210.—	108.000	11,92	12.874.—
51.000	6,51	3.320.—	109.000	12,02	13.102.—
52.000	6,60	3.432.—	110.000	12,12	13.332.—
53.000	6,69	3.546.—	111.000	12,22	13.564.—
54.000	6,78	3.651.—	112.000	12,32	13.798.—
55.000	6,87	3.778.—	113.000	12,42	14.035.—
56.000	6,96	3.898.—	114.000	12,52	14.273.—
57.000	7,05	4.018.—	115.000	12,62	14.513.—
58.000	7,14	4.141.—	116.000	12,72	14.755.—

117.000	12,82	14.999.—	150.000	19,75	31.402.—
118.000	12,92	25.246.—	160.000	19,92	31.872.—
119.000	13,02	15.494.—	161.000	20,09	32.345.—
120.000	13,12	15.744.—	162.000	20,26	32.821.—
121.000	13,29	16.081.—	163.000	20,43	33.097.—
122.000	13,46	16.421.—	164.000	20,60	33.784.—
123.000	13,63	16.765.—	165.000	20,77	34.270.—
124.000	13,80	17.112.—	166.000	21,94	34.760.—
125.000	13,97	17.462.—	167.000	21,11	35.254.—
126.000	14,14	17.816.—	168.000	21,28	35.750.—
127.000	14,31	18.174.—	169.000	21,45	36.250.—
128.000	14,48	18.534.—	170.000	21,62	36.754.—
129.000	14,65	18.898.—	171.000	21,79	37.261.—
130.000	14,82	19.266.—	172.000	21,96	37.771.—
131.000	14,99	19.637.—	173.000	22,13	38.285.—
132.000	15,16	20.011.—	174.000	22,30	38.802.—
133.000	15,33	20.389.—	175.000	22,47	39.322.—
134.000	15,50	20.770.—	176.000	22,64	39.846.—
135.000	15,67	21.154.—	177.000	22,81	40.374.—
136.000	15,84	21.542.—	178.000	22,98	40.904.—
137.000	16,01	21.934.—	179.000	23,15	41.438.—
138.000	16,18	22.328.—	180.000	23,32	41.976.—
139.000	16,35	22.526.—	181.000	23,49	42.517.—
140.000	16,52	23.128.—	182.000	23,66	43.061.—
141.000	16,69	23.533.—	183.000	23,83	43.609.—
142.000	16,86	23.941.—	184.000	24,—	44.160.—
143.000	17,03	24.353.—	185.000	24,17	44.714.—
144.000	17,20	24.768.—	186.000	24,34	45.272.—
145.000	17,37	25.186.—	187.000	24,51	45.834.—
146.000	17,54	25.608.—	188.000	24,68	46.398.—
147.000	17,71	26.034.—	189.000	24,85	46.966.—
148.000	17,88	26.462.—	190.000	25,02	47.538.—
149.000	18,05	26.994.—	191.000	25,19	48.113.—
150.000	18,22	27.330.—	192.000	25,36	48.691.—
151.000	18,39	27.769.—	193.000	25,53	49.273.—
152.000	18,56	28.211.—	194.000	25,70	49.858.—
153.000	18,73	28.657.—	195.000	25,87	50.446.—
154.000	18,90	29.106.—	196.000	26,04	51.038.—
155.000	19,07	29.558.—	197.000	26,21	51.634.—
156.000	19,24	30.014.—	198.000	26,38	52.232.—
157.000	19,41	30.474.—	199.000	26,55	52.834.—
158.000	19,58	30.936.—	200.000	27,—	54.000.—

V.

Per il calcolo del reddito sul patrimonio si prescrive la presente scala:

1.000	5,—	50.—	64.000	12,88	8.243.—
2.000	5,12	102.—	65.000	13,08	8.502.—
3.000	5,24	157.—	66.000	13,28	8.765.—
4.000	5,36	214.—	67.000	13,48	9.032.—
5.000	5,48	274.—	68.000	13,68	9.302.—
6.000	5,60	336.—	69.000	13,88	9.577.—
7.000	5,72	400.—	70.000	14,08	9.856.—
8.000	5,84	467.—	71.000	14,28	10.139.—
9.000	5,96	536.—	72.000	14,48	10.426.—
10.000	6,08	608.—	73.000	14,68	10.716.—
11.000	6,20	682.—	74.000	14,88	11.011.—
12.000	6,32	758.—	75.000	15,08	11.310.—
13.000	6,44	837.—	76.000	15,28	11.613.—
14.000	6,56	918.—	77.000	15,48	11.920.—
15.000	6,68	1.002.—	78.000	15,68	12.230.—
16.000	6,80	1.088.—	79.000	15,88	12.545.—
17.000	6,92	1.176.—	80.000	16,08	12.864.—
18.000	7,04	1.267.—	81.000	16,28	13.187.—
19.000	7,16	1.360.—	82.000	16,48	13.514.—
20.000	7,28	1.456.—	83.000	16,68	13.678.—
21.000	7,40	1.554.—	84.000	16,88	14.179.—
22.000	7,52	1.654.—	85.000	17,08	14.518.—
23.000	7,64	1.757.—	86.000	17,28	14.861.—
24.000	7,76	1.862.—	87.000	17,48	15.208.—
25.000	7,88	1.970.—	88.000	17,68	15.558.—
26.000	8,—	2.080.—	89.000	17,88	15.913.—
27.000	8,12	2.192.—	90.000	18,08	16.272.—
28.000	8,24	2.307.—	91.000	18,28	16.635.—
29.000	8,36	2.424.—	92.000	18,48	17.002.—
30.000	8,48	2.544.—	93.000	18,68	17.372.—
31.000	8,60	2.666.—	94.000	18,88	17.747.—
32.000	8,72	2.790.—	95.000	19,08	18.126.—
33.000	8,84	2.917.—	96.000	19,28	18.509.—
34.000	8,96	3.046.—	97.000	19,48	18.896.—
35.000	9,08	3.178.—	98.000	19,68	19.286.—
36.000	9,20	3.312.—	99.000	19,88	19.681.—
37.000	9,32	3.448.—	100.000	20,08	20.070.—
38.000	9,44	3.587.—	101.000	20,33	20.533.—
39.000	9,56	3.727.—	102.000	20,58	20.992.—
40.000	9,68	3.872.—	103.000	20,83	21.455.—
41.000	9,80	4.018.—	104.000	21,08	21.923.—
42.000	9,92	4.166.—	105.000	21,33	22.396.—
43.000	10,04	4.317.—	106.000	21,58	22.875.—
44.000	10,16	4.470.—	107.000	21,83	23.358.—
45.000	10,28	4.626.—	108.000	22,08	23.846.—
46.000	10,40	4.784.—	109.000	22,33	24.340.—
47.000	10,52	4.944.—	110.000	22,58	24.838.—
48.000	10,64	5.097.—	111.000	22,83	25.341.—
49.000	10,76	5.272.—	112.000	23,08	25.850.—
50.000	10,88	5.440.—	113.000	23,33	26.363.—
51.000	11,—	5.610.—	114.000	23,58	26.881.—
52.000	11,12	5.782.—	115.000	23,83	27.404.—
53.000	11,24	5.957.—	116.000	24,08	27.933.—
54.000	11,36	6.134.—	117.000	24,33	28.466.—
55.000	11,48	6.314.—	118.000	24,58	29.004.—
56.000	11,60	6.496.—	119.000	24,83	29.548.—
57.000	11,72	6.680.—	120.000	25,08	30.096.—
58.000	11,84	6.867.—	121.000	25,33	30.649.—
59.000	11,96	7.056.—	122.000	25,58	31.208.—
60.000	12,08	7.248.—	123.000	25,83	31.771.—
61.000	12,28	7.491.—	124.000	26,08	32.339.—
62.000	12,48	7.738.—	125.000	26,33	32.912.—
63.000	12,68	7.987.—	126.000	26,58	33.491.—

Fino a 600.000 dinari di imponibile l'aliquota dell'imposta viene aumentata per ogni 10.000 dinari iniziati del 0,5 %. Sopra i 600.000 dinari di imponibile l'aliquota dell'imposta viene aumentata per ogni 100.000 dinari iniziati dell'1 1/2 % ed al massimo fino all'80 %.

Al contribuente con redditi misti (della professione e del patrimonio) viene commisurata l'imposta nel modo prescritto per l'imposizione delle imposte per i redditi misti delle economie artigiane.

1. I cocchieri, segantini a mano, giornalai ambulanti, lustrascarpe e simili operai manuali pagano l'imposta sul reddito nei seguenti importi:

- a) nelle città fino a 5.000 abitanti 200 dinari all'anno,
- b) nelle città oltre i 5.000 abitanti 300 dinari all'anno.

2. I vincitori delle scommesse nelle gare sportive, e nelle altre manifestazioni secondo l'aliquota del 10 %.

3. Le giostre, i circhi ambulanti e simili, 3 % dal giro d'affari e

4. tutti gli altri esercizi ambulanti nell'importo fisso annuo di 400 dinari.

127.000	26,83	34.074.—	174.000	38,58	67.129.—
128.000	27,08	34.662.—	175.000	38,83	67.952.—
129.000	27,33	35.256.—	176.000	39,08	68.781.—
130.000	27,58	35.854.—	177.000	39,33	69.614.—
131.000	27,83	36.457.—	178.000	39,58	70.452.—
132.000	28,08	37.066.—	179.000	39,83	71.296.—
133.000	28,33	37.679.—	180.000	40,08	72.144.—
134.000	28,58	38.297.—	181.000	40,33	72.997.—
135.000	28,83	38.920.—	182.000	40,58	73.856.—
136.000	29,08	39.549.—	183.000	40,83	74.719.—
137.000	29,33	40.182.—	184.000	41,08	75.587.—
138.000	29,58	40.820.—	185.000	41,33	76.460.—
139.000	29,83	41.464.—	186.000	41,58	77.339.—
140.000	30,08	42.112.—	187.000	41,83	78.222.—
141.000	30,33	42.765.—	188.000	42,08	79.110.—
142.000	30,58	43.424.—	189.000	42,33	80.004.—
143.000	30,83	44.087.—	190.000	42,58	80.902.—
144.000	31,08	44.755.—	191.000	42,83	81.805.—
145.000	31,33	45.428.—	192.000	43,08	82.714.—
146.000	31,58	46.107.—	193.000	43,33	83.627.—
147.000	31,83	46.790.—	194.000	43,58	84.545.—
148.000	32,08	47.478.—	195.000	43,83	85.468.—
149.000	32,33	48.172.—	196.000	44,08	86.397.—
150.000	32,58	48.870.—	197.000	44,33	87.330.—
151.000	32,83	49.573.—	198.000	44,58	88.278.—
152.000	33,08	50.282.—	199.000	44,83	89.212.—
153.000	33,33	50.995.—	200.000	45,—	90.000.—
154.000	33,58	51.713.—	210.000	45,75	96.075.—
155.000	33,83	52.436.—	220.000	46,50	102.300.—
156.000	34,08	53.165.—	230.000	47,25	108.675.—
157.000	34,33	53.898.—	240.000	48,—	115.200.—
158.000	34,58	54.636.—	250.000	48,75	121.875.—
159.000	34,83	55.380.—	260.000	49,50	128.700.—
160.000	35,08	56.128.—	270.000	50,25	135.675.—
161.000	35,33	56.881.—	280.000	51,—	152.800.—
162.000	35,58	57.640.—	290.000	51,75	150.075.—
163.000	35,83	58.403.—	300.000	52,50	157.500.—
164.000	36,08	59.171.—	310.000	53,25	165.075.—
165.000	36,33	59.944.—	320.000	54,—	172.800.—
166.000	36,58	60.723.—	330.000	54,75	180.675.—
167.000	36,83	61.506.—	340.000	55,50	188.700.—
168.000	37,08	62.294.—	350.000	56,25	196.875.—
169.000	37,33	63.088.—	360.000	57,—	205.200.—
170.000	37,58	63.886.—	370.000	57,75	213.675.—
171.000	37,83	64.689.—	380.000	58,50	222.300.—
172.000	38,08	65.498.—	390.000	59,25	231.075.—
173.000	38,33	66.311.—	400.000	60,—	240.000.—

Oltre 400.000 dinari 240.000 dinari più 90 % dell'imponibile sopra i 400.000 dinari.

VI.

1. Gli imponibili, per il computo del reddito di cui al primo capitolo, fino a 100.000 dinari vengono arrotondati in migliaia di dinari intere e precisamente nel modo che gli importi fino a 500 dinari vengono arrotondati in giù, gli importi sopra i 500 dinari invece in su.

Gli imponibili sopra i 100.000 dinari vengono arrotondati in interi 5.000 dinari e precisamente gli importi fino a 2.500 dinari si arrotondano in giù e quelli oltre i 2.500 dinari in su.

2. Gli imponibili per la calcolazione dei redditi secondo i capitoli III, IV e V e precisamente fino a 200.000 dinari vengono arrotondati in interi 1.000 dinari, nel modo che gli importi fino a 500 dinari si ar-

rotondano in giù e quelli oltre i 500 dinari in su. Gli imponibili oltre i 200.000 dinari si arrotondano invece in interi 10.000 dinari, nel modo che gli importi fino a 5.000 dinari vengono arrotondati in giù e quelli sopra i 5.000 dinari in su.

VII.

L'imposta secondo l'aliquota maggiore non dev'essere superiore a quella della più vicina aliquota inferiore, maggiorata della differenza dell'imponibile, in seguito alla quale si dovrebbe applicare l'aliquota maggiore dell'imposta.

VIII.

La presente ordinanza vale dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'imposta secondo le presenti aliquote viene commisurata per l'anno 1951.

Capodistria, li 25 aprile 1952.

Il segretario: F.to Fabio Valentič Il presidente: F.to Julij Beltram

38

TARIFFA PROVVISORIA DELL'IMPOSTA SUL MOVIMENTO DEI PRODOTTI

Osservazione generale: l'aliquota dell'imposta sul movimento prodotti secondo la presente tariffa provvisoria è già compresa nell'aliquota della accumulazione.

Parte A — PRODOTTI

N.ro tar.	Oggetto	Aliquota
	Ramo 116 — Produzione, ringentilimento e lavorazione di minerali metalloidi	
1	Sale marino	
a)	— commestibile per vendite alla RFPJ	650.—
b)	— commestibile per vendite nel TLT	20.300.—
c)	— industriale, per vendite alla RFPJ	3.350.—
d)	— pastozio, per vendite alla RFPJ	5.600.—

Osservazione:

1. L'imponibile si riferisce a 1 tonnellata
2. Il contribuente è l'azienda produttrice

Ramo 120 — Industria chimica

2	a) sapone da bucato	23,40
	b) sapone da toletta	226,70
	c) sapone da barba	125,40
	d) soda cristallina	20,60

Osservazione:

1. L'imponibile si riferisce a 1 chilogrammo
2. Il contribuente è l'azienda produttrice

Ramo 127 — Industria alimentare

3	produzione liquori	125.—
---	--------------------	-------

Osservazione:

1. L'imponibile si riferisce a 1 grado di ettolitro di alcool
2. Il contribuente è l'azienda produttrice

- 4 Vini naturali comuni d'uva, prosecco e moscato:
- | | |
|-------------------------------------|------|
| a) vini comuni in botti e bottiglie | 30.— |
| b) vini di qualità in bottiglie | 35.— |
| c) prosecco e moscato | 45.— |

Osservazione:

1. L'imponibile si riferisce a 1 litro
2. Valgono le osservazioni ad 2. e seguenti del N.ro tar. 6

- 5 Vini pregiati, vini artificiali e champagne
- | | |
|---|-------|
| a) vini pregiati naturali, eccetto prosecco e moscato | 35.— |
| b) vini artificiali | 35.— |
| c) vini medicinali | 15.— |
| d) champagne | 120.— |

Osservazione:

1. L'imponibile si riferisce a 1 litro
2. Dalle materie prime impiegate per la produzione di vini artificiali (zucchero, spirito, vino ed altri), è dovuta la imposta secondo i rispettivi numeri tariffali oltre l'imposta secondo il presente numero tariffale. Il Consiglio per l'economia del Comitato popolare distrettuale può in via eccezionale ridurre l'imposta per il vino destinato per la lavorazione.

- 6 Acquavite naturale 80.—

Osservazione:

1. L'imponibile si riferisce a 1 grado di ettolitro di alcool. Se la gradazione dell'acquavite non può venir constatata coll'alcoolometro, si considera che l'acquavite debole abbia 25 %, l'acquavite forte invece 40 % di alcool.
2. Il contribuente è il produttore del vino e dell'acquavite senza riguardo al fatto se egli ricava il vino rispettivamente l'acquavite dalle materie prime prodotte da lui stesso oppure da materie prime comperate o in altro modo acquistate e senza riguardo a chi e su quale base fornisce il vino rispettivamente acquavite.
Eccezionalmente le aziende pubbliche d'acquisto rispettivamente le aziende pubbliche specializzate corrispondono nel traffico con le bevande alcoliche l'imposta soltanto da quel vino e acquavite che acquistano dai produttori.
3. Per uso proprio esente da imposta viene concesso al produttore un quantitativo di 200 litri di vino per ogni membro di famiglia di età sopra i 16 anni rispettivamente fino a 5 litri di acquavite per ogni membro di famiglia sopra i 16 anni di età.

I soci delle cooperative agricole di produzione che producono vino o acquavite dai frutti dei terreni adiacenti alla casa, tuttavia in quantitativi minori da quelli previsti dal comma pre-

cedente per uso proprio, non corrispondono l'imposta da quella parte di vino e acquavite che la ritirano dalla cooperativa agricola di produzione e che rappresenta la differenza tra il quantitativo prodotto dai frutti dei terreni adiacenti alla casa ed il quantitativo a cui essi hanno diritto con riferimento al numero dei membri di famiglia. Se il quantitativo di vino rispettivamente acquavite prodotto dai frutti dei terreni adiacenti alla casa è uguale o maggiore del quantitativo a cui essi hanno diritto secondo il comma precedente, corrispondono l'imposta da tutto il vino e l'acquavite ritirata dalla cooperativa.

Le cooperative agricole di produzione possono trattenere, senza dover corrispondere l'imposta, un dato quantitativo di vino e acquavite per i fabbisogni dei propri soci per la lavorazione dei terreni della cooperativa e per manifestazioni e rappresentazioni. Tale quantitativo ammonta al 5 % del complessivo quantitativo di vino e acquavite che viene ripartito tra i cooperativisti per uso casalingo. Se le cooperative impiegano tali quantitativi per altri scopi oppure li mettono in commercio, devono corrispondere l'imposta.

I soci delle cooperative vinicole di produzione possono avere il vino e la acquavite per uso casalingo soltanto dalla cooperativa e precisamente nei quantitativi fissati al punto 3 della presente osservazione.

Il proprietario dell'alambicco che esegue la distillazione d'acquavite per conto di terzi verso pagamento in natura (mita), ha diritto di trattenersi dall'acquavite ricevuta in pagamento quale mita e dall'acquavite che la distilla con le materie prime proprie, a quello quantitativo di acquavite per uso casalingo non soggetto all'imposta, a cui avrebbe diritto se tutto questo quantitativo di acquavite lo avesse prodotto con le materie prime proprie. Dal vino e acquavite lasciati per uso casalingo in esenzione dall'imposta, non viene pagata l'imposta neppure se tale vino o acquavite vengano messi in commercio.

Il Consiglio per le finanze del Comitato popolare circondariale dell'Istria prescrive di comune accordo con il Consiglio per il movimento merci ogni anno con l'ordinanza i quantitativi di vino e acquavite che si possono consumare a casa in esenzione dall'imposta e precisamente nei limiti dei quantitativi più sopra indicati, tenuto conto al riguardo delle condizioni speciali e usanze nelle singole località.

4. I produttori di vino e acquavite che producono il vino e l'acquavite in parte dalle materie prima proprie, in parte invece dalle materie prime acquistate, sono considerati produttori di vino e acquavite dalle materie prime proprie, mentre invece coloro che producono il vino e l'acquavite soltanto dalle materie prime acquistate devono corrispondere l'imposta dall'interno quantitativo prodotto.
5. Dal vino che per le sue proprietà e sostanze non corrisponde alle disposizioni che trattano il vino ed è inadatto al consumo (ibrido, industriale, malato), non viene pagata l'imposta se effettivamente non viene adoperato per tale scopo.
6. Se il vino, dal quale è stata pagata l'imposta sul movimento prodotti, si deteriora nel commercio in maniera tale da divenire inadatto al consumo e viene di conseguenza impiegato per la distillazione, viene l'imposta pagata su questo vino riconosciuto e computata all'atto di pagamento dell'imposta dal distillato (acquavite) prodotto da tale vino.
7. Vino di frutta 6 din
Osservazione:
L'imponibile è 1 litro
8. Prodotti derivanti dalla macellazione del bestiame 3 %
Osservazione:
1. L'imponibile è rappresentato dal valore del bestiame vivo nel giorno della macellazione.
2. Il contribuente è il proprietario del bestiame macellato, eccettuate le persone fisiche e le cooperative agricole di produzione quando macellano il bestiame per conto proprio rispettivamente per i propri soci.
3. Secondo il presente numero tariffale si paga l'imposta anche dal pollame che viene ammazzato.
4. L'imposta secondo il presente numero tariffale viene corrisposta all'atto di ammazzare il pollame.
- ARTIGIANATO PRIVATO**
9. Tutti i prodotti dell'artigianato ad eccezione di quelli più sopra menzionati 10 %
In via eccezionale: liquori, brandy (cognac), rum, arak, mastika, gin, vodka, whisky ed altre acquaviti artificiali 15 %
Osservazione:
1. L'imponibile è il prezzo di vendita del produttore.

PARTE B — PRESTAZIONI

N.ro tar. 1 — Per tutte le rappresentazioni cinematografiche, senza riguardo a chi le tiene e per tutte

le emulazioni sportive, il cui accesso è consentito verso pagamento dell'entrata, si paga:

1. per le rappresentazioni cinematografiche:
 - a) imposta 17 %
 - b) contributo per la Croce rossa 3 %
2. per le rappresentazioni sportive, imposta 10 %

Osservazione:

1. L'imponibile è formato dall'entrata complessiva, cioè dal prezzo dei biglietti d'entrata in cui è compresa l'imposta secondo il presente numero tariffale.

E' vietato incassare l'entrata in altri modi all'infuori di quello prescritto nel comma precedente della presente osservazione.

2. L'imposta viene pagata dall'organizzatore, servendosi di biglietti d'entrata di emissione ufficiale.

I biglietti d'entrata di emissione ufficiale devono venir ordinati presso l'organo finanziario distrettuale (del comune della città) del comitato popolare nella cui circoscrizione si svolge la rappresentazione.

Se l'organo finanziario non dispone dei richiesti biglietti d'entrata e nemmeno dei biglietti d'entrata di prezzo differente (ingressi), che si possono combinare nel modo tale da poter rimpiazzare i biglietti d'entrata richiesti, deve rilasciare all'organizzatore il certificato in base al quale questi si possa procurare i biglietti d'entrata presso altro organo finanziario fuori del luogo nel quale si svolge la rappresentazione; l'organo finanziario che emette i biglietti d'entrata deve conservare il certificato, informandone l'organo che ha rilasciato il certificato concernente la vendita dei biglietti d'entrata.

Le aziende cinematografiche possono ordinare i biglietti d'entrata soltanto in base al proprio libro ordinazioni, vidimato dall'organo finanziario del competente comitato popolare distrettuale rispettivamente del comune della città. L'azienda deve tenere questo libro sempre presso di sé ed esibirlo a richiesta dell'incaricato finanziario all'uopo autorizzato.

3. Solo nel caso che per un determinato prezzo (ingresso) non si trovano i biglietti d'entrata di emissione ufficiale e nemmeno si possono usare più biglietti d'entrata invece di uno solo, il competente organo finanziario concede all'organizzatore di usare altri biglietti d'entrata.

L'organo finanziario del Comitato popolare circondariale dell'Istria può concedere eccezionalmente l'uso di altri biglietti d'entrata anche nel caso che sussistano i biglietti d'entrata di emissione ufficiale. Da tali biglietti d'entrata bisogna però dapprima pagare l'imposta secondo il presente numero tariffale presso il competente organo finanziario, che provvede alla timbratura di tali biglietti d'entrata.

4. Non è lecito procurarsi i biglietti d'entrata nei modi diversi da quelli indicati nelle osservazioni precedenti.

5. L'organizzatore permanente deve denunciare all'organo finanziario del competente comitato popolare distrettuale (del comune della città) nel luogo della rappresentazione, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei propri lavori, le rappresentazioni e il tempo in cui queste avvengono, come pure ogni variazione nel tempo delle rappresentazioni.

6. L'organizzatore deve indicare sui biglietti d'entrata la data della rappresentazione e se al giorno vi

sono più rappresentazioni, anche il numero progressivo delle rappresentazioni del giorno.

7. Da ogni biglietto d'entrata l'organizzatore deve staccare il tagliando prima di far accedere lo spettatore al luogo, nel quale avviene la rappresentazione; se la rappresentazione avviene invece all'aperto, immediatamente all'atto di rilascio del biglietto d'entrata. Se il biglietto d'entrata è privo di tagliando, si strappa una parte del biglietto (angolo).

8. Gli spettatori devono conservare il biglietto d'entrata fino alla fine della rappresentazione ed esibirlo a richiesta dell'addetto al controllo.

9. L'organizzatore e gli spettatori devono agli incaricati finanziari all'uopo autorizzati rendere possibile il disimpegno del loro servizio quando questi stanno controllando il pagamento dell'imposta e l'applicazione delle disposizioni del presente numero tariffale. L'incaricato finanziario deve aver per ogni singolo caso di controllo l'autorizzazione del competente organo finanziario. L'incaricato di controllo deve iscrivere a controllo eseguito nel libro di controllo lo stato accertato, comunicandone l'esito all'organo finanziario per ordine di cui ha eseguito il controllo.

10. Nessuno all'infuori delle persone annoverate nell'osservazione precedente e dei funzionari degli affari interni all'uopo designati per mantenere l'ordine durante la rappresentazione, non può assistere alla rappresentazione senza il prescritto biglietto d'entrata, alla quale si può accedere soltanto verso pagamento del rispettivo prezzo d'entrata.

Possono assistere eccezionalmente alle rappresentazioni senza il prescritto biglietto d'entrata di emissione ufficiale i militari dell'APJ, quando questi sotto la guida dei loro preposti partecipano alla rappresentazione cinematografica o alla manifestazione sportiva.

Per poter assistere a tali rappresentazioni essi devono avere il permesso scritto, rilasciato dal Comando del battaglione o Comando superiore dell'APJ, previo accordo con gli organizzatori. Tale certificato viene consegnato all'organizzatore a prova che i militari dell'APJ siano venuti per assistere alla rappresentazione senza i rispettivi biglietti d'entrata.

11. Gli organizzatori permanenti devono tener evidenza sui biglietti d'entrata di emissione ufficiale acquistati e venduti, dalla quale risulti:

a) i biglietti acquistati, b) vendita giornaliera, c) giacenza.

Questi dati devono essere messi in evidenza separatamente per ciascuna specie delle prestazioni.

12. L'organizzatore che ha acquistato i biglietti d'entrata di emissione ufficiale oppure pagato l'imposta all'atto di timbrare i biglietti d'entrata di emissione privata, ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per quei biglietti d'entrata che non sono stati venduti. L'imposta non può venir rimborsata per i biglietti da cui sono stati staccati i tagliandi oppure se i biglietti d'entrata siano già stati staccati dal blocco.

La decisione in merito al rimborso dell'imposta viene emessa dall'organo presso cui i biglietti d'entrata sono stati acquistati rispettivamente timbrati, dandone corso immediato se trattasi di biglietti d'entrata di emissione ufficiale. La decisione in merito al rimborso dell'imposta per i biglietti d'entrata di emissione privata non venduti viene eseguita invece appena dopo essere stata confermata dall'organo finanziario superiore. L'or-

gano finanziario superiore accerta soprattutto se la decisione in merito al rimborso dell'imposta sia regolare. Divenuta la decisione esecutoria, esso distrugge tutti i biglietti d'entrata di emissione privata, per i quali l'imposta non viene rimborsata.

I documenti in base ai quali l'imposta è stata rimborsata per i blocchi di biglietti d'entrata iniziati di emissione ufficiale, verranno trasmessi dall'organo competente che ha eseguito il rimborso dell'imposta, unitamente ai blocchi dei biglietti d'entrata iniziati all'organo finanziario del Comitato popolare circondariale dell'Istria e precisamente entro cinque giorni dopo il decorso del mese. L'organo finanziario del Comitato popolare circondariale dell'Istria si accerterà innanzi tutto se l'imposta sia stata regolarmente rimborsata; se non ha nulla da osservare, provvederà alla distruzione di tutti i blocchi dei biglietti d'entrata a commissione, per i quali l'imposta è stata rimborsata. In tale caso all'organizzatore non viene rimborsato l'importo speso per la stampa dei biglietti d'entrata.

13. Dal pagamento dell'imposta secondo il presente numero tariffale sono esenti:

a) le rappresentazioni cinematografiche, in cui si presentano agli studenti pellicole scientifiche ed educative, nonché rappresentazioni cinematografiche, in cui si presentano pellicole scientifiche accompagnate da ragguagli;

b) l'ente cinematografico centrale nei riguardi delle proprie rappresentazioni e conferenze cinematografiche;

c) le rappresentazioni sportive organizzate dalle filiali sindacali dei singoli collettivi di lavoro tra di loro verso pagamento d'ingresso, che serve a coprire le spese della rappresentazione o va a beneficio di tali filiali sindacali.

14. Il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria è in facoltà di cedere l'imposta sul movimento dei prodotti derivante da rappresentazioni sportive, dopo aver diffalcato le spese di manipolazione, alle organizzazioni sportive stesse.

L'imposta sul movimento dei prodotti delle rappresentazioni sportive è dovuta dal 1° giugno 1952 in poi.

N.ro tar. 2 — Dai premi di assicurazione e di riassicurazione è dovuta l'imposta che dall'importo complessivo dei premi incassati ammonta a 4 %

Osservazione:

1. L'imposta secondo il presente numero tariffale non è dovuta dai premi dell'assicurazione vita e nemmeno dai premi di riassicurazione ricevuti dall'estero.

N.ro tar. 3 — All'atto di locazione (affitto) di immobili e di diritti sui medesimi è dovuta l'imposta dal canone d'affitto (locazione) e precisamente:

1. per la locazione di fabbricati o parti di questi (abitazioni, locali ecc.), se il canone d'affitto ammonta a:

	fino a	200 din	3 din
oltre	200 „	400 „	6 „
„	400 „	600 „	10 „
„	600 „	800 „	15 „
„	800 „	1.000 „	20 „
„	1.000 „	1.500 „	30 „
„	1.500 „	2.000 „	40 „
„	2.000 „	3.000 „	60 „
„	3.000		3 %

2. Per la locazione di altri immobili e diritti sui medesimi, dall'importo o valore della locazione 2 %

Osservazione:

1. L'imponibile è quell'importo del canone d'affitto che effettivamente si riscuote rispettivamente conferma con la ricevuta senza riguardo all'epoca alla quale si riferisce. Nell'imponibile viene computato anche il valore di tutte le prestazioni, forniture e oneri secondari, che dal locatario vengono assunti, come pure l'imposta secondo il presente numero tariffale. Se il canone d'affitto non viene corrisposto soltanto in contanti, ma il locatario eseguisce anche delle prestazioni, oppure se il canone d'affitto consta soltanto di tali prestazioni, viene pagata l'imposta anche dal valore di tali prestazioni nel modo analogo e nello stesso tempo, come se la locazione fosse pagata in contanti. Se all'atto di affittare la camera venga stabilito anche il pagamento per la prestazione di diversi altri servizi (per lavare biancheria, pulire scarpe, affittare mobili e simili), si pagherà dal canone d'affitto della camera l'imposta secondo il presente numero tariffale, dal pagamento per le altre prestazioni invece secondo il numero tariffale 8 della presente parte della tariffa. Nel caso contrario, vale a dire, se il canone d'affitto per l'immobile (camera) ed il pagamento della prestazione siano stati contrattati in un unico importo, è dovuta l'imposta secondo il presente numero tariffale.

2. Il contribuente è il locatore.

3. L'obbligo tributario e l'obbligo di pagare l'imposta sorgono all'atto di riscossione del canone d'affitto.

4. Per la locazione di fabbricati viene pagata l'imposta mediante la prescritta ricevuta di emissione ufficiale. Se la ricevuta si riferisce all'importo maggiore di 3.000 dinari, bisogna pagare sull'eccedenza del canone d'affitto oltre i 3.000 dinari l'imposta del 3% in marche da bollo d'imposta. Queste si attaccano al modulo di ricevuta non ancora annullato ed annullate scrivendo la tassa oltre le marche da bollo.

Per la locazione di altri immobili e di tutti i diritti sui medesimi, l'imposta viene corrisposta in marche da bollo d'imposta. Queste si attaccano sulla predetta carta rispettivamente sul contratto di locazione, annullandole in seguito con lo scrivere il testo della ricevuta oltre le marche da bollo nel modo che la dicitura »Ricevuta« sia messa sopra le marche da bollo, il testo della ricevuta incomincia invece sulla carta netta e prosegue oltre le marche da bollo attaccate.

5. Per quanto riguarda l'approntamento, la vendita e il cambio delle marche da bollo e delle carte valori delle imposte di cui al presente numero tariffale valgono le disposizioni sull'emissione, vendita e cambio dei valori bollati.

6. Il locatore deve confermare ogni riscossione del canone d'affitto con ricevuta scritta immediatamente all'atto di ricevimento della stessa, rilasciando ricevuta al locatario. La ricevuta concernente la riscossione del canone d'affitto deve contenere l'importo dell'affitto, il tempo al quale il medesimo si riferisce, il bene locato, la data del rilascio e la firma di chi ha rilasciato la ricevuta.

Se il locatore rispettivamente la persona da questi delegata non riceve il canone d'affitto direttamente dal-

le mani del locatario e quest'ultimo glielo spedisce per posta, lo versa sul suo conto corrente oppure deposita presso il Giudizio, il locatore (rispettivamente colui che per sua delega riceve il canone d'affitto) deve rilasciare e rimettere al locatario la prescritta ricevuta entro cinque giorni dal ricevimento del canone d'affitto.

7. Ai locatori che si trovano in rapporti di locazione con più di 20 locatari nel medesimo luogo o nella circoscrizione del medesimo comitato popolare distrettuale (comune della città) ed a coloro che ricevono il canone d'affitto sul proprio conto corrente presso la Banca d'Istria, l'organo finanziario del competente comitato popolare distrettuale (comune della città) può permettere di corrispondere tale imposta in contanti in base all'elenco. L'elenco viene presentato in due esemplari. Il pagamento dell'imposta viene confermato su ambedue gli esemplari, di cui uno va restituito al mittente.

8. Il locatore deve conservare le ricevute per un anno dalla data del loro rilascio ed esibirle a richiesta dell'organo pubblico. Il locatore deve conservare i taloncini delle ricevute emesse, riferentisi alla locazione di fabbricati o parti di questi, per cinque anni.

9. Se le aziende comunali e di costruzione costruiscono alloggi per operai occupati nei loro cantieri, non pagano l'imposta secondo il presente numero tariffale dal canone d'affitto riscosso dagli operai.

10. Le disposizioni del presente numero tariffale non si applicano ai subaffitti e da questi non è dovuta l'imposta.

N.ro tar. 4 — Per prestiti cambiari si paga l'imposta secondo il valore della cambiale e precisamente:

	fino a	1.000 din	2 din
oltre	1.000	2.000	4
„	2.000	3.000	6
„	3.000	5.000	10
„	5.000	7.500	15
„	7.500	10.000	20
„	10.000	15.000	30
„	15.000	20.000	40
„	20.000	30.000	50
„	30.000	50.000	75
„	50.000	75.000	110
„	75.000	100.000	150
„	100.000	150.000	200
„	150.000	200.000	300
„	200.000	300.000	400
„	300.000	500.000	600
„	500.000	750.000	1.000
„	750.000	1.000.000	1.500
„	1.000.000	1.500.000	2.000
„	1.500.000	2.000.000	3.000

per ogni ulteriore importo di 1.000 dinari iniziati 2 „

Osservazione:

1. L'imponibile è formato dall'intero importo del credito cambiario rispettivamente l'importo cui credito è garantito con la cambiale e nel quale è compresa anche l'imposta secondo il presente numero tariffale.

Per le cambiali stillate in valuta estera viene pagata l'imposta dal loro valore espresso in dinari se-

condo il corso ufficiale al momento in cui sorge l'obbligo tributario.

2. Il contribuente è il possessore della cambiale, vale a dire la persona che tiene la cambiale.

3. L'imposta secondo il presente numero tariffale viene corrisposta da tutte le cambiali emesse sul territorio del Comitato popolare circondariale dell'Istria, senza riguardo al fatto se queste verranno pagate in questo territorio o all'estero, come pure dalle cambiali emesse all'estero e che verranno pagate nel nostro territorio.

Dalle copie delle cambiali non si paga imposta alcuna.

4. Dalle cambiali emesse nel territorio del Circondario dell'Istria viene pagata l'imposta esclusivamente coll'uso della prescritta cambiale di pubblica emissione e precisamente all'atto della loro stesura. Se la cambiale già emessa viene sostituita, bisogna pagare l'imposta servendosi del nuovo modulo della cambiale.

Se la cambiale ammonta a oltre 2,000.000 di dinari, bisogna pagare per il modulo della cambiale corrispondente a 2,000.000 di dinari dapprima l'imposta sull'eccedenza oltre i 2,000.000 di dinari presso la Banca d'Istria che conferma il supplemento sul modulo della cambiale indicando il nuovo valore della cambiale, per il quale vale il modulo della cambiale dopo il pagamento del supplemento dell'imposta.

In mancanza del modulo della cambiale corrispondente al valore della cambiale, bisogna servirsi del modulo della cambiale del valore inferiore della cambiale, previo pagamento della rispettiva differenza dell'imposta ai sensi del comma precedente.

5. Se per una dato mutuo vengono emesse più cambiali, la somma dei singoli importi dell'imposta secondo il presente numero tariffale che è stata pagata coll'uso dei moduli delle cambiali, non dev'essere inferiore all'importo dell'imposta che corrisponde all'importo complessivo del mutuo; se però in questo modo è stata pagata un'imposta maggiore del necessario, il contribuente non ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

6. Se il termine del mutuo viene prorogato oppure rinnovato il credito, non si può usare la medesima cambiale, ma occorre pagare l'imposta coll'uso del nuovo modulo della cambiale.

7. Se per la copertura del credito è stata emessa la cambiale in bianco, il possessore della cambiale deve iandicare a tergo del modulo della cambiale il numero e la data della decisione sulla concessione e ammontare del credito coperto con tale cambiale in bianco. La vecchia cambiale in bianco non può servire più per il nuovo mutuo.

8. Se la cambiale è emessa e pagabile all'estero, ma viene portata e messa in circolazione nel Circondario dell'Istria, si paga dalla medesima l'imposta nell'importo di 10 dinari, senza riguardo al valore cambiario.

Se la cambiale è emessa e pagabile all'estero, in essa viene indicato però in seguito che la medesima sia pagabile nel Circondario dell'Istria e per la garanzia rispettivamente pagamento del credito cambiario venga richiesto l'intervento dei nostri organi pubblici, si paga la corrispondente imposta secondo la scala del presente numero tariffale analogamente come se la cambiale fosse stata emessa nel nostro territorio.

L'imposta nell'importo di 10 dinari per le cambiali di cui al primo comma della presente osservazione

viene corrisposta in marche da bollo d'imposta, l'imposta per le cambiali di cui al secondo comma della presente osservazione viene pagata invece presso la Banca d'Istria.

L'imposta sulle cambiali di cui al comma precedente bisogna pagare al più tardi entro trenta giorni dal momento in cui la cambiale sia stata portata nel territorio del Circondario dell'Istria. Se invece subentra la circostanza, in seguito alla quale bisogna pagare l'imposta prima di questo termine, bisogna pagare l'imposta al momento in cui subentra tale circostanza (vale a dire all'atto della successiva indicazione che la cambiale sia pagabile nel territorio del Circondario dell'Istria oppure che venga richiesto l'intervento dei nostri organi pubblici per la garanzia o per il pagamento del credito cambiario).

9. Per quanto riguarda l'approntamento, la vendita e la sostituzione dei moduli delle cambiali valgono analogamente le disposizioni sull'approntamento, vendita e sostituzione di tali valori.

10. L'imposta secondo il presente numero tariffale non viene corrisposta per i prestiti cambiari degli uffici ed enti pubblici, delle aziende economiche dei comitati popolari e delle cooperative e nemmeno per i prestiti cambiari delle organizzazioni popolari e sociali esenti dall'imposta sul reddito.

11. Per i prestiti senza la copertura cambiaria si paga l'imposta secondo il numero tariffale 5 della presente parte della tariffa.

N.ro tar. 5. — Da tutti i prestiti ad eccezione dei prestiti cambiari si paga l'imposta dall'importo complessivo del credito 0,25%

Osservazione:

1. L'imponibile è formato dall'importo del credito che contiene pure l'imposta secondo il presente numero tariffale.

2. Il contribuente è il mutuante.

3. L'obbligo tributario ed il dovere di pagare l'imposta sorgono all'atto di conclusione del contratto di mutuo.

Il contratto verbale di mutuo deve il mutuante entro quindici giorni dalla data di conclusione del medesimo denunciare al comitato popolare distrettuale (comune del città), nella cui circoscrizione egli ha la propria sede.

4. Ogni proroga del termine del mutuo o rinnovazione del mutuo è considerata nuovo mutuo.

5. L'imposta secondo il presente numero tariffale viene corrisposta in marche da bollo d'imposta, da applicarsi ed annullarsi sul contratto stesso di mutuo (tenuto conto delle disposizioni di cui all'osservazione del numero tar. 3 della presente parte della tariffa).

6. Sono esenti dall'imposta secondo il presente numero tariffale le obbligazioni dei prestiti pubblici, scritture ufficiali di cassa ed i buoni nonché le altre obbligazioni degli uffici pubblici, degli enti pubblici e delle aziende economiche dei comitati popolari, le obbligazioni delle cooperative nonché le obbligazioni delle organizzazioni sociali che sono esenti dall'imposta.

7. Dal prestito a copertura cambiaria viene pagata l'imposta secondo il numero tariffale 4 della presente parte della tariffa.

N.ro tar. 6. — Dal pagamento delle inserzioni nei giornali, calendari, pubblicazioni periodiche, bollettini

ufficiali, libri e simili e dagli avvisi fatti per mezzo della radio o delle proiezioni luminose nei cinematografi viene corrisposta l'imposta del 4%

Osservazione:

1. Sono considerati avvisi ai sensi del presente numero tariffale tutte le scritture e comunicazioni a parola o immagine, aventi il carattere di comunicazione privata (annunzi di fidanzamento, matrimonio, morte, rappresentazione, raccomandazione di merci, registrazione e bilanci delle aziende, smarrimento di documenti e simili).

2. L'imponibile agli effetti di pagamento dell'imposta secondo il presente numero tariffale è formato dal pagamento lordo contenente anche l'imposta secondo il presente numero tariffale.

3. Il contribuente è la persona a cui spetta pagare l'avviso.

Il contribuente che normalmente non è in dovere di tenere libri, deve tenere un'apposita evidenza degli avvisi, nella quale registrerà gli avvisi pubblicati ed i pagamenti riscossi.

4. L'obbligo tributario sorge all'atto di ricevimento del pagamento dell'avviso.

5. L'imposta secondo il presente numero tariffale va corrisposta entro cinque giorni dopo ogni decorso di dieci giorni nel mese.

N.ro tar. 7. — Dai pagamenti per tutte le altre prestazioni degli artigiani e persone private, di cui fanno parte anche le prestazioni di costruzione e trasporto, si paga l'imposta del 5%

Osservazione:

1. L'imponibile è formato dall'imposto complessivo del pagamento che contiene pure l'imposta secondo il presente numero tariffale. Nella fattura bisogna dimostrare separatamente il pagamento per la prestazione avuta, separatamente il valore dei materiali impiegati e calcolare l'imposta soltanto dal pagamento per la prestazione. Nel caso contrario occorre calcolare l'imposta dal pagamento complessivo.

2. Il contribuente è l'esecutore della prestazione rispettivamente ricevente del pagamento, l'obbligo tributario sorge invece al momento in cui viene fatta la prestazione.

3. L'imposta è da versarsi entro cinque giorni dopo il decorso del mese per tutte le prestazioni eseguite nel mese passato.

4. Sono considerate prestazioni ai sensi del presente numero tariffale le diverse forme di attività esercitate dall'artigiano e da altra persona all'altra azienda, artigiano o persona verso pagamento.

5. L'imposta secondo il presente numero tariffale è dovuta pure dai pagamenti per l'uso di beni mobili, se da tale pagamento non si corrisponde l'imposta secondo qualche altro dei precedenti numeri tariffali della presente parte della tariffa.

6. L'imposta secondo il presente numero tariffale non va corrisposta:

a) dalle prestazioni fatte dalle aziende economiche dei comitati popolari, dagli enti pubblici, dalle cooperative e aziende cooperativistiche, come pure dalle aziende delle organizzazioni sociali;

b) dai pagamenti fatti per le prestazioni negli stabilimenti balneari, nelle villeggiature, nelle case e nei luoghi di cura.

PARTE C — BENI

N.ro tar. 1. — Per il passaggio del diritto di proprietà sugli immobili verso pagamento è dovuta l'imposta e precisamente dall'imponibile:

a)		fino a	100.000	din	10%
b)	oltre	100.000	„	200.000	„ 12%
c)	„	200.000	„	500.000	„ 15%
d)	„	500.000	„	1.000.000	„ 20%
e)	„	1.000.000	„	2.000.000	„ 25%
f)	„	2.000.000			30%

Osservazione:

1. L'imponibile è formato dal prezzo di compravendita o dal valore del pagamento contrattuale rispettivamente valore commerciale al momento in cui sorge l'obbligo tributario — prendendo in considerazione il valore maggiore di questi; il contribuente è invece il venditore rispettivamente colui che aliena l'immobile.

2. Dal passaggio del diritto di proprietà sugli immobili siti lungo le strade con il manto stradale moderno, fuori dell'abitato, va corrisposta l'imposta secondo la rispettiva aliquota del presente numero tariffale, aumentata di 1 (uno).

3. L'imposta secondo l'aliquota non dev'essere superiore dall'imposta secondo l'aliquota inferiore più prossima, aumentata della differenza dell'aliquota d'imposta, in seguito alla quale sarebbe da adottare l'aliquota dell'imposta maggiore.

4. Se qualcuno più volte in un anno trasferisce verso pagamento allo stesso beneficiario il diritto di proprietà su diversi immobili oppure su diverse parti dello stesso immobile, pagherà l'imposta dal valore complessivo delle cose o parti di queste, trasferite nel corso dell'anno e precisamente secondo l'aliquota che corrisponde al valore complessivo.

5. Il trasferimento del diritto di proprietà sugli immobili verso pagamento non può essere soggetto ad altri aggravii fiscali.

6. L'obbligo tributario sorge nel momento in cui viene concluso il contratto di compravendita rispettivamente il contratto sul trasferimento del diritto di proprietà verso pagamento rispettivamente la prestazione contraria. Se il nuovo acquirente dell'immobile chiede l'intavolazione del diritto di proprietà in base a qualche altro atto giuridico, sorge l'obbligo tributario nel momento in cui questo atto giuridico diviene esecutivo. Nel trasferimento del diritto di proprietà sugli immobili tra privati sorge l'obbligo tributario al momento in cui viene notificata al contribuente la decisione dell'organo pubblico competente, con la quale sia stato concesso il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile in base al contratto. Se il contratto viene concluso dopo la notificazione dell'autorizzazione, l'obbligo tributario sorge al momento della conclusione del contratto.

7. Nell'imponibile verrà incluso anche il valore di tutte le obbligazioni (debiti, prestazioni e simili), assunte dal compratore, nonché il valore di tutti gli oneri con cui il suo diritto di pieno godimento gli viene limitato (ad es. diritto di usufrutto a favore dei terzi e simili). Eccezionalmente occorre prendere, all'atto di trasferimento dell'immobile con l'obbligo di manutenzione a vita, per l'imponibile il valore commerciale

del rispettivo immobile senza riguardo al valore della manutenzione.

8. Se all'atto di trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile al prezzo contrattuale il compratore sia ufficio pubblico, ente pubblico, azienda economica dei comitati popolari, cooperativa o organizzazione popolare di massa, il denunciato prezzo di vendita dell'immobile si considera per esatto.

9. Se qualche immobile viene permutato con altro (permuta), si paga l'imposta dal valore commerciale di ciascuno degli immobili.

10. L'imposta secondo il presente numero tariffale va pagata presso la Banca d'Istria per conto dell'organo finanziario distrettuale (comune della città) del comitato popolare, nella cui circoscrizione di trova l'immobile da trasferirsi.

11. Ogni contratto o altro atto giuridico, in base al quale l'acquirente chiede l'intavolazione del diritto di proprietà, va denunciato dal contribuente al competente organo finanziario di cui all'osservazione precedente entro quindici giorni dopo la conclusione rispettivamente passato in giudicato o esecutorietà del rispettivo atto giuridico. Se il trasferimento viene fatto in base alla decisione o in collaborazione coll'organo pubblico (stipulazione del contratto, conferma e simili), deve anche quest'ultimo farne la propria denuncia.

12. L'imposta secondo il presente numero tariffale va pagata nel termine fissato per la denuncia di cui all'osservazione precedente.

Il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile al nuovo acquirente non può venir intavolato nel libro tavolare senza la prova che l'imposta secondo il presente numero tariffale sia stata pagata. Serve da prova il certificato ufficiale del competente organo finanziario di cui all'osservazione 11) del presente numero tariffale.

13. Il compratore garantisce in solido con il venditore il pagamento dell'imposta secondo il presente numero tariffale.

14. Se si viene a dimostrare con il documento pubblico che il contratto rispettivamente altro atto giuridico concernente il trasferimento dell'immobile non sia stato eseguito o non sia stato eseguito per intero in seguito a qualche impedimento sorto indipendentemente dalla volontà delle parti, il pagante di tale imposta ha diritto al rimborso della relativa parte dell'imposta pagata.

15. L'imposta secondo il presente numero tariffale non è dovuta:

a) se l'organo pubblico trasferisce il diritto di amministrare l'immobile o trasferisce il patrimonio verso pagamento, inoltre, se la cooperativa rispettivamente l'organizzazione sociale o cooperativistica che è esente dall'imposta sul reddito trasferisce il diritto di amministrare l'immobile oppure se trasferisce il patrimonio verso pagamento al Circondario dell'Istria, alla cooperativa, all'organizzazione cooperativistica o sociale, che è altrettanto esente dall'imposta sul reddito;

b) se viene fatta la permuta degli immobili per arrotondamento (per far comprendere singole parti del patrimonio immobiliare del medesimo proprietario in un unico intero) in base all'ordinanza dell'organo pubblico per la riforma agraria, colonizzazione ed altro;

c) se in seguito all'esecuzione di lavori pubblici o ad altre esigenze pubbliche venga fatta la permuta degli immobili tra le aziende economiche dei comitati popolari e gli enti o organi pubblici da una parte, e tra terze persone dall'altra parte, come pure nel caso che la permuta degli immobili avvenga tra le cooperative da una parte e terze persone dall'altra parte. Se in tali casi una parte riceve dall'altra la differenza del valore tra gli immobili permutati, deve da tale differenza pagare l'imposta secondo il presente numero tariffale, eccetto che nel caso in cui il ricevente della differenza sia la persona che ai sensi delle disposizioni del punto a) della presente osservazione sia esente dall'imposta per l'alienazione di beni immobili propri;

d) se il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile avviene nel Circondario dell'Istria in seguito all'estinzione dell'obbligazione (in seguito al pagamento dell'imposta e simili).

N.ro tar. 2 — Dal trasferimento del diritto di brevetto, licenza, campione, modello, marca, servitù materiale, diritto di priorità, usufrutto, diritto alla rendita, come pure dal trasferimento della quota verso pagamento, va corrisposta l'imposta e precisamente:

1. dal trasferimento del diritto di usufrutto	5%
2. dal trasferimento di brevetti e licenze degli operai, dipendenti e impiegati nel Circondario dell'Istria	0,5%
3. dal trasferimento di altri diritti e partecipazioni	2%

Osservazione:

1. L'imponibile è formato dal prezzo di vendita oppure dal valore del pagamento contrattato rispettivamente dal valore commerciale al momento in cui sorge l'obbligo tributario — tenuto conto del maggiore dei tre valori; il contribuente è invece il venditore rispettivamente colui che aliena il diritto.

2. Per il trasferimento del diritto di usufrutto e del diritto di priorità valgono analogamente le disposizioni delle osservazioni del numero tariffale 1 della presente parte della tariffa. Il valore commerciale dell'usufrutto viene accertato a norma del decreto sull'imposta sulle successioni e donazioni.

3. Per il trasferimento di altri diritti e per il trasferimento delle quote di partecipazione bisogna procedere come segue:

a) se il prezzo di vendita dell'oggetto che si sta alienando supera i 50.000 dinari, bisogna denunciare l'alienazione e pagare l'imposta entro quindici giorni dalla vendita presso la filiale della Banca d'Istria per conto dell'organo finanziario del comitato popolare distrettuale (del comune della città), nella cui circoscrizione risiede il contribuente;

b) negli altri casi l'imposta può venir pagata nel predetto modo anche in marche da bollo d'imposta entro quindici giorni dalla vendita. Le marche da bollo si devono applicare sul documento di alienazione oppure su carta semplice ed annullarle in maniera da scrivere il testo del trasferimento rispettivamente il ricevimento del pagamento oltre le marche da bollo applicate, tuttavia l'intestazione («contratto», «ricevuta» e simili) dev'essere scritta sopra le marche da bollo, mentre invece il testo stesso deve iniziarsi sulla carta bianca e proseguire oltre le marche da bollo attaccate.

39

In base all'art. 1 del decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria del 3 agosto 1947 sull'autorizzazione data al Comitato esecutivo di emanare decreti ed ordinanze nel campo economico, il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette la seguente

ORDINANZA
SULLA TASSA SPECIALE PER LE CAMERE
ALBERGHIERE

Art. 1

Gli esercizi alberghieri (alberghi e esercizi di pernottamento), come pure i privati che affittano camere, computeranno ai clienti oltre all'usuale prezzo di vendita per la camera ancora una tassa speciale.

La tassa speciale per le camere viene computata in maniera da aggiungere al normale prezzo di vendita della camera una data percentuale. L'ammontare di tale percentuale verrà stabilito dal Consiglio per le finanze del Comitato popolare circondariale dell'Istria di comune accordo con il Consiglio per il movimento merci del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 2

Il Consiglio per le finanze del Comitato popolare circondariale dell'Istria stabilisce di comune accordo con il Consiglio per il movimento merci del Comitato popolare circondariale dell'Istria le persone da esonerarsi dalla tassa speciale per le camere di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 3

Gli importi derivanti dalla riscossione della tassa speciale per le camere, verranno impiegati a scopo di incremento del turismo e dell'industria alberghiera, soprattutto per la copertura delle spese connesse con il traffico turistico straniero (provvigioni agli uffici turistici stranieri e simili).

Art. 4

Disposizioni più dettagliate per l'applicazione della presente ordinanza e soprattutto nei riguardi dell'utilizzazione degli importi derivanti dalla riscossione della tassa speciale per le camere degli alberghi emetterà il Consiglio per il movimento merci del Comitato popolare circondariale dell'Istria di comune accordo con il Consiglio per le finanze del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente, mentre la si applicherà a partire dal 1° gennaio 1952 in poi.

Capodistria, li 10 maggio 1952.

Il segretario:

F.to *Fabio Valentič*

Il presidente:

F.to *Julij Beltram*

40

In base all'art. 1 del decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria del 3 agosto 1947 sull'autorizzazione data al Comitato esecutivo di emanare decreti ed ordinanze nel campo economico, il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette la seguente

ORDINANZA
SULLA TASSA DI SOGGIORNO (TASSA TURISTICA)
NEI LUOGHI TURISTICI

Art. 1

Gli esercizi alberghieri (alberghi ed esercizi di pernottamento), come pure i privati che affittano camere devono conteggiare ai frequentatori dei luoghi turistici per la prestazione di pernottamento la tassa di soggiorno (tassa turistica).

La tassa turistica viene riscossa all'atto del soggiorno rispettivamente pernottamento.

La tassa turistica è dovuta per ogni giorno di soggiorno (pernottamento) in importi fissi e nell'ammontare stabilito separatamente per ciascun luogo turistico dal competente comitato popolare distrettuale per la propria circoscrizione.

Art. 2

Gli ammontari massimi della tassa turistica per le singole categorie del turismo sono i seguenti:

- a) nei luoghi turistici di prima categoria fino a 20 dinari,
- b) negli altri luoghi fino a 15 dinari.

Il comitato popolare distrettuale è autorizzato a stabilire quali città e luoghi fanno parte della prima categoria del turismo e quali città e luoghi delle altre località.

Art. 3

La tassa turistica non è dovuta dalle seguenti persone:

- a) dai frequentatori che nel luogo sono di passaggio, cioè che nel luogo non pernottano;
- b) dai figli dei frequentatori di età sotto i 5 anni;
- c) dai gruppi di frequentatori che per motivi particolari sono dal comitato popolare distrettuale esentati dalla tassa con apposita decisione.

Art. 4

Gli importi versati a titolo di tassa turistica vengono versati nel fondo per l'incremento del turismo del comitato popolare distrettuale rispettivamente della commissione balneare.

I mezzi del fondo di cui più sopra si possono impiegare soltanto per l'incremento del turismo e del suo sviluppo.

Art. 5

Disposizioni più dettagliate per l'applicazione della presente ordinanza emetterà all'occorrenza il Consiglio per il movimento merci del Comitato popolare circondariale dell'Istria.

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale e si applicherà a partire dal 1° maggio 1952 in poi.

Capodistria, li 10 maggio 1952.

Il segretario:

F.to *Fabio Valentič*

Il presidente:

F.to *Julij Beltram*

41

In base all'art. 1 del decreto sull'istituzione di nuove scuole, il Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria emette la

decisione

di cambiare il nome dello »Istituto dei sordomuti in Portorose« in »Istituto per giovani muti«.

Capodistria, il 20 marzo 1952.

Il segretario:

F.to *Fabio Valentič*

Il presidente:

F.to *Julij Beltram*

Deliberazioni e verbali del Comitato popolare Circondariale dell'Istria

42

Ai sensi dell'art. 2 del decreto dd. 3. agosto 1947 sull'autorizzazione data al Comitato esecutivo di emanare decreti ed ordinanze nel campo economico e finanziario, il Comitato popolare circondariale dell'Istria emette la seguente

DELIBERAZIONE

Vengono approvate le seguenti ordinanze emesse dal Comitato esecutivo in base all'autorizzazione dd. 3 agosto 1947:

1. Ordinanza sul censimento del bestiame, pollame, alveari, alberi fruttiferi e viti nel Circondario dell'Istria.
2. Ordinanza sulle facilitazioni nel traffico di autocorriere e marittimo.
3. Regolamento sui documenti contabili.
4. Ordinanza sul procedimento da seguirsi nella liquidazione delle aziende economiche.

Capodistria, li 12 aprile 1952.

Il segretario:

f.to *Petar Kraljevič*

Il presidente:

f.to *Ernest Vatovec*

VERBALE

della V^o sessione ordinaria del Comitato popolare circondariale dell'Istria, tenutasi il 7 dicembre 1951 nel Teatro di Capodistria.

Il presidente Vatovec Ernest apre la sessione alle ore 9, saluta gli ospiti, accerta il numero dei membri presenti e cioè 172 membri del numero complessivo di 184, constatando che la sessione sia deliberativa.

A verificatori del verbale sono stati proposti ed eletti ad unanimità Fonda Angelo, Fili Janko e Medica Erminij.

Il membro Petretič presenta indi la relazione del verificatore del verbale della sessione precedente, constatando che il verbale sia stato regolarmente redatto e che le traduzioni siano conformi all'originale.

Il presidente propone in seguito il seguente ordine del giorno:

1. accoglimento del bilancio supplementare di pre-

visione del Circondario dell'Istria per l'anno finanziario 1951;

2. progetti di nuovi decreti;
3. esonero e nomina dei giudici;
4. varie.

Il proposto ordine del giorno è stato approvato ad unanimità.

Ad 1

Il delegato per le finanze Jure Makovac legge il progetto del decreto finanziario per il bilancio supplementare di previsione del Circondario dell'Istria per l'anno finanziario 1951 che dice:

»Art. 1

Il bilancio generale supplementare di previsione del Circondario dell'Istria per l'anno 1951 ammonta a:

entrate	454,780.000 dinari
uscite	454,780.000 „

Art. 2

Il bilancio generale supplementare di previsione del Circondario dell'Istria per l'anno 1951 comprende:

- a) il bilancio supplementare di previsione del Comitato popolare circondariale dell'Istria con le

entrate ammontanti a	231,493.000 dinari
uscite ammontanti a	146,573.000 „
con un avanzo di	84,921.000 dinari
- b) i bilanci supplementari di previsione dei distretti e cioè:

distretto di Capodistria:

con le entrate ammontanti a	175,674.000 dinari
con le uscite ammontanti a	175,674.000 „

distretto di Buie:

con le entrate ammontanti a	47,613.000 dinari
con le uscite ammontanti a	132,534.000 „
con un disavanzo di	84,921.000 dinari

Art. 3

L'eccedenza delle uscite del bilancio supplementare di previsione del distretto di Buie verrà coperta coll'avanzo delle entrate del bilancio supplementare di previsione del Comitato popolare circondariale dell'Istria nell'importo di 84,921.000 dinari.

Al distretto di Buie verrà assegnata la dotazione soltanto nel caso che esso realizzerà le proprie entrate secondo il piano, utilizzandola però soltanto per il finanziamento degli investimenti.

Art. 4

Per la copertura delle proprie uscite il distretto di Capodistria parteciperà alla ripartizione dell'utile di monopolio col 21%, equivalente all'importo di 66,932.000 dinari.

Art. 5

Il piano complessivo supplementare degli investimenti ammontante a 322,310.000 dinari verrà finanziato con i mezzi del bilancio di previsione nell'importo di 207,422.000 dinari, con i mezzi della S. E. B. I. nell'importo di 70,522.000 dinari e con i mezzi propri nell'importo di 44,366.000 dinari.

Art. 6

Per tutto quanto da questo decreto non sia prescritto, valgono le disposizioni del decreto finanziario concernente il piano generale annuale di previsione del Circondario dell'Istria per l'anno finanziario 1951.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore immediatamente, mentre lo si applicherà a partire dal 1° agosto 1951.

Il bilancio supplementare di previsione viene messo a votazione ed accolto ad unanimità.

Ad 2

Il membro Kolenc riferisce a nome della commissione per i decreti, che la stessa ha esaminato tutti i disegni che il Comitato esecutivo ha presentato per l'approvazione all'odierna sessione, proponendo a nome della commissione di apportare ai singoli disegni le seguenti modificazioni:

1. nel decreto sulle trasgressioni:
 - a) che tale decreto acquisti il titolo di Decreto sulle trasgressioni, anziché Decreto fondamentale sulle trasgressioni;
 - b) il senato per le trasgressioni abbia da costituirsi presso la Delegazione per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria;

2. nel decreto sulla seconda integrazione del decreto sulle imposte si tralasci la disposizione che prevede per l'anno 1951 l'imposta secondo il nuovo sistema.

Si passa indi ai singoli disegni dei decreti.

I. Kolenc legge il disegno del decreto sulle trasgressioni motivandolo. Durante la discussione propone il membro Beltram di cancellare nell'art. 7 la disposizione concernente le trasgressioni doganali, dato che il problema non rientra nella competenza del Circondario. Il disegno del decreto unitamente alla proposta della commissione per i decreti ed alla proposta del membro Beltram è stato messo a votazione ed accolto ad unanimità.

II. Il membro Makovac legge e motiva il decreto sulle trasgressioni finanziarie, che viene accolto ad unanimità.

III. Il membro Biloslav legge e motiva il decreto sulla caccia, che viene accolto ad unanimità.

IV. Il membro Ferfoggia legge e motiva il decreto sulla denuncia obbligatoria delle malattie contagiose, proponendo egli stesso di cancellare nell'art. 10 la disposizione sulla vaccinazione obbligatoria contro l'idrofobia ed inserendo invece la disposizione sulla vaccinazione obbligatoria contro il tifo petecchiale. Propone inoltre di aggiungervi la disposizione sulla denuncia obbligatoria della tubercolosi a sputo positivo. Questo decreto è stato accolto ad unanimità con le proposte fatte da dott. Ferfoggia.

V. Il membro Kolenc legge e motiva il decreto sulla seconda integrazione del decreto sulla costituzione e la competenza della pubblica accusa per li Circondario dell'Istria, che viene accolto ad unanimità.

VI. Il membro Biloslav legge e motiva il decreto sulle modificazioni e integrazioni del decreto sulla soppressione delle commissioni agrarie e sul divieto di ripristinare il colonato e la mezzadria, che viene accolto ad unanimità.

VII. Il membro Valentič Fabio legge e motiva il decreto sulla seconda integrazione del decreto sulle retribuzioni delle persone in rapporto di lavoro e di servizio e degli allievi in economia. Il membro Kolenc propone il seguente testo per il comma sesto dell'art. 1 del disegno del decreto: »L'operaio rispettivamente impiegato perde il diritto alla retribuzione a norma del comma secondo del presente articolo, se senza giustificato motivo non accetta il corrispondente altro lavoro rispettivamente posto di lavoro, assegnatogli dall'azienda rispettivamente dall'organo competente per la mediazione del lavoro.« Il decreto è stato indi accolto con le modificazioni proposte dal membro Kolenc.

VIII. Il membro Makovac legge e motiva il decreto sulla seconda integrazione del decreto sulle imposte, che viene accolto con le proposte fatte in precedenza dalla commissione per i decreti.

IX. Il membro Giassi legge e motiva il decreto sulla seconda integrazione del decreto sulla manutenzione degli edifici d'abitazione, che viene accolto ad unanimità.

X. Il membro Makovac legge e motiva il decreto sulle modificazioni del decreto sulla compilazione e esecuzione del bilancio di previsione, che viene accolto ad unanimità.

XI. Il membro Valentič legge e motiva il decreto sui giorni festivi che viene accolto ad unanimità.

XII. Il membro Valentič legge e motiva il decreto sull'integrazione del decreto sulla proclamazione della costruzione del ginnasio croato di Buie a opera di pubblica utilità, che viene accolto ad unanimità.

Ad 3

Il membro Valentič propone di esonerare per ragioni di salute dalla sua carica il presidente del Tribunale popolare superiore dott. Orel Vladimir e di nominare al suo posto Hribar Stanko. Inoltre, il dott. Orel permane nella sua funzione di giudice del Tribunale popolare superiore. La proposta viene accolta ad unanimità.

Ad 4

Poichè nessun altro non chiede la parola, il presidente Makovac chiude la sessione alle ore 17.

Capodistria, li 10 dicembre 1951.

Il segretario:

Il presidente:

F.to Petar Kraljević

F.to Ernest Vatovec

I sottoscritti verificatori abbiamo esaminato il verbale e constatato la sua regolare compilazione e le traduzioni conformi all'originale.

F.to Fonda Angelo

F.to Medica Erminio

F.to Fili Janko

VERBALE

della VI^o sessione ordinaria del Comitato popolare circondariale dell'Istria, tenutasi nei giorni 11 e 12 aprile 1952 nel Teatro di Capodistria.

L'11 aprile alle ore 9 il presidente Vatovec Ernest apre la sessione e saluta i presenti. Indi procede all'accertamento che dai 184 membri ne sono presenti 130, 29 assenti giustificati, 25 assenti ingiustificati, da cui si desume che la sessione sia deliberativa.

Il Comandante dell'Amministrazione Militare dell'APJ colonnello Miloš Stamatović saluta indi la sessione.

A nome dei verificatori del verbale della precedente sessione fa relazione il membro Fili Janko.

A verificatori del verbale della sessione sono proposti ed eletti ad unanimità Jerman Ernest, Zakinja Avgust e Radivo Francesco.

Il presidente propone in seguito il seguente ordine del giorno:

1. relazione del Comitato esecutivo;
2. disegni di nuovi decreti;
3. proposta della risoluzione al piano sociale per l'anno 1952;
4. accoglimento delle ordinanze emesse dal Comitato esecutivo in base all'autorizzazione del 3 agosto 1947;
5. varie.

Il proposto ordine del giorno è accolto ad unanimità.

Prima di passare all'ordine del giorno viene a Umer Ivan, su proposta della commissione dei mandati, tolta l'immunità di delegato, avendo egli sabotato il lavoro della cooperativa e quindi fuggito da questo territorio.

Ad 1

La relazione del Comitato esecutivo viene fatta dal suo presidente, membro Julij Beltram.

Durante la discussione alla relazione del Comitato esecutivo parlano i membri Gorjan Antonio, Lenarduzzi, Vehar Katarina, Tomasin Plinio, Benčić Franc, Delise e Elia Crollini, tutti »pro«, proponendo indi il membro Medica di inviare dall'odierna sessione al comitato politico degli esteri dell'assemblea popolare della RFPJ la risoluzione nella quale si esprimerebbe il nostro punto di vista nella vergognosa campagna intorno al problema triestino. La proposta è accolta ad unanimità, dopo di che viene eletta la commissione per la

compilazione della risoluzione. Fanno parte della commissione: Julij Beltram, Erminio Medica, Romano Bonetti, Viljem Turk, Crollini Elia, Črtomir Kolenc e Anton Vok.

Il presidente mette la relazione del Comitato esecutivo a votazione. La relazione viene accolta ad unanimità.

Alle ore 13 la sessione viene sospesa per due ore.

Ad 2

A nome della commissione per i decreti fa relazione il membro Kolenc Črtomir, che propone modificazioni per alcuni decreti. Prende in seguito la parola il membro dott. De Gressich che rileva la grande importanza dei decreti proposti.

Segue la lettura dei singoli decreti.

I. Il membro Petrič legge e motiva il disegno del decreto sull'amministrazione pianificata dell'economia popolare. Il membro Kolenc Črtomir, che propone di leggere ancora il decreto sul contributo sociale e sulle imposte nonché il decreto sul bilancio di previsione, dopo di che si potrebbe procedere alla discussione di tutti e tre i decreti che nella loro sostanza formano un unico intero. La proposta è accolta ad unanimità.

II. Il membro Petretič legge e motiva il decreto sul contributo sociale e sulle imposte.

III. Il membro Kozlovič legge e motiva il decreto sui bilanci di previsione.

Durante la discussione dei tre decreti parlano Vanja Vranjican, Anton Vok e Cetin, dopo di che il presidente mette ogni singolo decreto a votazione. I tre decreti vengono accolti ad unanimità.

Il membro Beltram legge indi la risoluzione redatta dalla commissione. La risoluzione viene accolta ad unanimità.

Alle ore 19,45 viene sospesa la sessione, che viene ripresa il 12 aprile alle ore 8 antimeridiane.

IV. Klun Carlo legge e motiva:

- a) il decreto sul progettamento delle costruzioni;
- b) il decreto sulle costruzioni;
- c) il decreto sull'ispezione delle costruzioni.

I tre decreti sono messi a votazione ed accolti ad unanimità.

V. Il membro dott. De Gressich legge e motiva il decreto sulle tasse. Durante la discussione del decreto sulle tasse parlano i membri Beržan, Fili, Fonda e Kolenc, dopo di che il decreto viene messo a votazione ed accolto ad unanimità.

VI. Il membro Mario Abram legge e motiva il decreto sulla stampa; durante la discussione del decreto sulla stampa parla il membro dott. De Gressich, dopo di che il disegno viene messo a votazione ed approvato ad unanimità.

VII. Il membro Biloslav Narciz legge e motiva il decreto sulla disciplina del servizio catastale, dopo di che il decreto è messo a votazione ed approvato ad unanimità.

VIII. Il delegato per gli affari interni del Comitato popolare circondariale dell'Istria Turčinovič legge e motiva il disegno del decreto sull'esecuzione delle pe-

ne, delle misure di sicurezza e delle misure di educazione e correzione, che viene accolto ad unanimità.

IX. Il membro Kolenc legge e motiva il disegno del decreto sull'adeguamento delle disposizioni sulle trasgressioni contenute nei decreti del Comitato popolare circondariale dell'Istria, alle disposizioni del decreto sulle trasgressioni. Il disegno è messo a votazione ed accolto ad unanimità.

La sessione viene sospesa alle ore 12 per due ore.

X. Turčinović legge e motiva il disegno del decreto sulla modificazione dell'ordinanza sulle carte d'identità. Il disegno è messo a votazione ed accolto ad unanimità.

XI. Il membro dott. Ferfoggia Luciano legge il disegno del decreto sulla Croce Rossa della Zona jugoslava del Territorio Libero di Trieste. Il disegno è messo a votazione ed accolto ad unanimità.

XII. Il membro dott. Ferfoggia Luciano legge e motiva il disegno del decreto sulla modificazione del decreto sull'assicurazione sociale. Il disegno è messo a votazione ed accolto ad unanimità.

XIII. Il membro Pišot Rado - Sokol legge e motiva:

a) il disegno del decreto sulla riorganizzazione dei comitati popolari;

b) il disegno del decreto sulla suddivisione del Circondario dell'Istria in distretti e comuni.

Durante la discussione dei due decreti parlano i membri Kolenc, Turk Viljem, Biloslav, Peroša, Knez, Pribac, Grižon, Cetin e Jerman, tutti sui problemi della suddivisione territoriale tra i singoli comuni. Viene formata quindi su proposta del membro Beltram la commissione con il compito di esaminare le proposte fatte, apportando al decreto prima della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale le necessarie modificazioni. Della commissione fanno parte i membri Kolenc, Santin, Gorjan, Makovac, Prijon, Diminič e Pečarič. La stessa commissione ha l'incarico di esaminare i nomi dei luoghi ed eseguire le necessarie rettifiche.

Quindi i due decreti sono messi a votazione ed accolti ad unanimità.

Ad 3

Il compagno Vranjican Vanja legge e motiva il disegno della risoluzione concernente il piano sociale del Circondario dell'Istria per l'anno 1952 motivandolo. La risoluzione viene messa a votazione ed accolta ad

unanimità insieme con le rettifiche degli errori di stampa, enunciati da Vranjican.

Ad 4

Il membro Petrič legge il progetto della deliberazione sull'approvazione delle quattro disposizioni emesse dal Comitato esecutivo nel periodo intermedio tra le due ultime sessioni in base all'autorizzazione di data 3 agosto 1947. La deliberazione è accolta ad unanimità.

Ad 5

Il membro Valentič propone le seguenti modificazioni da apportarsi al Tribunale popolare circondariale ed al Tribunale popolare superiore:

sarebbe da esonerare in qualità di giudice del Tribunale superiore il dott. Vovk Viktor che è previsto per coprire la carica di presidente dell'Arbitrato pubblico circondariale; in seguito al trasferimento sia da esonerare il giudice del Tribunale circondariale Vičić Oton, a giudice del Tribunale circondariale sia invece da nominare il dott. De Gressich Ernesto e Kušar Mirko. La proposta è accolta ad unanimità.

Il membro Valentič mette indi a discussione la proposta del CPC di Isola, secondo la quale la costruzione della baracca di Isola sarebbe da proclamare a opera di pubblica utilità, cosa che però su proposta del membro Beltram viene rimandata a scopo di relativo esame.

Il membro Valentič propone in seguito di prosciogliere i membri del Consiglio circondariale per l'istruzione e la cultura e cioè dott. Lugh e Caster Ermanno, i quali, insieme con alcuni altri sciovinisti hanno abbandonato il posto di lavoro senza alcuna disdetta. Ai loro posti vengono nominati ad unanimità Prijon Slavko e Nerone Oliviero.

La sessione viene chiusa alle ore 18.

Capodistria, li 12 aprile 1952.

Il segretario:

Il presidente:

F.to Petar Kraljevič

F.to Ernest Vatovec

I sottoscritti verificatori abbiamo esaminato il verbale e constatato la sua regolare compilazione, nonché la conformità dei tre testi.

F.to Jerman Ernest

F.to Radivo Francesco

F.to Zakinja Avgust

Decisione del direttore del servizio PTT

43

EMISSIONE FRANCOBOLLI SPORTIVI

L'Amministrazione P. T. T. a Capodistria ha emesso con approvazione della AMAPJ la serie ordinaria »Sportiva« in sei valori e cioè: da din 5.—, 10.—, 15.—, 28.—, 50.— e 100.—.

Il francobollo da din 5.— in colore bruno, motivo »Ciclisti«.
Il francobollo da din 10.— in colore verde, motivo »Calcio«.
Il francobollo da din 15.— in colore rosso, motivo »Canottaggio«.
Il francobollo da din 28.— in colore azzurro, motivo »Vela«.

Il francobollo da din 50.— in colore rosso - ciclami-

no, motivo »Palla a volo«.

Il francobollo da din 100.— in colore grigio - scuro,
motivo »Tuffi«.

I francobolli sono stampati nella tipografia della
»Ljudska pravica« a Ljubljana in calcografia, su fogli
da 50 pezzi.

La gommatura e la dentellatura ha eseguito l'Isti-

tuto di conio monete a Beograd.

Perforazione lineare 12 1/2.

I francobolli saranno messi in circolazione il 26

marzo 1952.

No. 420/52 17. III. 1952

Il direttore P. T. T.:

f.to Hribar Gregor

Annunzi legali

PROCEDIMENTO PER DICHIARAZIONE DI MORTE

Ok 9/52 — 3

Il Giudizio popolare distrettuale di Capodistria comunica, che è stato iniziato il procedimento di presunta morte di ZORZET Carlo di Giuseppe, nato il giorno 13. IV. 1915 a S. Michele (Bertocchi-Santomà) il quale si è recato il giorno 4 ottobre 1943 nelle file partigiane, il quale è stato lo stesso giorno arrestato e fucilato dai tedeschi.

Si invita il disperso, così pure tutti coloro i quali sono a conoscenza della sorte della dispersa persona, di comunicare a questo Giudizio o al curatore Gombač Danilo, cancelliere di questo Giudizio e questo nel termine di un mese, dalla pubblicazione del presente avviso, perchè in caso contrario, scaduto tale termine, il disperso verrà dichiarato morto.

Giudizio popolare distrettuale
Capodistria, addì 22 marzo 1952

O 4332/49 — 3

E' in corso la vertenza ventilatoria in morte di PUGLIESE Massimiliano fu Giuseppe da Capodistria, deceduto il 27 maggio 1944. Gli eredi sono irreperibili. In riferimento a quanto esposto, si invitano gli eredi dell'ereditando di presentarsi presso questo Giudizio o di rendere noti a questo Giudizio i propri indirizzi. Contemporaneamente si invitano tutti coloro che conoscono gli eredi dell'ereditando, di comunicare i loro nomi a questo Giudizio. Qualora entro il 1. luglio 1952 nessuno dei parenti dell'ereditando si farà vivo, sarà ritenuto che il defunto è senza aver lasciato alcun successore di legge.

Giudizio popolare distrettuale
Capodistria, addì 31 marzo 1952

Ok 18/52 — 4

Il Giudizio Popolare Distrettuale di Capodistria comunica, che è stato iniziato il procedimento di presunta morte di DOBRILLA Riego fu Stefano e di Zorzenon Giovanna nato a Capodistria il 23 aprile 1919.

Si invita il disperso come pure tutti coloro i quali sono a conoscenza della sorte del disperso, di comunicare a questo Giudizio oppure al curatore Gombač Danilo cancelliere di questo Giudizio e questo nel termine d'un mese dalla pubblicazione del presente avviso, perchè in caso contrario trascorso questo termine il disperso verrà dichiarato morto.

Giudizio popolare distrettuale
di Capodistria 7 maggio 1952

AVVISO

In base alla decisione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 18 gennaio 1952 è passata in liquidazione l'azienda «Fructus» s. per a. a Capodistria col giorno 1 gennaio 1952.

Sono invitati tutti i debitori rispet. creditori a regolare i loro debiti rispet. a denunciare i loro crediti nel termine improrogabile di 30 giorni dal giorno della presente pubblicazione, poichè altrimenti verrà considerata giusta la situazione risultante dai registri.

Decorso il termine suddetto non verranno presi in considerazione i reclami successivi, mentre i debiti verranno riscossi in via arbitrale o giudiziaria.

La commissione di liquidazione
«Fructus» s. per a. in liquidazione
a Capodistria.